Doc LXXIII, n. 4

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Illustrissimo Presidente,

l'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere e alla Corte dei conti una relazione relativa agli effetti finanziari connessi al contenzioso comunitario.

Mi pregio, pertanto, di trasmettere la relazione sugli effetti finanziari connessi al contenzioso fra l'Italia e l'Unione Europea, relativa al II semestre 2024 (1° luglio – 31 dicembre 2024), sulla quale è stato acquisito il concerto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

Analoga comunicazione ho inviato al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Corte dei conti.

Mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Giancarlo Giorgetti

Firmato digitalmente da
Giancarlo Giorgetti
2025-10-30 15:23:07 +0100

On.le Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei deputati
Palazzo Montecitorio
ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
di concerto con il
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI

(Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE

ANNO 2024 – II SEMESTRE

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

INDICE

PREMESSA 1

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA 3

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2024 3

1.2. Ripartizione delle procedure per settore 6

1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi 8

1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2024. 10

1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia 10

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2024 12

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2024 15

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario. 17

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 25

2.1. Cenni introduttivi 25

2.2. Casi proposti da giudici italiani 26

2.3. Casi proposti da giudici stranieri 37

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO 45

3.1. Cenni introduttivi 45

3.2. Procedimenti di indagine formale 46

3.3. Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE 46

3.4. Ricorsi alla Corte di giustizia 47

Affari economici e finanziari 51

Affari esteri 62

Affari interni 64

Agricoltura 70

Ambiente 74

Appalti 132

Concorrenza e Aiuti di Stato 138

Energia 141

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Fiscalità e Dogane 151

Giustizia 153

Lavoro e affari sociali 167

Libera circolazione delle merci 185

Libera prestazione dei servizi e stabilimento 189

Salute 204

Trasporti 210

Tutela dei consumatori 220

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

INDICE DELLE FIGURE

Tabella 1 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Ripartizione per stadio e tipologia di violazione (dati al 31 dicembre 2024) 4
Grafico 1 Procedure di infrazione a carico dell'Italia (dati al 31 dicembre 2024)..... 5
Tabella 2 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Ripartizione per fase (dati al 31 dicembre 2024) 6
Tabella 3 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Ripartizione per settore (dati al 31 dicembre 2024) 6
Grafico 2 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Ripartizione per settore 7
Tabella 4 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Ripartizione per tipologia di impatto finanziario (dati al 31 dicembre 2024)..... 9
Grafico 3 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Ripartizione per tipologia di impatto finanziario 9
Grafico 4 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Evoluzione della situazione del II semestre 2024 10
Tabella 5 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Casi avviati nel II semestre 2024..... 11
Tabella 6 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2024..... 14
Tabella 7 Procedure di infrazione a carico dell'Italia Casi archiviati nel II semestre 2024..... 15
Tabella 8 Rinvii pregiudiziali italiani alla Corte di giustizia UE (dati al 31 dicembre 2024)..... 34
Tabella 9 Rinvii pregiudiziali di Stati membri diversi dall'Italia alla Corte di giustizia UE..... 38
Tabella 10 Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale (dati al 31 dicembre 2024)..... 46
Tabella 11 Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE (dati al 31 dicembre 2024) 47
Tabella 12 Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di giustizia (dati al 31 dicembre 2024)..... 48

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 234 del 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ha il compito di presentare al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

1) procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
2) rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e articolo 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
3) procedimenti avviati dalla Commissione europea (di seguito "Commissione") nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze UE in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi delle stesse, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella relazione al Parlamento e alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II semestre 2024, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata legge n. 234 del 2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate e in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito "Corte di giustizia UE") sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici alle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso – ivi compreso l'impatto finanziario – rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA-UNIONE EUROPEA (Dati di sintesi)

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. LE PROCEDURE DI INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELL'ITALIA AL 31 DICEMBRE 2024

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Le procedure di cui all'articolo 258 TFUE si avviano con una lettera di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto dell'Unione, con l'invito a fornire chiarimenti ovvero controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", la Commissione non ritenga soddisfacenti le argomentazioni fornite dallo Stato interessato, ove non reputi necessario restringere o ampliare l'oggetto della contestazione con una "messa in mora complementare", adotta un "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti dell'inadempimento imputato allo Stato membro, cristallizzandoli anche al fine del successivo ricorso alla Corte di giustizia.

Adottato il "parere motivato" ai sensi dell'articolo 258 TFUE e decorso il termine in esso previsto (solitamente, due mesi) la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'inadempimento, può adire la Corte di giustizia UE.

La Corte di giustizia UE, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, dalla sentenza discendono gli obblighi per lo Stato membro di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della medesima comporta (articolo 260, 1° comma, TFUE). Lo Stato è quindi tenuto ad assumere tutti i provvedimenti idonei a eliminare il comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista (totalmente o parzialmente) nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE.

Qualora neppure a seguito della messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE, lo Stato membro si adegui alla sentenza resa dalla Corte di giustizia UE, la Commissione potrà proporre un ulteriore ricorso alla Corte di giustizia UE che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie da parte dello Stato inadempiente.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi a oggetto, in particolare, la mancata attuazione di direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione contesta il particolare tipo di infrazione al diritto dell'Unione, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di direttive "legislative", cioè emanate da Parlamento europeo e Consiglio secondo la procedura "legislativa" prevista dal TFUE. Nel caso in questione, il TFUE prevede che la Corte di giustizia UE possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, fin dalla prima pronuncia resa ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Alla data del 31 dicembre 2024, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 64.

Di queste, 47 riguardano presunte violazioni del diritto dell'Unione e 17 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di direttive UE.

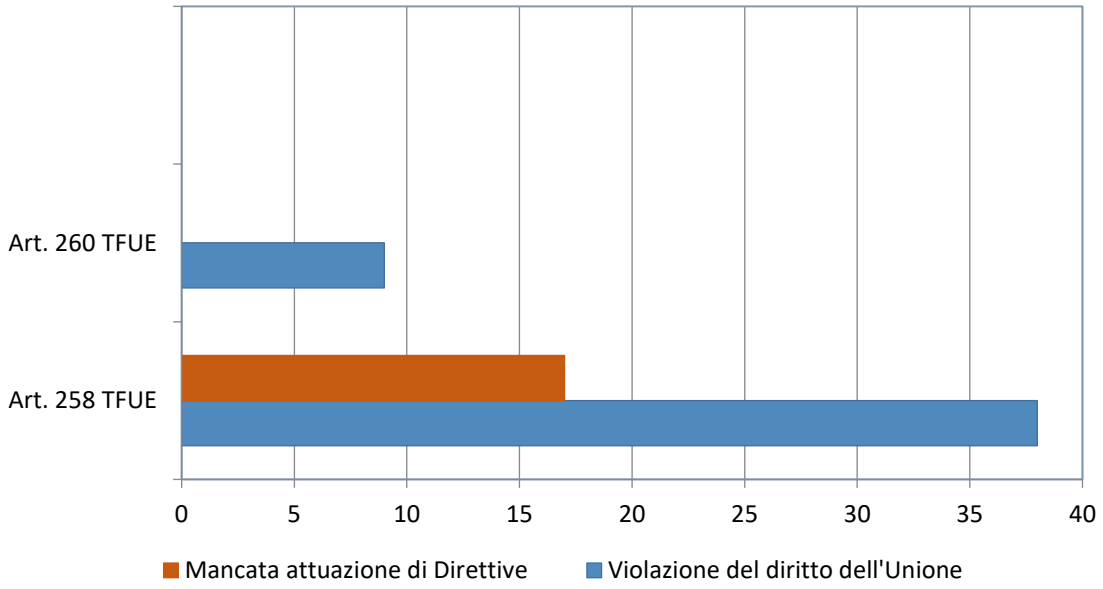
Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2024)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto dell'Unione	38	9	47
Mancata attuazione di direttive	17	0	17
Totali	55	9	64

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2024)



La maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2024 si trova nello stadio della messa in mora *ex* articolo 258 TFUE, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia la procedura di infrazione.

Sono rappresentate anche le messe in mora complementari *ex* articolo 258 TFUE (2 procedure), che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Un elevato numero di procedure si trova, inoltre, nella successiva fase del parere motivato *ex* articolo 258 TFUE (13 procedure), cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione nel corso degli approfondimenti precedenti.

Una procedura, peraltro, è pervenuta alla fase ulteriore del parere motivato complementare, che apporta delle modifiche ai rilievi già rappresentati nel precedente parere motivato.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter, *ex* articolo 258 TFUE: a parte l'esistenza di n. 2 procedure in relazione alle quali la Commissione ha già "deciso" di adire la Corte di giustizia UE, senza tuttavia iscrivere ancora un formale ricorso presso il registro generale della Corte, si registrano in totale n. 7 procedure già portate all'attenzione del Supremo giudice unionale, di cui 3 con ricorso pendente e 4 con sentenza già emessa. Quanto alle procedure che si trovano già nella fase "critica" disciplinata dall'articolo 260 TFUE, si registrano n. 4 messe in mora, una decisione di ricorso non ancora tradotta in un ricorso formale e, infine, n. 4 sentenze emesse dalla Corte di giustizia UE e recanti la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2024)

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	30	2	13	1	2	3	4	55
Articolo 260 TFUE	4	0	0	0	1	0	4	9
Totali	34	2	13	1	3	3	8	64

1.2. RIPARTIZIONE DELLE PROCEDURE PER SETTORE

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'"Ambiente" (23 casi), cui seguono i settori "Energia", "Lavoro e affari sociali" e "Trasporti" con 5 casi ciascuno, quindi il settore "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" con 4 casi, seguito dai settori "Concorrenza e aiuti di Stato" e "Salute" con 2 casi ognuno e, infine, dai settori "Fiscalità e dogane" e "Libera circolazione delle merci" con un caso cadauno.

Infine, 16 casi sono stati raggruppati nella voce "Settori vari" che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui sono pendenti procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2024)

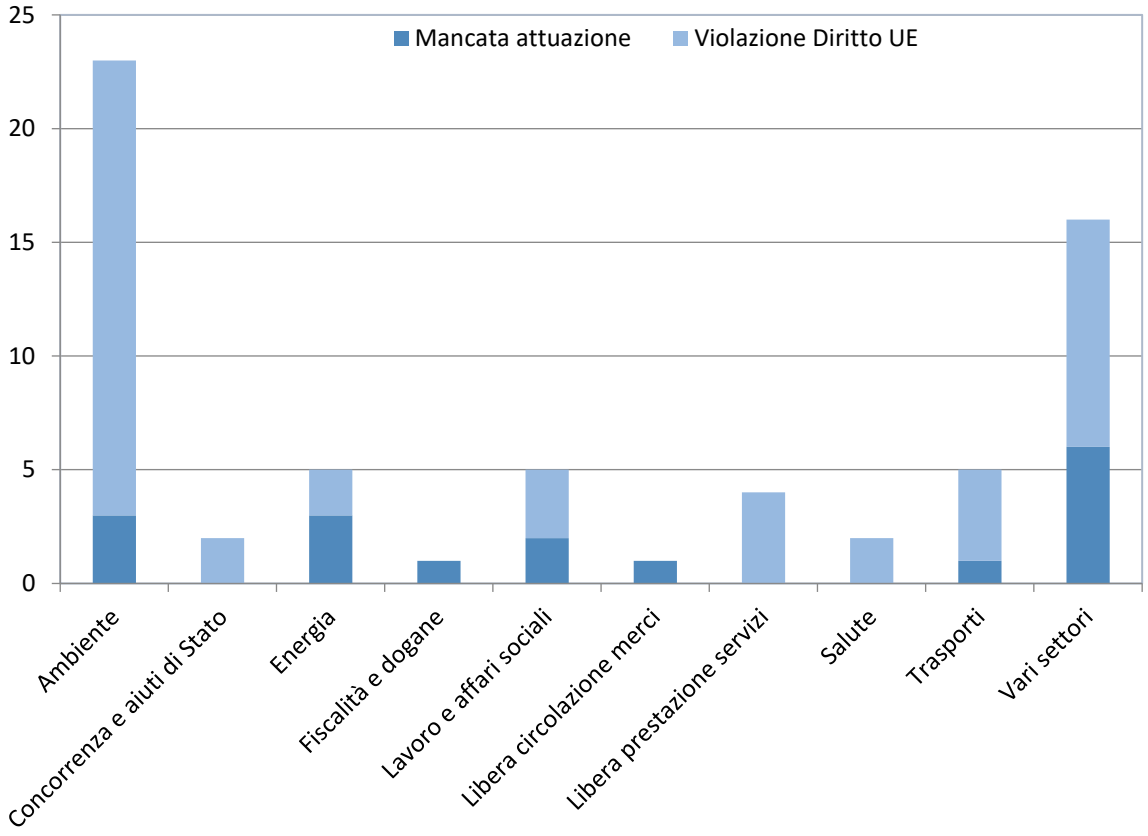
SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	3	20	23	35,94
Concorrenza e aiuti di Stato	0	2	2	3,13
Energia	3	2	5	7,81
Fiscalità e dogane	1	0	1	1,56

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Lavoro e affari sociali	2	3	5	7,81
Libera circolazione merci	1	0	1	1,56
Libera prestazione servizi e stabilimento	0	4	4	6,25
Salute	0	2	2	3,13
Trasporti	1	4	5	7,81
Vari settori*	6	10	16	25,00
Totale	**17**	**47**	**64**	**100,00**

** L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.*

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

1.3. EFFETTI FINANZIARI DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE: DATI DI SINTESI

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di giustizia UE al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi *ex* articolo 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento delle contestazioni mosse dalla Commissione.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

spese connesse a misure compensative di danni ambientali, contestati nelle procedure di infrazione del settore ambiente;

oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della pubblica amministrazione;

minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;

spese relative all'adeguamento della normativa in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;

oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura ovvero sull'etichettatura di prodotti e merci;

contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;

questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.

Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

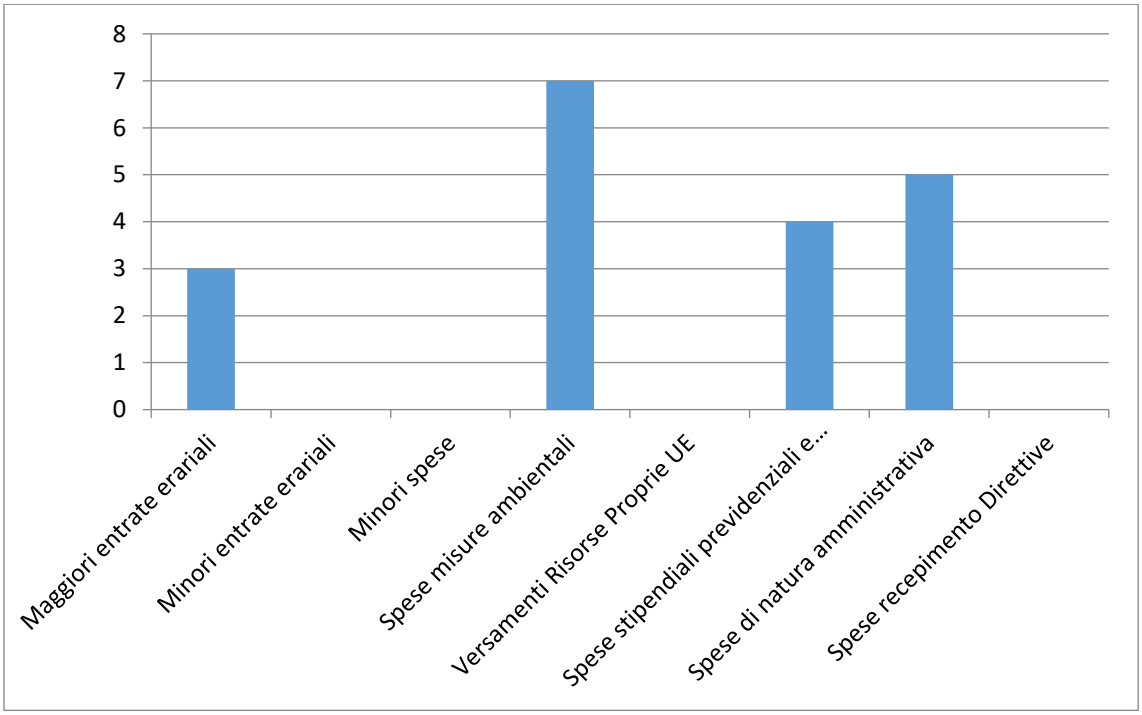
Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2024, risulta che, dei n. 64 casi esposti, n. 19 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2024)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	3
Minori entrate erariali	0
Minori spese	0
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	0
Spese stipendiali previdenziali e assistenziali	4
Spese di natura amministrativa	5
Spese recepimento Direttive	0
Totale	**19**

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario



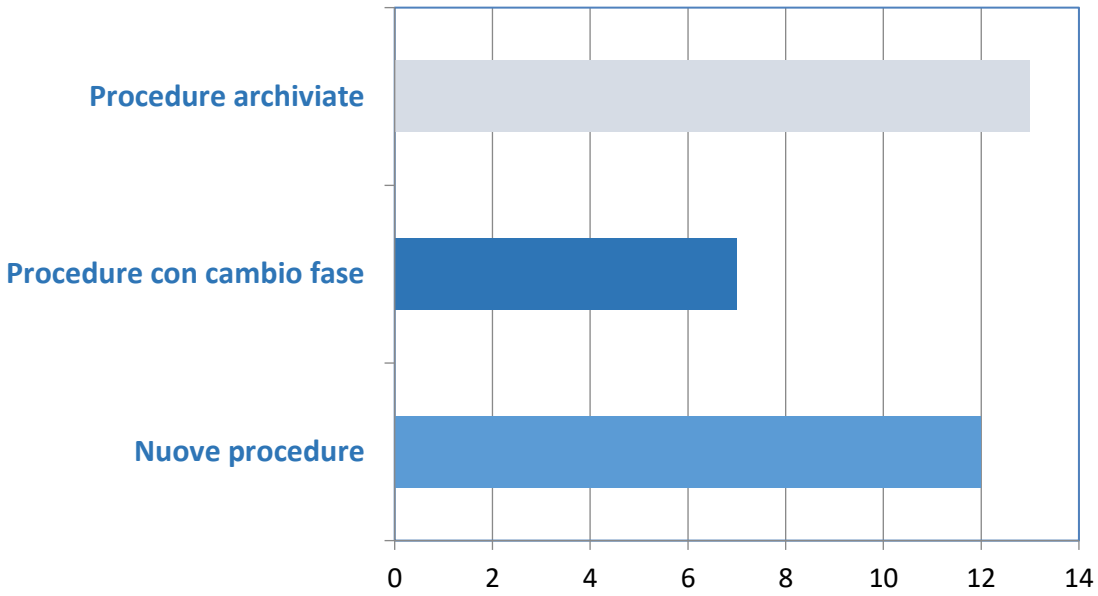
Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

1.4 EVOLUZIONE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE: SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024.

Alla data del 31 dicembre 2024, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2024, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

1) 12 nuove procedure di infrazione avviate dall'UE;
2) 7 procedure che sono entrate in una fase successiva, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
3) 13 procedure archiviate dalle autorità europee.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2024



1.4.1. LE NUOVE PROCEDURE AVVIATE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano cinque (5) diversi settori socio-economici, più specificatamente i settori "Ambiente" con 4 procedure, quindi i settori "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Trasporti" con 3 casi ciascuno e, infine, "Affari economici e finanziari" e "Energia" con un solo caso cadauno.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che nessuna di esse risulta, al momento, essere foriera di impatto sulla finanza pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel II semestre 2024

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Affari economici e finanziari *2024/2179*	Mancata attuazione del regolamento UE 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento UE n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili	MM	No
Ambiente *2024/2226*	Violazione degli obblighi imposti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 14, dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera a) e dall'articolo 17 del regolamento UE n. 1143/2014 relativo alla diffusione delle specie esotiche invasive, per quanto riguarda la specie *Solenopsis invicta* "formica di fuoco"	MM	No
Ambiente *2024/2142*	Cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE	MM	No
Ambiente *2024/2097*	Non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva UE 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018	MM	No
Ambiente *2024/0192*	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814m relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra	MM	No
Energia *2024/0232*	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio	MM	No
Libera prestazione dei servizi e stabilimento *2024/2221*	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa	MM	No
Libera prestazione dei servizi e stabilimento *2024/2111*	Riconoscimento delle qualifiche professionali. Verifica preventiva delle qualifiche in caso di prestazione temporanea di servizi per determinate professioni	MM	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2017/4092	Non conformità con il diritto dell'Unione della normativa italiana relativa all'attività di intermediazione in materia di diritto d'autore	MM	No
Trasporti 2024/2235	Presunta incompatibilità della legislazione italiana con il regolamento CE n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Procedura per la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate durante i controlli su strada dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci su strada.	MM	No
Trasporti 2024/2190	Mancata attuazione da parte dell'Italia del regime sanzionatorio per le violazioni del quadro normativo del Cielo unico europeo - regolamento CE n. 549/2004	MM	No
Trasporti 2024/2091	Presunta violazione del regolamento CE n. 550/2004 e del regolamento di esecuzione UE 2019/317 della Commissione relativamente agli obblighi in materia di gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo	MM	No

1.4.2. LE PROCEDURE CHE HANNO MODIFICATO FASE NEL II SEMESTRE 2024

Nel periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal TFUE, sono complessivamente 7. In particolare:

a) 3 procedure sono transitate dalla fase della messa in mora a quella del parere motivato (articolo 258 TFUE);

b) una procedura è transitata dalla fase del parere motivato a quella del parere motivato complementare (articolo 258 TFUE);

c) una procedura è transitata dalla fase del parere motivato a quella della decisione di ricorso di fronte alla Corte di giustizia UE (articolo 258 TFUE);

d) una procedura è transitata dalla fase del parere motivato a quella del ricorso di fronte alla Corte di giustizia UE (articolo 258 TFUE);

e) una procedura è transitata dalla fase della decisione di ricorso a quella del ricorso di fronte alla Corte di giustizia UE (articolo 258 TFUE)

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 3 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

i. la procedura n. 2016/4081 "Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari": con tale procedura, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana, applicando ai "giudici onorari" un trattamento giuridico-economico meno vantaggioso rispetto a quello riconosciuto ai "giudici togati", abbia violato le clausole 4, n. 1, e 5, n. 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 sulla tutela dei lavoratori "a tempo determinato", la clausola 4, n.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 sulla tutela dei lavoratori "a tempo parziale", gli articoli 3, 5, 6 e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 sull'orario di lavoro dei lavoratori (dipendenti) e, infine, gli articoli 8, e 11, n. 2, lettera b), della direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 sulla tutela della "maternità".
Il superamento di tale procedura, pertanto, comporta che anche ai "giudici onorari" vengano estese tutte le garanzie, soprattutto di ordine economico, già previste per i magistrati "togati". Considerando, quindi, che i giudici onorari sono dipendenti pubblici, la realizzazione di tale parificazione viene a ingenerare, a carico dello Stato italiano, nuovi ingenti oneri finanziari.

ii. La procedura n. 2022/4113 "Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori": con tale procedura, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana, vincolando l'acquisto del diritto all'"Assegno Unico Universale" (c.d. AUU) – quale erogazione in favore di soggetti (lavoratori e non) con figli a carico – al possesso del requisito della residenza in Italia al momento della richiesta dell'assegno stesso, nonché allo stesso requisito della residenza in Italia per almeno due anni precedenti a tale richiesta (anche non continuativi), abbia, in concreto – in violazione delle norme UE sopra citate – negato il diritto in questione ai cittadini di altri Stati membri i quali, pur lavorando in Italia, non hanno la residenza in tale Stato membro. La Commissione, pertanto, ha chiesto al legislatore italiano – affinché questo si uniformi alle norme unionali – di eliminare il requisito della residenza in Italia quale condizione per accedere all'Assegno Unico Universale.
Con l'eliminazione del requisito della residenza, tale prestazione assistenziale (cioè l'AUU) dovrebbe essere erogata, oltre che ai residenti in Italia, a tutti i cittadini di altri Stati membri i quali in Italia svolgano un'attività lavorativa, pur risiedendo negli stessi Stati membri di cui hanno la cittadinanza o in altri Stati membri: ciò comporterebbe un significativo allargamento della platea degli aventi diritto al citato "AUU", con conseguente considerevole aggravio per la finanza pubblica.

Peraltro, nell'ultimo atto predisposto dalla Commissione nell'ambito della presente procedura di infrazione, la Commissione ha sostenuto – accanto all'impostazione "tradizionale" della vertenza, come fornita negli atti precedenti – anche una visione interpretativa, circa le norme UE sopra citate, secondo la quale l'AUU dovrebbe essere corrisposto a tutti i soggetti, cittadini di altri Stati membri o anche di Stati *extra* UE, i quali, pur non risiedendo in Italia, siano titolari, in tale Stato membro, di un "reddito" di qualsiasi tipo (anche non proveniente da un lavoro).

Qualora la Corte di giustizia UE dovesse aderire a tale ultima impostazione, il novero degli aventi diritto all'AUU subirebbe un incremento ancora più rilevante di quello conseguente alle istanze originarie della Commissione, secondo le quali l'AUU dovrebbe – attraverso la soppressione del requisito della residenza in Italia – essere esteso a tutti coloro che, cittadini di altri Stati membri o cittadini di Stati

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

terzi ma "soggiornanti di lungo periodo", pur non risiedendo in Italia vantassero, in quest'ultimo Stato, un reddito derivante specificatamente dal "lavoro";

iii. la procedura n. 2014/4231 "Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico": con tale procedura, la Commissione sostiene che la Repubblica italiana, reclutando alcune categorie di dipendenti pubblici attraverso il ricorso reiterato e continuo a successivi contratti "a tempo determinato", in alcuni casi perpetuando tali situazioni di "precariato" anche per decenni, ha violato le clausole 4 e 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, sulla tutela dei lavoratori "a tempo determinato". Il superamento di tale procedura – attraverso l'adeguamento dell'Italia alla sopra citata normativa dell'Unione – comporta l'adozione di misure implicanti un aumento considerevole della spesa pubblica (trattandosi di dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici), come, a seconda dei casi, la "stabilizzazione" (cioè l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già precari, con tutte le maggiori garanzie economiche che ne derivano in loro favore), l'attribuzione di un congruo risarcimento danni per il trascorso periodo di "precariato" o di adeguati indennizzi per allineare tali periodi pregressi, "lavorati" a tempo determinato, a quella che sarebbe stata la posizione degli stessi lavoratori se fossero stati assunti, sin da allora, a tempo "indeterminato". La presente procedura implica pertanto, per la Repubblica italiana, un notevole aumento della spesa pubblica.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2024

(Sono state evidenziate in giallo le procedure di infrazione dotate di possibile impatto finanziario)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Affari economici e finanziari *2024/0074*	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE	PM
Ambiente *2023/2187*	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.	PM
Ambiente *2017/2181*	Non conformità alla direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	RC
Giustizia *2016/4081*	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	PMC
Lavoro e affari sociali *2022/4113*	Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del	RC

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori.	
Lavoro e affari sociali 2014/4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	Decisione di Ricorso
Trasporti 2024/0161	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e UE 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture	PM

1.4.3. PROCEDURE ARCHIVIATE NEL II SEMESTRE 2024

La Commissione, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi della Commissione. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti ovvero degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati a incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2024, la Commissione europea ha archiviato 13 procedure riguardanti l'Italia.

Al momento, nessuna delle procedure archiviate ingenera effetti finanziari residuali per il bilancio dello Stato.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2024

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Affari economici e finanziari 2022/2218	Non corretto recepimento dell'articolo 32 della direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, relativamente alla designazione di un'autorità competente che si assuma la responsabilità finale per i compiti di controllo	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Affari interni 2021/2180	Non conformità della legislazione nazionale con la direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo	No
Affari interni 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	No
Comunicazioni 2024/2062	Mancata attuazione in Italia del regolamento UE 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati	No
Concorrenza e aiuti di Stato 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	No
Giustizia 2018/2335	Mancata ottemperanza alla direttiva UE 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	No
Lavoro e affari sociali 2013/4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale	No
Libera circolazione delle merci 2024/0075	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio testo rilevante ai fini del SEE.	No
Trasporti 2024/2190	Mancata attuazione da parte dell'Italia del regime sanzionatorio per le violazioni del quadro normativo del Cielo unico europeo - regolamento CE n. 549/2004	No
Trasporti 2023/2056	Mancato rispetto del regolamento di esecuzione UE 2021/116 della Commissione del 1°febbraio 2021 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento CE n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione UE n. 716/2014 della Commissione	No
Trasporti 2022/0231	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012	No
Trasporti 2021/2223	Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo. direttiva 2014/89/UE	No
Trasporti 2017/2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X-euro 6 diesel	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

1.4.4. PROCEDURE IN FASE DI PROSSIMITÀ ALL'IRROGAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE. IMPATTO FINANZIARIO.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2024, si rilevano n. 9 procedure di infrazione in fase propriamente "contenziosa" del procedimento, soggetta alla disciplina dell'articolo 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di giustizia UE ha dichiarato sussistere un inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

Inoltre, si consideri che in ogni caso – anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento – il TFUE ha impresso un'accelerazione al corso della procedura successiva alla prima sentenza della Corte, essendo venuta meno con il Trattato di Lisbona la fase del secondo parere motivato (*ex* articolo 228 TCE).

Va poi ricordato che nel quadro di una procedura ai sensi dell'articolo 260 TFUE, solitamente, lo Stato membro gode di ristretti margini di difesa, trattandosi di valutare l'ottemperanza a un obbligo già chiarito dalla Corte di giustizia UE nella prima procedura.

La penalità di mora si concreta nel pagamento di un importo direttamente proporzionale al periodo di ritardo nell'adempimento – variamente fissato in giorni, semestri, anni. Per il calcolo dell'importo giornaliero, si considererà dapprima una somma base di euro 690, moltiplicata per un coefficiente di gravità (da 1 a 20) e per uno di durata dell'infrazione (da 1 e 3). Il prodotto finale verrà moltiplicato per un fattore n, che esprime l'efficacia dissuasiva della sanzione e che dipende dalla capacità finanziaria dello Stato membro, espressa da una combinazione di PIL e popolazione dello Stato membro.

L'applicazione della penalità decorre dalla data della sentenza di condanna sino alla sua completa esecuzione. La Corte di giustizia UE può, tuttavia, consentire la degressività di tale sanzione, prevedendo una decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

La somma forfettaria, invece, è costituita dal versamento *una tantum* di un importo, calcolato moltiplicando un importo fisso di base per un coefficiente di gravità (da 1 a 20). Per il calcolo della somma forfettaria non viene applicato il coefficiente di durata incluso, invece, nel calcolo delle penalità giornaliere. Il risultato viene moltiplicato per il "*fattore n*" e per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione.

La disciplina delle sanzioni pecuniarie, da applicarsi allo Stato membro inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, dall'ultima comunicazione del gennaio 2023 è basato sul PIL e sulla popolazione in luogo del numero dei seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentati al Parlamento europeo.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Con particolare riguardo alle procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive UE, è importante sottolineare che, per le ipotesi in cui uno Stato membro abbia disatteso l'obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione di una direttiva adottata con procedura legislativa, il momento in cui può essere irrogata una sanzione pecuniaria è anticipato alla prima sentenza di condanna prevista all'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE.

In sostanza, con la nuova procedura di cui all'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione può richiedere alla Corte sia di accertare l'avvenuto inadempimento dell'obbligo, sia di condannare lo Stato inadempiente al pagamento della sanzione pecuniaria, senza dover attendere l'esaurimento di un'ulteriore fase precontenziosa.

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

È pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte di giustizia UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali.

Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi – come già precisato sopra – è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo dell'esecuzione della sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato membro l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi dell'Unione non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte di giustizia UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte di giustizia UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato membro risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, nell'ordinamento interno, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi unionali vengono realizzate, in prevalenza, su impulso delle singole amministrazioni, centrali o locali, specificatamente competenti al riguardo.

L'attuazione degli obblighi unionali, dunque, è rimessa alle singole amministrazioni competenti per materia, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei confronti dell'Unione europea, che può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di giustizia UE, risultano entrate nella sequenza procedurale disciplinata dall'articolo 260 TFUE e, quindi, sono prossime al "secondo" pronunciamento della Corte di giustizia UE comportante sanzioni pecuniarie, o hanno già costituito oggetto di tale verdetto:

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

1) la procedura n. 2014/2143 "Attuazione direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Si precisa che, nell'ambito di tale procedura, il 28 settembre 2022 la Commissione ha inviato all'Italia una messa in mora *ex* articolo260 del TFUE, con la quale ha richiamato detto Stato membro alla completa attuazione della sentenza già emanata dalla Corte di giustizia UE in data 28 gennaio 2020. Con quest'ultimo pronunciamento, si dichiarava l'avvenuta violazione, da parte della Repubblica italiana, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, in quanto le amministrazioni italiane continuavano a pagare i beni acquistati dalle imprese, nonché i servizi da esse prestati, con ritardo rispetto ai tempi di pagamento prescritti dalle medesime disposizioni UE;

2) la procedura n. 2014/2147 "Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia".
La Commissione ha contestato alla Repubblica italiana, con lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE, di non avere ancora dato attuazione alla sentenza C-664/18 del 10 novembre 2020, con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi sanciti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI, nonché dall'articolo 23, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. La Commissione sottolinea come - pur essendo stato precisato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE che un periodo di 21 mesi è sufficiente per dare attuazione alle sentenze dello stesso supremo giudice dell'Unione, anche rispetto a casi di particolare complessità - la Repubblica italiana, al momento dell'invio della predetta messa in mora, non avrebbe ancora data piena attuazione alla predetta sentenza della Corte, pur essendo già decorsi, all'epoca, 39 mesi da quest'ultima.

 Circa tale procedura, la Corte di giustizia UE aveva dichiarato, con sentenza del 10 novembre 2020 *ex* articolo258 TFUE (non comportante irrogazione di sanzioni pecuniarie), che la Repubblica italiana doveva provvedere all'applicazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'allegato XI (e, quindi, attivarsi affinché, in 27 zone del territorio italiano, le concentrazioni di PM10 nell'aria fossero ricondotte al di sotto dei massimali indicati dal predetto allegato) nonché dell'articolo 23 in combinato disposto con l'allegato XV (il quale stabilisce che necessariamente, per riportare a norma le concentrazioni di sostanze inquinanti dell'aria nelle zone in cui esse sconfinano dai massimali UE, gli Stati membri debbano approntare degli adeguati "piani di gestione" contenenti le misure più appropriate per riportare sotto-soglia, nel più breve tempo possibile, le concentrazioni di tali sostanze).

 Con la già citata "messa in mora" ai sensi dell'articolo 260 TFUE, la Commissione ha constatato che, delle 27 "zone" citate nella sentenza della Corte di giustizia UE, in numero di 24 risulterebbero ancora registrare un costante sconfinamento delle concentrazioni di PM10 dalle "soglie" stabilite al riguardo dall'allegato XI, con conseguente violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con il predetto allegato, nonché dell'articolo 23 in combinazione con l'allegato XV, della direttiva 2008/50/CE;

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

3) la procedura n. 2011/2215 "Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia".

 Circa tale procedura, la Corte di giustizia UE aveva dichiarato, con sentenza del 21 marzo 2019 resa ai sensi dell'articolo 258 TFUE (non comportante irrogazione di sanzioni pecuniarie), che la Repubblica italiana doveva provvedere alla chiusura di 44 discariche "esistenti" – cioè risultanti, alla data del 26 aprile 2001, già attive o munite di autorizzazione – in quanto le competenti autorità interne non le avevano ancora regolarizzate o le avevano ritenute non regolarizzabili.
 Con successiva "messa in mora" ai sensi dell'articolo 260 TFUE, la Commissione ha constatato che, delle 44 discariche citate, ne sarebbero rimaste ancora aperte in numero di 12, con conseguente violazione dell'articolo 7, lettera g), dell'articolo 13 e dell'articolo 14, lettera b) e lettera c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999;

4) la procedura n. 2009/2034 "Cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane": circa tale procedura, si precisa che la Commissione, ritenendo che l'Italia non abbia ancora completamente attuato la sentenza già emanata dalla Corte di giustizia UE in data 10 aprile 2014 *ex* articolo258 TFUE – con la quale si rilevava la violazione degli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (anche di quelle scaricanti in acque "sensibili") – ha "deciso", il 1° giugno 2023, di adire la Corte di giustizia UE *ex* articolo260 TFUE, per sentirla condannare la Repubblica italiana al pagamento delle seguenti sanzioni: 1) obbligo di pagamento di € 13.640,00 per ogni giorno intercorrente tra la data della prima sentenza della Corte di giustizia UE (10 aprile 2014) e la data della seconda sentenza di cui, ai sensi dell'articolo 260 TFUE, chiede l'emanazione, precisando altresì che la somma in oggetto non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a € 9.548.000; 2) una penalità di mora giornaliera di € 122.760,00, dovuta dal giorno in cui la Corte di giustizia UE pronuncerà eventualmente la seconda sentenza (*ex* articolo260 TFUE) fino al giorno in cui la Repubblica italiana non risulterà essersi completamente conformata a tale pronuncia. Il citato importo della penalità giornaliera di mora sarà oggetto di progressive decurtazioni secondo il principio della degressività, man mano che i singoli "agglomerati" urbani, su cui verte la procedura, verranno resi conformi alla normativa UE;

5) la procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania".

 Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di giustizia UE ha irrogato con sentenza *ex* articolo 260 TFUE, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

 a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di euro;
 b) una penale di 120.000,00 euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16 luglio 2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria, in Campania, per ciascuna categoria di impianti ("discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Alla fine del 2° semestre 2024, l'Italia risulta aver corrisposto al bilancio UE le seguenti somme:

€ 20.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;
€ 22.200.000,00 a titolo di 1° semestralità;
€ 21.840.000,00 a titolo di 2° semestralità;
€ 22.080.000,00 a titolo di 3° semestralità;
€ 21.720.000,00 a titolo di 4° semestralità;
€ 22.080.000,00 a titolo di 5° semestralità;
€ 21.720.000,00 a titolo di 6° semestralità;
€ 22.080.000,00 a titolo di 7° semestralità;
€ 21.720.000,00 a titolo di 8° semestralità;
€ 22.080.000,00 a titolo di 9° semestralità,
€ 21.840.000,00 a titolo di decima semestralità,
€ 22.080.000 a titolo di 11° semestralità;
€ 20.400.000,00 a titolo di 12° semestralità,
€ 14.720.000,00 a titolo di 13° semestralità,
€ 14.480.000,00 a titolo di 14° semestralità e
€ 14.720.000,00 a titolo di 15° semestralità;

Il tutto per un totale di € 325.760.000,00;

6) la procedura n. 2004/2034 "Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue".

Circa tale procedura, la Corte di giustizia UE chiedeva all'Italia, con sentenza del 19 luglio 2012 *ex* articolo 258 del TFUE, di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della direttiva 91/271/CE del Consiglio del 21 maggio 1991 sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale).

In data 31 maggio 2018 la stessa Corte di giustizia UE emanava sentenza *ex* articolo 260 TFUE, con la quale condannava l'Italia, per non aver completamente ottemperato alle richieste di cui sopra, al pagamento di onerose sanzioni pecuniarie, come di seguito precisate:

a) € 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;

b) € 30.112.500,00 a titolo di penalità semestrale, da corrispondersi alla UE per ciascun semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31 maggio 2018 - nell'esecuzione della precedente sentenza del 19 luglio 2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari a € 30.112.500,00 dovrà essere applicata una riduzione, pari al rapporto tra la quota, corrispondente alla percentuale rappresentativa del numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane risultino essere stati messi in regola alla fine del periodo considerato, e il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che,

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

alla data della predetta sentenza di condanna, risultavano ancora non a norma (formula di degressività).

Alla fine del 2° semestre 2024, le autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

€ 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;
€ 27.961.179,17 a titolo di 1° semestralità;
€ 24.254.356,36 a titolo di 2° semestralità;
€ 23.884.158,77 a titolo di 3° semestralità,
€ 19.064.777,92 a titolo di 4° semestralità,
€ 22.703.525,00 a titolo di 5° semestralità,
€ 22.562.033,00 a titolo di 6° semestralità,
€ 22.562.033, 00 a titolo di 7° semestralità e
€ 22.562.033,00 a titolo di 8° semestralità.

Il tutto per un totale di € 210.554.096,22;

7) la procedura n. 2003/2077 "Discariche abusive".

Al riguardo, in data 2 dicembre 2014, la Corte di giustizia UE ha emesso una sentenza *ex* articolo 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia alle seguenti sanzioni:

a) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza *ex* articolo 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza *ex* articolo 260 TFUE del 2 dicembre 2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui vengono detratti euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma ed euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base – rappresentato dalla penalità concretamente calcolata e applicata nel semestre precedente – dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;

b) pagamento immediato di una sanzione forfettaria "una tantum", pari alla somma di euro 40.000.000,00.

Alla fine del 2° semestre 2024, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

€ 40.085.589,04 a titolo di sanzione forfettaria;
€ 39.800.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale;
€ 33.400.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale;
€ 27.800.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale;
€ 21.400.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale;
€ 16.000.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale;
€ 14.200.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale;
€ 11.600.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale;
€ 10.200.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale;
€ 9.600.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale;
€ 8.600.000,00 a titolo di 10° penalità semestrale,

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

€ 7.200.000,00 a titolo di 11° penalità semestrale,
€ 6.800.000 a titolo di 12° penalità semestrale,
€ 6.200.000,00 a titolo di 13° penalità semestrale,
€ 5.000.000,00 a titolo di 14°penalità semestrale,
€ 4.000.000,00 a titolo di 15° penalità semestrale,
€ 3.600.000,00 a titolo di 16° penalità semestrale,
€ 2.600.000,00 a titolo di 17° penalità semestrale e
€ 2.000.000,00 a titolo di 18° penalità semestrale.

Il tutto per un totale di € 270.085.589,04.

8) la procedura n. 2012/2201 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali".

La presente procedura è ferma alla fase della "messa in mora" *ex* articolo260 TFUE.

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, hanno consentito la chiusura amministrativa della procedura di infrazione. Nel 2020, infatti, la DG Comp ha riconosciuto che le autorità nazionali hanno posto in essere tutte le attività che erano nelle loro possibilità. La mancata archiviazione definitiva è dovuta agli incomprimibili tempi delle procedure concorsuali che coinvolgono i restanti beneficiari (allo stato 3) che ancora devono restituire integralmente l'aiuto ricevuto.

9) la procedura n. 2007/2229 "Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione".

La presente procedura è già pervenuta alla fase della sentenza della Corte di giustizia UE *ex* articolo260 TFUE, con la quale sono state comminate:

a) una sanzione forfettaria pari a euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell'Unione europea);

b) una penale semestrale il cui importo si ottiene moltiplicando l'importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l'importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17 novembre 2011).

Alla fine del 2° semestre 2024, l'Italia ha corrisposto al bilancio UE le seguenti somme:

€ 30.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;
€ 16.533.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale;
€ 10.227.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale;
€ 5.535.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale;
€ 2.151.000, 00 a titolo di 4° penalità semestrale;
€ 2.928.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale;
€ 3.036.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale;
€ 2.106.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale;
€ 1.575.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale;

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

€ 927.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale;
€ 789.000,00 a titolo di 10° penalità semestrale;
€ 855.000,00 a titolo di 11° penalità semestrale;
€ 1.629.000,00 a titolo di 12° e 13° penalità semestrale,
€ 597.000,00 a titolo di 14° penalità semestrale,
€ 602.007,00 a titolo di 15° penalità semestrale,
€ 664.827,00 a titolo di 16° penalità semestrale,
€ 535.474,00 a titolo di 17° penalità semestrale,
€ 721.579,33 a titolo di 18° penalità semestrale,
€ 1.111.640.00 a titolo di 19° penalità semestrale,
€ 1.337.181,00 a titolo di 20° penalità semestrale,
€ 1.378.053,00 a titolo di 21° penalità semestrale
€ 1.248.105,00 a titolo di 22° penalità semestrale e
€ 1.892.889,00 a titolo di 23° penalità semestrale;

Il tutto per un totale di € 88.379.755,33.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1. CENNI INTRODUTTIVI

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di giustizia UE, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che nel giudizio di cui è investito sia invocata una norma dell'ordinamento europeo, sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'articolo 267 TFUE prevede che il giudizio nazionale debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di giustizia UE, affinché provveda all'esegesi della disciplina europea in oggetto e sciolga i dubbi sollevati dal giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di giustizia UE è prescritto ove il giudice del giudizio principale sollevi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè alla conformità ai Trattati, della norma emanata dalle istituzioni europee investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma europea controversa pende di fronte a un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione e il Consiglio di Stato), il rinvio alla Corte di giustizia UE è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un giudice le cui sentenze possono essere impugnate, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale e della conseguente statuizione della Corte di giustizia UE garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di giustizia UE a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e i giudici degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla stessa Corte. Sotto tale profilo, è possibile affermare che le sentenze della Corte di giustizia UE siano dotate di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di *common law*.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze *ex* articolo 99 del regolamento di procedura della Corte) della Corte di giustizia UE su questioni controverse riguardanti l'interpretazione ovvero la validità delle norme europee.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2024, la Corte si è pronunciata *ex* articolo 267 TFUE su 41 casi, di cui 16 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 25 casi riguardano rinvii proposti da autorità giudicanti di altri Stati membri, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2. CASI PROPOSTI DA GIUDICI ITALIANI

Sono 16 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2024, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani, con i settori "Giustizia e diritti fondamentali" e "Mercato interno" che comprendono 4 casi ciascuno, seguiti dal settore "Lavoro e Politiche sociali" con 3 casi, cui fanno seguito i settori "Appalti pubblici", "Comunicazioni elettroniche, "Fiscalità e dogane", "Ravvicinamento delle legislazioni" e "Tutela dei consumatori" con un solo caso per ciascuno.

Dei casi suddetti, in numero di 4 potrebbero implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico e, precisamente:

a) sentenza sulle cause riunite C-112/22 e C-223/22: "Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) – Parità di trattamento – Misure riguardanti le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale – Requisito relativo alla residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo – Discriminazione indiretta": con tale sentenza, la Corte di giustizia UE ha stabilito che la Repubblica italiana avrebbe dovuto, alla luce della normativa dell'Unione in appresso citata, corrispondere il "Reddito di Cittadinanza" (RdC) – come istituito dalle autorità italiane a decorrere dal 2019 e tenuto in vigore sino al 31 dicembre 2023 – anche ai cittadini di paesi terzi, che fossero "soggiornanti di lungo periodo" in Italia, i quali non soddisfacessero il requisito della pregressa residenza in Italia da almeno 10 anni (di cui gli ultimi 2 in modo continuativo).

 Si precisa, infatti che il citato RdC, pur risultando attualmente abrogato, ha avuto un periodo di vigenza (v. sopra) durante il quale ha costituito una violazione dei diritti riconosciuti, ai cittadini di paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo", dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 e dall'articolo 29 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011; si sottolinea, al riguardo, che i diritti sanciti dall'ordinamento dell'Unione, come quelli di cui al presente caso, debbono essere applicati sin dalla loro istituzione e non dalla cessazione delle corrispondenti violazioni. Ne deriva, nel caso di specie, che i medesimi diritti debbano essere applicati in relazione al periodo di vigenza pregresso del "reddito di cittadinanza", con il che quest'ultimo deve essere erogato, attualmente, a tutti gli aventi diritto che ne ottengano il riconoscimento giudiziale per il passato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Più specificatamente: a livello di ordinamento dell'Unione, il citato articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2003/109/CE riconosce ai cittadini di paesi "terzi" - i quali abbiano lo status di "soggiornanti di lungo periodo" in quanto hanno soggiornato in uno Stato membro per almeno 5 anni, continuativamente e legalmente - lo "stesso trattamento" che il predetto Stato membro concede ai propri cittadini in diversi ambiti, tra cui quello dell'"assistenza sociale"; ora, la normativa italiana relativa al RdC - che la Corte di giustizia UE qualifica come una prestazione rientrante nella predetta "assistenza sociale" – prevede formalmente che tale rendita venga corrisposta, oltre ai cittadini italiani, anche ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia. Quindi, dal punto di vista giuridico formale e apparente, la normativa italiana in questione si conforma alle norme UE sopra indicate, apparentemente non estromettendo i "soggiornanti di lungo periodo" dal diritto alle medesime prestazioni sociali spettanti ai soggetti aventi la cittadinanza italiana e, pertanto, evitando discriminazioni "dirette" a danno dei primi.

Tuttavia, la Corte di giustizia UE osserva che la stessa normativa italiana, di cui si tratta, esige, ai fini dell'acquisto del diritto alla prestazione in oggetto, che sia i cittadini italiani, che i cittadini di paesi terzi i quali siano "soggiornanti di lungo periodo", presentino l'ulteriore requisito di risultare "residenti in Italia", al momento della domanda del RdC, da almeno dieci anni di cui gli ultimi due caratterizzati da una residenza "continuativa"; al riguardo, la Corte UE ha riscontrato che – dal momento che i residenti in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due continuativi saranno, per la prevalenza schiacciante, cittadini italiani, mentre, per converso, è molto più difficile che i cittadini di stati terzi possano soddisfare il medesimo requisito di "residenza" – la normativa nazionale in oggetto, pur apparentemente non penalizzando i "soggiornanti di lungo periodo", di fatto, richiedendo il presupposto della residenza in Italia come sopra modulato, viene a porli, in sostanza, in posizione deteriore rispetto ai cittadini italiani (discriminazione "indiretta"). Tale requisito di residenza, pertanto – in quanto, in via sostanziale, nega ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo lo stesso trattamento concesso ai cittadini italiani in materia di "assistenza sociale – risulta violare le già menzionate disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2003/109/CE.

Affinché venga ripristinato il rispetto dei diritti UE violati, pertanto, il "reddito di cittadinanza" deve essere attualmente corrisposto, ora per allora, ai "cittadini di paesi terzi che risultino soggiornanti di lungo periodo", a prescindere dal fatto che, nel periodo di vigenza dell'istituto in questione, fossero o meno residenti in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in forma continuata.

Da tale pronunciamento, laddove ispiri conformi decisioni di giudici italiani, deriva un'estensione della platea dei soggetti aventi diritto al "reddito di cittadinanza" per il periodo pregresso in cui lo stesso era vigente, con conseguente aumento della spesa pubblica sociale.

b) sentenza sulla causa C- 439/23: "Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Assunzione in qualità di lavoratore a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato a tempo determinato – Calcolo dell'anzianità di servizio – Mancata presa in considerazione dei periodi di attività lavorativa svolti nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in data antecedente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

1999/70 – Applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della legge precedente": con tale sentenza, la Corte di giustizia UE ha affermato che, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio e dei conseguenti scatti economici maturati da un lavoratore al momento in cui lo stesso – successivamente alla scadenza del termine per il recepimento negli Stati membri della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 – viene assunto "a tempo indeterminato" da un'amministrazione pubblica, debbono essere presi in considerazione i periodi in cui il medesimo lavoratore, prima di tale assunzione, ha lavorato "a tempo determinato", anche quando tali periodi siano decorsi, parzialmente o integralmente, prima della scadenza del predetto termine di recepimento della direttiva menzionata.

Si precisa, al riguardo, che il termine finale per il recepimento della direttiva 1999/70/CE – e quindi dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a essa allegato - era stato fissato, dall'articolo 2 della medesima direttiva, al 10 luglio 2001.

La clausola 4 del predetto accordo quadro ha stabilito il divieto di applicare, al lavoratore "a tempo determinato" (anche detto "a termine"), "condizioni di impiego" meno favorevoli di quelle previste per il lavoratore "a tempo indeterminato" che sia oggettivamente comparabile al primo (cioè che, in ragione del tipo di attività svolta, del posto ricoperto, delle condizioni di formazione e di altri criteri, svolga un'attività assimilabile oggettivamente a quella esplicata dal lavoratore a tempo determinato, con l'unica differenza della durata di tale attività, che, per il lavoratore "a tempo determinato", è sottoposta a un termine dipendente da una circostanza certa, mentre, per il lavoratore a tempo indeterminato, risulta "sine die" sino al momento del pensionamento).

Ora: per calcolare l'anzianità di servizio del lavoratore "a tempo indeterminato" (e dei relativi scatti economici), debbono essere presi in considerazione tutti i periodi pregressi in cui il lavoratore stesso risulti aver lavorato "a tempo indeterminato". Tale criterio di calcolo rappresenta una "condizione di impiego" riferibile al lavoratore "a tempo indeterminato", per cui - in obbedienza alla citata clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - deve essere estesa anche al lavoratore a tempo determinato che risulti oggettivamente comparabile (ove non sussistano "ragioni oggettive" che giustifichino una disparità di trattamento).

Quindi, come ha più volte affermato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, nell'ambito della ricostruzione dell'anzianità di servizio del lavoratore assunto a tempo indeterminato, deve essere preso in considerazione anche il "pregresso" che risulti essere stato "lavorato", dallo stesso lavoratore, secondo la modalità "a tempo determinato" (naturalmente, tale valutazione deve essere adattata, se del caso, "*pro rata temporis*").

Tuttavia, se tale assunto è pacifico per quanto riguarda il "pre-ruolo" (cioè il lavoro a termine precedente all'assunzione a tempo indeterminato) svoltosi interamente, dall'inizio sino alla fine, dopo il recepimento della direttiva predetta (o, quantomeno, dopo la scadenza del termine finale previsto per tale recepimento), più controversa è l'ammissibilità, al computo dell'anzianità di servizio e dei relativi scatti professionali, dei periodi di "pre-ruolo" i quali, in tutto o in parte, siano venuti a esistenza prima che scadesse il predetto termine finale e, quindi, prima che la direttiva 1999/70/CE (con l'allegato accordo quadro recante la clausola 4 predetta) potesse ritenersi in vigore. Tale posizione sarebbe giustificata anche dal rispetto del principio della "certezza del diritto", il quale

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

impedirebbe di mettere in discussione, alla luce di una nuova disciplina, una situazione che si riteneva soggetta a una disciplina diversa.
Al riguardo, è stato osservato che i periodi di lavoro a termine, interamente conclusi prima del recepimento della direttiva in oggetto, costituiscono situazioni venute in essere prima dell'entrata in vigore della stessa e, pertanto, si sottrarrebbero alla sua disciplina: a tale impostazione, la Corte di giustizia UE replica che una norma nuova, pur non potendosi applicare alle situazioni venute a esistenza prima della sua entrata in vigore, può comunque applicarsi agli effetti futuri di tali situazioni, quando tali effetti si realizzino nel periodo della sua vigenza.
Secondo la stessa Corte, i periodi di lavoro "a termine", maturati prima della scadenza del termine finale per il recepimento della direttiva di cui si tratta, non costituiscono situazioni completamente "acquisite" prima di detta scadenza, ma dispiegano i loro effetti in futuro: è infatti evidente che l'"anzianità di servizio" costituisce una fattispecie a formazione "progressiva", la quale si costruisce gradualmente in ragione di tutti i periodi nel corso dei quali il lavoratore ha esercitato la sua attività, a nulla rilevando – quanto alla formazione di tale situazione di "anzianità" – che tali periodi si siano chiusi prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva in oggetto, ovvero dopo tale scadenza.
Tale argomentazione è stata adottata, dalla stessa Corte, con la sentenza C-432/17, la quale, intervenendo su una fattispecie diversa ma concettualmente analoga, stabiliva che i periodi di lavoro "a tempo parziale", maturati da un lavoratore prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 – quest'ultima recante allegato un accordo quadro la cui clausola 4 dispone, in simmetria con la clausola 4 sopra citata, che le "condizioni di impiego" del lavoratore a tempo parziale non debbano essere meno favorevoli di quelle riconosciute al lavoratore a tempo pieno oggettivamente comparabile – dovevano essere comunque compresi nel computo dell'anzianità di servizio e, quindi, della relativa "pensione" (ovviamente "*pro rata temporis*"), del lavoratore assunto "in ruolo" (cioè "a tempo indeterminato") dopo la data di scadenza del predetto termine di recepimento.
Coerentemente, pertanto, la Corte di giustizia UE ha stabilito, con la presente sentenza C- 439/23, che i periodi di lavoro "a tempo determinato" maturati, parzialmente o interamente, prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE, non possano essere considerati come "*tamquam non essent*" e, anzi, debbano essere pienamente valutati ai fini del computo dell'anzianità di servizio di un lavoratore che sia stato "stabilizzato", cioè assunto "a tempo indeterminato", dopo la scadenza di tale termine di recepimento.
Dalla sentenza in oggetto derivano effetti negativi per la finanza pubblica: infatti, ove altri lavoratori del settore pubblico richiedano in via giudiziaria, in forza del precedente rappresentato dalla presente pronuncia, che i periodi di lavoro a termine maturati prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE vengano presi in considerazione ai fini dell'anzianità di servizio e pertanto dei relativi scatti economici e della relativa pensione, la spesa pubblica subirebbe un aumento.

c) sentenza sulla causa C-126/23: "Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Delitto di omicidio – Indennizzo dei familiari stretti della persona deceduta – Nozione di "vittime" – Sistema di indennizzo "a cascata" secondo l'ordine di devoluzione successoria – Normativa

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

nazionale che esclude il versamento di un indennizzo agli altri familiari della persona deceduta in presenza di figli e di un coniuge superstite – Genitori, fratelli e sorelle della persona deceduta – Indennizzo "equo e adeguato": con la presente sentenza, la Corte di giustizia UE ha ritenuto incompatibile con il diritto UE - segnatamente con l'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 – la normativa italiana di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in merito all'ordine, da esso stabilito, degli aventi diritto all'indennizzo dovuto dallo Stato alle "vittime" di reati intenzionali e violenti, qualora l'autore del reato stesso non abbia la possibilità economica di corrispondere loro un risarcimento.

La normativa italiana sopra citata prevede che, laddove la vittima stessa muoia in conseguenza del reato, l'indennizzo a carico dello Stato venga corrisposto al coniuge e ai figli superstiti e, solo in mancanza di entrambi tali categorie di soggetti, ai genitori e, inoltre, solo in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle. Si aggiunge, peraltro, che l'entità dell'indennizzo in questione non possa mai eccedere le disponibilità di uno speciale Fondo deputato al ristoro delle vittime di reati particolarmente rilevanti ("Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti").

Ora, l'articolo 12 della citata direttiva 2004/80/CE – come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE – stabilisce che ciascuno Stato membro istituisca un sistema interno volto a corrispondere un "equo indennizzo" in favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato medesimo, laddove il reo sia insolvente e le vittime stesse siano cittadine di tale Stato ovvero di altri Stati dell'Unione. Secondo la citata Corte di giustizia UE, in caso di reato intenzionale violento qualificabile specificatamente in termini di "omicidio", la "vittima" non sarebbe identificabile soltanto nella persona materialmente e direttamente attinta dall'atto criminoso, ma in tutti i soggetti, legati alla prima da stretti rapporti affettivi, che in senso materiale o morale abbiano subito un danno in conseguenza della morte di essa. Da tale assunto deriva che ciascuno dei predetti soggetti debba ottenere il riconoscimento del diritto a un'"equo indennizzo" in conseguenza del fatto che il coniuge, o uno stretto congiunto, abbia subito un reato intenzionale violento qualificabile come omicidio.

Di conseguenza, la Corte di giustizia UE ha affermato che la previsione di cui alla normativa italiana sopra citata - in base alla quale i genitori della persona uccisa vengono sempre e inesorabilmente esclusi dall'indennizzo a carico dello Stato, qualora esista un coniuge o/e laddove vi siano dei figli, e i fratelli e le sorelle della medesima persona vengono immancabilmente estromessi da tale ristoro laddove esistano un coniuge, o/e dei figli o, in mancanza di tutti quanti costoro, dei genitori – si pone in contrasto con la disciplina di cui al già citato articolo 12 della direttiva 2004/80/CE, di talché, per rendere conforme tale normativa nazionale alle norme UE in questione, i genitori di una persona uccisa intenzionalmente, e, a seguire, i fratelli e le sorelle della stessa, dovrebbero ottenere un indennizzo anche in presenza di un coniuge e di figli superstiti e, in caso di fratelli e sorelle, anche in presenza dei genitori della persona estinta, secondo la discrezionalità del singolo giudice e delle peculiarità del caso concreto. Ne deriva, rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana, un'espansione della "platea" degli aventi diritto al ristoro statale di cui si tratta e, di conseguenza, un aumento della spesa pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

La sentenza in oggetto, altresì, dichiara incompatibili con la normativa UE invocata nel caso di specie, la quale riconosce alla "vittima" del reato intenzionale violento il diritto a un indennizzo "equo", le norme italiane che - oltre a restringere penetrantemente la possibilità che certe categorie di parenti ottengano una compensazione per l'uccisione dolosa di un loro consanguineo, come sopra già precisato – limitano ulteriormente tale indennizzo all'effettiva disponibilità del fondo denominato "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti": in proposito, infatti, la Corte di giustizia UE afferma che tale diritto della vittima di reato doloso violento a un "equo indennizzo", in quanto sancito dall'ordinamento dell'Unione, deve essere assicurato nella sua integrità e, pertanto, in misura indipendente dalla capienza delle risorse stanziate, all'uopo, dai singoli Stati membri: ne deriva che, in ragione della presente sentenza della Corte di giustizia UE, il diritto all'"equo indennizzo", di cui si tratta, dovrà essere garantito anche nel caso di incapienza dello stesso nell'ammontare degli stanziamenti sopra menzionati. Ne deriva un aumento della pubblica spesa;

d) sentenza sulla causa C- 322/23: "Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell'anzianità di servizio – Computo parziale dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Recupero successivo del periodo di anzianità di servizio non computato – Irrilevanza ai fini della valutazione dell'esistenza di una discriminazione": con la presente sentenza, la Corte di giustizia UE ritiene non conforme alla clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato (già citata prima), la disciplina italiana relativa alla valutazione del lavoro a tempo determinato (anche detto "a termine") svolto, da un docente laureato della scuola secondaria superiore, prima della sua assunzione definitiva "a tempo indeterminato"(cioè della sua assunzione "in ruolo"). Al riguardo, si precisa che tale disciplina interna italiana si configura come segue: 1) in primo luogo, gli anni di "pre-ruolo" – cioè di lavoro "a termine" precedente alla stabilizzazione "a tempo indeterminato" – vengono computati in base ai criteri di cui all'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, per i quali il periodo di insegnamento a termine che, in un anno scolastico di riferimento, abbia avuto una durata di almeno 180 giorni o sia durato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, viene valutato come equivalente a un anno scolastico, mentre, laddove lo stesso periodo non abbia avuto nel corso dell'anno scolastico una durata di almeno 180 giorni e nemmeno si sia esteso dal 1° febbraio fino al compimento dello scrutinio finale, viene considerato come del tutto irrilevante e, quindi, non viene valutato per niente; 2) in secondo luogo, una volta conteggiati gli anni pre-ruolo in base ai predetti criteri (articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999), la normativa interna prevede – precisamente all'articolo 485 del decreto legislativo n. 29 del 1994 – che, di tali anni "lavorati" a termine, solo i primi quattro vengano computati "per intero" per tutti gli effetti giuridici ed economici e che, invece, i successivi anni "a termine" vengano valutati esclusivamente per i due terzi (sempre per gli effetti giuridici ed economici), con l'ulteriore previsione, però, che il terzo di tali annualità venga

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

recuperato - e comunque per i soli effetti economici e cioè ai soli fini degli aumenti stipendiali - in un secondo momento e, precisamente, alle scadenze indicate dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988. Per i docenti delle scuole secondarie superiori, la scadenza a decorrere dalla quale viene recuperato, ai soli fini economici, il terzo delle annualità "a termine" successive alle prime quattro, corrisponde al compimento del sedicesimo anno di anzianità di servizio.
Un inciso: tale disciplina non risulta più applicabile, attualmente, al personale docente "a tempo determinato" delle scuole secondarie superiori che sia stato successivamente immesso in ruolo (cioè, stabilizzato "a tempo indeterminato") a partire dall'anno scolastico 2023-2024. Tuttavia, la disciplina in oggetto continua ad applicarsi al personale docente già assunto con successivi contratti "a tempo determinato" e in seguito immesso in ruolo negli anni scolastici precedenti a quello 2023/2024, come il docente che ha agito nel giudizio principale su cui si innesta il rinvio pregiudiziale oggetto della presente sentenza.
In ordine alla stessa disciplina italiana come sopra descritta, il giudice del rinvio sostiene che essa, considerata nel complesso e pertanto come risultante dal combinato disposto delle citate disposizioni dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, dell'articolo 485 del decreto legislativo n. 29 del 1994 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, non potrebbe essere qualificata, in linea di principio, come contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. A tal proposito, il giudice del rinvio adduce i seguenti argomenti: 1) se è indubbio che la normativa italiana in oggetto, all'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, penalizza per un verso il docente a tempo determinato in quanto, ai fini del calcolo degli anni scolastici da lui "lavorati" nel pre-ruolo, non calcola per niente i periodi a termine che nell'anno di riferimento ammontino nel complesso a meno di 180 giorni e che non siano nemmeno decorsi ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, per un altro verso gli riserva un trattamento migliore di quello applicato al docente a tempo indeterminato, in quanto, ove il lavoro del docente pre-ruolo nell'anno di riferimento duri almeno 180 giorni anche non continuativi oppure abbia durata ininterrotta dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, tale periodo lavorativo viene qualificato, fittiziamente, come corrispondente a un anno scolastico intero; 2) inoltre, se pure tali anni di lavoro pre-ruolo (a termine), calcolati come sopra, vengono conteggiati a tutti gli effetti soltanto per i primi quattro e, successivamente, soltanto per due terzi, la normativa di cui all'articolo 485 del decreto legislativo n. 29 del 1994 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 gli consente, comunque, di recuperare il terzo di tali annualità (anche se per i soli fini economici), una volta maturato il sedicesimo anno di anzianità di servizio (conteggiando, nel computo di detto sedicesimo anno, sia il lavoro "a ruolo" sia quello "pre-ruolo").
Da tali considerazioni, il giudice del rinvio desume che la disciplina sopra descritta non possa essere considerata, sempre e comunque, discriminante nei riguardi del lavoro pre-ruolo dei docenti di scuola superiore, rispetto a quella cui è assoggettato il docente di ruolo, poiché, in taluni casi, la stessa potrebbe riservare al docente "a termine" un trattamento più favorevole di quello cui è sottoposto l'altro: pertanto, secondo il giudice del rinvio, la valutazione circa il carattere eventualmente discriminatorio di tale disciplina nazionale dovrebbe essere modulato sulle specifiche circostanze dei singoli casi concreti.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Tuttavia, la Corte di giustizia UE ha rifiutato l'approccio casistico prospettato dal giudice del rinvio e ha, piuttosto, sottolineato gli aspetti pregiudizievoli che la normativa italiana in questione implica nei confronti della categoria in esame, cioè dei docenti a termine di scuola secondaria superiore in seguito assunti in ruolo prima dell'anno scolastico 2023-2024. In proposito, infatti, la Corte di giustizia UE sottolinea: i) lo svantaggio arrecato, a tale docente, dalla previsione per cui un periodo lavorato "a termine" il quale, nell'anno di riferimento, abbia una durata inferiore a 180 giorni e nemmeno si sia esteso ininterrottamente dal 1° febbraio sino alla fine degli scrutini, non viene valutato per niente; ii) lo svantaggio arrecato, allo stesso docente, dalla previsione per cui lo stesso può usufruire, per gli anni lavorati a termine successivi ai primi quattro, esclusivamente di due terzi del relativo trattamento giuridico ed economico: all'obiezione, sollevata al riguardo dal giudice del rinvio, per cui la parte di trattamento negata (un terzo) verrebbe comunque recuperata alla maturazione del sedicesimo anno di anzianità di servizio, la Corte di giustizia UE replica che, in primo luogo, il recupero viene previsto solo in ordine ai profili economici e non per quelli giuridici e che, in secondo luogo, lo stesso recupero verrebbe accordato, dalla normativa italiana, soltanto previa maturazione del sedicesimo anno di anzianità, per cui nessun recupero verrebbe riconosciuto al docente che cessasse dal lavoro prima del compimento di tale anzianità lavorativa.
Pertanto, la Corte di giustizia UE ritiene che l'intero complesso della normativa considerata debba ritenersi in ogni caso contrario alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla succitata direttiva 1999/70/CE, in quanto assoggetta il docente a tempo determinato di scuola secondaria superiore, entrato di seguito in ruolo negli anni scolastici precedenti all'anno 2023-2024, a un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al docente di ruolo oggettivamente comparabile
Qualora altri docenti di scuola secondaria superiore, già occupati "a termine" e in seguito assunti in ruolo negli anni precedenti l'anno 2023-2024, facessero valere la presente sentenza, ne deriverebbe presumibilmente un aumento della spesa pubblica, poiché lo stato dovrebbe conteggiare in loro favore, per gli effetti giuridici ed economici (quindi anche per gli scatti di anzianità, per la pensione, etc…), anche i periodi di lavoro a termine che, nei rispettivi anni scolastici di riferimento, avessero avuto una durata inferiore ai 180 giorni e nemmeno si fossero svolti ininterrottamente dal 1° febbraio fino alla fine delle operazioni di scrutinio (insomma, tutti i periodi a termine indipendentemente dalla loro complessiva durata nei rispettivi anni di riferimento). Inoltre, lo Stato dovrebbe conteggiare "per intero", e non soltanto per i due terzi, tutti gli anni di lavoro a termine maturati prima dell'assunzione in ruolo (e non limitarsi a valutare per intero soltanto i primi quattro anni di lavoro a termine), senza subordinare il computo del residuo terzo alla condizione, incerta, del raggiungimento da parte del lavoratore del sedicesimo anno di anzianità di servizio.
Si ipotizza, pertanto, un probabile aumento degli oneri finanziari dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali italiani alla Corte di giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2024)

(Sono state evidenziate in giallo le pronunce dotate di possibile impatto finanziario)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 26/09/2024 C-403/23 e C-404/23 (Italia)	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47, paragrafo 3 – Articolo 48, paragrafo 4 – Esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione – Esclusione della possibilità di ridurre l'originaria composizione di un raggruppamento temporaneo di imprese che ha presentato un'offerta – Incompatibilità – Periodo di validità di un'offerta – Assenza di decadenza dell'offerta giunta a scadenza – Obbligo giurisprudenziale di ritirare espressamente tale offerta – Perdita della cauzione provvisoria che correda detta offerta – Applicazione automatica di tale misura – Articolo 2 – Principi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici – Principio di proporzionalità – Principio della parità di trattamento – Obbligo di trasparenza – Violazione (Appalti pubblici)	No
Sentenza del 19/09/2024 C- 273/23 (Italia)	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 97/33/CE – Articolo 5 – Direttiva 2002/22/CE – Articolo 13 – Finanziamento degli obblighi di servizio universale – Nozione di onere "iniquo" o "ingiustificato" – Definizione degli organismi che partecipano al meccanismo di finanziamento del costo netto di tali obblighi – Normativa nazionale che prevede la partecipazione degli operatori di telefonia mobile a tale meccanismo – Criteri – Grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile (Comunicazioni elettroniche)	No
Sentenza del 29/07/2024 C-112/22 e C-223/22 (Italia)	Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) – Parità di trattamento – Misure riguardanti le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale – Requisito relativo alla residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo – Discriminazione indiretta (Giustizia e diritti fondamentali)	Sì
Sentenza del 29/07/2024 C- 713/22 (Italia)	Società – Scissioni delle società per azioni – Sesta direttiva 82/891/CEE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) – Scissione mediante costituzione di nuove società – Nozione di "elemento del patrimonio passivo non (…) attribuito nel progetto di scissione" – Responsabilità solidale di tali nuove società per il passivo derivante da comportamenti della società scissa antecedenti a detta scissione (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 20/09/2024 C- 504/24 PPU (Italia)	Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 4 bis – Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di on esecuzione facoltativa – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diretti della difesa – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6 – Diritto all'informazione ei procedimenti penali – Direttiva 2013/48/UE – Articolo 3 – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Decisione emessa al termine di un	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	processo senza comparizione dell'imputato né rappresentanza da parte di un avvocato – Normativa nazionale che non consente di rifiutare la consegna dell'interessato – Conformità al diritto dell'Unione (Giustizia e diritti fondamentali)	
Sentenza del 19/09/2024 C- 439/23 (Italia)	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Assunzione in qualità di lavoratore tempo indeterminato di un lavoratore impiegato a tempo determinato – Calcolo dell'anzianità di servizio – Mancata presa in considerazione dei periodi di attività lavorativa svolti nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in data antecedente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 – Applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della legge precedente (Lavoro e politica sociale)	Sì
Sentenza del 12/09/2024 C- 548/22 (Italia)	Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4 e 5 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Lavoro a tempo determinato – Procedura di stabilizzazione delle funzioni – Rinuncia *ex lege* a ogni pretesa per il periodo precedente alla stabilizzazione delle funzioni – Risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di un adeguato recepimento del diritto dell'Unione (Lavoro e politica sociale)	No
Sentenza dell' 11/07/2024 C- 598/22 (Italia)	Articolo 49 TFUE – Concessioni del demanio pubblico marittimo – Scadenza e rinnovo – Normativa nazionale che prevede la cessione a titolo gratuito allo Stato delle opere non amovibili realizzate sul demanio pubblico – Restrizione – Insussistenza (Mercato interno)	No
Sentenza del 07/11/2024 C-503/23 (Italia)	Unione doganale – Codice doganale dell'Unione – regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 18 – Rappresentante doganale – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articoli 10 e 15 – Centri di assistenza doganale – Limitazione territoriale dell'attività – Restrizione – Giustificazione (Fiscalità e dogane)	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 07/11/2024 C-126/23 (Italia)	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Delitto di omicidio – Indennizzo dei familiari stretti della persona deceduta – Nozione di "vittime" – Sistema di indennizzo "a cascata" secondo l'ordine di devoluzione successoria – Normativa nazionale che esclude il versamento di un indennizzo agli altri familiari della persona deceduta in presenza di figli e di un coniuge superstite – Genitori, fratelli e sorelle della persona deceduta – Indennizzo "equo e adeguato" (Giustizia e diritti fondamentali)	Sì
Sentenza del 17/10/2024 C-322/23 (Italia)	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell'anzianità di servizio – Computo parziale dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Recupero successivo del periodo di anzianità di servizio non computato – Irrilevanza ai fini della valutazione dell'esistenza di una discriminazione (Lavoro e politica sociale)	Sì
Sentenza del 04/10/2024 C-242/23 (Italia)	Libera prestazione di servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 25, paragrafo 1 – Restrizioni alle attività multidisciplinari – Professione regolamentata – Legislazione nazionale che prevede, in via generale, un'incompatibilità tra l'esercizio congiunto dell'attività di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condomini – Requisiti di indipendenza e di imparzialità – Proporzionalità della restrizione – Conseguenze dell'archiviazione di una procedura di infrazione della Commissione europea contro uno Stato membro (Mercato interno)	No
Sentenza del 17/10/2024 C-16/23 (Italia)	Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Regime di autorizzazione – Articolo 10 – Requisiti per la concessione dell'autorizzazione – Vendita di prodotti del tabacco – Regolamentazione nazionale che subordina la concessione di un'autorizzazione all'istituzione di una rivendita di prodotti del tabacco al rispetto di determinati requisiti – Requisiti relativi alla distanza e alla popolazione – Tutela della salute pubblica contro il tabagismo (Mercato interno)	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 07/11/2024 C-683/22 (Italia)	Direttiva 2014/23/CE – Procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione – Articolo 43 – Modifica di una concessione, durante il periodo della sua validità, senza apertura alla concorrenza – Concessione di autostrade – Crollo del ponte Morandi a Genova (Italia) – Procedimento nazionale per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale – Nuovi obblighi a carico del concessionario – Obbligo dell'amministrazione aggiudicatrice di esprimersi preliminarmente sulla necessità di organizzare una nuova procedura di aggiudicazione – Obbligo dell'amministrazione aggiudicatrice di esaminare preliminarmente l'affidabilità del concessionario (Mercato interno)	No
Sentenza del 19/12/2024 C-157/23 (Italia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di "produttore" – Nozione di "persona che si presenta come produttore" – Presupposti – Fornitore il cui nome coincide in parte con quello del produttore e con il marchio apposto da quest'ultimo sul prodotto (Ravvicinamento delle legislazioni)	No
Sentenza del 17/10/2024 C-16/23 (Italia)	Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 2, lettera j), articoli 5, 8 e 9 – Nozione di "consumatore medio" – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Nozione di "pratica commerciale aggressiva" – Vendita abbinata di un finanziamento personale e di un prodotto assicurativo on collegato a tale finanziamento – Orientamento delle informazioni fornite al consumatore – Nozione di *"framing"* (incorniciamento) – Pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente a un consumatore un'offerta di finanziamento personale e un'offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento – Assenza di un periodo di riflessione tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e quella de contratto assicurativo – Direttiva (UE) 2016/97 – Articolo 24 (Tutela dei consumatori)	No

2.3. CASI PROPOSTI DA GIUDICI STRANIERI

Nel II semestre 2024 risultano n. 25 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali proposti da giudici di altri Stati membri, con il settore "Giustizia e diritti fondamentali" che comprende 6 decisioni, cui seguono i settori "Mercato interno" e "Tutela dei dati personali" con 5 casi ciascuno, quindi il settore "Fiscalità e dogane" con 2 casi e, infine, i settori "Concorrenza", "Trasporti", "Politica estera", "Agricoltura", "Fiscalità e dogane", "Tutela dei consumatori" e "Cittadinanza dell'Unione" con un solo caso cadauno.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di giustizia nel II semestre del 2024:

Tabella 9
Rinvii pregiudiziali di Stati membri diversi dall'Italia alla Corte di giustizia UE

(dati al 31 dicembre 2024)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 29/07/2024 C- 298/22 (Portogallo)	Concorrenza – Intese – Lesione della concorrenza – Divieto delle intese – Articolo 101 TFUE – Accordi tra imprese – Restrizione della concorrenza per oggetto – Scambi di informazioni tra enti di reddito – Informazioni sulle condizioni commerciali e sui valori di produzione – Informazioni strategiche (Concorrenza)	No
Sentenza dell' 11/07/2024 C- 409/22 (Bulgaria)	Libera circolazione dei capitali – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Nozione di "strumento di pagamento" – Procura di un mandatario che agisce per conto del titolare di un conto – Copia della procura con a postille – Articoli 54 e 59 – Consenso all'esecuzione di un'operazione di pagamento – Nozione di "autenticazione" – Operazione di pagamento non autorizzata – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per tali operazioni – Onere della prova (Mercato interno)	No
Sentenza del 05/09/2024 C- 775/22 (Spagna)	Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) – Bail-in – Svalutazione degli strumenti di capitale – Conversione di obbligazioni subordinate in azioni e cessione forzata senza corrispettivo – Effetti – Articolo 38, paragrafo 13 – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Articoli da 73 a 75 – Tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori – Acquisizione di strumenti di capitale – Informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto – Azione di responsabilità – Azione intesa alla dichiarazione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale – Azioni proposte contro il successore universale dell'ente creditizio sottoposto a una decisione di risoluzione (Mercato interno.	No
Sentenza del 19/09/2024 C- 88/23 (Svezia)	Commercio elettronico – Servizi della società dell'informazione – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Articolo 2, lettera h) – Promozione e vendita on line di prodotti cosmetici – Esclusione dall'ambito regolamentato degli obblighi in materia di etichettatura applicabili ai prodotti oggetto di promozione e venduti da un prestatore di servizi della società dell'informazione – Direttiva 75/324/CEE – Articolo 8, paragrafo 2 – regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 19, paragrafo 5 – Facoltà per lo Stato membro di destinazione di imporre l'uso di una lingua di sua scelta (Mercato interno)	No
Sentenza del 26/09/2024	Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale – regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 9, paragrafo 3 – Nozione di "sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende"- Luogo in cui il conducente prende in consegna un	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
C- 169/23 (Ungheria)	veicolo rientrante nell'ambito di applicazione di tale regolamento – Nozione di "altre mansioni" – Tempo trascorso da tale conducente alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione di detto regolamento per recarsi presso tale sede di attività o per fare ritorno da essa (Trasporti)	
Sentenza del 29/07/2024 C- 119/23 (Lituania)	Articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE – Articolo 254, secondo comma, TFUE – Nomina dei giudici del Tribunale dell'Unione europea – Garanzie di indipendenza – Capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali – Procedimento nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale dell'Unione europea – Gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati – Elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall'articolo 254, secondo comma, TFUE – Proposta di un candidato iscritto nell'elenco di merito diverso dal candidato classificato al primo posto – Parere del comitato previsto dall'articolo 255 TFUE sull'adeguatezza dei candidati (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 29/07/2024 C-185/23 (Slovacchia)	Decisione 2013/488/UE – Informazioni classificate – Nulla osta di sicurezza delle imprese – Revoca del nulla osta – Mancata divulgazione di informazioni classificate su cui si fonda la revoca – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Obbligo di motivazione – Accesso al fascicolo – Principio del contraddittorio – Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell'Unione (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 10/09/2024 C-351/22 (Romania)	Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione Russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Decisione 2014/512/PESC – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Competenza della Corte – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE – Articolo 275 TFUE – Articolo 215 TFUE – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di proprietà – Principi di certezza del diritto e di legalità delle pene – Servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari – Divieto di fornire tali servizi – Mancata notifica alle autorità nazionali competenti – Violazione amministrativa – Sanzione pecuniaria – Confisca automatica delle somme percepite quale contropartita dell'operazione vietata (Politica estera)	No
Sentenza del 04/10/2024 C-438/23 (Francia)	Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), e articoli 7, 9 e 17 – Pratiche legittime concernenti la denominazione degli alimenti – Denominazioni legali, nomi usuali e nomi descrittivi – Sostituzione di componenti o di ingredienti di un alimento – Articolo 38, paragrafo 1 – Questioni espressamente armonizzate – Misure nazionali che vietano l'uso di denominazioni legate a prodotti animali per designare alimenti contenenti proteine vegetali (Agricoltura)	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 19/12/2024 C- 717/22 e C-372/23 (Bulgaria)	Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell'Unione – Articolo 15 – Fornitura di informazioni alle autorità doganali – Violazione della normativa doganale – Articolo 42 – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Articolo 2, paragrafo 1 – Confisca – Normativa nazionale che prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di entità compresa tra il 100% e il 200% del valore in dogana delle merci e la confisca di queste ultime indipendentemente da chi ne sia il proprietario (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 19/12/2024 C- 601/23 (Spagna)	Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Fiscalità – Tassazione dei dividendi – Ritenuta alla fonte – Rimborso della ritenuta alla fonte concesso ai beneficiari di dividendi residenti aventi un risultato negativo alla chiusura dell'esercizio fiscale di percezione dei dividendi – Mancanza di rimborso della ritenuta alla fonte ai beneficiari di dividendi non residenti – Differenza di trattamento – Restrizione – Comparabilità – Giustificazione (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 19/12/2024 C- 185/24 e C-189/24 (Germania)	Politica d'asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Rischio di un trattamento inumano o degradante – Mezzi e livello di prova del rischio reale di un trattamento inumano o degradante, derivante da carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro competente – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 04/10/2024 C- 650/22 (Belgio)	Mercato interno – Concorrenza – Regolamentazione istituita da una associazione sportiva internazionale e attuata da essa con il concorso dei suoi membri – Calcio professionistico – Enti di diritto privato dotati di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori – Regolamentazione sullo status e sui trasferimenti dei giocatori – Norme riguardanti i contratti di lavoro stipulati tra i club e i giocatori – Risoluzione anticipata di un contratto di lavoro da parte del giocatore – Indennità imposta al giocatore – Responsabilità in solido del nuovo club – Sanzioni – Divieto di rilasciare il certificato internazionale di trasferimento del giocatore e di tesserarlo finché è pendente una controversia connessa alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro – Divieto di tesserare altri giocatori – Articolo 45 TFUE – Ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori – Giustificazione – Articolo 101 TFUE – Decisione di un'associazione di imprese avente per oggetto di impedire o di restringere la concorrenza – Mercato del lavoro – Reclutamento dei giocatori da parte dei club – Mercato delle competizioni di calcio tra club – Partecipazione dei club e dei	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	giocatori alle competizioni sportive – Restrizione della concorrenza per oggetto – Esenzione (Mercato interno)	
Sentenza del 17/10/2024 C- 302/23 (Polonia)	Mercato interno – Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014 – Articolo 25 – Firme elettroniche – Effetti giuridici e valore probatorio nell'ambito del procedimento giurisdizionale – Normativa nazionale che consente il deposito, per via elettronica, di atti processuali firmati elettronicamente presso gli organi giurisdizionali – Necessità per tali organi giurisdizionali di disporre di un sistema informatico adeguato (Mercato interno)	No
Sentenza del 17/10/2024 C- 76/22 (Polonia)	Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 25, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto dei consumatori a una riduzione del costo totale del credito – Articolo 4, punto 13 – Nozione di "Costo totale del credito per il consumatore" – Costi dipendenti dalla durata del contratto – Commissione connessa alla concessione del credito pagabile al momento della conclusione del contratto – Metodo di calcolo della riduzione (Tutela dei consumatori)	No
Sentenza del 04/10/2024 C- 446/21 (Austria)	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Social network online – Condizioni generali di utilizzo relative ai contratti conclusi tra una piattaforma digitale e un utente – Pubblicità personalizzata – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – Principio della limitazione della finalità – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Principio della minimizzazione dei dati – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Dati relativi all'orientamento sessuale – Dati personali resi pubblici dall'interessato (Tutela dati personali)	No
Sentenza del 04/10/2024 C- 621/22 (Paesi Bassi)	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Liceità del trattamento – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Necessità del trattamento per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi – Nozione di "legittimo interesse" – Interesse commerciale – Federazione sportiva – Comunicazione agli sponsor a titolo oneroso dei dati personali dei membri di una federazione sportiva senza il consenso di questi ultimi (Tutela dati personali)	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 19/12/2024 C- 65/23 (Germania)	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 88, paragrafi 1 e 2 – Trattamento di dati nell'ambito dei rapporti di lavoro – Dati personali dei dipendenti – Norme più specifiche previste da uno Stato membro in forza di tale articolo 88 – Obbligo di rispettare l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 1, nonché l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento – Trattamento in base a un contratto collettivo – Margine di discrezionalità delle parti del contratto collettivo sulla necessità del trattamento dei dati personali previsto da quest'ultimo – Portata del sindacato giurisdizionale (Tutela dei dati personali)	No
Sentenza del 04/10/2024 C- 4/23 (Romania)	Cittadinanza dell'Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Articoli 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell'Unione che ha legalmente acquisito, durante l'esercizio di tale diritto e nel corso del suo soggiorno in un altro Stato membro, il cambiamento del suo prenome e della sua identità di genere – Obbligo per lo Stato membro d'origine di riconoscere e di annotare nell'atto di nascita tale cambiamento di prenome e di identità di genere – Normativa nazionale che non consente un siffatto riconoscimento e una siffatta annotazione, costringendo l'interessato ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, di cambiamento di identità di genere nello Stato membro d'origine – Incidenza del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (Cittadinanza)	No
Sentenza del 04/10/2024 C- 406/22 (Repubblica Ceca)	Politica d'asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di "paese di origine sicuro" – Designazione – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame, da parte del giudice, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 04/10/2024 C- 134/23 (Grecia)	Riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – articolo 38 – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Concetto di "paese terzo sicuro" – Qualificazione della Repubblica di Turchia come "paese terzo sicuro – Riammissione dei richiedenti protezione internazionale nel paese terzo – Diniego (Giustizia e diritti fondamentali)	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 04/10/2024 C- 633/22 (Francia)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 34 e 45 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Revoca di una dichiarazione di esecutività di decisioni – Motivi di diniego – Ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Condanna di un quotidiano e di uno dei suoi giornalisti per lesione della reputazione di un club sportivo – Risarcimento danni – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà di stampa (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 19/12/2024 C- 548/21 (Austria)	Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Determinazione della libertà di circolazione applicabile – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15 – Obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società – Partecipazione di un investitore puramente finanziario al capitale di una società professionale di avvocati – Revoca dell'iscrizione di tale società all'Ordine degli avvocati a causa di tale partecipazione – restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali – Giustificazioni fondate sulla tutela dell'indipendenza degli avvocati e dei destinatari di servizi legali – Necessità – Proporzionalità (Tutela dati personali)	No
Sentenza del 04/10/2024 C- 548/21 (Austria)	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 3, punto 2 – Nozione di "trattamento" – Articolo 4 – Principi relativi al trattamento dei dati personali – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) – Principio della "minimizzazione dei dati" – Articoli 7, 8 e 47 nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Requisito secondo il quale le limitazioni all'esercizio di un diritto fondamentale devono essere "previste dalla legge" – Proporzionalità – Valutazione della proporzionalità alla luce di tutti gli elementi pertinenti – Controllo preventivo da parte di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente – Articolo 13 – Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato – Limiti – Articolo 54 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento – Indagine di polizia in materia di traffico di stupefacenti – Tentativo di sblocco di un telefono cellulare da parte delle autorità di polizia per accedere, ai fini dell'indagine, ai dati contenuti in tale telefono (Tutela dati personali)	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 04/10/2024 C- 200/23 (Bulgaria)	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Pubblicazione, nel registro del commercio, di un contratto di società contenente dati personali – Direttiva (UE) 2017/1132 – Dati personali non obbligatori – Assenza di consenso da parte della persona interessata – Diritto alla cancellazione – Danno morale (Tutela dati personali)	No

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1. CENNI INTRODUTTIVI

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'articolo 107 TFUE (già articolo 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza e il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di giustizia UE per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di giustizia UE si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia UE – applica le disposizioni previste dall'articolo 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le autorità dell'Unione hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE (già articoli 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

1) avvio di indagine formale della Commissione rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
2) adozione della decisione della Commissione di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
3) ricorsi avanti alla Corte di giustizia UE per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2. PROCEDIMENTI DI INDAGINE FORMALE

Alla data del 31 dicembre 2024, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale n. 3 casi di aiuti di Stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2024.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
(dati al 31 dicembre 2024)

SA 33413	Aiuto di Stato DELCOMAR S.r.l.
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS Trenitalia - Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci
SA 38399	Tassazione dei porti in Italia

3.3. DECISIONI DI RECUPERO ADOTTATE DALLA COMMISSIONE UE

Al 31 dicembre 2024, sono 9 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Tabella 11
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
(dati al 31 dicembre 2024)

Numero	Oggetto	Data decisione
SA 35843	Compensazione integrativa di obblighi di servizio pubblico a favore di *Buonotourist*	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 (2011) SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia	02/03/2020
SA 32014 SA 32015 SA 32016	Misure di aiuto in favore di Siremar e della sua acquirente Società di Navigazione Siciliana	17/06/2021
SA 48171	Aiuto di Stato in favore di Alitalia	09/09/2021
SA 20829	Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici	03/03/2023
SA 55678	Aiuto di Stato in favore di Alitalia (nuovo prestito ad Alitalia)	27/03/2023
SA 32953	Misure di aiuti di Stato a favore di Trenitalia S. p. A	24/11/2023

3.4. RICORSI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Al 31 dicembre 2024, sono 2 i casi sui quali la Corte di giustizia UE risulta essersi già pronunciata: con riferimento al caso CR 57/2003 (Procedura di infrazione n. 2012/2201, circa il mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali), la Suprema Corte UE ha emesso un pronunciamento consistente in una mera sentenza *ex* articolo 258 TFUE (pur seguita da una messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE), con la quale si è limitata ad accertare l'inadempimento della Repubblica italiana all'obbligo di attivare le necessarie procedure di recupero di aiuti di Stato incompatibili con le norme UE. Invece, tramite il procedimento indicato come CR

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

49/1998 (Procedura di infrazione n. 2007/2229 - Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)), la Corte di giustizia UE, alla fine del II semestre 2024, risulta avere già emesso una seconda sentenza a norma e per gli effetti dell'articolo 260 TFUE, con la quale ha irrogato all'Italia pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a ribadire l'obbligo di recupero, all'erario pubblico, degli aiuti illegittimamente erogati.

Tabella 12
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di giustizia
(dati al 31 dicembre 2024)

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 57/2003 P.I. *ex* articolo 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della legge Tremonti Bis	1° Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora *ex* articolo 260 TFUE del 22/11/2012
CR 49/1998 P.I. *ex* articolo 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	2° Sentenza *ex* articolo 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie
SA 33726 P.I. n. 2013/2092	Prelievo quote latte	1° Sentenza 21/01/2018 C-433/15

Quanto ai casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

a) Il caso CR 57/2003, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2012/2201 "Proroga della legge Tremonti Bis", è attualmente pervenuto - dopo la sentenza dichiarativa della Corte di giustizia *ex* articolo258, con la quale si accertava il debito, da parte delle imprese beneficiarie, alla restituzione degli aiuti percepiti – alla fase della messa in mora ai sensi dell'articolo 260 del TFUE. Essendo notevolmente avanzata l'attività di recupero degli aiuti in questione, si ritiene che la Commissione si asterrà dal ricorrere una seconda volta, *ex* articolo 260 TFUE, alla Corte di giustizia UE;

b) in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229 "Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)", la Corte di giustizia UE si è già pronunciata per la seconda volta il 17 novembre 2011, *ex* articolo 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora recuperato integralmente gli aiuti contestati. Dette sanzioni sono articolate come segue:

 - in una penalità consistente nel versamento al bilancio UE – alla scadenza del semestre di cui infra – della somma derivante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre, a

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

decorrere dal 17 novembre 2011 (data della stessa sentenza di condanna), di ritardo nell'attuazione di quanto disposto dalla sentenza del 1° aprile 2004;

- in una somma forfettaria dell'importo di 30 milioni di euro;

c) il caso SA 33726 risulta approdato, alla fine del II semestre 2024, a una sentenza della Corte di giustizia UE *ex* articolo 258 TFUE, la quale si è limitata a dichiarare l'esistenza dell'obbligo, da parte della Repubblica italiana, di recuperare i prelievi non ancora corrisposti sulla produzione lattiera in eccedenza. Tale sentenza, come puramente dichiarativa, non ha comportato l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

(Sono state evidenziate in giallo le procedure dotate di possibile impatto finanziario)

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI EONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2024/2179	Mancata attuazione del regolamento UE 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento UE n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2024/0074	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 3 2023/0150	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali	PM	No	Stato invariato
Scheda 4 2022/2150	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi	MM	No	Stato invariato
Scheda 5 2021/4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	RC C-394/24	No	Stato invariato
Scheda 6 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM *ex* 260 TFUE (122/18)	No	Stato invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2024/2179 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Mancata attuazione del regolamento UE 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento UE n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'economia e delle finanze

Violazione

La Commissione rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento italiano, di alcune modifiche alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, introdotte dal regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

Nello specifico, le modifiche di cui si tratta sono state apportate – dall'articolo 2 del succitato regolamento (UE) n. 2022/2036 – ad alcune parti degli articoli 45-quinquies e 45-nonies della già menzionata direttiva 2014/59/UE.

Le modifiche in parola dovevano essere recepite, negli ordinamenti nazionali di ciascuno Stato dell'Unione, entro il 15 novembre 2023, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2022/2036.

La Repubblica italiana – che ha lasciato spirare il termine sopra specificato senza aver recepito le modifiche in oggetto – ha informato la Commissione, con lettera del 19 marzo 2024, che in data 21 febbraio 2024 aveva comunque adottato la legge di "Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023" contenente i criteri atti a informare il decreto legislativo, di competenza del governo, recante il recepimento delle disposizioni in questione nel diritto interno italiano. Inoltre, la Commissione è stata informata del fatto che i lavori di predisposizione del pertinente decreto legislativo erano già molto avanzati.

Tuttavia, al momento dell'invio della presente messa in mora, la Commissione non aveva ricevuto alcuna comunicazione circa l'adozione definitiva del decreto legislativo in oggetto né di nessun'altra normativa nazionale attuativa delle disposizioni UE di cui si discute e, pertanto, con la presente messa in mora esortava il Governo italiano ad attivarsi in tal senso e a comunicarle, tramite l'apposita piattaforma protetta THEMIS, il testo normativo di recepimento delle citate disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2036, come modificative degli articoli 45-quinquies e 45-nonies della già menzionata direttiva 2014/59/UE.

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2024 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 2 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2024/0074 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'economia e delle finanze.

Violazione

La Commissione rileva che la Repubblica italiana non ha ancora recepito, nel proprio ordinamento, la direttiva UE 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti.

Ai sensi dell'articolo 32 di tale direttiva, ogni Stato membro pone in essere, entro e non oltre il 29 dicembre 2023, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a recepire la medesima direttiva nell'ambito del proprio ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione. Gli stessi Stati sono tenuti, altresì, ad applicare le predette misure di recepimento a decorrere dal 30 dicembre 2023.

Tuttavia, allo scadere del termine come sopra indicato, la Repubblica italiana non aveva ancora approntato tali provvedimenti di recepimento della direttiva nel sistema giuridico nazionale. Pertanto, il 25 gennaio 2024, la Commissione inviava al Governo italiano una lettera di "messa in mora" ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Il 28 marzo 2024, le autorità italiane rispondevano asserendo che i lavori, finalizzati alla predisposizione di tale normativa interna di trasposizione della direttiva nell'ordinamento italiano, erano in corso. Tuttavia, poiché alla data dell'invio del presente parere motivato – cioè al 25 luglio 2024 – tali provvedimenti attuativi non risultavano ancora comunicati alla Commissione, quest'ultima, non disponendo di altre fonti di informazione circa il fatto che la stessa direttiva fosse stata, o meno, recepita nell'ordinamento nazionale italiano, ne ha desunto che i provvedimenti attuativi in questione non sono stati ancora adottati, per cui ha inviato il "parere motivato" in oggetto.

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2024 è stato inviato alla Repubblica italiana un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Le autorità italiane hanno recepito le disposizioni di cui alla direttiva UE 2021/2167 mediante il decreto legislativo n. 116 del 2024.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 3 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2023/0150 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'economia e delle finanze

Violazione

La Commissione rileva che la Repubblica italiana non ha ancora recepito, nel proprio ordinamento, la direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva UE 2021/2101, ogni Stato membro pone in essere, entro e non oltre il 22 giugno 2023, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a recepire la medesima direttiva nell'ambito del proprio ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ha ritenuto la direttiva in oggetto non ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano, ricordando che, nel caso in cui uno Stato membro ometta di recepire una direttiva adottata con procedura c.d. "legislativa", la Commissione – in forza dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE - potrà assoggettare tale Stato a sanzioni pecuniarie sin dall'emissione della prima sentenza della Corte di giustizia UE ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Stato della Procedura

Il 23 maggio 2024 è stato inviato alla Repubblica italiana un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 4 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2022/2150 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'economia e delle finanze

Violazione

La Commissione rileva che la Repubblica italiana avrebbe violato gli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, come modificata dalla successiva direttiva UE 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, laddove non ha ancora istituito il "registro dei titolari effettivi" indicato da tali disposizioni. La direttiva UE, di cui si tratta, è volta nel suo insieme a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario per fini di "riciclaggio" del denaro o di "finanziamento del terrorismo": pertanto, assumono peculiare importanza, nel corpo della direttiva stessa, le disposizioni dirette a garantire, in tutti gli Stati dell'Unione, trasparenza e adeguata pubblicità all'identità dei "titolari effettivi", intendendo per tali la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza: 1) possiedono o controllano le società o le altre entità giuridiche costituite nel territorio dei rispettivi Stati; e/o 2) le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività. Circa il "controllo" o il "possesso" di una società, la direttiva sottolinea che tali situazioni sono ravvisabili in capo alla persona fisica o alle persone fisiche che abbiano il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in tale società, anche tramite azioni al portatore, o che la controllino con altri mezzi. Qualora, pur dopo l'esperimento di tutti i mezzi possibili, rimanga incerta l'identità dei soggetti che esercitano il controllo o il possesso della società, vengono considerati "titolari effettivi" la persona fisica o le persone fisiche investite di una posizione dirigenziale di alto livello. In caso di *"trust"*, invece, sono considerati "titolari effettivi" – e come tali sottoposti alle forme di pubblicità di cui infra – il costituente, i *«trustee»*, il guardiano (se esiste), e i beneficiari, o, se questi ultimi non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico, o ancora qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul *trust* attraverso la proprietà diretta o indiretta (o attraverso altri mezzi). Gli Stati membri debbono garantire che le società, nonché le altre entità giuridiche presenti nei rispettivi territori, conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva che le riguarda. Il paragrafo 3 del succitato articolo 30 della citata direttiva UE 2015/849 (come modificata dalla direttiva UE 2018/843, vedi sopra) addossa, ai medesimi Stati, anche l'obbligo di assicurare che le informazioni predette "siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese, di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, o un registro pubblico. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali": a tal proposito, la Commissione contesta all'Italia, segnatamente, la mancata istituzione di tale registro centrale depositario delle informazioni sui "titolari effettivi". Tuttavia, si precisa che, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 236, del 9 ottobre 2023, del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", si è concluso l'iter di adozione dei provvedimenti attuativi necessari a rendere pienamente operativo il Registro dei titolari effettivi. Il sistema, tuttavia, non è ancora operativo a causa di un contenzioso interno promosso da talune Società fiduciarie volto a contestare l'inclusione del mandato fiduciario *ex lege* n. 1966 del 1939 tra gli istituti giuridici affini al trust, e dunque della sottoposizione delle Società attrici in giudizio all'obbligo di trasmissione dei dati sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari da esse detenuti.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Stato della Procedura
Il 26 gennaio 2023 è stata inviata una costituzione in mora, *ex* articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri per il bilancio dello Stato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 5 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2021/4037 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della giustizia; Ministero dell'economia e delle finanze

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia abbia violato gli articoli 1 e 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 sul contrasto ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, nonché l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che disciplina il "rinvio pregiudiziale" alla Corte di giustizia UE. Violerebbe i succitati articoli della direttiva 2011/7/UE, in particolare, l'interpretazione che la Suprema Corte di cassazione italiana ha adottato circa l'articolo 168 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Quest'ultimo stabilisce, in sostanza, che il noleggio, da parte di un operatore economico in favore delle amministrazioni preposte alle indagini penali, del servizio di intercettazioni telefoniche e ambientali – o, "*ceteris paribus"*, la fornitura delle apparecchiature idonee a tali intercettazioni - debbano essere remunerati "*senza ritardo*". La Cassazione ha ritenuto che tali disposizioni – lette in coordinamento con l'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale definisce le prestazioni/forniture in questione come "obbligatorie" (poiché erogate a fini di "giustizia") – dimostrino la natura "non commerciale" del rapporto tra il prestatore del servizio di intercettazione (o il fornitore degli strumenti materiali a essa funzionali) e la pubblica amministrazione committente. Pertanto, come finalizzati alle indagini della giustizia penale e quindi a un'attività che costituisce espressione di pubblici poteri, il servizio di intercettazione o la fornitura delle relative apparecchiature, di cui si tratta nella fattispecie, integrerebbero essi stessi un'attività "pubblica fondamentale", estranea a una sfera puramente economica e non qualificabile, quindi, in termini di "transazione commerciale". In coerenza con tale assunto, la Cassazione ha annoverato il compenso del prestatore/fornitore, nella fattispecie, tra le "spese straordinarie di giustizia". Dall'asserita impossibilità di qualificare in termini di "transazione commerciale" il rapporto di cui si tratta, deriva la non applicabilità al medesimo della direttiva 2011/7/UE e, di conseguenza, l'esclusione degli operatori economici interessati dalle rilevanti tutele apprestate da essa direttiva. Nell'ambito di tali tutele, si citano: A) quelle di cui all'articolo 4 (imposizione, all'amministrazione destinataria del servizio, di tempi particolarmente stringenti – di regola 30 giorni - per il pagamento della prestazione); B) quelle di cui all'articolo 2, punto 6 (decorrenza degli interessi legali in favore del prestatore, anche senza un sollecito da parte sua); C) quelle di cui all'articolo 6 (relative alla possibilità dell'operatore di ricorrere a una modalità particolare di risarcimento delle spese di recupero); D) quelle *ex* articolo 10 (relative alla possibilità dell'operatore di accedere a procedure accelerate per il recupero dei crediti non contestati). Ora, la ricostruzione giuridica proposta dalla Cassazione italiana è contestata dalla Commissione, la quale ritiene che il rapporto, nell'ambito del quale un operatore noleggia a un'amministrazione il servizio di intercettazioni o fornisce alla medesima le apparecchiature per eseguirle, rientri pienamente nella nozione di "transazione commerciale" e, in quanto tale, soggiaccia alla succitata direttiva 2011/7/UE. Ciò sarebbe avvalorato dai seguenti indici: 1) l'accordo in questione prevede che un prestatore o fornitore percepisca un compenso per le predette operazioni e, inoltre, lo stesso accordo viene negoziato direttamente tra l'erogatore del servizio (o fornitore dell'apparecchiatura) e la singola Procura, quest'ultima come beneficiaria del servizio/fornitura medesimi; 2) il Considerando 9 della direttiva 2011/7/UE riconduce "tutte" le transazioni commerciali – siano esse tra operatori privati, o tra operatori privati e pubbliche amministrazioni – nella sfera di applicazione di essa direttiva; 3) il Considerando 8 enumera una per una le operazioni prive di natura commerciale e, nell'elenco di tali operazioni, non figura assolutamente il rapporto oneroso tra il privato noleggiatore di servizi di intercettazione telefonica (o il fornitore di apparecchiature per l'esecuzione delle predette) e l'amministrazione giudiziaria; 4) l'articolo 1, paragrafo 3, enumerando i tipi di "debito" che le normative interne dei singoli Stati membri possono escludere dall'applicazione della già citata

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

direttiva 2011/7/UE, non menziona il debito di cui sono gravate le autorità di giustizia penale in ragione del rapporto di cui si tratta; 5) nella sentenza C-299/19, la Corte di giustizia UE ha stabilito che le operazioni, di cui si discute, non possano essere escluse dall'ambito di prensione della direttiva 2011/7/UE, in quanto è sufficiente, ai fini dell'assoggettamento alla medesima direttiva, che un accordo "dia luogo effettivamente" a una "consegna" di merci o a una "prestazione di servizi", anche se tali situazioni sono definite formalmente, dai legislatori nazionali, con termini diversi. Nell'ambito della stessa sentenza, la Corte di giustizia UE ha inoltre formulato l'assunto per cui tutti gli "appalti pubblici" (e il noleggio di apparecchiature per le intercettazioni, nel caso di specie, costituisce oggetto di un appalto pubblico attribuito a un operatore economico da parte di organi dell'Amministrazione della giustizia dello Stato italiano) debbono essere qualificati come "transazioni commerciali". La Commissione ritiene, pertanto, che il rapporto di cui si tratta costituisca una "transazione commerciale" pienamente riconducibile alla sfera di applicazione delle disposizioni della direttiva 2011/7/UE: per il paragrafo 3 dell'articolo 4 della stessa direttiva, in particolare, l'impresa erogante un servizio deve essere di regola pagata, da parte dell'Amministrazione committente, non oltre i 30 giorni da quando la P.A. stessa riceve la fattura dell'operatore. Tali termini di pagamento, pertanto, sono ben più stringenti di quanto non suggerisca il tenore dell'articolo 168 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il quale prescrive, genericamente, che il servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali debba essere pagato, dall'Amministrazione della Giustizia, "senza ritardo".

Oltre alla violazione della più volte menzionata direttiva 2011/7/UE, la Commissione addebita all'Italia la violazione dell'articolo 267 TFUE: quest'ultimo "obbliga" i giudici nazionali di ultima istanza – ovverossia quelli, i cui pronunciamenti non sono impugnabili con i mezzi ordinari – a interpellare la Corte di giustizia UE, tramite lo strumento del "rinvio" *ex* articolo 267 TFUE, circa la corretta interpretazione di una norma dell'Unione che risulti, oggettivamente, rilevante ai fini della decisione delle vertenze sottoposte ai medesimi giudici. Tale obbligo può essere disatteso solo quando non sussista alcun ragionevole dubbio in merito alla corretta interpretazione della disposizione UE in causa. Al contrario, la Corte di Cassazione, in almeno tre cause – nn. ri 12111/2020, 14242/2020 e 208/2020 – ha ritenuto che la nozione di "transazione commerciale", definita nella disposizione di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE, indubbiamente non potesse applicarsi al rapporto oneroso che i prestatori di intercettazioni, o fornitori delle apparecchiature funzionali alle stesse, intrattengono con le autorità giudiziarie che beneficiano di dette intercettazioni, per cui la stessa Cassazione ha omesso di chiedere alla Corte di giustizia UE, tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la corretta interpretazione della nozione di "transazione commerciale" come configurata dalle predette norme UE: ciò, pur essendo la Corte di Cassazione un giudice di ultima istanza e pur sussistendo numerosi indici (ribaditi dalla giurisprudenza UE) che avvalorano un'interpretazione delle suddette disposizioni UE opposta a quella fatta propria dalla Cassazione medesima (sopra). Pertanto, la Corte di Cassazione civile ha omesso di esperire lo strumento giuridico del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, pur in presenza di entrambi i presupposti che rendevano obbligatorio, secondo l'articolo 267 TFUE come interpretato dalla giurisprudenza dell'Unione, il ricorso a tale strumento (cioè la natura di giudice di ultima istanza dell'autorità giudiziaria investita della controversia e, inoltre, la sussistenza di ragionevoli dubbi circa l'interpretazione della normativa UE). La Commissione rileva, peraltro, come l'interpretazione resa dalle autorità UE venga condivisa anche dal Consiglio di Stato italiano. Ritiene pertanto, la Commissione, che – in quanto qualsiasi organo di uno Stato si deve considerare espressione dello Stato medesimo – l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione civile in ordine al suddetto articolo 168 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, in quanto contrastante con l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/07/UE, integri una violazione della stessa direttiva.

Quanto alla violazione della già citata direttiva 2011/07/UE, le autorità italiane hanno, tra l'altro, fatto presente alla Commissione di avere adottato misure rivolte a rendere più celeri i pagamenti in favore delle imprese nel caso di specie: 1) è stata costituita una "*task force*" presso il Ministero della giustizia – il cui personale è stato in parte dislocato presso i singoli uffici giudiziari – con lo scopo di monitorare il fenomeno dei pagamenti relativi al servizio di intercettazioni telefoniche e ambientali. Questo, allo scopo di individuare le singole Procure rispetto alle quali la

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

situazione, lamentata dalla Commissione, presenta una maggiore evidenza e, inoltre, in funzione dell'elaborazione di una serie di raccomandazioni nei riguardi del personale più direttamente coinvolto nei pagamenti, in modo da consentire allo stesso di migliorare le proprie prestazioni. A tale specifico riguardo, le autorità italiane hanno infatti sottolineato che gran parte dei ritardi nei pagamenti, come denunciati alla Commissione UE, sono imputabili alle difficoltà tecniche inerenti all'uso dei complessi sistemi informatici destinati a tali operazioni. La Commissione, pur prendendo atto degli sforzi compiuti dalle autorità italiane in direzione di una decurtazione dei tempi di pagamento delle "spese di giustizia" di cui si discute, rileva nondimeno che gli stessi rimangono, anche attualmente, di gran lunga eccedenti il termine massimo di "30 giorni" imposto dal paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva 2011/07/UE (spingendosi in alcuni casi, addirittura, fino a 8 anni dall'erogazione del servizio). La situazione ha determinato, fino a ora, una pesante crisi di liquidità delle piccole-medie imprese operanti nel settore, determinando, in ultima battuta, il fallimento del 10% di esse negli ultimi dieci anni.

Stato della Procedura

Il 5 giugno 2024 è stato iscritto un ricorso contro la Repubblica italiana di fronte alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Le autorità italiane, allo scopo di superare la presente procedura di infrazione, hanno introdotto l'articolo 4 del decreto-legge n. 131 del 2024, contenente la previsione di misure per il rafforzamento della capacità amministrativo-contabile del Ministero della giustizia, per velocizzare le procedure di liquidazione del compenso dei prestatori di servizi di "intercettazioni telefoniche e ambientali".

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 6 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2014/2143 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Attuazione direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'economia e delle finanze

Violazione

Con una lettera di "messa in mora" ai sensi dell'articolo 260 TFUE, la Commissione contesta alla Repubblica italiana di non avere ancora eseguito la sentenza della Corte di giustizia UE del 28 gennaio 2020, con la quale si dichiarava che l'Italia - consentendo alle proprie Amministrazioni, in modo continuo e sistematico, di pagare con notevole ritardo i beni e i servizi acquisiti dalle imprese – avesse violato l'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011. In particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 4 di detta direttiva dispone che il pagamento, dovuto da un'amministrazione a un'impresa quale corrispettivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi, debba eseguirsi in linea di massima non oltre i 30 giorni decorrenti, di regola, da quando la pubblica amministrazione stessa riceve la fattura dell'operatore. A titolo di eccezione, i 30 giorni predetti possono essere prorogati, sia pure non oltre un massimo di 60 giorni, nei casi di cui ai paragrafi 4 e 6 dello stesso articolo 4 e, pertanto: 1) in ordine ai pagamenti eseguiti dalle amministrazioni pubbliche che forniscono assistenza sanitaria e siano debitamente riconosciute a tal fine; 2) in ordine ai pagamenti eseguiti da qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche (industriali o commerciali) offrendo merci o servizi sul mercato e che, altresì, sia soggetta ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 dicembre 2006; 3) in ordine ai pagamenti dovuti in forza di contratti che prevedano espressamente un termine di pagamento oltre i 30 giorni, ove ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Quanto al caso di specie – atteso che la sentenza, emessa dalla Corte di giustizia UE *ex* articolo258 TFUE nell'ambito di una procedura di infrazione, giudica della situazione esistente in uno Stato membro non al momento dello stesso accertamento giudiziale, bensì al momento, che lo precede con notevole distacco, dello spirare del termine previsto dal "parere motivato" per le eventuali repliche del medesimo Stato - si precisa come la succitata sentenza del 29/09/2022 assuma a oggetto la situazione esistente, in Italia, alla fine dell'anno 2016. Quindi, le considerazioni espresse, dalla Commissione, nella presente messa in mora *ex* articolo 260 TFUE, si fondano sulla valutazione della situazione italiana dal 2017 sino al 2021, come rappresentata nella documentazione inviata dalle stesse autorità nazionali. In base a tali informazioni, che le autorità UE ritengono attendibili grazie all'efficienza del sistema di controllo nazionale sugli stessi pagamenti da parte della pubblica amministrazione – grazie all'applicativo Siope *Plus* che facilita l'inserimento nella Piattaforma dei Crediti Commerciali, da parte delle Amministrazioni stesse, delle fatture commerciali ricevute – la Commissione ha, innanzitutto, constatato una consolidata e ininterrotta tendenza all'abbassamento dei "tempi medi" dei pagamenti eseguiti dalle autorità pubbliche italiane: in rapporto alle fatture emesse nel 2017, il tempo di pagamento per l'intero settore pubblico italiano era di 62 giorni, di 55 giorni nel 2018, di 49 giorni nel 2019, di 45 giorni nel 2020 e di 40 giorni nel 2021. Pur apprezzando tali miglioramenti, la Commissione ha formulato i seguenti rilievi: 1) nonostante la progressiva riduzione dei tempi medi di pagamento, questi ultimi non sono ancora allineati ai tempi di pagamento previsti dalla succitata direttiva 2011/7/UE (30 giorni in linea generale e 60 giorni solo in casi limitati, tra cui quello inerente ai pagamenti da parte delle Amministrazioni sanitarie debitamente riconosciute come tali); 2) atteso che la media dei tempi di pagamento deriva dalla composizione delle medie, molto diverse tra loro, dei singoli comparti della pubblica amministrazione, si osserva che la media di 40 giorni riferibile ai pagamenti dell'intero settore pubblico nell'anno di riferimento 2021, pur mostrando un abbassamento rispetto alla media dell'anno 2020, rappresenta il risultato della composizione di una media "di settore" assolutamente eccellente – cioè la media dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

sanitarie (43 giorni a fronte del termine massimo di 60 giorni ammesso dalla succitata direttiva 2011/7/UE) - con altre medie "di settore", per converso, assai poco soddisfacenti, come la media dei tempi di pagamento da parte degli enti locali (42 giorni) e quella dei tempi di pagamento da parte dei Ministeri (addirittura 50 giorni), entrambi significativamente esorbitanti dal tempo standard massimo di 30 giorni previsto, per tali amministrazioni, dalla direttiva predetta; 3) lo stesso dato relativo alla media dei tempi di pagamento osservati dalle amministrazioni sanitarie, il quale, di per sé, giace ben al di sotto dei tempi concessi dalla direttiva – come indicato al precedente punto – appare il risultato della composizione di valori non sempre in linea con i parametri temporali stabiliti dalla direttiva stessa: sempre nel periodo di riferimento del 2021, infatti, risulta che le fatture pagate dalle amministrazioni sanitarie entro il termine di 30 giorni, come stabilito dalla direttiva, sono state l'81, 3%. Ciò significa che, in relazione a quasi il 19% delle fatture, da parte delle stesse amministrazioni vi è stato uno sforamento dai termini massimi consentiti dalla disciplina UE. In definitiva, pertanto, la Commissione ritiene che l'Italia – in ragione del comportamento delle sue pubbliche amministrazioni - non abbia ancora correttamente adempiuto agli obblighi, sanciti dalla già citata direttiva 2011/7/UE, di eseguire i pagamenti di debiti commerciali entro i termini stabiliti dalla direttiva stessa.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2022 la Corte di giustizia UE ha inviato una messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE, a seguito della mancata ottemperanza, da parte della Repubblica italiana, alla sentenza C-122/18.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

AFFARI ESTERI

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stato invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Mancata conformità alla legislazione europea degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero degli affari esteri

Violazione

La Commissione rileva che l'accordo sui servizi aerei (ASA) tra l'Italia e la Federazione Russa firmato il 10 marzo 1969 e ratificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 375 del 1973, nonché i successivi accordi integrativi, sono incompatibili con la "libertà di stabilimento" *ex* articolo 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza *ex* articolo 101 del TFUE. Detto ASA, come modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente alcuni diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti "designino", ciascuno, un'impresa aerea (c.d. "vettore"), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi sono approvati dalle competenti autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'articolo 6 di detto ASA, a ciascuna parte contraente viene riconosciuta la facoltà di sospendere, o revocare, i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato contraente, non appartiene o non appartiene più a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la "libertà di stabilimento", la quale impone a ciascuno Stato membro di consentire, agli operatori di altri Stati membri, di operare nel territorio del primo Stato in condizioni di parità con gli operatori nazionali. Una forma di "stabilimento" di impresa in uno Stato membro, da parte di un operatore di un altro Stato membro, è quella per cui detto operatore, pur mantenendo la sede della propria impresa nel suo Stato membro di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Ora, le disposizioni contenute nell'ASA non concedono a tale impresa "transfrontaliera" - ove questa assumesse il controllo di un'impresa aerea avente sede in Italia e "designata" come sopra - le stesse condizioni di favore riservate a un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti, solo nel primo caso si prevede che le autorità russe possano interdire, all'impresa sita in Italia, "designata" nel senso di cui sopra ma controllata dall'operatore di un altro Stato membro, le prerogative riconosciute dall'Accordo ASA. Quindi, l'operatore "transfrontaliero" riceverebbe un trattamento deteriore rispetto all'operatore interno. Peraltro, l'ASA, prevedendo che le imprese "designate" stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'articolo 101 TFUE facente divieto delle intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori e non, diversamente, determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

Il 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

AFFARI INTERNI

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/2022	Non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali	MM	Sì	Stato invariato
Scheda 2 2022/2006	Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994	MM	No	Stato invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2023/2022 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'interno

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia dato corretta attuazione ad alcune disposizioni della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 – la quale disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno, nella UE, dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali - e che, inoltre, non abbia adempiuto ad alcuni obblighi sanciti dalla medesima direttiva. Ai sensi dell'articolo 28 di quest'ultima, i singoli Stati membri avrebbero dovuto garantirne il recepimento entro il 30 settembre 2016. La Repubblica italiana ha comunicato di avervi provveduto con il decreto legislativo n. 203 del 2016. Tuttavia, la Commissione ha elevato i seguenti specifici rilievi: A) si premette che l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva in questione individua le circostanze che "obbligano" uno Stato membro a "revocare" l'autorizzazione già rilasciata, a un cittadino di un paese terzo alla UE, a entrare e soggiornare nel territorio dello stesso Stato per svolgervi un lavoro stagionale. Per la citata lettera a), tali causali di revoca obbligatoria si sostanziano nel fatto dell'avvenuta manomissione, o falsificazione, ovvero ottenimento fraudolento dei documenti presentati ai fini degli articoli 5 o 6 della medesima direttiva (si tratta dei documenti in mancanza dei quali l'ingresso nella UE per l'impiego stagionale non è consentito, come: il contratto di lavoro o, in alternativa, un'offerta di lavoro "vincolante" recanti tutti i dati enumerati dagli stessi articoli 5 e 6; la prova che il cittadino *extra* UE gode di un'assicurazione malattia estesa a tutti i rischi coperti dal sistema sanitario dello Stato membro ospitante; la prova che il migrante per lavoro stagionale dispone di un alloggio adeguato o che gli verrà messo a disposizione un alloggio adeguato). Invece, per la lettera b) di detto paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva 2014/36/UE, costituisce un'ipotesi di revoca obbligatoria della predetta autorizzazione il fatto che il soggetto in questione soggiorni, nel paese UE ospitante, per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto l'autorizzazione stessa. La Repubblica italiana ha comunicato che tali disposizioni sono state recepite tramite l'articolo 22, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (c.d. Testo Unico sull'Immigrazione - TUI). In proposito, tuttavia, la Commissione osserva come le norme italiane in questione, da una parte, non traspongano nell'ordinamento italiano l'ipotesi di revoca obbligatoria indicata dalla citata lettera b) del paragrafo 1 del predetto articolo 9 - concernente il fatto per cui il migrante, entrato nello Stato membro per svolgervi un lavoro agricolo, vi soggiorni per fini diversi da quelli per cui è stato autorizzato – mentre, dall'altra, introducono nel diritto nazionale una causale di revoca obbligatoria dell'autorizzazione che non è stata prevista dalle menzionate norme UE, vale a dire la circostanza per cui lo straniero, salvo che ciò non dipenda da forza maggiore, non si rechi presso "lo sportello unico per l'immigrazione", per firmare il contratto di soggiorno, entro il termine " di cui al comma 6" dello stesso articolo 22 del TUI (cioè entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore stagionale nel territorio italiano). In proposito, la Commissione osserva che sia l'omessa previsione, nell'ordinamento italiano, di una causa di revoca obbligatoria prevista dalla direttiva, sia l'introduzione, nello stesso ordinamento, di una causa di revoca obbligatoria sconosciuta all'ordinamento dell'Unione, costituiscono forme incorrette di recepimento del predetto articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/36/UE, la quale è volta a creare, quanto alla normativa relativa alle condizioni di ingresso nella UE dei lavoratori di cui si tratta, situazioni uniformi in tutti gli Stati dell'Unione. Ciò, al fine di istituire un quadro giuridico di riferimento prevedibile, a tutto vantaggio degli operatori economici coinvolti (gli stessi lavoratori e le imprese che li assumono). B) nell'ambito della citata direttiva 2014/36/UE, l'articolo 17, paragrafo 1, dispone che i legislatori dei singoli Stati membri istituiscano sanzioni effettive,

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

proporzionate e dissuasive per le ipotesi di inosservanza, da parte dei datori di lavoro, degli "obblighi loro derivanti a norma della presente direttiva" (compresa, per i casi di inadempimento più gravi, la sanzione dell'esclusione dalla facoltà di assumere lavoratori stagionali). Con riguardo a tali disposizioni unionali, l'Italia ha indicato, quali misure di recepimento delle stesse nell'ordinamento nazionale, le norme di cui all'articolo 22, commi dal 12 al 12 quinquies, del TUI: dette misure nazionali prevedono robuste sanzioni detentive e pecuniarie a carico dei datori di lavoro i quali abbiano violato, della direttiva 2014/36/UE, gli obblighi a non attuare forme di "occupazione illegale" dei lavoratori in parola (come quelle che sussistono quando i datori di lavoro occupino alle proprie dipendenze i lavoratori predetti laddove siano privi dello specifico permesso di soggiorno disciplinato dalla direttiva in oggetto, o risultino in possesso di un certificato scaduto, o revocato, o annullato). Oltre ai succitati commi dell'articolo 22 del TUIR, la Commissione ha individuato, come forma di recepimento nell'ordinamento italiano del sopra indicato articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/36/UE (del quale si rammenta come imponga, agli Stati membri, di munire di sanzioni adeguate l'inosservanza di tutti gli obblighi sanciti dalla direttiva stessa), l'articolo 24, co. 15, del TUI e l'articolo 603 bis del codice penale italiano. Detto articolo 24, comma 15, del TUI, infatti, richiama le sanzioni istituite dal già citato articolo 22, commi da 12 a 12 quinquies, per tutti i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze lavoratori "stranieri" per lo svolgimento di lavori "stagionali" in genere (quindi anche i lavoratori provenienti da stati "terzi" e occupati "stagionalmente" nell'agricoltura), laddove tali lavoratori siano privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, o quando detto permesso risulti scaduto o annullato o revocato. Quanto all'articolo 603 bis del codice penale, lo stesso - applicando penetranti sanzioni detentive e pecuniarie a quanti reclutano manodopera in generale, anche per destinarla al lavoro presso terzi, in "condizioni di sfruttamento" e "approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori" – finisce per ricomprendere, nell'ambito di applicazione delle sanzioni previste, anche situazioni di occupazione illegale di lavoratori contemplate dalla direttiva sui lavoratori agricolo-stagionali di paesi terzi, della cui attuazione si discute. Circa quanto testé riportato, tuttavia, la Commissione osserva che, come già osservato in precedenza, sia l'articolo 22, commi da 12 a 12 quinquies del TUI, sia l'articolo 24 dello stesso TUI, sia l'articolo 603 bis del codice penale non sanzionino "tutti" gli obblighi istituiti dalla direttiva 2014/36/UE (come imporrebbe l'articolo 17, paragrafo 1, di essa), ma solo gli obblighi che impongono ai datori di lavoro, i quali assumono cittadini *extra* UE per impegnarli in attività agricole stagionali, di non spiegare condotte integranti ipotesi di "occupazione illegale" di tali lavoratori. Ne consegue, come sottolinea la Commissione, che il legislatore italiano non ha previsto sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – nonostante vi fosse tenuto ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 1, della direttiva – a corollario degli obblighi, non afferenti al tema dell'occupazione illegale, imposti al datore di lavoro dall'articolo 20 della direttiva stessa: si tratta in generale dell'obbligo di garantire, ai lavoratori migranti da paesi terzi nell'Unione per lavorare stagionalmente nell'agricoltura, un alloggio idoneo a consentire loro un tenore di vita "adeguato" (obbligo che si specifica negli obblighi particolari definiti dallo stesso articolo 20). Pertanto, la Commissione ritiene non recepito il predetto articolo 17, paragrafo 1, laddove il legislatore italiano non ha munito di sanzione adeguata l'inosservanza degli obblighi prescritti dal citato articolo 20 della stessa direttiva 2014/36/UE. C) l'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva in questione si combina con il disposto del paragrafo 3 del medesimo articolo: quest'ultimo dispone che le competenti autorità interne, ove abbiano ricevuto una domanda di "autorizzazione" allo svolgimento di un lavoro agricolo stagionale da parte di un migrante da un paese terzo, debbano pronunciarsi, circa l'accoglimento o il respingimento della stessa istanza, non oltre 90 gg. dalla presentazione di quest'ultima. A precisazione di tale norma, il succitato paragrafo 3 dello stesso articolo 18 stabilisce che: 1) ove le informazioni o la documentazione che il richiedente doveva fornire a sostegno della sua istanza risultino incomplete, le autorità competenti debbano, entro un termine "ragionevole", assegnare ai richiedenti un termine, anch'esso "ragionevole", per fornire i dati mancanti; 2) che, in pendenza di tale ultimo termine, rimanga sospeso il termine di 90 gg. fissato dal già citato paragrafo 1 dello stesso articolo 18 per il pronunciamento delle competenti autorità in ordine alla richiesta dell'"autorizzazione" al lavoro agricolo stagionale. Quale misura di recepimento delle disposizioni appena menzionate, l'Italia ha indicato la normativa di cui all'articolo 30 bis, co. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (regolamento di attuazione del già citato TUI): al riguardo, tuttavia, la Commissione osserva che le norme nazionali in oggetto non impongono alle autorità interne nessun termine – né indicandolo genericamente

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

come "ragionevole", né fissandolo in modo preciso e univoco – né per quanto riguardo il periodo entro il quale le autorità interne richieste dell'"autorizzazione" debbano richiedere le integrazioni necessarie, né per quanto attiene al periodo entro il quale debbono essere forniti, alle stesse autorità, gli elementi mancanti nell'istanza originaria di autorizzazione. Pertanto, la Commissione conclude nel senso dell'incorretto recepimento dell'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 2014/36/UE. D) la Commissione ha imputato all'Italia anche l'incorretta attuazione dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2014/36/UE. Quest'ultimo articolo si coordina con gli articoli 5 e 6 della medesima direttiva, i quali dispongono che, al momento in cui il datore di lavoro presenta la richiesta, alle autorità competenti, di essere autorizzato ad assumere il lavoratore cittadino *extra* UE per attività stagionali in uno Stato membro (rispettivamente per non più di 90 gg. o per un periodo più lungo), deve presentare la "prova", tra l'altro, del fatto che il lavoratore usufruirà di un alloggio adeguato, nei termini di cui al succitato articolo 20 (che viene espressamente richiamato). Detto articolo 20 precisa che: a) gli Stati membri debbono esigere, in generale, "prove" del fatto che il lavoratore stagionale beneficerà di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita da ritenersi "adeguato" secondo il diritto e la prassi nazionale dello Stato membro interessato; b) l'autorità interna competente deve essere informata, altresì, circa "ogni cambiamento di alloggio del lavoratore stagionale": infatti, l'obiettivo perseguito dalla direttiva di garantire al migrante stagionale un alloggio adeguato quale condizione essenziale per un esistenza dignitosa, verrebbe frustrato qualora, pur imponendo al datore di lavoro la prova che il lavoratore dispone di un tale alloggio al momento dell'assunzione, il legislatore omettesse di stabilire un controllo su eventuali cambiamenti successivi di abitazione da parte del migrante. La direttiva UE, infatti, intende assicurare al lavoratore di beneficiare di un alloggio dignitoso per l'intera durata del suo soggiorno in uno Stato membro. A tale riguardo, la Commissione osserva che la disciplina nazionale italiana – articolo 22, comma 2, lettera b) del TUI, articolo 24, comma 3, TUI come modificato dal decreto legislativo n. 203 del 2016, articolo 5 bis TUI e articolo 8 bis del regolamento di attuazione dello stesso TUI (decreto del Presidente della Repubblica 394/1999) – prevede effettivamente che, al momento della domanda di autorizzazione all'assunzione del lavoratore *extra* UE a titolo di lavoro agricolo stagionale, il datore di lavoro esibisca prova della disponibilità, da parte del lavoratore stesso, di un alloggio quanto meno conforme ai parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pur tuttavia, nessuna delle norme italiane attuative di detto articolo 20 della direttiva 2014/36/UE, come sopra citate, prevede che vengano comunicati alle competenti autorità interne i trasferimenti abitativi successivi del medesimo lavoratore. La Commissione, pertanto, ritiene non correttamente attuato, della direttiva in oggetto, il predetto articolo 20, paragrafo 1. E) con l'articolo 24 della direttiva 2014/36/UE, il legislatore ha manifestato la consapevolezza del fatto per cui i diritti, sanciti dalla stessa direttiva 2014/36/UE in favore del lavoratore di nazionalità *extra* UE soggiornante nell'Unione per motivi di lavoro agricolo stagionale, rischierebbero di rimanere lettera morta laddove i singoli Stati unionali non vegliassero efficacemente sulla loro attuazione concreta: una tale ratio è sottesa al predetto articolo 24, il quale stabilisce che, onde evitare eventuali abusi e poter sanzionare le violazioni della direttiva in oggetto, ciascuno Stato membro deve approntare misure come il monitoraggio, la valutazione e l'ispezione e garantire che quest'ultima possa assumere a oggetto sia il luogo di lavoro che l'alloggio del lavoratore. A titolo di recepimento di tali disposizioni, l'Italia ha indicato l'articolo 4 del decreto legislativo n.109 del 2012 inerente alle sanzioni a carico dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in condizioni di soggiorno "irregolare", l'articolo 8, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e, infine, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2015, sulla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Nello specifico, il succitato articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 2012 si limita a imporre al Ministero del lavoro l'espletamento di controlli adeguati ed efficaci sull'impiego dei soli cittadini di paesi terzi "il cui soggiorno è irregolare"; il già menzionato articolo 8, commi 2° e 3° del decreto del Presidente della Repubblica del 520 del1955 precisa che gli ispettori del lavoro possono visitare in ogni parte e a qualsiasi ora della notte tutti i luoghi di lavoro nonché i dormitori e i refettori e, ove direttamente connessi all'esercizio dell'azienda ovvero quando nutrano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge, anche i locali annessi; quanto al predetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 149 del 2015, vi si sottolinea che il personale ispettivo del Ministero del lavoro gode anche della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Tuttavia, la Commissione ha

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

inferito, dal combinato disposto degli articoli sopra indicati, che l'Italia approntererebbe adeguate forme di monitoraggio e ispezione solo con riguardo ai lavoratori di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è "irregolare": pertanto, tali misure non si estenderebbero ai lavoratori di paesi terzi di tipo stagionale/agricolo, i quali fossero in regola rispetto alla direttiva di cui si tratta (2014/36/UE), in quanto gli stessi risultano essere lavoratori "regolari". Pertanto, la Commissione rileva che il citato articolo 24 di essa direttiva non sarebbe stato recepito. F) ai sensi dell'articolo 26 della direttiva già citata, ogni Stato membro è obbligato a comunicare alla Commissione, in relazione a ciascun anno di calendario a partire dal 2017 compreso, il numero di autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale rilasciate per la prima volta, nonché, per quanto possibile, il numero di cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è stata (sempre nell'anno di riferimento) prorogata, rinnovata o revocata. Tali dati debbono essere disaggregati per cittadinanza e, ove possibile, per periodo di validità dell'autorizzazione e per settore economico. Le statistiche in questione debbono essere inviate, alla Commissione, entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2017. Sul punto, la Commissione rileva che l'Italia, non avendo comunicato alcuna statistica per gli anni 2020 e 2021, non ha rispettato l'obbligo in oggetto.

Stato della Procedura

Il 19 aprile 2023 è stata inviata una costituzione in mora, *ex* articolo258 del TFUE. In superamento della presente procedura di infrazione, le autorità italiane hanno introdotto l'articolo 9 del decreto-legge n. 131 del 2024, con il quale hanno stabilito la comminatoria di sanzioni adeguate per il datore di lavoro che, con riferimento all'alloggio messo a disposizione del lavoratore stagionale, non rispetti le prescrizioni della direttiva 2014/36/UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento da parte della Repubblica italiana ai rilievi della Commissione UE comporta, tra l'altro, l'introduzione, da parte del legislatore italiano, di sanzioni efficaci, proporzionate ed effettive a rafforzamento degli obblighi, imposti dall'articolo 20 della direttiva 2014/36/UE a carico del datore di lavoro, di dotare il lavoratore stagionale migrante, nel complesso, di un alloggio adeguato a consentirgli un tenore di vita "adeguato". L'applicazione di tali sanzioni implica un aumento delle pubbliche entrate erariali.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 2 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2022/2006 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'interno

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia adempiuto agli obblighi sorgenti dal regolamento (UE) n. 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, in particolare a quello sancito dall'articolo 4 di esso. Tale regolamento, onde facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi "terzi" (estranei alla UE) il cui soggiorno, negli Stati dell'Unione, è irregolare, ha stabilito che gli stessi Stati membri elaborino un "documento di viaggio europeo", dotato di requisiti uniformi, per accompagnare tali cittadini *extra* UE nei Paesi terzi di transito e di provenienza. Le proprietà di tale documento di rimpatrio, che debbono essere garantite uniformemente da tutti gli Stati unionali, sono indicate dagli articoli 3 e 4 del succitato regolamento e riguardano, in particolare, il formato dello stesso, le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche. I predetti requisiti sono funzionali ad agevolare l'accettazione del documento in oggetto da parte dei Paesi terzi, dal momento che il regolamento (UE) n. 2016/1953, da una parte, fa seguito a preliminari intese sullo stesso tema formalmente stipulate, con alcuni Paesi *extra* UE, dall'Unione europea o dai singoli Stati che ne fanno parte e, dall'altra, si inserisce comunque nel quadro della cooperazione con altri Paesi terzi, anche se al di fuori di accordi sanciti ufficialmente. La Commissione UE rammenta, poi, che il regolamento di cui si tratta è entrato in vigore il 7 dicembre 2016 e che le norme in esso contenute sono divenute efficaci a decorrere dall'8 aprile 2017. Nell'ambito di tale normativa, l'articolo 4, paragrafo 2, dispone che ciascuno Stato membro debba inviare alla Commissione, nonché agli altri Stati membri, un esemplare del documento di viaggio in questione. La Commissione sottolinea, ancora, che a tutt'oggi, nonostante il regolamento (UE) n. 2016/1953 sia divenuto efficace dall'aprile del 2017 come sopra già precisato, la Repubblica italiana non ha ancora inviato, ai soggetti in precedenza indicati, il prototipo di cui si tratta. Quanto alla risposta alla presente "messa in mora" da parte delle Autorità italiane, le stesse hanno comunicato, con nota del 16 novembre 2022, che l'Italia ha già adottato, con l'articolo 17 della legge n. 238 del 2021 – anche detta legge europea 2019/2020 – la normativa interna di adattamento dell'ordinamento italiano a quanto prescritto dal succitato regolamento (UE) n. 2016/1953. Il predetto articolo 17, infatti, ha modificato l'articolo 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (c.d. "Testo Unico dell'Immigrazione"), aggiungendo, dopo l'articolo 6 di quest'ultimo, un articolo 6 bis il quale ha demandato al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, il compito di adottare, entro i successivi tre mesi, un decreto recante un modello di documento di viaggio "conforme" ai requisiti definiti dal già menzionato regolamento UE. Il 29 marzo 2023, il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ha adottato apposito decreto, recante l'"Approvazione del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2022 è stata inviata una messa in mora, *ex* articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

AGRICOLTURA

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/0151	Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	SC (C-433/15)	Sì	Stato invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2023/0151- *ex* articolo 258 del TFUE

"Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Violazione

La Commissione ritiene che non sia stata ancora recepita, nell'ordinamento interno italiano, la direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE della Commissione del 23 giugno 1993 e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva UE 2022/2438 in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro e non oltre il 30 giugno 2023, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, poiché tali provvedimenti non le sono stati comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati ancora adottati e che, di conseguenza, la direttiva in questione non sia stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 19 luglio 2023 la Commissione ha inviato una messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non dovrebbero derivare ulteriori oneri per la finanza Pubblica

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 2 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2013/2092 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Violazione

La Corte di giustizia UE ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle amministrazioni nazionali, risultino da tempo inadeguate al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari"). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli articoli 66, 79, 80 e 83 del regolamento 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 (c.d. "regolamento unico OCM") e dagli articoli da 15 a 17 del regolamento 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, 856/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 e 1234/2007 (quest'ultimo già citato) assegnano, a ciascuno Stato membro, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sforamento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato membro cui appartiene, una somma indicata come "prelievo supplementare". L'articolo 66 del predetto regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con decisione 2003/530 del Consiglio del 16 luglio 2003, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di "prelievi supplementari". Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai "irrecuperabili" in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi, dall'Agenzia delle entrate, in esecuzione delle decisioni UE, ha spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali ne hanno quasi sempre accordato la sospensione. Tuttavia, la Corte di giustizia UE ha affermato che eventuali disposizioni, appartenenti al diritto interno dei singoli Stati membri – come quelle processuali sopra indicate – non possono giustificare la mancata osservanza, da parte di essi Stati, della normativa UE.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2018 la Corte di giustizia UE, con sentenza *ex* articolo 258 TFUE, ha dichiarato l'Italia inadempiente. Ai fini del superamento della presente procedura, il legislatore italiano ha introdotto l'articolo 10 bis del decreto-legge n. 69 del 2023 come convertito dalla legge n. 103 del 2023. Tale articolo reca "Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari".

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate. Alla data del 30 settembre 2024, risultano recuperati, al bilancio dello Stato italiano, 5, 8 mln di euro, cui si aggiungono 15,1 mln di euro recuperati tramite compensazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

AMBIENTE

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2024/2226	Violazione degli obblighi imposti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 14, dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera a) e dall'articolo 17 del regolamento UE n. 1143/2014 relativo alla diffusione delle specie esotiche invasive, per quanto riguarda la specie *Solenopsis invicta* "formica di fuoco"	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2024/2142	Cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2024/2097	Non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva UE 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2024/2053	Non corretto recepimento della direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente	MM	No	Stato invariato
Scheda 5 2024/0192	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814m relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra	MM	No	Nuova procedura

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 6 2024/0077	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra	MM	No	Stato invariato
Scheda 7 2024/0076	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato	MM	No	Stato invariato
Scheda 8 2023/2187	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 9 2023/2181	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva *Habitat* per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2021/2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2020/2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2018/2249	Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	PM	No	Stato invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 13 2017/2181	Non conformità alla direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	Ricorso C-594/24	No	Variazione di stadio (da decisione di ricorso a ricorso)
Scheda 14 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione direttiva *Habitat*	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2015/2043	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto N02	SC (C-573/19)	No	Stadio invariato
Scheda 16 2014/2147	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	MM *ex* 260 TFUE (C-644/18)	No	Stadio invariato
Scheda 17 2014/2059	Attuazione in Italia della direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-668/19)	Sì	Stadio invariato
Scheda 18 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	No	Stadio invariato
Scheda 19 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	MM *ex* 260 TFUE (C-498/17)	Sì	Stadio invariato
Scheda 20 2009/2034	Cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	Decisione di ricorso *ex* 260 (C-85/13)	Sì	Stato invariato
Scheda 21 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC *ex* 260 (C-297/08) (C-653/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 22 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC *ex* 260 (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 23 2003/2077	Non corretta applicazione della direttiva 75/442/CE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CE sulle	SC *ex* 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
	"discariche"			

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2024/2226 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Violazione degli obblighi imposti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 14, dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera a) e dall'articolo 17 del regolamento UE n. 1143/2014 relativo alla diffusione delle specie esotiche invasive, per quanto riguarda la specie *Solenopsis invicta* "formica di fuoco""

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana abbia, con riferimento al fenomeno della presenza nel suo territorio della specie *"solenopsis invicta"* (anche detta "formica di fuoco"), violato l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 14, l'articolo 16, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, il quale indica le misure volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione, nel territorio dell'Unione europea, delle specie esotiche invasive.

La predetta *"solenopsis invicta"* (o "formica di fuoco") è una specie "esotica" (non è infatti originaria dell'Europa ma dell'America meridionale) ed è "invasiva", cioè tale da generare, nei paesi di migrazione, danni agli ecosistemi e alle popolazioni locali. Tale specie "esotica" e "invasiva", peraltro, viene considerata "di rilevanza unionale", in quanto viene menzionata in appositi elenchi elaborati dalle competenti autorità UE e pubblicati nella GUCE (i quali, fino a questo momento, sussistono in numero di quattro). Proprio in riferimento alle "specie esotiche invasive di rilevanza unionale", il sopra citato regolamento (UE) n. 1143/2014 impone, a ciascuno Stato dell'Unione, obblighi rivolti a contrastarne l'ingresso nei rispettivi territori e la successiva proliferazione.

I fatti: in data 13 settembre 2023, la Commissione ha informato le competenti autorità italiane dell'esistenza di un documento, recante i risultati di uno studio scientifico che documentava la presenza, in Italia, della specie esotica invasiva, di rilevanza unionale, della *"solenopsis invicta"* (o "formica di fuoco"). Quindi, in data 27 novembre 2023, le competenti autorità italiane hanno notificato alla Commissione UE – come imposto dall'articolo 16, meglio descritto infra, del citato Reg. (UE) n. 1143/2014 – la presenza della *solenopsis* in Sicilia, con la precisazione di aver rilevato tale presenza 4 giorni prima della stessa notifica e cioè in data 23 novembre 2023: tuttavia, proprio nel contenuto della notifica in questione, le autorità italiane davano atto che, già prima della predetta data del 23 novembre 2023 (nella quale, tuttavia, sostenevano di aver rilevato per la "prima" volta la presenza della specie in oggetto), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica era stato informato, dalle competenti autorità siciliane, della presenza, già nell'inverno 2022/2023, di 88 nidi di formica di fuoco presso Siracusa e altresì, con altre successive tre notifiche anch'esse precedenti al 23 novembre 2023, della presenza in Sicilia di ulteriori nidi rispetto agli predetti 88. Inoltre, le autorità italiane inviavano alla Commissione un'ulteriore nota, recante la data del 1° dicembre 2023, con la quale comunicavano alla Commissione che la prima notifica da parte delle autorità regionali al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, circa la presenza della "formica di fuoco" in Sicilia, risaliva al 4 agosto 2023 (più di tre mesi prima della prima notifica eseguita dalle autorità centrali italiane alla Commissione, avvenuta in data – come già precisato – 27 novembre 2023). Si precisa, ancora, che con la citata seconda nota alla Commissione (del 1° dicembre 2023), le autorità italiane davano conto genericamente, alla Commissione, del fatto che la Regione Sicilia avrebbe adottato un sistema di monitoraggio della situazione relativa alla presenza della *"solenopsis invicta"*, approntando altresì un "piano di azione" recante indicazione dei mezzi fisici (soprattutto vapore e fuoco) idonei all'eradicazione di tale specie animale. Dopo tali notifiche da parte della Repubblica italiana, la Commissione ha chiesto all'Italia chiarimenti ulteriori, senza, tuttavia, ricevere risposta.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Con riferimento ai fatti come sopra descritti, la Commissione osserva che la Repubblica italiana avrebbe violato diverse norme del predetto regolamento (UE) n. 1143/2024, come meglio di seguito rappresentato:

a) l'articolo 16 del citato regolamento (UE) n. 1143/2024 prevede l'obbligo, per ogni Stato membro, di notificare per iscritto alla Commissione, "senza indugio", l'avvenuto "rilevamento precoce" dell'introduzione o della presenza, nel proprio territorio, di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e, sempre "senza indugio", di dare notizia dello stesso rilevamento anche agli altri Stati dell'Unione: in proposito, la Commissione rileva l'inadempimento della Repubblica italiana a tale obbligo, per aver notificato alla Commissione stessa la presenza della formica di fuoco, in Italia, soltanto il 27 novembre 2023 e, quindi, a mesi di distanza - e non "senza indugio" – dal momento in cui era stata documentata per la prima volta una tale presenza. In particolare, infatti – come già riportato sopra nell'esposizione dei fatti - la Commissione rileva che nell'inverno 2022/2023 risultava già attestata, in Sicilia, la presenza di 88 nidi di *"solenopsis invicta"* ("formica di fuoco") e che, dalla seconda nota inviata al riguardo dalle autorità italiane alla stessa Commissione il 1° dicembre 2023, risultava che già il 4 agosto 2023 – e, quindi, più di tre mesi precedenti al 27 novembre 2023 cui risale la prima notifica delle autorità italiane – le autorità locali siciliane avevano informato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'esistenza, in Sicilia, di tale specie esotica invasiva di rilevanza UE. Sottolinea la Commissione, ancora, che già il13 settembre 2023 e quindi più di due mesi indietro rispetto alla prima notifica delle autorità italiane eseguita – come già ribadito - il 27 novembre 2023, la Commissione aveva condiviso con le autorità italiane il documento scientifico attestante la presenza della *"solenopsis"* in Italia. La conclusione della Commissione è, quindi, che la notifica dell'Italia alla Commissione, circa la presenza della formica di fuoco, è avvenuta non "senza indugio", ma con ritardo, rispetto al rilevamento precoce di tale specie. Ne è conseguita la violazione, da parte dell'Italia stessa, del citato articolo 16 del regolamento (UE) n. 1143/2024. La Commissione sostiene che la pronta notifica della presenza delle specie esotiche invasive, da parte degli Stati membri, è necessaria anche ai fini del rispetto del termine stabilito dall'articolo 17 di tale regolamento, che impone agli stessi Stati di predisporre, notificare e applicare, "entro 3 mesi dalla trasmissione della notifica di rilevamento precoce", le misure di eradicazione necessarie a estirpare la presenza della specie animale rilevata;

b) l'articolo 17 del citato regolamento (UE) n. 1143/2014 prevede i seguenti obblighi a carico degli Stati membri: i) al comma 1, l'obbligo di adottare, notificare e applicare – entro "tre mesi" dalla trasmissione della notifica circa la presenza della specie esotica invasiva di rilevanza unionale – le relative misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione e agli altri Stati membri; ii) al comma 2, l'obbligo di assicurare che tali misure siano "efficaci" per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie in questione; iii) al comma 3, l'obbligo di "controllare" l'efficacia concreta dell'eradicazione; iv) al comma 4, l'obbligo di informare la Commissione circa la stessa "efficacia" delle predette misure e di notificare altresì, alla Commissione stessa, l'avvenuta eradicazione della medesima specie. Con riferimento a tali obblighi, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ottemperato ai medesimi e, precisamente: i) con riferimento all'obbligo di cui al comma 1 del predetto articolo 17, risultava che – nei tre mesi dall'altra notifica circa la presenza nel territorio nazionale delle specie esotiche invasive e, quindi, nei tre mesi dalla notifica del 27 novembre 2023 - la Repubblica italiana non aveva ancora notificato alla Commissione le misure di eradicazione adottate, né aveva ancora notificato le medesime alla data dell'invio della presente costituzione in mora (14 novembre 2024). La Commissione ha poi dedotto che il fatto, per cui l'Italia non ha notificato nel predetto termine le debite misure di eradicazione, sia riconducibile alla mancata adozione delle medesime entro lo stesso termine: pertanto, l'Italia non avrebbe osservato, nei termini predetti, né l'obbligo di notificare le misure in questione, né, più a monte, l'obbligo di adottarle. Precisa la Commissione, ancora, che non può essere considerata una valida notifica delle misure di eradicazione, previste dall'articolo 17, la segnalazione di alcuni provvedimenti come contenuta nella seconda comunicazione dell'Italia alla Commissione stessa (1° dicembre 2023): infatti, i predetti provvedimenti sarebbero stati individuati in modo puramente generico e non notificati attraverso il sistema NOTSYS dell'EASIN, che è quello che avrebbe dovuto veicolare la notifica in questione; ii) con riferimento all'obbligo, degli Stati membri, di assicurare l'"efficacia" delle misure divisate, la Commissione ha precisato che tale obbligo è rimasto inevaso: infatti, anche nel caso in cui si

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

prendessero a riferimento le generiche misure indicate nella comunicazione del 1° dicembre 2023, le stesse non potrebbero ritenersi "efficaci" in quanto non figurano – soprattutto l'uso del "vapore" e del "fuoco" – nell'ambito delle misure di eradicazione previste nella nota tecnica discussa dalla Commissione con gli Stati membri in seno al gruppo di esperti sulle specie esotiche invasive (EO2210/16); iii) con riguardo, poi, all'obbligo degli Stati membri di "controllare" l'efficacia delle misure adottate, la Commissione conclude nel senso dell'inadempimento dell'Italia anche all'obbligo in questione, dal momento che le misure in oggetto, non essendo state adottate, non possono nemmeno costituire oggetto di controllo quanto alla loro "efficacia".

c) l'articolo 14 del citato regolamento (UE) n. 1143/2024, letto in coordinamento con il Considerando 22, prevede per ogni Stato membro l'obbligo di predisporre un "sistema di sorveglianza" atto alla raccolta e alla registrazione dei dati sulla frequenza nell'ambiente e della sicurezza energetica delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, dotato della capacità di rilevare la presenza delle predette specie in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, allo scopo di prevenirne la diffusione in seno all'Unione stessa. Ora, la Commissione sostiene che anche l'obbligo in questione sarebbe rimasto inattuato da parte della Repubblica italiana, in quanto: con la prima notifica del 27 novembre 2023, l'Italia riconosceva che 88 nidi di "formiche di fuoco" erano già stati rilevati in Sicilia nell'inverno 2022-2023 e che tuttavia la prima nota, con cui le autorità regionali siciliane avevano comunicato tale presenza alle autorità centrali italiane, risaliva all'8 agosto 2023 e, quindi, ad almeno cinque mesi dopo la documentazione di tali 88 nidi. La Commissione rileva, pertanto, che tale situazione dimostra come le autorità italiane – tra cui quelle regionali - si siano mosse intempestivamente, per cui risulterebbe evidente che le stesse non hanno attuato un sistema di controllo efficace. La Commissione osserva altresì che la popolazione delle formiche di fuoco, pur dopo la documentazione dell'esistenza degli 88 nidi originari, si era successivamente accresciuta (si considerino, al riguardo, le quattro ulteriori notifiche regionali, dopo quella dell'8 agosto 2023), il che starebbe a testimoniare, vieppiù, la mancanza di un sistema di controllo valido. Infine, la Commissione ricorda che la presenza della *"solenopsis invicta"*, in Sicilia, risulta attestata da affidabili studi scientifici sin dal 2019.

Per tutti i motivi sopra esposti, pertanto, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia dato attuazione agli obblighi sanciti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 14, dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Stato della Procedura

Il 14 novembre 2024 è stata notificata una messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 2 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2024/2142 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana abbia violato gli obblighi derivanti, a carico di ciascuno Stato membro, dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sui rifiuti in genere, nonché gli obblighi, parimenti imposti a ciascuno Stato dell'Unione, definiti dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, la quale verte in particolare sui rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gli obblighi citati, sia quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, sia quelli stabiliti dalla direttiva 2012/19/UE, rispettivamente vincolano ciascuno Stato membro a conseguire, entro precise date, determinati "obiettivi". In particolare, l'obbligo sancito dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti in generale, stabilisce che, "entro il 2020", la preparazione finalizzata al riutilizzo e al riciclaggio - avente a oggetto rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, nonché, possibilmente, rifiuti di altra origine ma assimilabili ai rifiuti domestici - dovrà essere complessivamente aumentata almeno al "50% in termini di peso". Ai fini della verifica del raggiungimento di detto "obiettivo", l'articolo 37 della medesima direttiva 2008/98/CE, rubricato "Comunicazione", stabiliscono che ciascuno Stato membro abbia l'ulteriore obbligo di comunicare alla Commissione, per ogni anno civile e entro "18 mesi" dalla fine di quest'ultimo, i dati relativi all'attuazione, da parte del medesimo Stato membro, dell'obbligo in precedenza menzionato, cioè dell'obbligo di raggiungere l'obiettivo consistente nel garantire, a partire dal 2020, che la raccolta di rifiuti domestici e assimilati raggiunga almeno il 50% in termini di peso. I dati, circa il livello di adempimento dell'obbligo di raggiungere l'obiettivo predetto, debbono essere comunicati, da ciascuno Stato dell'Unione, nella sistemazione loro attribuita da un apposito format recato dalla decisione 2011/753/UE della Commissione del 18 novembre 2011 (la quale indica, oltre al format in base al quale debbono essere rappresentati i dati in questione, le modalità di calcolo dello stesso "obiettivo" in precedenza indicato).

Onde valutare la posizione dell'Italia rispetto all'adempimento dell'obbligo di conseguire l'"obiettivo" di cui sopra, la Commissione ha preso in considerazione il report presentato dallo stesso Stato membro, ai sensi dell'obbligo di "comunicazione" già descritto, con riferimento all'anno 2021. Al riguardo, si precisa che – stabilendo, il già citato articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che l'"obiettivo", relativo a una raccolta dei rifiuti almeno pari al 50% in termini di peso, debba essere conseguito da ciascuno Stato membro "entro il 2020" – sia pacifico che tale percentuale minima debba essere raggiunta anche nell'anno 2021. Relativamente a tale anno, la comunicazione da parte degli Stati membri – e quindi anche della Repubblica italiana – circa il raggiungimento dell'obiettivo di cui si tratta, doveva essere comunicata 18 mesi dopo la chiusura dello stesso anno e, pertanto, entro il 30 giugno 2023. Da tale comunicazione, come eseguita dalla Repubblica italiana, si ricava che nel 2021 il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani, nel medesimo Stato membro, è stato del 48, 14% e, pertanto, inferiore all'obiettivo "minimo" indicati dal sopra menzionato articolo 11, paragrafo 2, lettera a). Pertanto, in relazione all'anno 2021, la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo di raggiungere detto obiettivo e, di conseguenza, ha violato le norme UE che ne impongono il raggiungimento (appunto le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a).

Inoltre, la Commissione rileva che la Repubblica italiana, in relazione all'anno 2021, avrebbe violato l'articolo 7, paragrafo 1, comma 2, della succitata direttiva 2012/19/UE, la quale verte sugli speciali rifiuti indicati come RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). In

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

particolare, i commi 1 e 2 del paragrafo 1 del citato articolo 7, indicano precisi obiettivi che debbono essere necessariamente raggiunti da ciascuno Stato membro in relazione a determinate annualità: il menzionato comma 1, infatti, impone a ogni Stato membro di garantire che, nel 2016, il tasso minimo di raccolta di detti RAEE sia pari al 45%, calcolato nei termini del peso totale dei RAEE - raccolti nel medesimo anno dallo stesso Stato membro di riferimento – espresso come percentuale del peso medio delle AEE (cioè delle apparecchiature elettriche ed elettroniche generanti i rifiuti in questione) che risultano essere state immesse, nei tre anni precedenti, sul mercato nazionale di detto Stato. Il medesimo comma 1 dispone, altresì, che ogni Stato membro, dal 2016 fino al 2019, incrementi tale "tasso minimo di raccolta" dei RAEE rispetto al predetto valore del 45% stabilito per il 2016 stesso, fino ad assicurare quanto statuito dal 2° comma di detto paragrafo 1 dell'articolo 7 e, cioè, che dal 2019 in poi, il tasso di raccolta dei RAEE corrisponda, come minimo, a uno dei valori che il medesimo Stato scelga tra i seguenti: o il 65% del peso medio delle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) "immesse" sul mercato dello stesso Stato nei tre anni precedenti, o, in alternativa, l'85% del peso dei RAEE "prodotti" nel territorio di questo stesso Stato. Pertanto, ciascuno Stato membro era tenuto, alla fine del 2021 (in quanto vi era obbligato a partire dal 2019 in poi), a garantire che il tasso di raccolta dei RAEE, in quello stesso anno, presentasse come minimo il valore del 65% del peso medio delle AEE) "immesse" nel proprio mercato nazionale nei tre anni precedenti, o, in alternativa, l'85% del peso dei RAEE "prodotti" nel proprio territorio. Allo scopo di consentire che la Commissione controlli il rispetto di tale soglia minima, sono stati introdotti i paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 16 della medesima direttiva 2012/19/UE: a) il citato paragrafo 4 impone, a ciascuno Stato membro, l'obbligo di raccogliere informazioni, su base annua – comprese stime circonstanziate – circa la quantità e le categorie di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) che sono state: i) immesse nei rispettivi mercati; ii) raccolte attraverso tutti i canali; iii) preparate per il riutilizzo; iv) riciclate e recuperate nello Stato membro in considerazione; v) sui RAE raccolti che vengono separatamente esportati; b) il citato paragrafo 6, in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2193, stabilisce che i dati descritti nel predetto paragrafo 4 debbano essere comunicati alla Commissione anno per anno, entro mesi diciotto dalla fine dell'anno in considerazione, nei termini di cui all'apposito format recato dalla stessa decisione (la quale, oltre a tale format, contiene altresì indicazione dei criteri per il calcolo degli "obiettivi" definiti dalla stessa direttiva 2012/19/UE).

Quanto alla posizione dell'Italia, circa l'adempimento del sopra descritto obbligo di raggiungere, a partire dal 2019 e quindi anche con riferimento all'anno 2021, l'obiettivo di cui al già citato articolo 7, paragrafo 1, comma 2 della direttiva – consistente nel presentare un tasso di raccolta che corrisponda, a scelta dello Stato membro interessato, quanto meno al 65% del peso medio delle AEE "immesse" sul mercato nazionale nei tre anni precedenti, o, in alternativa, all'85% del peso dei RAEE "prodotti" nel territorio di questo stesso Stato – la Commissione osserva che, nel predetto anno di riferimento 2021, l'Italia non ha atteso all'obbligo in questione. Infatti – posta per ferma la precisazione che la Repubblica italiana ha scelto, tra le due opzioni sopra indicate, quella di garantire un tasso di raccolta dei RAEE pari perlomeno al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nazionale nei tre anni precedenti - la comunicazione inviata da tale Stato membro alla Commissione in relazione all'anno 2021, ai sensi dei citati paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 16 della medesima direttiva 2012/19/UE, mostra il raggiungimento di una soglia di raccolta non superiore al 33,8%. Pertanto, la Commissione ha concluso che l'Italia non ha adempiuto, per il 2021, all'obbligo di raggiungere l'obiettivo "minimo" di raccolta dei RAEE come stabilito dalle pertinenti disposizioni (sopra indicate) della direttiva 2012/19/UE.

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2024 è stata notificata una messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 3 – Ambiente

Procedura di infrazione n.2024/2097 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva UE 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che non nell'ordinamento italiano non siano state ancora recepite, ovvero siano state recepite scorrettamente, diverse disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva UE 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Precisamente: a) l'articolo 8 bis, paragrafo 4, secondo comma, punto iii) della direttiva è stato recepito scorrettamente: infatti, l'articolo 8 bis, paragrafo 4, primo comma, stabilisce che, in generale, il produttore risponda di tutti i costi elencati alla lettera a) dello stesso comma (tra cui i costi dei trattamenti necessari al conseguimento degli obiettivi che, in materia di gestione dei rifiuti, sono stati adottati dall'Unione europea). Ora, l'articolo 8 bis, paragrafo 4, secondo comma, lettera iii), prevede che, nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i legislatori dei singoli Stati membri possano ridurre tale responsabilità fino al 50% dei costi necessari, qualora il regime in questione sia stato predisposto in funzione di traguardi e di obiettivi stabiliti esclusivamente dallo stesso legislatore nazionale e non anche dal legislatore dell'Unione. L'Italia ha recepito tali disposizioni UE mediante l'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 116 del 2020, sostitutivo dell'articolo 178 ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. "Codice dell'ambiente), il cui disposto omette di precisare che la riduzione al 50% della responsabilità estesa del produttore è consentita, ai legislatori dei singoli Stati membri, solo quando la stessa sia stata istituita in funzione del raggiungimento di traguardi e obiettivi stabiliti esclusivamente a livello nazionale e non anche unionale. Ne deriva che, per la normativa italiana, la responsabilità estesa del produttore può essere decurtata del 50% anche ove risulti funzionale al raggiungimento di traguardi e obiettivi stabiliti a livello UE, il che non corrisponde alle norme europee oggetto del recepimento stesso; b) l'articolo 8 bis, paragrafo 5, primo comma della direttiva è stato recepito scorrettamente: lo stesso, infatti, impone a ciascuno Stato membro di istituire un adeguato sistema di controllo dell'effettiva attuazione della direttiva medesima, diretto a garantire che i produttori, o le organizzazioni che agiscono per loro conto, adempiano correttamente agli obblighi derivanti dalla "responsabilità estesa" a carico dei produttori stessi. Le norme UE, di cui si tratta, specificano che l'adempimento di tali obblighi deve essere controllato anche con riferimento al settore delle "vendite a distanza". Ora, la normativa italiana adottata in recepimento delle predette disposizioni UE – vale a dire i commi 6, 7 e 9 dell'articolo 178 ter del Codice dell'ambiente come risultanti a seguito della modifica apportata dall'articolo 1, comma 4, del D. Lgs 116/2020 e dall'articolo 1, comma 2, del D. Lgs 213/2022 – è stata oggetto di due rilievi: i) le citate norme italiane tracciano i punti fondamentali di un sistema di controllo dell'attuazione della direttiva in oggetto: la concreta messa in esercizio di tale sistema, tuttavia, è stata affidata, dalle medesime disposizioni nazionali, allo strumento di un "Registro nazionale dei produttori" da istituirsi mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

, il quale, a tutt'oggi, non sarebbe ancora stato emanato; ii) le norme italiane in questione omettono di sottolineare che il controllo dell'attuazione della direttiva dovrà vertere, in particolare, anche sul settore delle "vendite a distanza"; c) non sarebbero state recepite affatto, nell'ordinamento italiano, le disposizioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 6, della direttiva citata, le quali impongono a ciascuno Stato membro di garantire un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa dei produttori; d) non sarebbero state ancora recepite, nel diritto italiano, nemmeno le disposizioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8 della

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

direttiva, le quali stabiliscono la comunicazione di informazioni al pubblico, a norma dello stesso articolo, non debbono comunque pregiudicare il mantenimento della riservatezza, in conformità alla normativa nazionale e UE, delle informazioni "commercialmente sensibili"; e) non sarebbe stato recepito correttamente l'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), della direttiva, in quanto le disposizioni di recepimento avrebbero del tutto omesso di trasporre la seconda parte di tali disposizioni UE. Infatti, la prima parte di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera k), dispone che gli Stati membri, onde prevenire la produzione di rifiuti, identifichino i prodotti che sono le principali fonti della dispersione dei rifiuti negli ambienti e adottino, quindi, le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da detti prodotti: tale prima parte è stata puntualmente recepita, dal legislatore italiano, con l'articolo 180, comma 2, lettera m), del Codice dell'Ambiente come modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2020. Per converso, non avrebbe goduto di alcun recepimento la seconda parte di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera k), della direttiva, il quale dispone che ove gli Stati membri decidano di attuare l'obbligo – avente a oggetto l'individuazione dei prodotti più idonei alla creazione di rifiuti e di adottare misure per prevenire e ridurre la dispersione degli stessi rifiuti nell'ambiente – tramite l'imposizione di restrizioni di mercato, debbono garantire che queste ultime siano proporzionate e non discriminatorie; f) non sarebbe stato affatto recepito, nell'ordinamento italiano, l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, il quale impone a ciascuno Stato membro di riesaminare periodicamente le deroghe di cui allo stesso terzo paragrafo, tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti; g) sarebbe stato scorrettamente recepito anche l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva, il quale stabilisce che ciascuno Stato membro debba adottare le misure necessarie a ottenere un riciclaggio dei rifiuti che risulti "di alta qualità" e che, ai fini dell'ottenimento di detto standard, debba attivare, tra le misure anzidette, quella della "raccolta differenziata": ora, le autorità italiane hanno fatto presente di aver recepito tali disposizioni con l'articolo 1, comma 7, del citato decreto legislativo n. 116 del 2020 (sostitutivo dell'articolo 181 del Codice dell'ambiente e in particolare del comma 1 di questo). Al riguardo, la Commissione osserva che nelle disposizioni italiane, testé citate, viene omessa la precisazione che il riciclaggio, in funzione del quale gli Stati membri debbono promuovere la "raccolta differenziata", deve essere segnatamente di "alta qualità". La Commissione, comunque, ha osservato anche che l'omessa indicazione dell'"alta qualità", da parte del legislatore italiano, in relazione al riciclaggio da ottenersi attraverso la raccolta differenziata, potrebbe ancora non integrare un incorretto recepimento delle disposizioni UE, ove un tale standard fosse comunque citato, dallo stesso legislatore nazionale, come obiettivo della "raccolta differenziata dei vari flussi di rifiuti": tuttavia, la Commissione medesima precisa che la normativa italiana menziona l'obbligo di garantire un riciclaggio "di alta qualità" solo quale risultato della raccolta differenziata dei rifiuti "organici" e non della raccolta differenziata di tutti i vari flussi di rifiuti (v. articolo 182 ter del Codice dell'ambiente modificato dal predetto decreto legislativo n. 116 del 2020). Pertanto, per la disciplina italiana, gran parte della raccolta differenziata – cioè la raccolta differenziata inerente ai rifiuti di natura diversa da quelli organici – non è associata all'obiettivo di riciclaggio di "alta qualità", con conseguente cattiva attuazione delle norme UE prima menzionate; h) non sarebbe stato recepito correttamente, in Italia, l'articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva, il quale impone a ciascuno Stato membro di dotarsi di un "efficace sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani", il quale potrebbe consistere anche nell'istituzione di "registri elettronici" allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4: a livello di normativa italiana, l'istituto di un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (c.d. R.E.N.T.RI) è stato menzionato dagli articoli 188-bis, 189, 190 e 193 del Codice dell'ambiente, laddove l'istituzione effettiva di tale Registro è sopravvenuta con il decreto n. 59 del 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tuttavia, la Commissione ha osservato che, alla data di invio della presente messa in mora, tale Registro non risultava ancora operativo, in quanto: lo stesso citato decreto dilazionava il termine finale, per l'iscrizione dei vari enti e imprese in tale RENTRI, al decorso di svariati mesi successivi all'entrata in vigore del RENTRI stesso e, inoltre, il successivo decreto operativo n. 97 del 2023 differiva ulteriormente il termine di decorrenza dello stesso termine finale, spostandolo, dall'entrata in vigore del precedente decreto istitutivo del RENTRI medesimo, alla data del 15 dicembre 2024; i) non sarebbero state per niente recepite, in Italia, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva, in base alle quali gli Stati membri, a partire dal 1° gennaio 2027, possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anerobico solo se,

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

conformemente all'articolo 22, sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte; l) non sarebbe stato recepito correttamente l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva, il quale stabilisce che i produttori iniziali, e/o i detentori dei rifiuti, debbono sostenere i costi della gestione dei rifiuti, con l'inciso specifico che tali costi di gestione comprendono quelli per la necessaria infrastruttura e per il funzionamento della medesima: a tale riguardo, la Commissione osserva che l'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo n. 116 del 2020 (che ha sostituito l'articolo 188 del Codice dell'ambiente) omette di menzionare specificatamente che i costi di gestione, incombenti ai produttori dei rifiuti e/o ai loro detentori successivi, comprendono anche quelli delle infrastrutture necessarie a tali gestione e dell'esercizio delle medesime. Inoltre, la Commissione rileva che il legislatore italiano non avrebbe stabilito come i costi predetti dovrebbero distribuirsi tra i produttori iniziali e i vari detentori successivi; m) non sarebbe stato per niente recepito, nell'ordinamento italiano, l'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva, il quale dispone che, nei casi in cui non sia obbligatorio eseguire la separazione dei rifiuti pericolosi mescolati illegalmente, gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti miscelati siano comunque trattati in un impianto autorizzato a norma dell'articolo 23 per il trattamento di tale miscela; n) sarebbe stato scorrettamente recepito l'articolo 20 della direttiva, laddove lo stesso dispone che gli Stati membri abbiano l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di disporre la "raccolta differenziata" di tutti i "rifiuti domestici pericolosi": le disposizioni nazionali di recepimento di tali norme UE, infatti, sono recate dall'articolo 205, 6 quater del Codice dell'Ambiente, il quale stabilisce l'obbligo della raccolta differenziata dei soli rifiuti domestici pericolosi rappresentati dalle "pile" e dagli "accumulatori", senza estendere l'obbligo – circa l'esecuzione della stessa raccolta differenziata - a ogni tipologia di rifiuto domestico pericoloso; o) sarebbe stato scorrettamente recepito anche l'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva, il quale definisce le fasi di trattamento dei rifiuti, costituiti dagli "oli usati", come segue: i) alla lettera a) dello stesso primo paragrafo, stabilisce che detti "oli usati" debbano essere raccolti "in modo differenziato"; ii) alla lettera b) del medesimo paragrafo 1, stabilisce che gli oli usati, una volta raccolti, vadano trattati dando priorità al trattamento risultante nella loro "rigenerazione", o, in alternativa, ad altre modalità di trattamento "che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione"; iii) alla lettera c) di detto paragrafo 1 stabilisce il divieto di miscelare oli usati con caratteristiche differenti e di miscelare oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, qualora tale miscelazione ne impedisca la rigenerazione. Al riguardo, la Commissione osserva che l'articolo 216 bis del Codice dell'Ambiente, il quale secondo le autorità italiane dovrebbe recepire detto articolo 21, paragrafo 1, della direttiva, avrebbe in realtà omesso di recepire diversi passaggi di tali disposizioni UE. In proposito, infatti, la Commissione ha considerato, in primo luogo, il paragrafo 1 del citato articolo 216 bis, il quale ha stabilito che gli "oli usati" debbano essere gestiti in base alla "classificazione dei rifiuti" di cui all'articolo 184 dello stesso Codice dell'Ambiente, nonché in base all'ordine di priorità stabilito dall'articolo 179 del medesimo Codice e, infine, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte IV del Codice dell'Ambiente: in merito a tali indicazioni, la Commissione ritiene che le stesse, nel loro insieme, non recepiscano tuttavia le prescrizioni di cui alla lettera a) e alla lettera c) del paragrafo 1 del citato articolo 21 della direttiva, cioè non precisino né che gli oli usati debbano essere sottoposti alla "raccolta differenziata" (lettera a), né che non debbano essere miscelati oli usati diversi e oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, qualora tale miscelazione impedisca la rigenerazione di tali oli. Quindi, sarebbero rimaste non recepite sia la lettera a) che la lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, sopra citate. Quanto alla lettera b) di tale paragrafo 1 dell'articolo 21, la quale – come sopra indicato – ha stabilito che gli oli debbano essere "trattati" con preferenza per il trattamento specifico della "rigenerazione" o, in alternativa, per altri trattamenti comportanti un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione, la Commissione osserva che l'articolo 216 bis del Codice dell'ambiente non prevede, alla lettera b) del paragrafo 3, che qualora non venga applicato il trattamento della "rigenerazione", sia necessario – come stabilito, invece, dalle norme UE in argomento – ricorrere a trattamenti alternativi che, in ogni caso, garantiscano un risultato complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione; p**)** altresì, sarebbe stato recepito in modo non corretto l'articolo 28, paragrafo 3, punto c ter), della direttiva, mentre sarebbe stato completamente omesso il recepimento dell'articolo 28, paragrafo 3, punto g della direttiva. Infatti: l'articolo 28, paragrafo 3, punto c ter, stabilisce che, nei piani di gestione dei rifiuti elaborati dalle competenti autorità nazionali, debbano essere inserite diverse valutazioni, tra cui quella delle deroghe alle prescrizioni della direttiva stessa, eventualmente concesse dai singoli

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Stati membri nei termini e nei modi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della medesima. Al riguardo, la Commissione ha osservato che nelle norme nazionali indicate dalla Repubblica italiana come funzionali al recepimento delle disposizioni del citato articolo 28, paragrafo 3 – vale a dire nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 2020 che ha modificato l'articolo 199, comma 3, del Codice dell'Ambiente – non vi è menzione dell'obbligo di inserire, nei programmi di gestione dei rifiuti, la valutazione di dette deroghe, nonostante la Repubblica italiana stessa se ne sia avvalsa (come risulta dall'articolo 205, comma 6 ter, del Codice dell'Ambiente). In secondo luogo, la Commissione obietta che non sarebbe stato per niente recepito, nell'ordinamento italiano, il punto g) del paragrafo 3 dell'articolo 28 della direttiva, il quale stabilisce che nei piani di gestione dei rifiuti vengano indicati, tra l'altro, idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, anche per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti e il relativo trattamento nonché i rifiuti urbani che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia; q) non sarebbe stato recepito correttamente nemmeno l'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva, il quale stabilisce che i piani di gestione dei rifiuti si conformino a prescrizioni recate da varie direttive, nel cui ambito sono espressamente menzionate le prescrizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (sulla prevenzione dell'inquinamento da rifiuti dell'ambiente marino) e quelle di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (sulla protezione dai rifiuti dell'acqua in genere). A tale riguardo, la Commissione osserva che le disposizioni italiane di recepimento di detto articolo 28, paragrafo 5 – cioè l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 116 del 2020 che, in tal senso, ha modificato l'articolo 199 del Codice dell'Ambiente – non avrebbero recepito le disposizioni predette, in quanto il comma 3, punto r – ter) dello stesso articolo 199 del Codice dell'Ambiente si è limitato, genericamente, a disporre che i piani di gestione dei rifiuti contengano le misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione degli stessi, ma non ha precisato che, a tal fine, detti piani debbano osservare le prescrizioni di cui all'articolo 13 della già citata direttiva 2008/56/CE e quelle di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE (anch'essa citata in precedenza); r) sarebbe stato recepito in modo scorretto anche l'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva, il quale stabilisce che, nei programmi di gestione dei rifiuti, le autorità nazionali competenti: i) descrivano il "contributo" recato, alla prevenzione della produzione di rifiuti, dalle misure e dagli strumenti elencati all'allegato IV bis; ii) valutino l'utilità, per gli stessi scopi, degli "esempi di misure" di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate; iii) descrivano anche le misure di prevenzione già esistenti e il rispettivo contributo da esse arrecato alle stesse finalità preventive. Le stesse disposizioni, peraltro, sottolineano che lo scopo di tali misure di prevenzione è quello di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali determinati dalla produzione dei rifiuti. Al riguardo, la Commissione ha osservato che le disposizioni italiane, finalizzate al recepimento delle citate norme UE – vale a dire l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 2020, il quale ha sostituito l'articolo 180 del Codice dell'ambiente – impongono che il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti rechi un nutrito elenco di misure funzionali a prevenire la produzione di rifiuti (incoraggiamento del riutilizzo di prodotto e creazione di sistemi che promuovano la riparazione, incoraggiamento della disponibilità di pezzi di ricambio, riduzione della produzione di rifiuti industriali e alimentari, *etc.*), ma omettono di imporre che i medesimi Programmi contengano sia una descrizione del contributo fornito, alla prevenzione dei rifiuti, dagli strumenti e misure di cui all'allegato IV bis della direttiva, sia una valutazione dell'utilità degli esempi delle misure citate allegato IV, sia una descrizione delle misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e del loro contributo alla prevenzione dei rifiuti. Inoltre, la normativa italiana in considerazione non chiarirebbe che lo scopo delle misure e degli strumenti di prevenzione della produzione di rifiuti sarebbe quello, come asserito dalle disposizioni UE citate, di dissociare la crescita economia dall'impatto ambientale della produzione di rifiuti; s) non sarebbe stato correttamente recepito, nel sistema giuridico italiano, neanche l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva, il quale stabilisce che il legislatore dei singoli Stati membri preveda la "valutazione", almeno ogni sei anni – nonché, ove opportuno, la revisione – sia dei piani di gestione dei rifiuti, sia dei piani di "prevenzione" degli stessi. In proposito, la Commissione osserva che la normativa di recepimento di dette prescrizioni UE, come indicata dall'Italia – vale a dire l'articolo 1, comma 6, nonché l'articolo 2, commi 1 e 2, lettera d) del decreto legislativo n. 116 del 2020 – pur precisando l'obbligo di valutazione ogni sei anni del piano nazionale di gestione dei rifiuti, ha omesso di prevedere un analogo obbligo di valutazione per il Programma nazionale di "prevenzione" dei rifiuti; t) non sarebbe stato recepito correttamente

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

nemmeno l'articolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva, il quale stabilisce che i produttori di rifiuti pericolosi, nonché quelli che raccolgono e trasportano a titolo professionale tali rifiuti e che tengono un registro cronologico, debbano comunicarne i dati al "registro elettronico", o ai vari "registri elettronici", che ciascun Stato membro deve istituire ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo 35. A titolo di recepimento di tali disposizioni UE, l'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo n. 213 del 2022 ha introdotto - all'articolo 188 bis, comma 3 bis, del Codice dell'ambiente - una disposizione che impone, agli stessi soggetti sopra citati, l'iscrizione nel RENTRI (che è il Registro elettronico nazionale dei rifiuti). In proposito, tuttavia, la Commissione osserva che il citato RENTRI non è ancora operativo (v. sopra), per cui anche le disposizioni UE considerate, di conseguenza, rimangono non concretamente recepite; u) non sarebbe stato recepito correttamente, altresì, l'articolo 35, paragrafo 2, comma 2, della direttiva, il quale stabilisce che gli operatori coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti sono tenuti a fornire, su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori, i documenti giustificativi dell'esecuzione delle operazioni di gestione. Al riguardo, infatti, la Commissione osserva che l'articolo 190 del Codice dell'Ambiente, dopo aver imposto agli operatori partecipanti al sistema di gestione dei rifiuti, al suo comma 1, la tenuta di un registro con le caratteristiche ivi prescritte, impone loro anche l'obbligo di fornire all'autorità di controllo le informazioni contenute nel registro stesso, ma non li obbliga a fornire alle stesse autorità, ove ne facciano richiesta, anche i documenti giustificativi delle operazioni annotate nel predetto registro; v) non sarebbe stato recepito correttamente nemmeno l'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva, il quale impone a ciascuno Stato membro di riportare, su un registro elettronico, i dati riguardanti i rifiuti "pericolosi" e, altresì, che in tale registro vengano integrati i dati sui rifiuti pericolosi comunicati dai gestori industriali in linea con il "registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti", istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006. Le autorità italiane hanno indicato di aver recepito tali disposizioni UE mediante l'articolo 1, comma 9, del citato decreto legislativo n. 213 del 2022, il quale impone l'obbligo, per tutti gli operatori coinvolti nel sistema della gestione dei rifiuti pericolosi, di iscriversi nel registro elettronico indicato come RENTRI (già citato), con ciò comunicando al registro stesso i dati in loro possesso. Al riguardo, tuttavia, la Commissione osserva che il RENTRI, nonostante sia stato istituito sulla carta, al momento non sarebbe ancora operativo e che, peraltro, la normativa italiana non ha precisato che, nell'ambito di detto registro, debbano essere integrati i dati sui rifiuti pericolosi comunicati dai gestori industriali in linea con il "registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti", istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 (vedi sopra).

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2024 è stata notificata una messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 4 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2024/2053 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Non corretto recepimento della direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che il decreto legislativo n. 196 del 2021 – con il quale la Repubblica italiana ha inteso attuare la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente – non abbia recepito correttamente diverse disposizioni della stessa direttiva. Inoltre, la Commissione, nell'ambito della presente procedura, lamenta altresì la violazione di alcune norme della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

Di seguito le osservazioni della Commissione: a) l'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo fornisce una definizione di "plastica", ai sensi e per gli effetti della predetta direttiva UE 2019/904, tale da estromettere dal suo ambito i rivestimenti in plastica dotati di un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto e non costituenti una componente strutturale principale dei prodotti finiti. Ne consegue che tali oggetti in plastica non sono soggetti, in Italia, all'applicazione di nessuna delle disposizioni, comprese nella direttiva, le quali si riferiscono alla "plastica" in genere e, soprattutto, di quelle attinenti ai trattamenti previsti per i prodotti di plastica "monouso". Tale disciplina nazionale non sarebbe compatibile, per la Commissione, con le seguenti norme eurounitarie: i) con l'articolo 3, punto 1, della direttiva UE 2019/904 – in combinato disposto con il Considerando 11 – il quale definisce come "plastica", in termini aspecifici, qualsiasi materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5, del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, senza escluderne i rivestimenti che non raggiungano una data soglia di peso; ii) con il punto 2.2. paragrafo 3, degli "Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso", i quali chiariscono che un materiale di carta, cartone o altro materiale, il quale venga protetto dall'acqua o dal caldo grazie a un rivestimento di plastica esterno o interno, diventa un prodotto composito costituito in parte dalla plastica e, in quanto tale, deve essere assoggettato alla citata direttiva UE 2019/904; b) l'articolo 3, punto 7, della direttiva UE 2019/904 definisce, come "messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un prodotto – per la distribuzione, il consumo o l'uso – sul mercato di uno Stato membro, vale a dire sul mercato di uno qualsiasi degli Stati aderenti alla UE. Diversamente, l'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto nazionale restringe l'ambito di tale definizione all'attività di fornitura di un prodotto, per le stesse finalità, sul mercato "del territorio nazionale", cioè sul mercato nazionale italiano con esclusione dei mercati interni degli altri Stati dell'Unione; c) l'articolo 3, punto 6, della direttiva UE 2019/904 definisce come "immissione sul mercato" di un prodotto, la "prima" messa a disposizione del medesimo sul mercato "di uno Stato membro". Al riguardo, l'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo definisce la stessa "immissione" come la "prima messa a disposizione di un prodotto" in un ambito che viene individuato come il "mercato", senza ulteriori precisazioni. Al riguardo, la Commissione sostiene che l'assenza della precisazione per cui detto "mercato" può essere quello di qualsiasi Stato membro, spinga l'interprete – essendo l'"immissione", semplicemente, la prima "messa a disposizione" – a ricostruire il concetto stesso di "immissione" rifacendosi al concesso di "messa a disposizione" quale definito dal succitato decreto al predetto articolo 3, comma 1, lettera g), vale a dire come messa a disposizione "sul mercato italiano" (con esclusione del mercato degli altri Stati membri). In definitiva, quindi, l'interprete verrebbe indotto a individuare "l'immissione" di un prodotto nella prima "messa a disposizione" del medesimo esclusivamente sul "mercato italiano", escludendo erroneamente la sussistenza di un'"immissione" dello stesso prodotto laddove lo stesso venisse, la prima volta, messo a disposizione sul mercato di un altro Stato membro; d) l'articolo 3,

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

punto 17, della direttiva definisce l'"impianto portuale di raccolta" come "qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile, che sia in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalla nave o i residui del carico", laddove l'articolo 3, comma 1, lettera s) del decreto italiano riferisce la raccolta esclusivamente ai rifiuti prodotti dalla nave, ma non anche ai "rifiuti del carico"; e) e.i) l'articolo 5 della direttiva UE 2019/904 esprime il divieto di "immettere sul mercato", in generale, i "prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e i prodotti di plastico oxo-degradabili". In conformità a tale disposizione, il paragrafo 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo fa divieto di "immettere sul mercato" i prodotti citati. Tuttavia, il paragrafo 3 dello stesso articolo 5 ammette un'eccezione a tale divieto di "immissione", in quanto consente che vengano "immessi" sul mercato gli specifici prodotti di plastica descritti dalle stesse disposizioni, qualora sussistano le circostanze ivi previste. Al riguardo, precisamente, il paragrafo 3 del citato articolo 5 ammette l'"immissione" sul mercato dei prodotti in plastica biodegradabili e compostabili, certificati conformi allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, laddove si verifichi una delle circostanze elencate dalle lettere da a) a f) dello stesso paragrafo 3 dell'articolo 5 (inesistenza di alternative ai prodotti di plastica monouso, impiego di tali prodotti nell'ambito di circuiti controllabili, esistenza delle predette alternative ma loro inadeguatezza a garantire igiene e di sicurezza, la considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande, la presenza di un elevato numero di persone e, infine, il fatto che l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili monouso). Circa tale eccezione, prevista dalla normativa italiana, rispetto al "divieto di immissione" stabilito all'articolo 5 della direttiva UE 2019/904, la Commissione sottolinea che la direttiva 2019/904 non ammette una tale deroga e che, piuttosto, il Considerando 11 della medesima sottolinea che anche la plastica a base organica e biodegradabile rientra nell'ambito dell'applicazione della direttiva e, pertanto, del divieto di immissione previsto dal succitato articolo 5; e.ii) Il decreto legislativo italiano, secondo la Commissione, prevedrebbe un'ulteriore deroga al divieto di immissione della plastica, come espresso dal predetto articolo 5 della direttiva UE 2019/904: infatti, il paragrafo 2 dell'articolo 5 dello stesso decreto ammette che i prodotti, sottoposti dalla direttiva all'obbligo negativo del "divieto di immissione" (cioè i prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e i prodotti di plastico *oxo-degradabili*") possano comunque, qualora siano stati "immessi" sul mercato prima che tale divieto divenisse efficace, essere "messi a disposizione" sul mercato nazionale. Ora: il divieto in parola sarebbe dovuto divenire efficace negli Stati membri, secondo quanto stabilito dalla direttiva, entro il 3 luglio 2021. Tuttavia, il legislatore italiano ha emanato la relativa normativa di attuazione, con cui ha reso efficace il predetto divieto, in Italia, solo il 14 gennaio 2022. Ne consegue che, in Italia, tale divieto ha acquistato efficacia solo a decorrere da sei mesi dopo la data indicata dal legislatore UE. In proposito, la Commissione ritiene che, laddove il paragrafo 2 dell'articolo 5 del decreto italiano consente la "messa a disposizione" dei prodotti "immessi" sul mercato prima che il divieto di immissione divenisse efficace, esso non si riferisca alla data in cui il medesimo divieto doveva divenire efficace in conformità a quanto stabilito dalla direttiva (cioè, il 3 luglio 2021), ma alla data successiva in cui lo stesso è divenuto efficace, tardivamente, in Italia (cioè, il 14 gennaio 2022). Ne deriva che il paragrafo 2 dell'articolo 5 del decreto italiano consentirebbe, attualmente, la "messa a disposizione", sul mercato, anche dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica *oxo-degradabili*, i quali siano stati immessi sul mercato – illegittimamente, perché oltre la data finale del 3 luglio 2021 stabilita dalla direttiva – nel periodo compreso tra il 3 luglio 2021 e il 14 gennaio 2022. Per le motivazioni esposte, il paragrafo 2 dell'articolo 5 del decreto non darebbe attuazione conforme alla direttiva; f) l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri di adottare le "misure necessarie" per ottenere una riduzione ambiziosa e duratura del consumo – tale da essere, entro il 2026, quantificabile rispetto al 2022 - dei "prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato". Per converso, l'articolo 4, comma 7, del decreto italiano concede dei contributi (sotto forma di credito di imposta fino a 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024) e, quindi, un incentivo, all'acquisto dei prodotti di plastica menzionati sia nella parte A che nella parte B dell'allegato, anche se sotto la condizione che gli stessi siano "riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile". Al riguardo, la Commissione osserva che la direttiva consentirebbe agli Stati membri, al massimo, di escludere "alcuni" prodotti, enumerati nell'allegato A, dalle "misure" di riduzione del consumo di prodotti in plastica che gli stessi Stati

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

debbono adottare a norma del già citato articolo 4, paragrafo 1, ma non ammetterebbe, in nessun caso, che i medesimi Paesi incoraggiassero, addirittura, un tale consumo, quand'anche i prodotti in questione fossero "riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile". La Commissione osserva, altresì, che gli incentivi elargiti dall'Italia in favore del consumo dei prodotti - purché riutilizzabili o in materiale biodegradabile o compostabile - citati alle parti A e B dell'allegato, contrasterebbe anche con il succitato articolo 5 della direttiva, dal momento che lo stesso vieta, in generale, l'immissione sul mercato dei prodotti in oggetto, ancorché riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile; g) l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che "ogni prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato" debba recare, sull'imballaggio o sul prodotto stesso, una "marcatura" che comunichi ai consumatori le informazioni individuate dalle lettere a) e b) dello stesso articolo. Tale obbligo deve essere considerato efficace e, pertanto, vincolante, a decorrere dalla data indicata dalla direttiva, cioè dal 3 luglio 2021: con riferimento a tale marcatura, l'articolo 7 del Decreto, dopo averne stabilito l'obbligo circa i prodotti elencati nella parte D dell'allegato (1° comma), ammette, comunque, che i "prodotti in plastica monouso", pur privi della predetta marcatura, vengano "messi a disposizione" sul mercato qualora siano già stati immessi, sullo stesso, prima che il medesimo obbligo di marcatura divenisse efficace. In proposito, la Commissione ritiene che il decreto italiano, attraverso le norme citate, ammetta che i prodotti in plastica monouso, pur sprovvisti della marcatura ai sensi della direttiva, possano essere "messi a disposizione" sul mercato se siano stati già immessi, sullo stesso, in un periodo anteriore non al 3 luglio 2021, ma al 14 gennaio 2022. Pertanto, la Commissione conclude che il legislatore italiano riterrebbe ammissibile la "messa a disposizione" dei prodotti in plastica monouso, di cui alla parte D dell'allegato, privi di "marcatura" conforme alle prescrizioni della direttiva, anche ove gli stessi fossero stati immessi in commercio nel periodo dal 3 luglio 2021 al 14 gennaio 2022. Tuttavia, la Commissione rileva che l'immissione in commercio di tali prodotti entro detto periodo, qualora gli stessi non fossero stati muniti della debita "marcatura" secondo la direttiva, sarebbe stata vietata dalla direttiva stessa, in quanto, ai sensi di quest'ultima, dal 3 luglio 2021 l'obbligo di marcatura diverrebbe vincolante. Pertanto, i prodotti suddetti (monouso in plastica e indicati alla parte D della direttiva) non avrebbero potuto avere avuto alcun accesso legittimo al mercato nel periodo predetto, se fossero stati privi della "marcatura" in oggetto. Di conseguenza, il legislatore italiano non ne avrebbe potuto consentire la libera "messa a disposizione"; h) l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) n. 2019/904 prevede che il produttore di prodotti di plastica monouso, elencati nella parte E sezione I dell'allegato, debba assumersi i "costi" indicati dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, in materia di "responsabilità estesa del produttore" e, altresì, i costi enucleati alle lettere a), b) e c) dello stesso paragrafo 2 (come i costi per le campagne di sensibilizzazione circa l'impatto di tali prodotti, i costi per i sistemi pubblici di raccolta di tali rifiuti e i costi di rimozione e trattamento dei rifiuti provenienti da tali prodotti); l'articolo 8, paragrafo 3, della stessa direttiva (UE) 2019/904 prevede che il produttore di prodotti di plastica monouso, elencati nella parte E sezioni II e III dell'allegato, debba assumersi almeno i "costi" indicati dalle lettere a), b) e c) dello stesso paragrafo 3 (costi per la sensibilizzazione, costi per la rimozione, trasporto e trattamento dei rifiuti provenienti da tali prodotti, costi per la raccolta e la comunicazione dati ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera c) della citata direttiva 2008/98/CE): la Commissione UE ritiene che tali norme non siano state recepite correttamente dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo, in quanto queste ultime disposizioni ammettono la responsabilità del produttore, per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni II e III dell'allegato e per le rispettive voci di costo come sopra elencate, non indiscriminatamente ma "in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto", introducendo, pertanto, una limitazione di responsabilità non prevista dalla direttiva; i) posto per fermo che, per il paragrafo 2 dell'articolo 10, vige la "regola" per cui i rifiuti da prodotti di plastica debbono essere sottoposti a una raccolta "differenziata", la Commissione rileva che l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) della stessa direttiva 2019/904 ammette una deroga a tale principio, subordinandola, tuttavia, alla sussistenza di precisi presupposti: viene infatti ammessa una raccolta non differenziata – cioè "congiunta" - dei rifiuti predetti quando ciò, tra l'altro, non pregiudichi il potenziale degli stessi rifiuti di divenire oggetto di riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero che avvengano "in conformità dell'articolo 4". Tale articolo 4 della direttiva

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

2019/904 stabilisce "la gerarchia dei rifiuti". Ora, l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo italiano non ha recepito in modo completo le predette disposizioni, in quanto ha stabilito che la raccolta "congiunta" dei rifiuti, di cui si tratta, sia possibile, tra l'altro, quando ciò non pregiudichi il loro potenziale di divenire oggetto di operazioni di recupero, senza precisare che un tale recupero, la cui potenziale fattibilità giustifica la possibilità di procedere alla stessa raccolta "congiunta", deve poter avvenire nel rispetto del predetto articolo 4 della direttiva, cioè nel rispetto della "gerarchia dei rifiuti"; l) l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2019/904 consente agli Stati membri di recepire nel proprio ordinamento, mediante "accordi" tra le autorità competenti e i settori economici (in luogo di disposizioni normative), le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 8 (i quali prescrivono la gerarchia dei rifiuti e la responsabilità "estesa" del produttore per i prodotti di plastica monouso di cui alla parte E dell'allegato e per gli attrezzi da pesca contenenti plastica). Tuttavia, lo stesso articolo 17 esclude, al paragrafo 3, che gli stessi articoli 4, paragrafo 1, e 8, paragrafi 1 e 8, possano essere recepiti tramite gli accordi in parola laddove, in particolare, si riferiscano ai "prodotti di plastica monouso indicati nella parte E, sezione III, dell'allegato" (cioè dell'allegato alla direttiva 2019/904 di cui si tratta). In relazione a tali specifici prodotti, pertanto, il recepimento dei succitati articoli 4, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafi 1 e 8, spetta esclusivamente al legislatore (e non può avvenire in via negoziale). Per converso, l'articolo 8, comma 8, del decreto italiano dispone che la disciplina volta a garantire la riduzione del consumo, nonché la raccolta e il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E dell'allegato alla direttiva, debba essere adottata mediante "accordi": pertanto, il legislatore italiano, implicitamente, affida agli "accordi" predetti il recepimento "in toto" dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 8, senza escludere, da tale disciplina pattizia, le citate disposizioni ove facenti riferimento, nello specifico, ai prodotti indicati nella parte E, sezione III, dell'allegato alla direttiva stessa. Inoltre, la Commissione rileva che l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva, laddove demanda ad "accordi" - tra le autorità interne competenti e i settori economici interessati - il recepimento dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 8 (ferma restando l'eccezione di cui sopra, che l'Italia non ha recepito), ha stabilito, in ogni caso, una serie di requisiti in relazione ai medesimi accordi. A tal proposito, il decreto italiano di attuazione avrebbe omesso di indicare i requisiti di cui alla lettera a) (circa la forza esecutiva degli accordi in questione), d) (circa il monitoraggio periodico dei risultati degli accordi stessi e l'accessibilità degli stessi da parte del pubblico), e) (circa il controllo sui progressi raggiunti nel quadro di tali accordi), f) (circa la necessità che, in caso di inosservanza degli accordi in parola, l'applicazione della direttiva venga garantita da idonei provvedimenti delle autorità interne); m) la Commissione osserva che il decreto italiano di attuazione non ha correttamente recepito il "titolo" della parte F dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904: tale titolo, infatti, si riferisce ai prodotti di plastica monouso "di cui all'articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 6 paragrafo 5 sui requisiti del prodotto", laddove il corrispondente titolo del decreto italiano di attuazione, invece, dopo aver correttamente fatto riferimento "all'articolo 9 sulla raccolta differenziata", si riferisce, impropriamente, "all'articolo 6, comma 5 sui requisiti del prodotto". Al riguardo, la Commissione rileva che l'aver fatto riferimento all'articolo 6, comma 5, piuttosto che all'articolo 6, paragrafo 5 come indicato nella direttiva, può indurre l'interprete a ricollegarsi all'articolo 6, comma 5 del decreto di attuazione e non anche, come voluto dalla direttiva, all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva stessa; n) l'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva impone a ciascuno Stato membro di obbligare i produttori, "stabiliti" sul rispettivo territorio ma che vendano "prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato e attrezzi da pesca contenenti plastica" in un altro Stato membro in cui non sono stabiliti, di nominare un "rappresentante autorizzato" che, in rapporto al territorio di quest'ultimo Stato, esegua gli adempimenti richiesti al produttore dalla medesima direttiva 2019/904: al riguardo, la Commissione rileva che l'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo italiano impone agli Stati membri di obbligare i produttori, stabiliti nei rispettivi territori, a nominare un rappresentante autorizzato solo laddove vendano, in un diverso Stato membro, "prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato", ma non anche laddove vendano, nello stesso Stato, "attrezzi da pesca contenenti plastica" (infatti, il decreto non opera alcun riferimento a questa seconda categoria di prodotti); o) l'articolo 8, paragrafo 8, co. 2° della direttiva impone agli Stati membri, i quali abbiano acque marine rientranti nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/56/CE, di fissare "un tasso minimo nazionale di raccolta annuale" degli "attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio": il decreto italiano omette di stabilire esso

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

stesso tale "tasso", rimandando, al riguardo, a un decreto ulteriore del "Ministro della transizione ecologica". Al riguardo, la Commissione osserva che, al momento dell'adozione della presente "messa in mora", tale decreto non era stato ancora emesso né era stato stabilito un calendario per la sua emissione, di talché ritiene che nemmeno il predetto articolo 8, paragrafo 8, comma 2, sia stato recepito; p) la prima parte dell'articolo 8, paragrafo 8, comma 3 della direttiva impone agli Stati membri il monitoraggio "degli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato nonché gli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica raccolti": al riguardo, la Commissione osserva che il decreto italiano ha omesso completamente di recepire tali disposizioni, per cui non sarebbe chiaro come l'Italia, in mancanza del monitoraggio predetto, possa assolvere all'obbligo di comunicazione alla Commissione, di cui nel prosieguo dello stesso comma 3 del paragrafo 8 dell'articolo 8.

Inoltre, la Commissione lamenta la violazione, da parte della Repubblica italiana, dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2015/1535/UE: tali disposizioni stabiliscono che il legislatore di ciascuno Stato membro, prima di adottare "un progetto di regola tecnica", deve comunicarlo alla Commissione e pertanto sospendere per 3 mesi, dalla data di tale comunicazione, l'adozione del progetto in questione. Se, poi, durante i tre mesi citati la Commissione emette un "parere circostanziato", con il quale obietta che il progetto in questione presenta aspetti incompatibili con il principio fondamentale UE della "libera circolazione delle merci" in tutta l'Unione, lo Stato membro interessato deve astenersi dall'adozione del progetto per ulteriori 4 mesi o 6 mesi (a seconda delle circostanze menzionate al paragrafo 2). Al riguardo, la Commissione rileva che il decreto legislativo n. 196 del 2021, con il quale la Repubblica italiana ha inteso attuare la direttiva UE 2019/904, costituirebbe un "progetto di regola tecnica", in quanto recante "regole tecniche" come definite dal paragrafo 1 dell'articolo 1 della direttiva 2015/1535/UE: a norma di tali disposizioni, la nozione di "regola tecnica" comprende sia le "specificazioni tecniche" richieste per i "prodotti" (cioè tutte le caratteristiche che i medesimi debbono presentare), sia gli "altri requisiti" degli stessi (cioè le caratteristiche che debbono connotare le fasi del ciclo del prodotto successive alla commercializzazione), sia le regole alle quali debbono informarsi i "servizi", sia le disposizioni amministrative da applicarsi a tali "specificazioni tecniche" come agli "altri requisiti" e alle "regole relative ai servizi", quando tutte tali proprietà dei prodotti o dei servizi siano richieste obbligatoriamente, di diritto o di fatto, "per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché…..le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi….". Ora, il decreto n. 196 del 2021 di cui si tratta, come recante indicazione di "regole tecniche", era stato comunicato alla Commissione in data 22 settembre 2021, secondo quanto previsto dal già citato articolo 5 della direttiva 2015/1535/UE. Pertanto, come stabilito dal succitato articolo 6, nel periodo di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data predetta, vale a dire fino al 23 dicembre 2021, l'Italia non avrebbe potuto adottare il decreto di cui si tratta. Peraltro, dal momento che la Commissione aveva emesso, il 17 dicembre 2021, un "parere circostanziato" con il quale ravvisava nello stesso decreto dei profili di ostacolo alla "libera circolazione delle merci" in tutto il mercato UE (c.d. "mercato interno"), il periodo sospensivo veniva prorogato di ulteriori tre mesi, cioè sino al 23 marzo 2022. Tuttavia, ancor prima che si concludesse il primo periodo sospensivo di tre (3) mesi – dal 22 settembre 2021 al 23 dicembre 2021 – e, precisamente, in data 8 novembre 2021, l'Italia ha adottato il decreto legislativo n. 196 del 2021 in oggetto. La Commissione, pertanto, ritiene che tale comportamento abbia integrato una violazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2015/1535/UE.

Stato della Procedura

Il 23 maggio 2024 è stata notificata una costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Impatto finanziario nel breve/medio periodo La presente procedura non genera effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 5 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2024/0192 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Mancato recepimento della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814m relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814m relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Ai sensi dell'articolo 3 della medesima direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari ai fini del recepimento nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 30 giugno 2024:

1) dell'articolo 1 della medesima direttiva, entro e non oltre il 31 dicembre 2023;

2) dell'articolo 1, punto 3, lettere da *a-sexies* ad *a-decies*, della presente direttiva; dell'articolo 1, punto 29, della presente direttiva, a eccezione dell'articolo *30-septies*, paragrafo 4 della direttiva 2003/87/CE quale inserito da tale punto;

3) articolo 1, punto 31, della presente direttiva, relativo agli allegati III e III-*bis* della direttiva 2003/87/CE quali inseriti da tale punto.

Poiché tali provvedimenti, all'epoca della presente messa in mora, non erano stati ancora comunicati alla Commissione, quest'ultima ne ha dedotto che, alla stessa data, i medesimi non fossero neppure stati adottati e, pertanto, ha emesso la stessa costituzione in mora.

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2024 è stata notificata una costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 6 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2024/0077 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Mancato recepimento della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento interno, la direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Ai sensi dell'articolo 3 della predetta direttiva UE 2023/959, ciascuno Stato membro emette:

1) entro e non oltre il 31 dicembre 2023, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, dell'articolo 1 della stessa direttiva UE 2023/959.
2) entro e non oltre il 30 giugno 2024, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, delle seguenti disposizioni della stessa direttiva:
 a) articolo 1, punto 3), lettere da *a-sexies* ad *a-decies;*
 b) articolo 1, punto 29), della presente direttiva, a eccezione dell'articolo *30-septies*, paragrafo 4, della medesima direttiva 2003/87/CE quale inserito da tale punto;
 c) articolo 1, punto 31), relativo agli allegati III e III bis della medesima direttiva 2003/87/CE quali inseriti da tale punto.

In quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati ancora comunicati, la stessa Comunicazione ne deriva che la direttiva in oggetto non sia stata ancora recepita

Stato della Procedura

Il 30 gennaio 2024 è stata notificata una costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 7 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2024/0076 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Mancato recepimento della direttiva UE 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la direttiva UE 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

Ai sensi dell'articolo 2 della predetta direttiva UE 2023/958, ciascuno Stato membro pone in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa nel rispettivo ordinamento nazionale, entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Dal momento che tali misure non le sono state ancora comunicate, la Commissione stessa ne deriva che la direttiva in questione non sia stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 30 gennaio 2024 è stata notificata una costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 8 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2023/2187 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Non conformità con la direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE) e il regolamento REACH (regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che siano state violate diverse disposizioni di cui alla direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009), nonché una disposizione del regolamento 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (c.d. regolamento REACH) e, infine, l'articolo 288, paragrafo 2, del TFUE.

In particolare, la Commissione sostiene che la normativa italiana abbia determinato la violazione, rispettivamente, delle disposizioni recate da tre atti normativi dell'Unione:

1) in primo luogo, diverse disposizioni della direttiva n. 2009/147/CE (c.d. "direttiva Uccelli") sarebbero state violate in prima battuta dalla normativa italiana di cui all'articolo 1, commi 447 e 448 della legge n. 197 del 2022 - la quale ha modificato l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 e ha introdotto l'articolo 19 ter nel corpo della medesima legge – e, in seguito, dal "Piano straordinario quinquennale" per il controllo della fauna selvatica, adottato dalle autorità centrali italiane, quale cornice di riferimento per i connessi "piani regionali", in attuazione di quanto disposto dal medesimo articolo 19-*ter*;

2) in secondo luogo, alcune disposizioni del regolamento n. 1907/2006 (c.d. "regolamento REACH"), come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, sarebbero state violate dalla normativa italiana di cui all'articolo 31 della già citata legge n. 157/1992, come modificato, lo stesso articolo, dalla legge n. 136 del 2023, articolo 11 ter;

3) da ultimo, l'articolo 288 TFUE sarebbe stato violato dalla circolare n. 72 del 9 febbraio 2023 – come incorporata nell'articolo 31 della citata legge n. 157 del 1992 quale modificato dal decreto-legge n. 104 del 2023 (convertito, quest'ultimo, nell'articolo 11 ter della legge n. 136 del 2023).

Circa le sopra elencate asserite violazioni della normativa dell'Unione, si osserva più dettagliatamente quanto segue:

1) quanto all'addebito, sollevato dalla Commissione, concernente la violazione della direttiva "Uccelli", si rappresenta che la stessa direttiva elenca, nell'allegato I, una serie di specie ornitologiche di particolare interesse, per la protezione delle quali impone, a ciascuno Stato membro, di qualificare in termini di "Zone di protezione speciale", come tali soggette a peculiari misure di conservazione, le aree dei rispettivi territori le quali risultino più idonee alla conservazione delle specie predette. La direttiva impone a ogni Stato membro, altresì, di applicare identiche misure di conservazione alle specie ornitologiche "migratrici", anche se non specificatamente menzionate nell'allegato I. Nel novero delle citate misure di conservazione, figura il divieto assoluto di praticare la caccia nei confronti degli esemplari delle specie predette (cioè, come già precisato, quelle menzionate nell'allegato I e quelle indicate come "migratrici").

La stessa direttiva "Uccelli", tuttavia, pur riservando ai volatili elencati nell'allegato I, o a quelli "migratori", una protezione particolarmente intensa, intende tutelare in modo comunque efficace "tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico" nel territorio dell'Unione (articolo 1): pertanto, in favore di tali specie in generale, istituisce una serie di obblighi a carico degli Stati membri, tramite gli articoli da 5 a 8. Al riguardo, si citano in particolare: a) l'obbligo *ex* articolo5, in base al quale ogni Stato membro deve non solo vietare che gli esemplari delle specie predette possano essere uccisi o cacciati "con qualsiasi metodo", ma anche tutelare tali specie

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

soprattutto nella fase riproduttiva e, infine, vietare la "detenzione" di esemplari di specie la cui caccia e cattura sono vietate; b) l'obbligo *ex* articolo 6, in base al quale gli Stati membri debbono vietare la vendita, nonché le attività a essa connesse, di esemplari vivi o morti di tutte le specie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico; c) l'obbligo *ex* articolo 7, in base al quale gli Stati membri debbono, anche laddove consentano l'attività venatoria nei riguardi degli uccelli selvatici menzionati nell'allegato II (per le specie di cui all'allegato I, infatti, la caccia è del tutto interdetta, vedi sopra), sottoporre la stessa a penetranti limiti, come quello relativo al divieto assoluto di praticarla durante il periodo della nidificazione e delle varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, nel caso di specie migratrici, durante il ritorno al luogo di nidificazione, nonché quello per cui certe specie di uccelli selvatici (quelli della parte B di detto allegato II) possono essere cacciati solo in determinati Stati membri e non in tutti gli Stati membri e, infine, quello per cui l'attività venatoria in questione deve, comunque, essere conforme ai principi di "una saggia utilizzazione" e di una "regolazione ecologicamente equilibrata"; d) infine, l'obbligo *ex* articolo 8, in forza del quale la caccia degli uccelli selvatici (che, si ribadisce, può essere autorizzata solo per le specie di uccelli selvatici di cui all'allegato II, v. sopra) non deve in ogni caso essere consentita mediante utilizzo di mezzi, impianti o metodi di cattura o di uccisione massivi e non selettivi, o tali da condurre localmente all'estinzione di una specie: nello specifico, tali mezzi, impianti e metodi sono quelli enumerati dall'allegato IV, parti A e B.

Ora, la direttiva Uccelli ammette che i predetti obblighi – sanciti dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della stessa - possano subire delle "deroghe", ma impone, altresì, che le stesse vengano rigorosamente contenute entro i limiti stabiliti dall'articolo 9 della medesima direttiva. Infatti, tali deroghe sono applicabili soltanto quando: i) sia stato dimostrato che altre misure alternative, più "ecologiche" in quanto compatibili con gli stessi obblighi in questione, risultino oggettivamente non soddisfacenti; ii) presentino un nesso oggettivo rispetto al soddisfacimento di finalità di rilevante interesse generale (es: la salute e la sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, la prevenzione di gravi danni alle colture, ai boschi, alla fauna, alla flora, etc., la ricerca e l'insegnamento, il ripopolamento e la reintroduzione di altre specie, etc.…); iii) vengano disciplinate, dai legislatori dei singoli Stati membri, in modo da essere riferite esclusivamente a "determinate" specie di uccelli, a "determinati" mezzi e metodi di cattura e a "determinate" circostanze di tempo e di luogo, nonché in modo che vengano individuati sia l'autorità deputata a controllare l'effettiva presenza delle condizioni predette, sia i controlli che dovranno essere eseguiti.

Atteso quanto sopra, la Commissione ritiene che tale normativa UE (cioè gli articoli da 5 a 9 come sopra rappresentati) risulti violata a opera delle seguenti disposizioni nazionali italiane: a) in primo luogo, dagli articoli 19 e 19 ter della legge n. 157 del 1992 (il primo come modificato dall'articolo 1, comma 447 della legge n. 197 del 2022 e il secondo come istituito "*ex novo*" dalla stessa legge) b) in secondo luogo, dal "Piano straordinario quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Italia", il quale è stato predisposto in attuazione dello stesso articolo 19 ter della legge n. 157 del 1992.

a) quanto al citato articolo 19 della legge 157 del 1992, lo stesso consente alle Regioni italiane e alle Province autonome di Trento e Bolzano di adottare "piani di controllo numerico" che autorizzino interventi non conformi – secondo la Commissione - agli obblighi sanciti dai citati articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva "Uccelli": in primo luogo - pur avendo le autorità italiane sottolineato che le misure di caccia e di abbattimento, che saranno previste da tali piani, interesseranno soltanto la specie selvatica dei "cinghiali" – la Commissione sottolinea come il predetto articolo 19 si riferisca in generale, letteralmente, a "specie di fauna selvatica" non meglio individuate e, pertanto, non solo ai cinghiali, ma anche a tutte le altre specie di fauna selvatica come, ad esempio, gli "uccelli selvatici" tutelati dalla menzionata direttiva. Quindi, atteso il tenore aspecifico della norma, risulta che la caccia e gli abbattimenti, previsti nei "piani" locali, potrebbero avere a oggetto persino le specie di uccelli elencate all'allegato I, di cui la direttiva vieta la caccia in assoluto; ii) ancora: lo stesso articolo 19 della legge n. 157 del 1992 autorizza espressamente tali "piani di controllo numerico" a consentire la caccia e l'abbattimento delle specie selvatiche anche in "zone" per le quali la direttiva Uccelli stabilisce il divieto assoluto di caccia (come le ZSP o altre aree tutelate dalla UE in modo rafforzato) e anche nei "periodi" in cui il citato articolo 7 della direttiva Uccelli vieta la caccia e l'abbattimento di qualsiasi specie selvatica di uccelli (anche quelle

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

dell'allegato II), cioè durante il periodo della nidificazione, della riproduzione e della dipendenza e, nel caso di specie migratrici, del ritorno al luogo di nidificazione; iii) altresì, il predetto articolo 19 non subordina affatto la caccia e l'abbattimento predetti al fatto che un'autorità "qualificata" giudichi "inefficaci" altri interventi più "ecologici", contrariamente al succitato articolo 7 della direttiva Uccelli il quale, come già precisato, stabilisce inderogabilmente che anche laddove la caccia abbia a oggetto specie di uccelli selvatici "ammissibili" alla caccia stessa – cioè quelli elencati all'allegato II – la medesima attività venatoria può essere autorizzata solo in seguito alla dimostrata oggettiva inefficacia di altri metodi di controllo più ecologici. Infine, il medesimo articolo 19 non affida l'attività venatoria solo a personale specializzato il quale operi con metodi scientificamente approvati, ma consente che tutti gli interventi di caccia da inserirsi nei piani regionali possano essere eseguiti da "cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate". Da quanto fin qui esposto, la Commissione desume che la normativa di cui all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 avrebbe pesantemente derogato agli obblighi sanciti dagli articoli 5-8 della direttiva Uccelli, senza peraltro rispettare le condizioni a cui l'articolo 9 della stessa direttiva subordina la liceità delle deroghe alla normativa in essa contenuta.

Le autorità italiane, replicando ai rilievi della Commissione come sopra indicati, hanno precisato che la volontà del legislatore italiano non era assolutamente rivolta, con l'introduzione dei contestati articoli 19 e 19 ter della legge n. 157 del 1992, a derogare alle disposizioni della direttiva Uccelli come citate in precedenza, dal momento che lo stesso legislatore riteneva implicitamente che i limiti, richiamati dalle norme europee, dovessero essere comunque rispettati dalla normativa nazionale: pertanto, di fronte alle rimostranze della Commissione, la Repubblica italiana ha introdotto, a scanso di qualsiasi equivoco, l'articolo 13 del decreto-legge n. 131 del 2024 (c.d. "salva-infrazioni"), il quale ha inserito, nel corpo dell'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992, un nuovo comma (il comma 6). Quest'ultimo stabilisce, esplicitamente, che le disposizioni dei citati articoli 19 e 19-*ter* della legge n. 157 del 1992 debbano essere applicate nel rispetto della normativa nazionale di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva "Habitat") e della medesima direttiva 2009/147/CE (c.d. direttiva "Uccelli"). Si precisa, altresì, che il decreto-legge di cui si tratta è stato regolarmente convertito nella legge n. 166 del 2024.

Le autorità italiane, inoltre, si sono dette disponibili a rivedere il tenore del già citato articolo 19 della legge n. 157 del 1992, nel senso di perimetrare in modo più penetrante l'oggetto della caccia e degli abbattimenti consentiti. Pertanto, il legislatore italiano dovrebbe eliminare il riferimento generico, senza ulteriori specificazioni, alle "specie di fauna selvatica", e precisare che la caccia e gli abbattimenti, come verranno definiti dai "piani regionali", potranno avere a oggetto solo la specie dei "cinghiali" e poche altre.

b) quanto al citato "Piano nazionale straordinario quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Italia" (per brevità indicato come "piano straordinario"), lo stesso è stato adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in attuazione dell'articolo 19 ter della legge n. 157 del 92. Circa tale "piano straordinario" - che farebbe da cornice ai predetti "piani" adottati a livello regionale - la Commissione censura le disposizioni contenute al punto 2.3: tale punto consente, esplicitamente, che le attività di controllo della fauna selvatica (implicanti anche catture e abbattimenti, come sopra precisato) possano essere svolte in deroga a quanto previsto dalle seguenti disposizioni UE: i) dell'"allegato IV" della direttiva "Uccelli", il quale, in combinato disposto con l'articolo 8 sopra riportato, vieta determinati metodi e mezzi di cattura e di uccisione, in quanto non "selettivi" o tali da mettere a rischio la sopravvivenza di una specie di uccelli. Ora, la Commissione osserva che i legislatori nazionali sono legittimati ad apportare deroghe anche al predetto allegato IV, esclusivamente nel rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 9 della direttiva: invece, il punto 2.3 del predetto "piano nazionale" ammette che il divieto, circa l'utilizzazione degli strumenti di cattura predetti, possa essere derogato in modo incondizionato; ii) dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, il quale contiene norme di recepimento di diverse disposizioni della direttiva "Uccelli" (in particolare, del citato articolo 5 recante il divieto di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova o di impadronirsi degli stessi o di detenerli, nonché di disturbare deliberatamente tutte le specie di uccelli selvatici nel periodo della riproduzione e della dipendenza, del citato articolo 6 recante il divieto di vendita e di attività

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

correlate aventi a oggetto gli uccelli selvatici vivi o morti e, infine, dell'articolo 8 in combinazione con l'allegato IV, recante il divieto di usare determinati mezzi o metodi di cattura o di uccisione non selettivi o tali da mettere ad alto rischio di estinzione una specie particolare di uccelli selvatici). Tale articolo 21 viene, dal citato punto 2.3 del "piano nazionale", derogato illimitatamente e, pertanto, non costituisce una deroga tale da rientrare nell'ambito di liceità delle deroghe come ritagliato dall'articolo 9 della direttiva "Uccelli".

La Commissione, pertanto, richiede alle autorità italiane di abrogare il sopra descritto punto 2.3 del "piano straordinario quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Italia".

2) La Commissione UE ha, peraltro, rilevato che diversi punti della normativa italiana recata dalla circolare n. 72 del 9 febbraio 2023 - come incorporata nell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992 – contrasterebbero con disposizioni del regolamento "REACH", il quale introduce limitazioni alla dispersione, nelle "zone umide" o in prossimità di esse, di munizioni contenenti piombo in misura pari o superiore all'1%, quale fenomeno nocivo sia all'ambiente che alla salute umana.

In proposito, la Commissione osserva che: i) la voce 63, colonna 2, paragrafo 13, dell'allegato XVII del regolamento REACH – come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 – definisce quali "zone umide" – come tali, necessariamente soggette a una serie di prescrizioni – "tutte" le zone recanti determinate caratteristiche fisiche, a prescindere dal fatto che siano state incluse, o meno, in registri formali ("statali" o "regionali"). Invece, la normativa nazionale in proposito – cioè l'articolo 11 ter della legge n. 136 del 2023 – restringe notevolmente il concetto di "zona umida" e, di conseguenza, l'ambito di applicazione delle relative norme, restrittive della caccia con munizioni al piombo: tale normativa nazionale, infatti, ha ammesso nella nozione di "zone umide" solo le aree riconosciute come tali in modo "formale" e, specificatamente, le "zone umide di importanza internazionale" riconosciute ai sensi della Convenzione di Ramsar, nonché le zone umide ricadenti nelle aree qualificate come Siti di Interesse Comunitario (c.d. SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (sono le aree che costituiscono la rete "Natura 2000") e, infine, le zone umide ricadenti all'interno di zone qualificate come "protette" ai sensi della normativa nazionale e regionale italiana. A fronte dei rilievi della Commissione, le autorità italiane hanno palesato l'intenzione di adottare, con uno o più Decreti, delle "cartografie" che inserirebbero, nel novero delle "zone umide", aree ulteriori rispetto a quelle che rientrano nei siti Ramsar o fanno parte della rete "Natura 2000" o risultano classificate come "umide" dalla normativa italiana. Tuttavia, la Commissione considera negativamente l'ipotesi di istituire una mappatura formale delle "zone umide": infatti, tale mappatura – essendo costituita da un documento ufficiale, come tale modificabile solo in base a determinate procedure nei tempi necessari - non potrebbe registrare tempestivamente le "zone umide" che risultino tali in ragione di eventi atmosferici fugaci e impermanenti (si pensi alle zone che, normalmente secche, si ricoprono di neve o di ghiaccio durante certi periodi della stagione invernale). La Commissione, pertanto, preferirebbe che anche la normativa italiana si limitasse ad accogliere la nozione di "zona umida" come definita, in generale, dal citato regolamento REACH, senza ricorrere a "censimenti" formali di tali zone; ii) ancora: il Considerando 19 del citato regolamento (UE) 2021/57 e la voce 63, colonna 2, paragrafo 11, lettera c) e paragrafo 13, lettere e) e f) dell'allegato XVII del regolamento "REACH" (modificato dallo stesso regolamento (UE) n. 2021/57), stabiliscono – al fine di tutelare al massimo le zone umide dal pericoloso impatto del piombo – la presunzione giuridica per cui chiunque venga colto, durante attività di tiro all'interno di "zone umide" o in prossimità delle medesime, nell'atto di portare con sé munizioni al piombo anche se non ancora inserite nel fucile (ad esempio, tenute in tasca), si ritiene portare con sé le stesse munizioni proprio con lo scopo di utilizzarle per attività di tiro nelle predette zone umide. All'applicazione di tale presunzione, segue quella di relative "sanzioni". Ora, il citato articolo 11 ter della legge n. 136 del 2023 stabilisce che il cacciatore possa superare la presunzione predetta, qualora dimostri di utilizzare le munizioni al piombo per esercitare "un'attività diversa dall'attività di tiro": la Commissione contesta la disposizione in questione, adducendo che risulterebbe oggettivamente ben difficile che un cacciatore recasse con sé munizioni al piombo, in zone umide o in loro prossimità, per svolgere attività "diverse" da quelle consistenti nello sparare con le stesse munizioni. Al riguardo, le autorità italiane hanno proposto, al momento, una bozza normativa di modifica delle disposizioni citate:

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

con tale modifica, si disporrebbe che la "presunzione" stabilita dal regolamento REACH – in base alla quale il soggetto colto in zone umide o in loro prossimità, mentre reca con sé munizioni contenenti piombo oltre una certa percentuale, si presume intenzionato a utilizzare tali munizioni per svolgere attività di tiro nelle medesime zone – dovrebbe poter essere superata dalla dimostrazione che tali munizioni servivano a esercitare "un'altra attività di tiro", cioè un'attività di tiro al di fuori delle zone umide e delle loro immediate propaggini; iii) infine: la Commissione contesta l'intenzione del legislatore italiano di escludere, dalla nozione di "zone umide" – e quindi dall'applicazione della normativa del regolamento REACH sul divieto di portare al loro interno e in loro prossimità munizioni contenenti piombo oltre una certa percentuale – i percorsi effettuati attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. Al riguardo, la Commissione osserva che tali eccezioni al concetto di "zona umida" non sono previste dal regolamento REACH, per cui la loro introduzione, a opera della normativa italiana, determinerebbe un'ulteriore ipotesi di violazione delle disposizioni dell'Unione.

3) Infine, la Commissione ritiene che la normativa italiana - di cui alla Circolare n. 72 del 2023, emanata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - vìoli l'articolo 288 TFUE. Tale circolare è stata emessa al dichiarato scopo di "interpretare" il regolamento UE n. 2021/57, il quale – introducendo limitazioni all'uso, nelle "zone umide" o in prossimità di esse, di munizioni contenenti piombo in misura pari o superiore all'1% – modifica il preesistente regolamento c.d. "REACH". In seguito, le disposizioni recate da tale circolare – nonostante la Commissione le avesse già contestate con l'apertura di un procedimento EU Pilot – sono state recepite a livello di legge, precisamente nell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992.

A tale riguardo, la Commissione osserva che il citato articolo 288 TFUE stabilisce che gli atti dell'UE, i quali assumano la forma di regolamenti, sono immediatamente applicabili nei singoli Stati membri, senza la mediazione di atti normativi interni: quindi, non solo non vi è necessità che i legislatori nazionali intervengano con norme interpretative di detti regolamenti, ma, altresì, sussiste un divieto implicito di emissione di tali norme, in ragione del rischio che queste ultime rechino disposizioni non corrispondenti a quelle contenute negli stessi regolamenti e pregiudicando, con ciò, sia l'immediatezza dell'applicabilità delle stesse norme regolamentari (a causa della confusione che verrebbe a determinarsi), sia il principio per cui le medesime debbono godere di applicazione "uniforme" in tutti gli Stati dell'Unione. Pertanto, la Commissione conclude nel senso che la semplice esistenza di una normativa, come quella italiana sopra indicata, la quale aspiri a "interpretare" un regolamento UE, costituisce *"in re ipsa"* una violazione del principio di immediatezza e di uniformità dell'applicazione di un regolamento UE in tutta l'area della stessa Unione e, quindi, una violazione dell'articolo 288 TFUE.

Stato della Procedura

Il 14 novembre 2024 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura di infrazione, le autorità italiane hanno introdotto l'articolo 13 del decreto-legge n. 131 del 2024, il quale ha stabilito che la presunzione - per cui il cacciatore, trovato in zone umide o in prossimità delle stesse recando con sé munizioni al piombo, si presume intenzionato a utilizzare le medesime per attività di tiro in tali zone umide – possa essere superata non già dalla prova, da parte del cacciatore stesso, di aver recato le munizioni con sé per dedicarsi ad attività diversa da quella di tiro, ma dalla prova di averle recate con sé per esercitare la stessa attività di tiro in zone di diverso tipo da quelle ritenute "umide".

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 9 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2023/2181 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, non avendo monitorato adeguatamente il grave fenomeno relativo alle catture accidentali, da parte delle flotta italiana in acque italiane, di esemplari delle specie tursiope, tartaruga caretta, berta maggiore, berta minore mediterranea, uccello delle tempeste europeo e marangone dal ciuffo e, pertanto, non avendo adottato misure confacenti a evitare il rischio di un grave perturbamento delle suddette specie a seguito di tali catture accidentali, ha violato diverse disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva "Habitat").

In particolare, le disposizioni di detta direttiva, coinvolte nella procedura in oggetto, sono le seguenti: a) l'articolo 12, paragrafo 4, che attribuisce a ciascuno Stato membro due obblighi, di cui il secondo conseguenziale al primo: ogni Stato membro è obbligato, in primo luogo, a istituire un "sistema di vigilanza continua" delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a) della medesima direttiva (primo obbligo). Quindi, assolto l'obbligo di esercitare un efficace monitoraggio sul fenomeno predetto, lo stesso Stato membro deve, in base alle informazioni in tal modo raccolte, se del caso (cioè quando i dati dimostrano l'esistenza di particolari criticità) "intraprendere le ulteriori ricerche" o adottare "misure di conservazione necessarie" a evitare che le predette catture o uccisioni accidentali abbiano "un impatto negativo significativo sulle specie in questione" (secondo obbligo); b) l'articolo 11, il quale stabilisce l'obbligo, per ciascuno Stato membro, di sorvegliare lo stato di conservazione "delle specie" e "degli habitat" di cui all'articolo 2"; c) l'articolo 6, paragrafo 2, il quale verte in materia di "ZSC" (Zone Speciali di Conservazione), cioè delle aree dei territori nazionali le quali, in ragione dei particolari habitat naturali o di specie che vi si trovano, vengono qualificate con l'acronimo di cui sopra come condizione per l'assoggettamento a un regime di speciale tutela: ora, lo stesso articolo 6, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri adottino, nei riguardi di tali ZSC, "le opportune misure" per evitare la "perturbazione delle specie" - per la presenza delle quali le medesime aree sono state classificate come ZSC – quando detta perturbazione potrebbe avere conseguenze significative negative sul raggiungimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente, che informano la stessa direttiva Habitat; d) l'articolo 7, il quale stabilisce che l'obbligo sancito dal citato articolo 6 della stessa direttiva Habitat – cioè l'obbligo di ciascuno Stato membro di evitare con misure opportune, nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), un perturbamento significativo delle specie in ragione della cui presenza sono state istituite le stesse zone – si debba ritenere come sostitutivo, attualmente, dell'analogo obbligo che la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (c.d. "direttiva Uccelli"), ora abrogata, aveva stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, prima fase, cioè dell'obbligo, per gli Stati membri, di adottare misure idonee a prevenire – nelle "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) istituite in ragione della presenza, nelle medesime, di specie ornitologiche meritevoli di particolare tutela – perturbazioni dannose che potessero recare conseguenze negative significative a tali specie di volatili.

I fatti, che hanno condotto la Commissione a ritenere violate le disposizioni sopra indicate, sono i seguenti.

In ordine alle specie della tartaruga *caretta-caretta* e del tursiope, studi condotti a livello internazionale hanno dimostrato che le "catture accidentali" dei medesimi – intendendo per "catture accidentali" quelle che non costituiscono il target primario dell'attività di pesca e che, pertanto, non costituiscono l'oggetto di azioni deliberate – rappresentano un'implicazione sempre più rilevante dell'attività piscatoria, cui è connesso il rischio dell'estinzione a livello globale di tali

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

specie animali. Per quanto riguarda la UE, esiste l'obbligo, per gli Stati membri che costeggiano le acque popolate dalle predette specie animali, di riferire periodicamente alla Commissione in ordine alle catture accidentali di esemplari delle stesse specie: tali obblighi sono stati istituiti sia dal regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004 (che impone il monitoraggio delle catture accidentali di cetacei con reti da traino pelagiche a coppia), sia dal successivo regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (sulle misure tecniche di conservazione) che abroga il primo, sia dal regolamento (UE) n. 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (che ha istituito il quadro per la raccolta dei dati - DCF) in ordine alle catture accidentali di PETS, identificabili, queste ultime, in specie di mammiferi marini, uccelli marini, rettili marini e pesci protette, in pericolo di estinzione e minacciate di estinzione). Inoltre, obblighi periodici di relazionare circa tali catture accidentali sono impliciti alla prescrizione di cui all'articolo 17 della citata direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva "Habitat"), la quale impone agli Stati membri di riferire in ordine all'attuazione delle altre disposizioni della direttiva, tutte finalizzate alla protezione degli habitat naturali e delle specie selvatiche. I controlli effettuati dalle autorità italiane, in base al sopra delineato quadro normativo, hanno coperto tali periodi: tra il 2006 e il 2019, sono state condotte, a norma del primo regolamento citato, ovverossia il regolamento CE n. 812/2004, alcune attività di monitoraggio delle catture accidentali di cetacei e tartarughe caretta. Dal 2019 in poi, la Repubblica italiana ha effettuato un monitoraggio delle catture accidentali mediante osservatori e interviste a terra, a titolo di attuazione dei sopra citati regolamenti (UE) 2017/1004 e (UE) 2019/1241.

Le attività di monitoraggio, circa le catture accidentali di esemplari di tartaruga *caretta-caretta* e di tursiope, come condotte dalle competenti autorità italiane, sono state ritenute inadeguate, lacunose e insufficienti dalla Commissione UE: quest'ultima, infatti, ha osservato che, in primo luogo, le autorità italiane non hanno monitorato "tutte" le attività di pesca le quali, quanto a tecniche usate e tipo di imbarcazione, sono notoriamente associate – in base a studi di organizzazioni altamente competenti - alle catture accidentali delle predette specie animali: ad esempio, il programma di monitoraggio attuato a norma del già menzionato regolamento (CE) n. 812/2004 considerava soltanto le imbarcazioni facenti utilizzo di reti da traino pelagiche a coppia, escludendo tecniche altamente pericolose come quelle connesse all'uso di "reti a strascico" e di "palangari". Inoltre, nell'ambito del monitoraggio eseguito dall'Italia ai sensi del citato DCF, sono stati esclusi dall'osservazione i pescherecci di piccole dimensioni, i quali soprattutto impiegano metodi di pesca ad alto rischio di catture incidentali e che rappresentano circa il 70,5% della flotta da pesca italiana. Inoltre, la Commissione sottolinea che la Repubblica italiana, anche in relazione alle poche tipologie di tecniche piscatorie e di tipi di imbarcazioni scrutinati, ha eseguito dei controlli a campione numericamente troppo ridotti, in quanto ha sottoposto a monitoraggio una percentuale esigua dello "sforzo di pesca", in quanto inferiore al minimo del 5-10% richiesto dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (o STECF), istituito dalla Commissione UE in data 25 febbraio 2016. Infine, la Commissione rileva che il controllo eseguito da parte delle autorità italiane sarebbe carente anche sotto il profilo metodologico, in quanto non verrebbe mai utilizzata l'efficace sorveglianza attraverso REM (monitoraggio elettronico a distanza).

In generale, quindi, la Commissione rileva che i dati sulle catture accidentali della tartaruga marina e del tursiope, come riportati dalle autorità italiane, non sono adeguati – per la limitatezza del campo di indagine - a fornire una stima affidabile e soddisfacente del fenomeno di cui si tratta, comportando un distorcimento al ribasso delle proporzioni dello stesso (soprattutto alla luce del confronto con i reports presentati da altre organizzazioni, i quali rappresentano una situazione molto più grave). Quindi, la Commissione stessa - attesi i difetti da essa riscontrati nel sistema di monitoraggio approntato dall'Italia in ordine alle catture accidentali di tartaruga caretta caretta e di tursiope e, peraltro, considerando che tali specie sono elencate nell'allegato IV, lettera a) della citata direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva "Habitat") – ha ritenuto che la Repubblica italiana abbia violato, in primo luogo, il sopra indicato articolo 12, paragrafo 4, della stessa direttiva "Habitat", il quale impone agli Stati membri di instaurare un "sistema di sorveglianza continua" delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a).

La Commissione osserva, altresì, che la Repubblica italiana, non avendo eseguito un monitoraggio soddisfacente sulle catture accidentali delle specie predette, si trova di conseguenza

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

nell'impossibilità di disporre di dati adeguati per valutare se esista la necessità, o meno, di porre in essere le azioni previste dalla seconda parte del citato articolo 12, paragrafo 4, vale a dire le "ulteriori ricerche" e/o l'adozione delle "misure di conservazioni necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione". Ora, il fatto di non disporre, da parte delle autorità italiane, di dati attendibili (quale presupposto per valutare se si renda necessario, o meno, adottare le azioni previste dalla seconda parte dell'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva Habitat) non costituisce, secondo la Commissione, un'esimente dall'obbligo di porre in essere le stesse azioni: piuttosto, la Commissione osserva che la lacunosità degli stessi dati – messi al confronto con i dati raccolti da organizzazioni sovranazionali e anche nazionali, i quali rappresentano un impatto delle catture accidentali di tursiope e di tartaruga marina, tale da imporre un intervento da parte dell'Italia – costituisce, oltre che un'infrazione all'obbligo di vigilanza continua, anche un'ulteriore infrazione all'obbligo di eseguire le azioni predette (in quanto l'Italia, non avendo raccolto dati soddisfacenti, ha realizzato le condizioni per non attivarsi laddove, per converso, avrebbe dovuto farlo). Quindi, la Commissione ritiene che l'Italia abbia violato sia l'obbligo di vigilanza continua prevista dalla prima parte dell'articolo 12, paragrafo 4, sia l'obbligo di promuovere "ulteriori ricerche" e di adottare le "misure di conservazione necessarie" per evitare che le catture e uccisioni accidentali (la cattura accidentale produce quasi sempre l'uccisione dell'esemplare) avessero un impatto significativo negativo sulle specie in questione.

La Commissione ritiene altresì che la Repubblica italiana, oltre all'articolo 12, paragrafo 4, in combinazione con l'allegato IV, lettera a), abbia inoltre violato - non eseguendo un adeguato monitoraggio sulle catture accidentali di tartaruga *caretta-caretta* e del tursiope, nonché omettendo, conseguentemente, di adottare provvedimenti volti a ovviare ai gravi effetti di tali catture accidentali – anche altre norme della direttiva "Habitat": al riguardo, si precisa che l'articolo 4 della stessa direttiva impone, a ogni Stato membro, di qualificare come "SIC" (Sito di Importanza Comunitaria) tutte le aree del proprio territorio le quali ospitano un tipo di habitat elencato nell'allegato I, o un tipo di specie animale elencata nell'allegato II. Lo Stato membro interessato deve, in seguito, convertire tali SIC in ZSC ("Zona Speciale di Conservazione"). Ora, a partire già dalla qualificazione di un'area come SIC – e tanto più, laddove la stessa venga "passata" a ZSC – si applicano alla medesima gli obblighi previsti dall'articolo 6 di detta direttiva Habitat, in forza dei quali gli Stati membri sono tenuti, circa le stesse aree, ad adottare le "opportune misure" per evitare, tra l'altro, il degrado degli habitat di specie e la perturbazione negativa significativa di queste ultime, la cui presenza, nelle predette aree, è proprio il fattore che ha imposto di elevare le stesse a SIC (Siti di Importanza Comunitaria) in un primo momento e a ZSC (Zone Speciali di Conservazione) in un momento successivo. E proprio con riferimento alle specie animali della tartaruga *caretta-caretta* e del tursiope, la Commissione sottolinea che, in territorio italiano, esistono, rispettivamente, 60 SIC/ZSC qualificati come tali in forza della forte presenza, al loro interno, della specie tursiope, nonché 66 SIC/ZSC istituiti a motivo della forte rappresentanza di esemplari, al loro interno, della tartaruga *caretta-caretta*. Pertanto, la Commissione asserisce che la Repubblica italiana, in quanto non ha adottato provvedimenti efficaci per evitare le catture accidentali delle due specie citate o per ridurre a sufficienza tale fenomeno - e, tra l'altro, tenuto conto che le predette specie animali sono presenti soprattutto nei SIC/ZSC predetti – in definitiva non ha prevenuto né attenuato la forte perturbazione negativa che, a seguito delle catture accidentali in questione, si è verificata nei medesimi siti, con ciò disattendendo gli obblighi di conservazione speciale degli stessi SIC/ZSC imposti dall'articolo 6 della direttiva "Habitat".

La Commissione rileva, altresì, che in molte "Zone di Protezione Speciale" (ZPS), istituite ai sensi della citata direttiva 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) in ragione della particolare idoneità a ospitare specie ornitologiche meritevoli di speciale tutela e, in ragione di ciò, sottoposte a "misure di conservazione speciali", l'attività piscatoria ha determinato – come dai rapporti di organizzazioni nazionali non governative, di organizzazioni a livello UE e di organizzazioni internazionali, nonché dal controllo, sia pure lacunoso, condotto dalle autorità italiane – un livello preoccupante di "catture accidentali", seguite quasi sempre dal decesso, di esemplari delle medesime specie. L'intensità delle catture incidentali delle specie suddette – in particolare della berta maggiore, della berta minore mediterranea, dell'uccello delle tempeste europeo e del marangone dal ciuffo – all'interno di tali ZPS, sta determinando perturbazioni dannose che potrebbero recare conseguenze

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

negative significative a tali specie di volatili. D'altra parte, la Repubblica italiana risulta non adottare misure opportune ed efficaci a contrasto di tali catture accidentali, con ciò non adempiendo agli obblighi che, originariamente sanciti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima fase, della direttiva Uccelli, attualmente sono stati incorporati - per previsione dell'articolo 7 della direttiva Habitat - negli obblighi di particolare tutela delle zone protette a livello UE, sanciti dall'articolo 6 di quest'ultima.

La Commissione rileva, ancora, che l'Italia avrebbe violato anche l'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva "Habitat"): tale articolo impone, agli Stati dell'Unione, di effettuare la "sorveglianza" dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di interesse "comunitario" (ora "unionale"), con particolare riguardo ai tipi di habitat naturali "prioritari" e alle specie "prioritarie". I risultati di tale attività di "sorveglianza" debbono essere, quindi, esternati alla Commissione UE in un rapporto che, ai sensi dell'articolo 17 della stessa direttiva Habitat, deve essere inviato ogni 6 anni alla Commissione medesima. Ora: nel periodo di riferimento 2007-2012, le autorità italiane hanno indicato come "sconosciuto", su 19 specie protette, lo stato di conservazione di 14 di esse e, con riferimento al periodo 2013-2019, hanno indicato come "sconosciuto" lo stato di conservazione di 9 specie sulle 19 predette. La Commissione ne deriva che, in ordine alle specie il cui stato di conservazione è stato definito come "sconosciuto" dalle autorità italiane, la Repubblica italiana abbia violato l'obbligo di sorveglianza di cui al citato articolo 11 della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva "Habitat").

Stato della Procedura

Il 7 febbraio 2024 è stata notificata una messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non sembra generare, per il momento, effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 10 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2021/2028 - *ex* articolo 258 del TFUE
"Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana abbia violato l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva "Habitat") concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (c.d. "direttiva Uccelli").

Le succitate disposizioni della direttiva "Habitat" impongono a ogni Stato membro di inviare alla Commissione, entro un triennio dalla notifica di essa direttiva, un elenco di "siti" nei quali si trovino una o più delle tipologie di habitat naturali enumerate all'allegato I della direttiva stessa e/o che risultino ospitare una o più delle specie enumerate all'allegato II della medesima. L'individuazione di tali siti, nonché la sua notifica alla Commissione (vedi sopra), è condizione preliminare all'inserimento dei predetti nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria (c.d. "SIC"), elaborata dalla Commissione proprio in base agli elenchi nazionali dei singoli Stati dell'Unione e volta a richiamare l'adozione di misure nazionali e unionali di mantenimento, o anche di ripristino se necessario, delle condizioni ambientali delle aree speciali identificate. L'insieme dei vari SIC costituisce la rete "Natura 2000". Il singolo Stato membro deve, altresì, accompagnare la designazione di ogni sito con la compilazione di un formulario standard già approntato con decisione 2011/484/UE della Commissione dell'11 luglio 2011, come vuole l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in questione. Il formulario contiene una serie di dati utili a favorire la cooperazione delle autorità nazionali e unionali, ai fini di una sempre più adeguata identificazione dei siti meritevoli di protezione ai sensi della direttiva in oggetto. L'individuazione dei siti in argomento, sia da parte delle autorità nazionali che di quelle UE, deve essere rigorosamente improntata ai criteri di cui all'allegato III della predetta direttiva, i quali presentano una rilevanza "scientifica". I dati del formulario sopra citato, inoltre, debbono essere aggiornati alla luce dei risultati periodici del monitoraggio e della sorveglianza che le autorità nazionali esercitano sui siti qualificati come SIC, in ultima battuta, dalla Commissione UE. Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione ha più volte sollecitato – sulla base delle informazioni scientifiche in suo possesso – l'integrazione di nuove aree negli elenchi dei siti predisposti e notificati dalle autorità interne del predetto Stato membro, affinché la Commissione stessa potesse istituire nuovi SIC o estendere quelli esistenti. Le ultime decisioni della Commissione, recanti l'elenco unionale dei SIC, risalgono tutte al 2020 e indicano, sul territorio italiano, n.ro 1294 SIC per la "regione biogeografica mediterranea", n.ro 589 SIC per la "regione biogeografica continentale" e n.ro 453 SIC per la "regione biogeografica alpina". Tuttavia la Commissione stessa ritiene, in base agli studi e ai dati scientifici in suo possesso, che la Repubblica Italiana – pur avendo incluso almeno in un Sito ogni tipologia di habitat e/o di specie rilevante per gli allegati I e II della "direttiva habitat" in questione – debba, comunque: 1) proporre SIC aggiuntivi, interessanti altre aree connotate dalla presenza dei medesimi habitat e/o delle medesime specie; 2) integrare, nei formulari inerenti a siti già proposti per determinate specie e/o tipi di habitat, i dati relativi ad altre specie e/o tipi di habitat menzionati negli allegati I e II della direttiva di cui si tratta; 3) attivare ulteriori ricerche per valutare la possibilità di istituire nuovi SIC; 4) ampliare, correggere o cancellare determinate informazioni inserite nei formulari annessi alla designazione di determinati Siti. Per tali carenze, in generale, nella proposta dei Siti interessati dalla direttiva habitat, l'Italia viene considerata inadempiente alle norme in apice menzionate. Per quanto riguarda la direttiva 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli), il già menzionato articolo 4, paragrafo 1, impone a ciascuno Stato membro di istituire delle "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) nei territori, marittimi o terrestri, più idonei alla conservazione delle specie ornitologiche elencate nell'allegato I della direttiva stessa, nonché nei territori che registrano la presenza di specie migratrici, che

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

ritornano regolarmente, non menzionate nel predetto allegato. Quanto all'Italia, le sue competenti autorità hanno classificato, fino a ora, n.ro 627 Zone di Protezione Speciale (ZPS), le quali coprono, nel loro complesso, kmq 40295 di superficie terrestre e kmq 8809 di superficie marina. Le autorità UE hanno sempre adottato, come parametro di riferimento ai fini della valutazione della corretta individuazione della ZPS da parte dei singoli Stati membri, l'inventario IBA (*Inventory of Important Bird Areas*), elaborato dall'associazione "*Birdlife International*": al riguardo, nel 1994 la Commissione ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia, addebitandole di non aver designato come ZPS alcune aree che, secondo le valutazioni dell'IBA 1989, dovevano essere classificate come tali ai sensi della succitata direttiva 2009/147/CE. Il 3 aprile 2008, in seguito alla designazione di tali Zone da parte delle autorità italiane competenti, la procedura venne archiviata. La Commissione rileva, tuttavia, come gli inventari IBA successivi a tale archiviazione si siano avvalsi di ricerche scientifiche più evolute, che hanno dimostrato la presenza, all'interno del territorio italiano terrestre e marino, di aree che l'Italia non ha ancora qualificato come ZPS, pur ricorrendone tutti i presupposti ai sensi della predetta direttiva 2009/147/CE. In particolare, l'inventario IBA del 1015 ha individuato alcune aree marine importanti per la presenza della specie ornitologica "berta maggiore", le quali sono state solo parzialmente designate come ZPS da parte della Repubblica Italiana. In ragione di tali carenze nelle individuazioni delle ZPS, la Commissione ritiene che l'Italia abbia violato l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/147/CE ("direttiva Uccelli").

Stato della Procedura

Il 9 giugno 2021 è stata notificata una costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 11 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2020/2299 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite del $PM_{2,5}$"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia, quanto all'inquinamento dell'aria da "polveri ultrasottili" ($PM_{2,5}$), abbia violato gli obblighi di cui al combinato disposto dell'articolo 16 e dell'allegato XIV, nonché dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. Questa, in generale, impone a ogni Stato membro di ricondurre, entro precisi termini temporali, il livello di alcune sostanze inquinanti dell'aria/ambiente nell'ambito di dati "valori limite" indicati dalla stessa direttiva. In particolare, per il combinato disposto dell'articolo 16 e del punto E dell'allegato XIV, entro e a partire dal 1° gennaio 2015 ogni Stato membro deve presentare, per ogni "zona" e "agglomerato" in cui è diviso il suo territorio, una concentrazione di "polveri ultrasottili" ($PM_{2,5}$) non superiore a 25 microgrammi per metro cubo. Quindi, il già citato articolo 23 stabilisce che – laddove, in uno Stato membro, il termine predetto decorra senza che il livello di concentrazione di una sostanza inquinante, nell'aria, sia stato riportato a norma (cioè, sotto la relativa "soglia") – lo stesso Stato adotti un apposito "piano d'azione" recante misure "appropriate" a far sì che, "nel più breve tempo possibile", i valori esistenti vengano "regolarizzati". In Italia, al 1° gennaio 2015, diverse aree presentavano ancora livelli di concentrazione di PM 2,5 superiori alla predetta soglia massima e, alla data della presente messa in mora - cioè, al 30 ottobre 2020 e, quindi, ben oltre il termine del 1° gennaio 2015 – i livelli effettivi delle polveri ultrasottili nell'aria risultavano, ancora, sopra-soglia nella "Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione", nella "Zona B-pianura", nell'"Agglomerato di Venezia" e nell'"Agglomerato di Padova". La Commissione ravvisa, in tale situazione, una violazione del combinato disposto dell'articolo 16 e del punto E dell'allegato XIV, nonché del già citato articolo 23 della direttiva 2008/50/CE, in quanto la mancata predisposizione, da parte delle Autorità italiane a partire dal 1° gennaio 2015, di "piani d'azione" effettivamente adeguati a regolarizzare "nel più breve tempo possibile" le situazioni non a norma, si evince non solo dall'oggettiva e continuativa presenza di concentrazioni "sopra-soglia" di PM 2,5, ma anche dai seguenti elementi: 1) il governativo "piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria" (2019) non recherebbe "misure appropriate", per carenza di una stima del probabile impatto, sull'inquinamento, degli interventi in esso divisati; 2) circa la "Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione", il "Piano per la qualità dell'aria per la Regione Lombardia" prevede che le concentrazioni aeree di PM 2,5, saranno messe a norma solo nel 2026 e, pertanto, non "nel più breve tempo possibile"; 3) circa la "Zona B – pianura", il già citato "Piano per la qualità dell'aria per la Regione Lombardia" ha non solo indicato misure di risparmio energetico troppo aleatorie, ma, anche per tale "Zona", ha eccessivamente procrastinato il rispetto dei limiti per le PM 2,5, portandolo al 2025; 4) circa gli "Agglomerati" di Venezia e di Padova, il Piano regionale del 2016 della Regione Veneto non offre proiezioni di stima dell'impatto delle sue misure sulla riduzione delle emissioni, né indica in quale anno le stesse rientrerebbero "sotto-soglia"

Stato della Procedura

Il 30 ottobre 2020 è stata emessa una messa in mora *ex* articolo 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno introdotto le misure di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 131 del 2024.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe ingenerare nuovi oneri a carico della Finanza Pubblica, laddove si adottassero, a contrasto dell'inquinamento dell'aria, misure di incentivazione economica

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

in favore degli operatori che adottassero comportamenti "virtuosi" sotto il profilo della ecosostenibilità.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 12 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2018/2249 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non ottemperi a diverse prescrizioni della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991. Più precisamente: 1) per l'articolo 1 di essa direttiva, ciascuno Stato membro deve individuare – secondo i criteri di cui all'allegato I – le "acque" che presentano o potrebbero presentare un livello di inquinamento da "nitrati" provenienti da "fonti agricole", o di eutrofizzazione, superiore a determinate "soglie" stabilite dalla direttiva stessa; 2) a seguito di tale individuazione, gli Stati membri debbono, entro 2 anni dalla notifica della direttiva in questione, "designare", in termini di "zone vulnerabili ai nitrati" (c.d. ZVN), tutte le zone che "scaricano" nelle medesime acque (sia quelle, tra tali acque, che presentano un inquinamento derivante da nitrati, sia quelle che presentano eutrofizzazione). Ai fini della designazione di tali zone, è sufficiente che, circa le stesse, l'attività agricola rappresenti la fonte principale, anche se non esclusiva, del loro inquinamento e dell'inquinamento delle acque in cui tali zone "scaricano". Almeno ogni 4 anni, è obbligatoria una riesamina di dette "designazioni", la quale può comportare un loro eventuale aggiornamento (articolo 3, paragrafi 4 e 5): questo implica che vengano inserite, nel novero delle stesse designazioni, le zone scaricanti in acque originariamente "a norma" e tuttavia deterioratesi in seguito. Tale revisione delle designazioni fa seguito ai risultati del monitoraggio svolto sul territorio, di triennio in triennio, dalla rete delle stazioni dette "punti di controllo privilegiati"; 3) individuate le "zone vulnerabili", gli Stati membri – entro 2 anni dalla prima designazione delle medesime e un anno dalle designazioni seguenti – debbono predisporre dei "programmi di azione": questi debbono contenere le misure, indicate dall'allegato III, di contrasto all'inquinamento e all'eutrofizzazione che interessano le "acque" inquinate e le "zone vulnerabili" che in esse scaricano. Tali "programmi di azione" vengono applicati entro 4 anni dalla loro adozione; 4) gli Stati membri, come dal paragrafo 6 dell'articolo 5, verificano l'efficacia di detti "programmi d'azione" mediante adeguati "programmi di controllo", attuati, questi ultimi, grazie al sistema dei già menzionati "punti di controllo prescelti". Ove, da tali controlli, emerga che la qualità delle acque stesse non presenta miglioramenti a seguito dell'applicazione dei "programmi di azione", questi ultimi debbono essere integrati con la prescrizione di misure "aggiuntive" o di azioni "rafforzate" (combinato disposto dei paragrafi 5 e 6 di detto articolo 5); 5) per l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, ogni Stato membro deve presentare, entro sei mesi dalla fine di ogni periodo di monitoraggio delle acque (periodo della durata di tre anni), una relazione che rappresenti i risultati di tale controllo, esposti secondo i criteri di cui all'allegato V. Tale relazione consente sia di individuare le nuove zone meritevoli di classificazione come "vulnerabili", sia di declassificare quelle ritornate a norma, sia di verificare l'efficacia dei programmi di azione: ove i dati in essa riportati, infatti, dimostrino che i valori dell'inquinamento da nitrati o dell'eutrofizzazione non sono migliorati rispetto al periodo antecedente a quello cui la relazione medesima si riferisce, si impone la modifica dei vigenti piani d'azione, con l'inserimento negli stessi di misure aggiuntive e di azioni rafforzate.

Rispetto a tutte le citate norme della direttiva 91/676/CEE, la Commissione ravvisa, quanto all'Italia, la seguente situazione, come acclarata in relazione al periodo 2012/2015: A) risultano superati dall'Italia, attualmente, gli addebiti circa la violazione dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/676/CEE, che la Commissione aveva mosso allo Stato membro a motivo dell'inadeguatezza della rete italiana delle stazioni di monitoraggio (queste ultime, come sopra già precisato, sono preposte a un'attività di controllo che permette l'individuazione di nuove "Zone vulnerabili ai nitrati", nonché la valutazione dell'efficacia dei citati "programmi d'azione", di talché un numero troppo ridotto di tali punti di controllo compromette inevitabilmente l'attuazione della direttiva in oggetto). Al riguardo, la Commissione ha ritenuto plausibili e adeguate le giustificazioni addotte dalle autorità italiane circa la soppressione di stazioni

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

di monitoraggio già esistenti e, in qualche caso, della sostituzione delle stesse con misure alternative ugualmente efficaci: pertanto, attualmente, la rete di stazioni di monitoraggio esistente in Italia soddisfa i parametri stabiliti dalla direttiva; B) quanto all'addebito circa la violazione dell'articolo 3, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I – a motivo della carente attività, in Italia, nella designazione nei termini di "Zone Vulnerabili ai Nitrati" (ZVN) delle zone che risultano "scaricare" in acque recanti un livello di inquinamento da nitrati e/o di eutrofizzazione superiore alle specifiche "soglie" indicate dalla stessa direttiva 91/676/CEE – la Commissione ritiene superati i suoi addebiti con riferimento alle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Veneto. Tali regioni, secondo i risultati del monitoraggio 2012/2015, presentavano aree da qualificarsi come "vulnerabili" in aggiunta a quelle già individuate nel periodo 2008/201; tali "nuove" aree inquinate, tuttavia, non erano state ancora ufficialmente designate come ZVN dalle competenti autorità italiane. Alla fine del 2020, però, le regioni sopra citate risultavano aver provveduto a tale designazione. Per quanto riguarda la Regione Umbria, invece, la Commissione ravvisa la seguente situazione: nella "messa in mora complementare", la Commissione stessa aveva individuato, nella medesima Umbria 18 aree meritevoli di essere qualificate come ZVN. Attualmente la Commissione ritiene plausibili le giustificazioni addotte dalle autorità italiane circa la mancata qualificazione, in termini di ZVN, di n. 10 aree tra le 18 predette. Tuttavia, per le restanti 8 aree, rimangono fermi gli addebiti della Commissione, nei riguardi della Regione Umbria, circa l'illegittimità delle mancate designazioni e, pertanto, circa la violazione dell'articolo 3, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I; C) carenza nell'integrazione, nei "programmi di azione esistenti", di misure supplementari e di azioni rafforzate: al riguardo, la Commissione ritiene che, delle 12 Regioni individuate nella "messa in mora complementare" (Campania, Marche, Lazio, Puglia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Umbria) – le quali, in violazione dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6, avevano omesso di integrare i rispettivi "piani d'azione" con misure "aggiuntive" e "azioni rafforzate", pur avendo constatato che i piani di azione esistenti e in corso di applicazione non avevano determinato un miglioramento dei livelli preesistenti di inquinamento idrico da nitrati o di eutrofizzazione – le regioni Emilia Romagna, Liguria e Umbria risultino, attualmente, aver provveduto a rinforzare le misure previste dai rispettivi piani di azioni, per cui risultano superati, nei loro riguardi, gli addebiti elevati dalla Commissione circa la violazione dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6, della direttiva 91/676/CEE. La Commissione stessa ritiene, tuttavia, che tali addebiti rimangano fermi, a motivo dell'inadeguata integrazione dei piani di azione già esistenti, per le Regioni restanti (Campania, Marche, Lazio, Puglia, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia); D) deroghe eccessive all'istituzione di un divieto continuativo, sufficientemente esteso nel tempo, di uso di determinati fertilizzanti: nella precedente "messa in mora complementare", la Commissione aveva rilevato come – sebbene il decreto del Ministero dell'agricoltura n. 5046 del 2016 avesse dotato di una significativa durata il divieto continuativo dell'utilizzo di certi fertilizzanti, responsabili dell'inquinamento da nitrati e/o dell'eutrofizzazione – l'efficacia della stessa proibizione era stata svuotata dalla successiva attribuzione, alle Regioni, del potere di restringerne significativamente l'estensione temporale tramite apposite deroghe inserite nei rispettivi "programmi di azione", con conseguente violazione dell'articolo 5, paragrafo 4, in combinazione con l'allegato III, punto 1, sub 1: attualmente, la Commissione ritiene superato tale addebito nei riguardi delle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana, le prime 3 in quanto hanno provveduto a modificare i loro programmi d'azione istituendo, comunque, un divieto continuativo di almeno 60 giorni in ordine all'uso dei predetti fertilizzanti, l'ultima in quanto ha dimostrato che il proprio piano di azioni non contiene deroghe alle previsioni contenute nel citato decreto del Ministero dell'agricoltura, quest'ultimo esente da rilievi della Commissione. La Commissione ritiene, tuttavia, che i rilievi in ordine al presente punto rimangano fermi per le Regioni Lombardia e Umbria, in quanto nei rispetti piani di azione il divieto continuativo di uso di alcuni specifici fertilizzanti (pesantemente responsabili dell'inquinamento da nitrati e dell'eutrofizzazione) non assume la durata ritenuta compatibile con la normativa UE.

Stato della Procedura

Il 15 febbraio 2023 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Impatto finanziario nel breve/medio periodo La presente procedura non genera effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 13 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2017/2181 - *ex* articolo 258 del TFUE
"Non conformità alla direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli articoli 3, 4, 5, paragrafi 2 e 3, 10, 15 della direttiva 1991/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, di contrasto all'inquinamento da reflui urbani. La presente procedura, che è la quarta, tra quelle attualmente pendenti e fondate sull'inosservanza delle norme succitate, concerne gli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (abitanti equivalenti), i quali scarichino sia in acque "normali" che in acque "sensibili" (sono "sensibili" le acque con scarso ricambio idrico e, quindi, più esposte all'inquinamento da reflui). La presente procedura si fonda sull'osservazione dei dati emergenti, per l'Italia, dall'esercizio di rendicontazione Q-2015. Le norme in questione: gli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e., per l'articolo 3 debbono scaricare detti reflui in "reti fognarie" dotate dei requisiti *ex* allegato I A. L'articolo 4 impone, inoltre, che i reflui di tali agglomerati, ove scaricanti in acque normali, subiscano un trattamento "secondario" o "equivalente", in esito al quale presentino gli standards di cui all'allegato I, sezione B. L'articolo 5, invece, stabilisce che i reflui, scaricanti in aree "sensibili", subiscano un trattamento ancora più "spinto" di quello "secondario" o "equivalente". Per l'articolo 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, oltre ai requisiti di cui sopra, devono anche garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali". La progettazione di detti impianti, poi, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Infine, l'articolo 15 impone, alle competenti autorità dei singoli Stati membri, un controllo, improntato ai criteri di cui all'allegato I D, sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento sopra descritti, onde si verifichi che, effettivamente, tali reflui sono conformi agli standards *ex* allegato I, sezione B (sopra citato). I risultati di detto controllo debbono, periodicamente, essere trasmessi alla Commissione. Quanto alla situazione presente in Italia, la Commissione ritiene: 1) violato l'articolo 3 che prescrive impianti fognari a esso conformi, in quanto tali impianti, in alcuni Comuni italiani, o non esistono, o non sono stati ultimati, o, se ultimati, non sono ancora in funzione; 2) violati gli articoli 4 e 5, sia laddove non siano ancora in funzione gli impianti conformi al predetto articolo 3 (per cui è evidente che i trattamenti ai sensi degli articoli 4 e 5 non possono essere eseguiti), sia nei casi in cui tali impianti esistano e, tuttavia, le Autorità italiane non abbiano ancora inviato, alla Commissione, i dati che le permettano di controllare la condizione dei reflui post-trattamento; 3) violato l'articolo 10 circa gli agglomerati che, non garantendo trattamenti adeguati dei reflui nelle normali condizioni climatiche locali – in quanto non applicano trattamenti secondari o equivalenti ai reflui afferenti ad acque normali, né trattamenti più intensi ai reflui afferenti ad acque sensibili – non sono, a maggior ragione, in grado di assicurare un'adeguata gestione delle "variazioni stagionali di carico"; 4) violato l'articolo 15, laddove il controllo sui reflui, dopo il trattamento, sia stato comunque eseguito, ma non nei termini e nei modi previsti da tale articolo. Numero degli agglomerati interessati da tali violazioni: 237

Stato della Procedura

Il 13 settembre 2024 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, contro la Repubblica italiana.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 14 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2163 - *ex* articolo 258 del TFUE
"Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene violati gli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva "Habitat"), la quale si propone di tutelare – mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino – gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell'Unione. A tale scopo, detta direttiva prevede l'istituzione di una rete europea di "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di "tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I" e "habitat delle specie di cui all'allegato II". L'articolo 4 di tale direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l'istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato membro deve formulare, secondo i criteri di cui all'allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli "habitat" sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC). Gli Stati membri, in cui si trovano tali SIC, hanno l'obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato membro al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in oggetto obbliga gli Stati membri, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all'occorrenza, nella predisposizione di "appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo", e/o nell'adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell'individuazione delle suddette "misure di conservazione", si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all'obbligo degli Stati membri di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall'elaborazione ufficiale dell'elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell'adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi – in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l'Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all'articolo 4 suddetto, all'obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l'Italia ha addotto la complessità dell'iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l'istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall'altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le "misure di conservazione" di cui al sopra citato articolo 6 della direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura

Il 30 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora complementare, *ex* articolo258 del TFUE. Le autorità italiane, onde superare la presente procedura, hanno introdotto l'articolo 8 bis del decreto-legge n. 69 del 2023 come convertito dalla legge n. 103 del 2023, il quale recita come segue:

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

"1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire "dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non sembra produrre effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già coperti con il fondo specifico già descritto.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 15 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2043 - *ex* articolo 258 del TFUE
"Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Corte di giustizia UE ha dichiarato, con sentenza *ex* articolo 258 TFUE, che la Repubblica italiana ha violato gli obblighi derivanti dai seguenti articoli della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008: l'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI, l'articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A. L'inottemperanza agli obblighi suddetti attiene alla situazione esistente, negli "agglomerati" e "zone" del territorio italiano come di seguito indicati, circa le concentrazioni di biossido di azoto (NO2) nell'aria. Il già citato articolo 13 impone infatti, agli Stati della UE, di garantire che, nei loro rispettivi territori, le concentrazioni nell'aria delle sostanze inquinanti considerate dalla direttiva stessa, fra cui l'NO2, non travalichino i "valori limite" (orari e annuali) stabiliti dall'allegato XI della stessa: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati membri, di regola dal 1° gennaio 2010. Quando, nell'ambito di uno Stato membro, tali concentrazioni superino i valori limite predetti, l'articolo 23 della stessa direttiva obbliga lo stesso Stato a comunicare alla Commissione un "piano di gestione dell'aria ambiente", il quale deve, da una parte, risultare efficace rispetto alla finalità di ricondurre sottosoglia, entro breve tempo, le concentrazioni eccessive di NO2 e, dall'altra, deve contenere almeno le informazioni di cui all'Allegato XV, parte A. Quanto alla posizione dell'Italia, la Commissione ritiene tale Stato membro inadempiente agli obblighi: 1) di cui al predetto articolo 13 in combinazione con l'allegato XI, in quanto si è verificato un pressoché continuo e sistematico superamento dei valori limite annuali della concentrazione di NO2 (che la direttiva definisce in misura pari a 40 mg per metro cubo di aria) nelle seguenti aeree: a) dal 2010 fino al 2018 incluso, negli agglomerati di Torino, di Milano, di Bergamo, di Brescia, di Firenze e di Roma, nonché nel Comune di Firenze; b) nel biennio 2010-2012 e poi dal 2014 fino al 2018 incluso, nell'agglomerato di Catania; c) dal 2010 fino al 2017 incluso, nella "zona A – pianura ad elevata urbanizzazione"; d) nel biennio 2010-2012 e, in seguito, dal 2014 fino al 2017 incluso, nelle "zone industriali". Si precisa, infine, che tale sconfinamento dai massimali consentiti sussiste tuttora; 2) di cui al suddetto articolo 23 della stessa direttiva, in quanto dall'11 giugno 2010 non ha adottato, nei suoi "piani di gestione della qualità dell'aria", misure appropriate a riportare, "nel più breve tempo possibile" i valori effettivi delle concentrazioni di NO2 entro i massimali di cui alla sopra citata direttiva 2008/50/CE: tale inadempienza è fatta evidente, tra l'altro, dal fatto che gli sconfinamenti delle concentrazioni di NO2, nelle aree sopra menzionate, hanno avuto una persistenza pluriennale. Altresì, la violazione del già citato articolo 23 risulta anche dalla circostanza per cui i "piani di gestione", presentati sino a oggi dalle autorità italiane competenti, talvolta non riportano – o riportano in modo inesatto – alcuni dei dati "minimi" che, in base all'Allegato XV, parte A, debbono necessariamente figurare nei piani suddetti, come quelli relativi a: 1) l'individuazione delle specifiche "fonti" che, in ciascuna delle aree considerate, sono responsabili dello sforamento delle "soglie" di inquinamento fissate dalla direttiva; 2) un "calendario" di attuazione delle misure programmate; 3) la "stima" del programmato miglioramento, nonché dei tempi necessari all'ottenimento dello stesso, come determinato dalle misure divisate. La comunicazione di tali dati è, a detta della Corte di giustizia UE, imprescindibile ai fini di consentire, alla Commissione, di verificare l'efficacia dei medesimi "piani di gestione".

Stato della Procedura

Il 12 maggio 2022, la Corte di giustizia UE ha dichiarato la Repubblica italiana, con sentenza C- 573/19 ai sensi dell'articolo 258 TFUE, inadempiente agli obblighi che le derivano dall'appartenenza all'UE. Ai fini del superamento della presente procedura, le autorità italiane

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

hanno introdotto gli articoli 9 e 9 bis del decreto-legge n. 69 del 2023 come convertito dalla legge n. 103 del 2023 e, inoltre, il cospicuo pacchetto di misure previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 131 del 2024.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe ingenerare un aumento degli oneri a carico della finanza pubblica, laddove le competenti autorità interne adottassero, a contrasto dell'inquinamento dell'aria, misure di incentivazione economica di comportamenti ecosostenibili da parte degli operatori più direttamente coinvolti nelle problematiche rappresentate.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 16 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2014/2147 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ha contestato alla Repubblica italiana, con lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE, di non avere ancora dato attuazione alla sentenza C-664/18 del 10 novembre 2020, con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi sanciti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI, nonché dall'articolo 23, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. La Commissione sottolinea come – pur essendo stato precisato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE che un periodo di 21 mesi è sufficiente per dare attuazione alle sentenze dello stesso supremo giudice dell'Unione, anche rispetto a casi di particolare complessità – la Repubblica italiana, al momento dell'invio della presente messa in mora, non avrebbe ancora data piena attuazione alla predetta sentenza della Corte, pur essendo decorsi 39 mesi da quest'ultima.

Più in particolare, come sopra indicato per sommi capi, la Corte di giustizia UE aveva, con la sentenza predetta, rilevato il mancato adempimento dell'Italia agli obblighi risultanti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della citata direttiva 2008/50/CE: detto articolo 13 dispone che, in ogni Stato membro, le concentrazioni di sostanze inquinanti nell'"aria ambiente" non debbano superare determinati "valori limite" indicati dal succitato allegato XI, indicando altresì le "date" entro cui ogni Stato membro deve riportare ciascun elemento inquinante, menzionato nell'allegato stesso, entro le "soglie" predette (alcune sostanze inquinanti dovevano essere riportate nei limiti, stabiliti da tale allegato XI, già entro il 1° maggio 2005 – in ciò riprendendo pedissequamente, la direttiva 2008/50/CE in argomento, l'allegato I della previa direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 – mentre il livello di altre sostanze, menzionate per la prima volta dalla stessa direttiva 2008/50/CE, doveva essere ricondotto "a norma" entro il 1° gennaio 2010). Si precisa che, a norma della direttiva 2008/50/CE in oggetto, le concentrazioni di sostanze inquinanti nell'aria, in ciascuno Stato membro, vengono stimate con riferimento a "zone" e ad "agglomerati". Con riferimento alla situazione italiana, dunque, la predetta sentenza della Corte di giustizia UE rilevava che, alla data dello stesso pronunciamento (10 novembre 2020), n. 27 "zone", distribuite in dieci Regioni italiane, avrebbero presentato valori di PM10 in eccesso, da diversi anni e senza sostanziali soluzioni di continuità, rispetto alle soglie massime "giornaliere" previste dalla direttiva. Al riguardo, la Commissione sostiene, nella presente messa in mora, che sussisterebbero ancora 24 zone, delle 27 individuate dalla Corte di giustizia UE, in cui la concentrazione giornaliera media dei predetti inquinanti dell'aria risulta ancora superiore ai massimali indicati dalla medesima direttiva 2008/50/CE. Inoltre, rimarrebbe ancora non sanata la situazione di una (Valle del Sacco), delle n. 8 zone in cui la predetta sentenza aveva ravvisato un sistematico e annoso sconfinamento, delle concentrazioni medie annue di PM10, dai massimali annui consentiti dalla stessa direttiva. Tali constatazioni sarebbero, peraltro, avvalorate dalle autorità italiane, le quali – pur indicando le misure di riduzione dell'inquinamento adottate dopo la sentenza – hanno comunicato (nota 16 agosto 2023) che la conformità alle "soglie" massime stabilite dalla direttiva in questione non potrà raggiungersi, in tutto il territorio italiano e per quanto concerne le PM10, prima del 2025. Pertanto, la Commissione ribadisce che, al momento dell'invio della presente messa in mora *ex* articolo 260 TFUE, in Italia sussistono ancora 24 "zone", delle n. 27 individuate dalla sentenza della Corte di giustizia UE, per le quali si rileverebbero ancora concentrazioni medie "giornaliere" e/o concentrazione medie "annue" di PM10 superiori alle "soglie" massime stabilite, al riguardo, dalla già citata direttiva 2008/50/CE.

In secondo luogo, la Corte di giustizia UE aveva osservato, nella predetta sentenza del 10 novembre 2020 (C-664/18), la violazione, da parte della Repubblica italiana, dell'articolo 23 – soprattutto del paragrafo 1, 2° periodo – della medesima direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con all'allegato XV, parte A: tali disposizioni UE stabiliscono che, laddove in uno Stato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

dell'Unione si verifichi che, alla scadenza dei termini assegnati dall'allegato XI per la messa in conformità, i livelli di inquinamento dell'"aria ambiente" risultino superiori ai valori-limite di cui sopra, tale Stato deve approntare un "piano di gestione dell'aria", recante le misure "appropriate" per ricondurre tali livelli di inquinamento, nel tempo "più breve possibile", entro i suddetti massimali. Detto "piano di gestione" deve contenere, inoltre, le misure descritte all'allegato XV, parte A. In proposito, la Corte di giustizia UE ha osservato che, a partire dall'11 giugno 2010 – che è la data in cui la direttiva 2008/50/CE doveva essere attuata e quindi applicata in tutti gli Stati membri – i livelli effettivi delle concentrazioni di PM10, in diverse "zone" e "agglomerati" del territorio italiano, sono rimasti, in modo pressoché stabile, molto al di sopra dei valori-limite stabiliti dalla direttiva stessa. La stessa esistenza di tali concentrazioni "sopra-soglia" costituirebbe, secondo la sentenza della Corte di giustizia UE, la dimostrazione evidente della violazione, da parte dell'Italia, del predetto articolo 23, ovverossia del fatto che i piani di gestione, adottati dall'Italia per riportare a norma le concentrazioni predette, non avrebbero contenuto misure "appropriate" a raggiungere tale scopo nel "più breve tempo possibile". Questo è quanto osservato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 10 novembre 2020: pertanto la Repubblica italiana avrebbe dovuto, ai fini dell'attuazione della stessa sentenza sotto il profilo in considerazione, da subito integrare nei rispettivi "piani di gestione" regionali delle misure aggiuntive ed efficaci allo scopo di riportare "sotto-soglia" le concentrazioni di PM10 nei punti in cui esse erano in eccesso. Tuttavia, la Commissione ha osservato che la Repubblica italiana, dopo l'emissione della citata sentenza, non ha adottato misure adeguate a riportare i livelli delle PM10, nel più breve tempo possibile, al di sotto dei parametri-limite predetti: a sostegno di tali conclusioni, la Commissione adduce il fatto per cui i livelli di inquinamento da PM10, in 24 delle 29 zone individuate dalla sentenza, è rimasto al di sopra dei massimali consentiti, circostanza, questa, che – come già affermato dalla Corte di giustizia UE – costituisce prova evidente della non efficacia dei piani di azione adottati contro il fenomeno. Del resto, è un fatto – sottolinea la Commissione – che, tra le Regioni le quali, a seguito della sentenza, avrebbero dovuto implementare i loro piani regionali a contrasto dell'inquinamento da PM10, solo il Lazio e la Campania hanno presentato piani di gestione aggiornati (rispettivamente nel 2021 e nel 2022). Inoltre, la Commissione sottolinea che diversi "piani di gestione" regionali non riportano, o non riportano chiaramente, alcuni elementi che, ai sensi dell'allegato XV, parte A, dovevano esservi obbligatoriamente menzionati: uno di tali elementi è il termine, previsto dalla Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, atteso che alcuni piani regionali non indicano detto termine e altri indicano come tale il 2030, che è palesemente in contraddizione con la nota delle autorità centrali italiane, le quali indicano il 2025 come l'anno entro il quale le concentrazioni di PM10 saranno riportate a norma – cioè sotto la soglia indicata dal legislatore UE - in "tutto" il territorio italiano. La Commissione, inoltre, sottolinea come diversi "piani di gestione" regionali difettino di ulteriori elementi che dovrebbero esservi indicati, a norma dell'allegato XV della direttiva 2008/50/CE in questione (ad esempio: il calendario di attuazione dei provvedimenti e dei progetti adottati, la stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria, la stima della superficie inquinata e della popolazione esposta all'inquinamento, la descrizione delle tecniche utilizzate per la valutazione, e diversi altri). La Commissione osserva, altresì, che diversi piani di gestione regionali non sono sufficientemente dettagliati, ma per converso troppo generici e approssimativi: alcuni lo sono in ordine alla descrizione delle misure che si intendono applicare, altri sulle date di inizio e termine di applicazione delle stesse misure, altri ancora in ordine all'entità dei finanziamenti stanziati per l'attuazione delle misure medesime, altri non citano specificatamente le zone e gli agglomerati, oggetto della presente procedura di infrazione, come oggetto di impatto da parte delle divisate misure di contrasto all'inquinamento da PM10. La Commissione censura i "piani regionali" anche sotto il profilo della tempistica indicata per il raggiungimento degli obiettivi di conformità dell'aria (cioè di abbassamento delle concentrazioni di PM10 al di sotto delle "soglie" stabilite dalla direttiva): come in precedenza sottolineato, infatti, già la Corte UE aveva rilevato nella sua sentenza che l'Italia era colpevole di un eccessivo ritardo nell'adeguamento agli obblighi sanciti dalla direttiva agli articoli 13 e 23, in quanto diverse aree del territorio italiano si presentavano non conformi a tali obblighi – poiché recanti concentrazioni di PM10 in eccesso rispetto alle soglie UE – al momento della sentenza stessa e, cioè, 10 anni dopo che tali soglie era divenute, in Italia, norma vincolante. La Commissione, al momento in cui ha inviato la presente messa in mora, ha sottolineato come i piani regionali, al momento – e cioè decorsi tre anni circa dalla predetta sentenza – continuino a spostare in avanti il termine di adeguamento ai massimali stabiliti dalla

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

direttiva in oggetto (indicando al riguardo, alcuni, addirittura il 2030). La Commissione osserva, ancora, che in diversi casi, le misure previste dai piani regionali, dopo la sentenza, sono rimaste semplicemente divisate in senso formale, ma non hanno ricevuto attuazione o ne hanno ricevuto una tardiva e comunque non immediata. Peraltro, ad agevolare la non immediatezza nell'applicazione di dette misure, concorrerebbe anche il fatto per cui i predetti "piani regionali" non recherebbero, talvolta, una tempistica di attuazione in concreto delle misure in questione, o ometterebbero di precisare (o li preciserebbero in modo non chiaro) gli "indicatori" utili a stimare l'efficienza raggiunta dall'applicazione pratica delle misure in oggetto. La Commissione rileva, ancora, come alcune delle misure indicate nei piani di gestione regionali, pur essendo sicuramente opportune dal punto di vista ambientale, non avrebbero una diretta e specifica incidenza, o perlomeno un'incidenza significativa, sulla riduzione delle concentrazioni di PM10 nell'aria. Altresì, la Commissione rileva la difettosità, rispetto all'obiettivo del miglioramento della qualità dell'aria, delle seguenti misure: 1) innanzitutto delle misure a base volontaria, cioè quelle la cui applicazione da parte degli operatori è subordinata all'erogazione di incentivi in favore degli stessi: al riguardo, la Commissione sostiene che le citate misure non sono efficaci quanto quelle a base "coercitiva"; 2) quanto alle misure coercitive, cioè quelle che si traducono nell'imposizione agli operatori di veri e propri obblighi, la Commissione osserva che l'attuazione di alcune delle predette, per essere effettiva e quindi dotata di efficacia, dovrebbe essere attentamente monitorata attraverso numerosi controlli da parte delle Istituzioni: tali misure coercitive sarebbero da individuarsi, ad esempio, nel divieto di usare, in certi periodi, le vetture più altamente inquinanti, nonché nel divieto di usare gli impianti di riscaldamento domestico ad alto consumo energetico.

Pertanto, la Commissione constata che l'Italia – mantenendo, dopo circa tre anni dalla sentenza della Corte di giustizia UE emessa in data 10 novembre 2020, in 24 delle n. 27 zone individuate nella sentenza medesima e in una delle 10 zone di cui alla sentenza stessa, rispettivamente concentrazioni medie giornaliere di PM10 e concentrazioni medie annue di PM10 superiori alle soglie di cui alla predetta direttiva 2008/50/CE – continua a violare l'articolo 13 della medesima direttiva (il quale stabilisce che, dalla data della sua attuazione negli Stati membri, questi ultimi debbano garantire che i valori di PM10 negli stessi Stati non superino i massimali indicati da tale direttiva) e l'articolo 23 della stessa (il quale, in combinato disposto con l'allegato XV di essa, stabilisce che - non appena gli Stati membri constatino, dopo il recepimento della predetta direttiva, che le concentrazioni di PM10 eccedono le soglie massime stabilite da quest'ultima - gli stessi Stati adottino "piani di gestione" effettivamente atti a riportare, nel più breve tempo possibile, le citate concentrazioni di PM10 entro le soglie in questione).

Stato della Procedura

Il 13 marzo 2024, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE, contestandole di non avere ancora dato piena attuazione alla sentenza n. C-664/18, con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia stessa agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, *ex* articolo 258 TFUE.

Ai fini del superamento della presente procedura, le autorità italiane hanno introdotto l'articolo 9, l'articolo 9 bis e l'articolo 10 del decreto-legge n. 69 del 2023 come convertito dalla legge n. 103 del 2023 e, altresì, il pacchetto di misure di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 131 del 2024.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 17 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2014/2059 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Attuazione in Italia della direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Corte di giustizia UE ha dichiarato, con sentenza *ex* articolo 258 TFUE, che la Repubblica italiana ha violato gli articoli 3 e 4, l'articolo 5 paragrafi 2 e 3 e l'articolo 10 della direttiva 1991/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, sulla protezione delle acque contro l'inquinamento da reflui urbani. A contrasto di tale inquinamento, la direttiva impone agli Stati membri numerosi obblighi, circa gli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (a.e. sta per "abitante equivalente"). Con riferimento a tali agglomerati, il succitato articolo 3 impone che le acque reflue, da essi prodotti, confluiscano in "reti fognarie" dotate dei requisiti previsti dall'allegato A. L'articolo 4 impone, inoltre, che: 1) dette acque reflue – quando gli agglomerati predetti abbiano più di 10.000 a.e. e scarichino in acque "normali", o un numero di a.e. compreso tra i 2000 e i 10.000 quando scarichino in acque dolci o estuari – siano convogliate, dalle reti fognarie conformi all'articolo 3 come sopra citato, a impianti ove subiscano un trattamento "secondario" o "equivalente"; 2) gli scarichi, risultanti da tale trattamento "secondario" o "equivalente", siano conformi agli standards di cui all'allegato I B. Quanto all'articolo 5, invece, lo stesso prevede speciali requisiti per i reflui scaricanti in aree c.d. "sensibili", cioè in acque con scarso ricambio idrico. Al riguardo, quindi, tale articolo impone che i reflui, scaricanti in esse "aree sensibili" e prodotti da agglomerati con un numero di a.e. pari o superiore a 10.000, subiscano un trattamento ancora più "spinto" (come dai criteri di cui al punto B dell'allegato I) di quello "secondario" o "equivalente", ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree "normali" (vedi articolo 4). Nello specifico, poi, il paragrafo 4 dello stesso articolo 5 dispone che, per quanto concerne i reflui scaricanti nelle già menzionate "aree sensibili", la percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque urbane, sia pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% dell'azoto totale. Per l'articolo 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, come dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono altresì garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali". La progettazione degli stessi impianti, poi, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Con riferimento alla problematica del trattamento dei reflui nel territorio italiano, sono attualmente pendenti, oltre alla presente procedura, le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione della succitata direttiva. In particolare, la Corte di giustizia UE ritiene che: 1) in numerosi agglomerati – come elencati nel dispositivo della presente sentenza - le acque reflue vengano raccolte da reti fognarie non conformi al succitato articolo 3; 2) in numerosi altri agglomerati caratterizzati in modo da risultare obbligati ai sensi del succitato articolo 4 della direttiva – ed elencati nella presente sentenza – tale obbligo, cioè quello di sottoporre i reflui a un trattamento secondario o equivalente, non venga adempiuto; 3) in diversi agglomerati - elencati nel dispositivo della presente sentenza - caratterizzati in modo tale da essere obbligati, come dall'articolo 5 della direttiva, a trattare i reflui in modo più spinto di quanto previsto dal trattamento secondario o equivalente, lo stesso obbligo non venga attuato; 4) nei diversi agglomerati, individuati dal dispositivo della presente sentenza, la percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque urbane, non raggiunga la soglia del 75% per il fosforo totale e almeno quella del 75% dell'azoto totale, in violazione, pertanto, dei parametri di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva in oggetto; 5) nei numerosi agglomerati, enumerati dalla presente sentenza, gli impianti di trattamento dei reflui non garantiscano le "variazioni stagionali di carico", a onta del succitato articolo 10.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Stato della Procedura

Il 6 ottobre 2021, la Corte di giustizia UE ha dichiarato, con sentenza, l'inadempienza dell'Italia agli obblighi che le derivano dall'ordinamento UE, *ex* articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti potrebbe comportare un aumento della spesa pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 18 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2013/2177 - *ex* articolo 258 del TFUE
"Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ha rilevato, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 11, lettera c), dell'articolo 14, paragrafo 1, comma 1, dell'articolo 14, paragrafo 1, comma 2, lettere b), e) e f) in combinato disposto con l'articolo 11, lettere a), e) e h) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali, nonché gli articoli 6 e 8 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla "responsabilità ambientale". Ora, pur essendo, la direttiva 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell'ILVA di Taranto, rispetto a tale direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente direttiva 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata direttiva 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l'esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di "Autorizzazioni Integrate Ambientali" (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest'ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell'ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell'imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno prodotto dall'attività industriale sull'ambiente circostante. Al riguardo, il succitato articolo 8 della direttiva 2010/75/UE (come l'articolo 14 della direttiva 2008/1/CE) obbliga gli Stati membri ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese "autorizzate" con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l'ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 4 agosto 2011, quindi di una seconda AIA il 26 ottobre 2012. La Commissione osservava che molte delle prescrizioni, recate da quest'ultima AIA, rimanevano inosservate. Dopo altri interventi successivi, l'ILVA è stata interessata, il 29 settembre 2017, da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017, il quale ha previsto l'assoggettamento di tale impianto siderurgico a una serie di interventi di tutela sanitaria e ambientale da realizzarsi entro scadenze diverse: il termine di scadenza più lontano nel tempo risulta quello stabilito per la realizzazione completa di alcune tra le misure sopra citate, le quali dovevano essere tassativamente ultimate non oltre il 23 agosto 2023. Pertanto, in data 1° settembre 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato alla Commissione una nota del Ministero dell'ambiente, con la quale si dava contezza del fatto che, all'epoca, l'ISPRA (deputata alla certificazione dell'attuazione delle misure di cui si tratta) aveva certificato la realizzazione di sedici degli interventi in oggetto e stava accertando la realizzazione dei restanti.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, il legislatore italiano ha introdotto l'articolo 9 bis del decreto-legge n. 69 del 2023 come convertito dalla legge n. 103 del 2023, recante la rubrica: "Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299".

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina, attualmente, oneri finanziari ulteriori.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 19 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/2215 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione rileva che l'Italia non avrebbe ancora dato completa attuazione alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia UE il 21 marzo 2019 (C- 498/17), con la quale la Repubblica italiana è stata dichiarata inadempiente agli obblighi a essa derivanti dall'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, inerente alle discariche di rifiuti. In particolare, l'articolo 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche "esistenti" – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all'articolo 18 di essa direttiva, quindi al 26 aprile 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica avrebbe dovuto presentare all'autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si sarebbero volute adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla direttiva; 2) in seconda battuta, l'autorità cui sarebbe stato presentato il piano di riassetto avrebbe dovuto decidere: o l'approvazione del medesimo piano, con la conseguente autorizzazione a mantenere la discarica in attività, o l'immediata chiusura dell'impianto considerato; 3) da ultimo, ove le competenti autorità interne avessero deciso per la continuazione delle attività della discarica, le stesse avrebbero dovuto autorizzare i lavori fissando – nel caso in cui fosse stato necessario adottare un piano di riassetto – un "periodo di transizione". Negli otto anni sopra menzionati, si sarebbero dovuti terminare i lavori necessari all'adeguamento delle discariche ai requisiti di cui alla citata direttiva 1999/31/CE. La Commissione, tuttavia, osservava che a settembre 2009, quando il periodo degli otto anni predetti era già scaduto da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche "esistenti" (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della direttiva 1999/31. Successivamente all'invio di una "messa in mora" da parte della Commissione, le autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che in tutto sussistevano ancora 46 discariche "irregolari" (in quanto o autorizzate a essere mantenute in esercizio ma non ancora messe a norma, oppure non autorizzate alla continuazione della loro attività ma purtuttavia non ancora fatte oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva). A seguito dell'ulteriore evoluzione della presente procedura di infrazione n. 2011/2215, la Commissione adiva per la prima volta la Corte di giustizia UE: quest'ultima asseriva, con relativa sentenza, che in Italia rimanevano ancora n. 44 discariche "esistenti", di cui una parte non risultava ancora chiusa pur in mancanza dell'autorizzazione a rimanere in esercizio, mentre la restante parte, che aveva ottenuto l'autorizzazione, non risultava ancora "messa a norma" secondo i parametri indicati dalla direttiva 1999/31/CE. Con la presente messa in mora *ex* articolo 260 TFUE, successiva alla sentenza citata, la Commissione rilevava che, delle 44 discariche menzionate – non ancora a norma né ancora chiuse e, pertanto, in violazione della direttiva di cui si tratta – ne rimanevano ancora 12 (dodici).

Stato della Procedura

Il 7 aprile 2022 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 20 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2034 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Applicazione della direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato, con riferimento a numerose situazioni presenti sul suo territorio, la sentenza della Corte di giustizia UE del 10 aprile 2014, con la quale lo Stato membro veniva dichiarato inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991. Quest'ultima impone che le "acque reflue urbane", attesa la loro attitudine inquinante, vengano gestite con accorgimenti idonei a evitare o a ridurre eventuali danni all'ambiente e all'uomo. Il predetto articolo 3 prevedeva che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2005, dotassero tutti gli agglomerati urbani, con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sez. A, della stessa direttiva. Il succitato articolo 4 disponeva, poi, per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che entro la stessa data le acque reflue, confluenti in reti fognarie dotate dei requisiti predetti, fossero sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento "secondario o equivalente". L'articolo 5, commi 2 e 3, precisava inoltre che, ove tali reflui fossero prodotti da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, fossero destinati a scaricare in aree da definirsi "sensibili" in base ai criteri di cui all'allegato II della direttiva stessa, i medesimi dovessero, entro il 13 dicembre 1998, essere sottoposti a un trattamento "ancora più spinto" e incisivo di quello "secondario o equivalente" succitato. L'articolo 10, infine, imponeva che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane venissero realizzati in modo da garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" e da sostenere le "variazioni stagionali di carico". Rispetto al quadro rappresentato nella sentenza, la Commissione osserva che: a) la situazione degli 8 Comuni italiani privi, al momento della sentenza, di impianti fognari muniti dei requisiti di cui all'allegato I della direttiva (articolo 3), è stata attualmente sanata "in toto"; b) la situazione dei 24 Comuni con più di 10.000 abitanti, cui si addebitava di non sottoporre i reflui a un trattamento "secondario" o "equivalente" prima dello scarico (articolo 4), risulta ancora non sanata per 12 Comuni; c) la situazione dei 22 Comuni, responsabili di non assoggettare le acque reflue, scaricanti in acque "sensibili", a un trattamento "più spinto" di quello "secondario o equivalente" (articolo 5), rimane ancora non sanata per 6 Comuni; 4) la situazione dei 38 Comuni, i cui impianti di trattamento dei reflui non offrivano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportavano le variazioni stagionali di carico come dall'articolo 10 predetto, rimane ancora non sanata in ordine a 14 Comuni. In ordine ai casi predetti, elencati ai nn. da 1 a 4, la Commissione ritiene che la sentenza della Corte di giustizia UE, del 10 aprile 2014, debba ancora ricevere attuazione dalle autorità italiane.

Stato della Procedura

Il 1° giugno 2023 la Commissione ha deciso – senza formalizzare tale decisione, per il momento, in un ricorso ufficiale - di deferire l'Italia alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'articolo 260 TFUE. Contestualmente, la Commissione ha deciso di proporre alla medesima Corte di giustizia UE, ove questa accogliesse il suo ricorso, di imporre alla Repubblica italiana quanto segue: 1) una penalità di € 13.640,00 per ogni giorno intercorrente tra la data della prima sentenza della Corte UE (10 aprile 2014) in ordine alla presente procedura di infrazione, e la data della seconda sentenza *ex* articolo260 TFUE, con la precisazione che la somma in oggetto non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a € 9.548.000; 2) una penalità di mora giornaliera di € 122.760,00, dovuta dal giorno in cui la Corte UE pronuncerà la seconda sentenza (*ex* articolo 260 TFUE) fino al giorno in cui la Repubblica italiana non risulterà essersi completamente conformata a tale pronuncia. Il citato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

importo della penalità giornaliera di mora sarà oggetto di progressive decurtazioni secondo il principio della degressività, man mano che i singoli "agglomerati" verranno resi conformi alla normativa UE. La Commissione, altresì, invita la Repubblica italiana a comunicare quanto prima gli interventi che intende adottare, onde scongiurare che la Commissione stessa dia seguito alla presente decisione di deferimento dell'Italia di fronte alla Corte di giustizia UE e, di conseguenza, proceda all'iscrizione di un formale ricorso presso la Corte medesima.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla direttiva UE, ai fini del superamento della presente procedura di infrazione, implica un aggravio della spesa pubblica. A tali oneri si aggiungerebbero, qualora la Corte di giustizia UE dovesse condannare l'Italia per la seconda volta – evenienza resa più probabile dalla decisione della Commissione di adire la Corte di giustizia UE ai sensi dell'articolo 260 TFUE – le gravose spese supplementari connesse alle sanzioni pecuniarie che verrebbero irrogate.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 21 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2195 – *ex* articolo 260 del TFUE

"Emergenza rifiuti in Campania".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Corte di giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi a essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato membro, la mancata osservanza degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall'Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte di giustizia UE ha irrogato all'Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di euro; b) una penale di 120.000,00 euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell'infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell'ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, affinché l'inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell'attuazione della sentenza, sotto il profilo dell'adeguamento delle discariche campane – e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

Stato della Procedura

Il 16 Luglio 2015, ai sensi dell'articolo 260 TFUE, la Corte di giustizia UE ha condannato l'Italia al pagamento di gravi sanzioni pecuniarie per inadempimento agli obblighi sorgenti dall'adesione all'Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l'Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l'implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all'assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte di giustizia UE con sentenza del 7 luglio 2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di euro; b) una penale di 120.000,00 euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell'infrazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 22 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 - *ex* articolo 260 del TFUE

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

Il 31 maggio 2018, la Corte di giustizia UE ha condannato la Repubblica Italiana, con sentenza *ex* articolo 260 TFUE, a pagare sanzioni pecuniarie sia in forma forfettaria che di "penale", per non aver dato esecuzione alla precedente sentenza emessa dalla Corte stessa, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, il 19 luglio 2012. Con quest'ultima sentenza, la Corte di giustizia UE aveva dichiarato l'Italia inadempiente a diversi obblighi di cui alla direttiva 91/271/CE del Consiglio del 21 maggio 1991 sul trattamento delle acque reflue, con riguardo a n. 109 agglomerati situati nel suo territorio. Si precisa, comunque, che al momento in cui la Commissione ha fatto ricorso alla Corte di giustizia UE - per ottenere, ai sensi dell'articolo 260 TFUE, la sentenza di condanna in apice indicata - l'Italia aveva in parte adempiuto agli obblighi derivanti dalla succitata direttiva, in quanto aveva reso conforme agli stessi la situazione di 29 agglomerati, tra i 109 sopra menzionati. Tuttavia, rimanendo ancora da sanare la situazione relativa a 80 agglomerati, come fatto presente dalla Commissione nel suo secondo "ricorso" alla Corte di giustizia UE, quest'ultima ha condannato l'Italia per la perdurante inosservanza delle norme sancite dalla direttiva 91/271/CE e, precisamente, delle prescrizioni contenute ai seguenti articoli: all'articolo 3, per il quale tutti gli Stati membri debbono garantire, circa gli agglomerati con un numero di abitanti da 2.000 a 15.000, o superiore a 15.000 – rispettivamente entro il 31/12/2005 ed entro il 31/12/2000 – che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei requisiti di cui all'allegato A; all'articolo 4, il quale stabilisce che le acque reflue degli stessi agglomerati urbani, già canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico a un trattamento "secondario" o "equivalente", come definito dall'Allegato A, sezione B; all'articolo 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" e siano progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea che tutte le prescrizioni di cui sopra si applicano solo alle "acque reflue" scaricanti in acque cosiddette "normali" ai sensi della stessa direttiva 91/271/CE, con esclusione, quindi, dei reflui scaricanti in acque "sensibili".

Stato della Procedura

Il 31 maggio 2018, la Corte di giustizia UE ha condannato l'Italia, *ex* articolo 260 TFUE, per inosservanza degli obblighi UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica in ragione delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte di giustizia UE nei confronti dell'Italia, come in appresso descritte: 1) sanzione forfettaria di 25 milioni di euro, da pagarsi nel più breve tempo possibile; 2) penale pari a 30.112.500 euro per ciascun semestre, decorrente dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31 maggio 2018, di ritardo nell'esecuzione della precedente sentenza del 19 luglio 2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari a 30.112.500 euro dovrà essere applicata, per ogni semestre, una riduzione. Questa sarà pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale rappresentativa del numero di "abitanti equivalenti" degli agglomerati i cui sistemi di raccolta, nonché di trattamento delle acque reflue urbane, sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di "abitanti equivalenti" degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività).

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 23 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077- *ex* articolo 260 del TFUE

"Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CE sulle "discariche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Corte di giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 aprile 2007 – con cui la stessa Corte ha ritenuto l'Italia violare le Direttive n. 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, n. 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 e n. 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 – ha condannato lo stesso Stato membro, con sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE, al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie. Circa la direttiva 75/442/CEE, veniva ribadita la violazione degli articoli 4, 8 e 9, essendovi all'epoca numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Infatti, l'illegalità di tali discariche – dovuta al fatto che le stesse non erano state autorizzate ai sensi di legge – sostanziava, di per sé, la violazione di tutte le seguenti disposizioni della stessa direttiva 75/442/CEE: 1) l'articolo 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell'uomo e dell'ambiente; 2) l'articolo 8, che impone, a ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna a un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l'articolo 9, che subordina l'apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle autorità competenti. La Corte di giustizia UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal "sequestro giudiziale" della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette risultavano contenere rifiuti "pericolosi", è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della già citata direttiva 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l'Italia non avrebbe provveduto adeguatamente a evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte di giustizia UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l'asserita violazione dell'articolo 14 della succitata direttiva 1999/31, il quale prevede l'adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa direttiva 31/99.

Stato della Procedura

Il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia UE ha, con sentenza *ex* articolo 260 TFUE, comminato all'Italia sanzioni pecuniarie (*ex* articolo 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all'obbligo di messa in regola delle discariche illegali: 2) all'obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte di giustizia UE, di cui: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza *ex* articolo260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (2 dicembre 2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

APPALTI

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2273	Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici (direttive UE 2014/23, 2014/24 e 2014/25)	MMC	No	Stato invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2018/2273 – *ex* articolo 258 del TFUE

"Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici (direttive UE 2014/23, 2014/24 e 2014/25)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Violazione

La Commissione rileva che alcune disposizioni dell'ordinamento italiano, relative alla materia degli "appalti pubblici", sono in contrasto con diverse norme delle direttive UE del 2014 concernenti, in genere, i contratti della pubblica amministrazione, vale a dire con la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa all'aggiudicazione dei contratti di "concessione", con la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa all'aggiudicazione dei contratti di "appalto" e con la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 inerente all'aggiudicazione dei contratti di appalto da parte di enti particolari come quelli erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Pertanto, la Commissione UE ritiene incompatibili con la normativa UE le seguenti disposizioni dell'ordinamento nazionale: 1) l'articolo 105, comma 19, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale – posto per fermo che un operatore, aggiudicatario di un appalto pubblico, può affidarne l'esecuzione in subappalto ad altri operatori – vieta in modo assoluto, ai subappaltatori, di ricorrere a loro volta a ulteriori subappaltatori. Al riguardo, la Commissione ritiene che un tale divieto confliggerebbe, in primo luogo con l'articolo 71, paragrafo 5, comma 5, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici in generale, con l'articolo 88, paragrafo 5, comma 5, della direttiva 2014/25/UE sugli appalti pubblici degli speciali enti erogatori e con l'articolo 42, paragrafo 3, comma 4, della direttiva 2014/23/UE sulle concessioni pubbliche, i quali, prevedendo reiteratamente la regola per cui l'obbligo di comunicare all'amministrazione aggiudicatrice alcuni dati riguardanti i subappaltatori può essere esteso anche ai "subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti", indirettamente avvalorano la tesi per cui il legislatore UE riconoscerebbe anche ai subappaltatori dell'appaltatore (che è l'aggiudicatario del contratto pubblico di appalto o concessione), nonché a tutti i successivi subappaltatori, la facoltà di ricorrere anch'essi al "subappalto". Le autorità italiane hanno giustificato la normativa nazionale adducendo in primis che, in Italia, la pratica del subappalto potrebbe prestarsi facilmente a favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici, peraltro facendo presente che il subappalto stesso, ove consentito anche ai subappaltatori, provocherebbe un tale frazionamento dell'esecuzione del contratto, da rendere particolarmente difficile la vigilanza sul rispetto della normativa antinfortunistica e di tutela dei lavoratori in generale. Al riguardo, la Commissione replica che la finalità di ostacolare le infiltrazioni della criminalità organizzata non può, nell'ordinamento UE, essere perseguita vietando in assoluto ai subappaltatori di ricorrere essi stessi al subappalto: il ricorso al subappalto da parte dei subappaltatori rappresenta, infatti, un utile strumento di promozione del principio UE della "libera concorrenza", in quanto determinerebbe il coinvolgimento, nella commessa pubblica, di un maggior numero di operatori. Ora, per il principio generale UE della "proporzionalità", si ritiene che un altro fondamentale principio dell'Unione – come quello della "libera concorrenza" sopra citato – non possa essere pregiudicato in modo assoluto, ma possa subire esclusivamente le deroghe che risultino volte a tutelare un principio di pari dignità e che, peraltro, ledano il primo principio solo nei limiti dello stretto necessario alla salvaguardia del secondo principio. Sul punto specifico, la Commissione osserva che la finalità di combattere le infiltrazioni mafiose nell'ambito degli appalti pubblici sarebbe ampiamente soddisfatta da diverse altre norme nazionali estranee alla disciplina del contratto di appalto, per cui l'imposizione di un divieto assoluto di subappaltare, imposto ai subappaltatori e di seguito ai subappaltatori successivi, infliggerebbe, al principio UE della "libera concorrenza", una lesione eccessiva contraria al suddetto principio di "proporzionalità". Inoltre, il divieto di cui si tratta infingerebbe anche, in quanto "assoluto", i principi UE della "parità di trattamento" (in base al quale le fattispecie uguali debbono ricevere lo stesso trattamento giuridico, mentre quelle diseguali

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

– come possono essere i diversi casi di "subappalto" da parte dei subappaltatori – debbono essere soggette a trattamenti giuridici differenti). Quindi, il divieto di subappalto, imposto in modo assoluto ai subappaltatori dall'appaltatore, come a tutti i successivi subappaltatori, per la Commissione contrasterebbe sia con agli articoli 71, paragrafo 5, comma 5 della direttiva 2014/24/UE, con l'articolo 88, paragrafo 5, comma 5 della direttiva 2014/25/UE e con l'articolo 42, paragrafo 3, comma 4, della direttiva 2014/23/UE (i quali stabiliscono che l'obbligo di indicare alla stazione appaltante pubblica i dati riguardanti i subappaltatori può essere esteso ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti), sia con l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, con l'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE (i quali sanciscono, nella materia degli appalti e delle concessioni pubbliche, il principio di "proporzionalità").

2) l'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce un duplice divieto, a pena di esclusione per gli operatori, concorrenti nelle gare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, i quali non l'abbiano rispettato: atteso che un candidato all'aggiudicazione di un pubblico appalto può garantire i requisiti economici, finanziari, tecnici o professionali, come richiesti dalla stazione pubblica appaltante, facendo riferimento a un altro operatore che ne è in possesso e che agisce come suo "ausiliario" (istituto dell'"avvalimento"), le citate disposizioni nazionali pongono un divieto "assoluto" alla possibilità che due o più operatori si "avvalgano" dello stesso "ausiliario" e, inoltre, proibiscono in assoluto a un operatore, di cui si sia "avvalso" un altro operatore che concorre per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico, di presentare egli medesimo una sua offerta nella stessa gara (cioè di concorrere egli stesso nella medesima gara). A monte di tale duplice divieto, le autorità italiane hanno addotto che, laddove i collegamenti di cui sopra non venissero vietati, gli stessi faciliterebbero le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito degli appalti pubblici: attraverso tali connessioni, infatti, le imprese possedute da soggetti criminali potrebbero esercitare, sui concorrenti "collegati", un controllo tale da impedire loro di modulare autonomamente le rispettive "offerte" e di renderle, in tal modo, più convenienti per la stazione appaltante di quelle presentate dalle stesse imprese gestite dalla malavita (in altri termini, i divieti sopra descritti incoraggerebbero la formazione di "cartelli" volti a favorire l'aggiudicazione dell'appalto pubblico alle imprese partecipate dalla criminalità). Tuttavia, anche in relazione al presente punto, la Commissione ritiene che gli anzidetti divieti non possano, in alcun modo, essere prescritti in termini "assoluti" e che, per converso, debba sempre essere consentito, ai concorrenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici che pure siano coinvolti nei "collegamenti" sopra descritti - in quanto in più d'uno si sono "avvalsi" di uno stesso operatore o in quanto uno di loro è, oltre che concorrente in proprio, anche "ausiliario" di un altro candidato - di dimostrare che le "relazioni" in oggetto non hanno influito sui loro comportamenti di gara e sul loro rispetto degli obblighi contrattuali. La Commissione ritiene, pertanto, che i divieti predetti, in quanto formulati dal legislatore italiano in termini assoluti, siano contrari al principio generale UE della "proporzionalità" – espresso, in materia di appalti e concessioni pubblici, dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, dall'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE – in quanto pregiudicano il fondamentale assunto del diritto europeo, relativo al rispetto della "libera concorrenza", in misura eccessiva rispetto a quanto strettamente richiesto dalle esigenze che intendono soddisfare (infatti, tali divieti impediscono i predetti "collegamenti" pur quando, in casi specifici, gli stessi non pregiudicano la facoltà dei concorrenti, che ne sono parte, di formulare "liberamente" le offerte presentate nella gara).

3) l'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 vieta al concorrente per l'aggiudicazione di un appalto pubblico – quando questo includa componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, il cui valore superi il 10% di quello dell'intero appalto – di ricorrere all'"avvalimento" di altri operatori: pertanto, tale concorrente deve eseguire l'intero appalto, sia nelle componenti "super-specialistiche" sopra citate sia in quelle normali, direttamente e senza potersi avvalere dell'intermediazione di un terzo operatore "ausiliario". La Commissione ritiene che un tale divieto contravvenga a due ordini di disposizioni UE: 1) da una parte, esso sarebbe contrario all'articolo 63, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 79, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/25/UE, i quali, circa i limiti del ricorso all'avvalimento da parte del candidato in una gara d'appalto, si limitano a stabilire che le

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

stazioni pubbliche appaltanti "possano" imporre (e, quindi, non risultino "obbligate" a tale imposizione) che "taluni" compiti essenziali compresi nell'appalto pubblico – e non l'intero oggetto di questo – vengano svolti direttamente dal concorrente (e non, ad esempio, in avvalimento da un terzo "ausiliario"); 2) dall'altra, il divieto "assoluto" di avvalimento – in quanto esteso a "tutte" le componenti, anche quelle "normali", di un appalto pubblico comprensivo di elementi "super-specialistici" di valore eccedente il 10% di quello dell'intero oggetto – contrasterebbe, per la Commissione, con il principio generale UE di "proporzionalità" quale sancito, per i contratti pubblici, dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE: in ossequio a tale principio, non sarebbe accettabile – ove fosse messo in gara un appalto pubblico il cui oggetto comprendesse elementi "super-specialistici" – un divieto assoluto di avvalimento, neppure in ordine alle predette componenti: la giurisprudenza UE ha infatti ritenuto ammissibili esclusivamente i divieti eventualmente fissati, caso per caso, dalle singole stazioni pubbliche appaltanti, debitamente giustificati dalle medesime in ragione dell'oggetto e della finalità dell'ipotesi concreta in considerazione.

Fin qui, i rilievi che la Commissione europea aveva già formulato nelle precedenti "messa in mora" e "messa in mora complementare". Tuttavia, la Commissione ha individuato ulteriori ipotesi di presunta contrarietà della disciplina dei contratti pubblici all'ordinamento europeo, come di seguito rappresentati:

1) si premette che la direttiva 2014/24/UE dispone che le stazioni pubbliche appaltanti indichino, nel "bando di gara" o nell'"invito a offrire", tutti i "requisiti" minimi (tecnici, economici, finanziari, inerenti a titoli professionali o all'esperienza professionale) richiesti agli operatori quale condizione necessaria per poter partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto. In relazione a tali requisiti, l'articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 50 del 2016 stabilisce – quando l'operatore concorrente sia un "raggruppamento di imprese" – che le stazioni pubbliche appaltanti abbiano l'obbligo di indicare, altresì, le "misure" in cui tali requisiti debbono essere posseduti dai singoli partecipanti al raggruppamento in questione. Tuttavia, il potere/dovere delle stazioni appaltanti, in ordine alla definizione di tali "misure", incontra un limite stabilito dal legislatore italiano in modo aprioristico e incondizionato: infatti, l'operatore, che nel raggruppamento riveste la posizione di "capogruppo" (detto anche "mandatario"), è obbligato dal legislatore a possedere i requisiti richiesti "in misura maggioritaria", nonché a realizzare l'oggetto dell'appalto nella medesima misura. Ora, la Commissione osserva che la direttiva 2014/24/UE – circa l'individuazione delle "misure" o "modalità", in cui i candidati all'aggiudicazione di un appalto pubblico garantiscono il possesso dei requisiti stabiliti per partecipare all'apposita procedura – concede un'ampia libertà agli operatori stessi: a questi ultimi, infatti, l'articolo 63 consente, in termini generali, di soddisfare ai requisiti di partecipazione sia "direttamente", che facendo affidamento sulle capacità di "altri" soggetti, i quali, nel caso in cui l'impresa candidata sia costituita da un "raggruppamento di imprese", possono essere anche i partecipanti non aventi la posizione di "capogruppo", ovvero soggetti esterni al raggruppamento medesimo. L'unico limite - imposto dalla direttiva 2014/24/UE alla libertà dei concorrenti di affidarsi ai requisiti di capacità posseduti da altri soggetti - è quello risultante dal combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 2 e dell'articolo 63, paragrafo 2, della medesima direttiva: in base a tali disposizioni, le stazioni appaltanti, semplicemente, "possono" stabilire – con l'obbligo di giustificare la loro scelta, in ogni caso concreto, con ragioni oggettive e garantendo il rispetto del principio di proporzionalità – le modalità con le quali i "raggruppamenti di operatori economici" debbono soddisfare i requisiti necessari per partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto: più in particolare (v. articolo 63, paragrafo 2), possono stabilire la modalità particolare – dandone in ogni caso giustificazione con riferimento al caso di specie – per cui "taluni compiti essenziali" debbano essere necessariamente svolti dal candidato (senza possibilità di affidamento su altri soggetti) e, ove questi si identifichi in un raggruppamento di operatori, necessariamente dall'operatore "capogruppo". Come è evidente, pertanto, la direttiva non ammette che il legislatore nazionale stabilisca "a priori" un obbligo assoluto che vincoli le stazioni appaltanti, in ciascun caso in cui il concorrente nella relativa gara è un raggruppamento di imprese, a esigere che la "capogruppo" possieda i requisiti richiesti in misura maggioritaria ed esegua l'appalto nella stessa misura. In definitiva, anche quando il concorrente per l'aggiudicazione di un appalto è un raggruppamento di imprese, solo la stazione

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

appaltante – e non il legislatore – ha il potere, dando giustificazione della sua scelta caso per caso, di fissare le modalità secondo cui devono essere garantiti i requisiti di partecipazione dei concorrenti e l'esecuzione dell'appalto medesimo (potendo arrivare a imporre al concorrente, o all'impresa capogruppo quando lo stesso si identifichi in un raggruppamento di imprese, l'esecuzione "diretta" di "taluni compiti essenziali", sempre in ragione di congrua giustificazione di tale scelta).

2) L'articolo 48, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 individua una delle situazioni particolari in cui un appalto pubblico può essere aggiudicato tramite c.d. "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara". Per il diritto UE - specificatamente, per l'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE (sugli appalti pubblici in genere) e per l'articolo 50, della direttiva 2014/25/UE (sugli appalti conferiti dagli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali) – l'aggiudicazione di un appalto pubblico tramite "procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara" è ammessa solo in casi limitati, dal momento che, nel novero delle varie procedure di attribuzione dei contratti pubblici, risulta essere la meno rispettosa del principio della "concorrenza". Una delle limitate ipotesi, in cui le citate disposizioni UE ammettono il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, è quella caratterizzata da una situazione di "estrema urgenza" – ingenerata da circostanze imprevedibili dalla stazione committente – la quale, proprio in quanto tale, non potrebbe essere fronteggiata attraverso l'aggiudicazione dell'appalto mediante la procedura aperta o ristretta o con le procedure competitive con negoziazione, essendo queste più conformi al principio di concorrenza ma anche meno snelle e, quindi, tali da implicare il rispetto di termini troppo lunghi per l'immediatezza delle esigenze da soddisfare. Di qui, la facoltà che in tali situazioni la normativa UE riconosce, alle stazioni pubbliche committenti – nei limiti, comunque, della "misura strettamente necessaria" – di ricorrere alla più snella "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara", ai fini di ovviare alle esigenze di "estrema urgenza" in questione. Ora, la Commissione UE ritiene che l'articolo 48, comma 3, primo periodo preveda, a fondamento della facoltà di attribuire un appalto pubblico tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, un insieme di circostanze non coincidenti con quelle individuate dalla normativa UE e foriere di un pericoloso allargamento dell'ambito di applicazione di tale modalità di aggiudicazione (contrariamente alle intenzioni del legislatore UE, che ne esige un'applicazione in via puramente eccezionale): in proposito, il citato articolo 48, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, ammette che l'appalto pubblico venga aggiudicato con "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando", sempre "nella misura strettamente necessaria", quando, a causa di circostanze di "estrema urgenza" non prevedibili dalla stazione appaltante e non ingeneratesi per colpa della stessa, l'applicazione dei termini (anche abbreviati) stabiliti per le altre procedure di aggiudicazione come quella "aperta", quella "ristretta" o le altre procedure competitive con negoziazioni, potrebbe – ove gli appalti in oggetto rientrino nell'ambito di operazioni finanziate con il PNRR, o con il PNC o cofinanziate con i fondi strutturali UE – determinare il mancato "rispetto dei tempi di attuazione" stabiliti in ordine all'utilizzo dei predetti speciali finanziamenti, ovvero la compromissione della "realizzazione degli obiettivi" stabiliti per i medesimi. Da tale disposto normativo, la Commissione UE ha tratto le conclusioni che il legislatore italiano avrebbe previsto, per gli appalti pubblici in particolare finanziati dal PNRR, dal PNC o dai fondi strutturali UE, non una situazione sostanzialmente coincidente con quella di "estrema urgenza" disciplinata dalle direttive dell'Unione, ma un'ipotesi nuova e ulteriore: in definitiva, la Repubblica italiana consentirebbe il ricorso all'aggiudicazione dell'appalto per procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ogni qualvolta, per qualsiasi ragione (nonostante il richiamo formale a una situazione "di estrema urgenza" non imputabile alla stazione appaltante), sussista il mero "rischio" (di per sé elemento incerto e quindi liberamente valutabile) che, ricorrendo alle altre procedure di aggiudicazione, i termini previsti per l'utilizzazione di detti Fondi non possano essere rispettati, ovvero possano essere compromessi gli obiettivi stabiliti per i Fondi medesimi. La Commissione ne deriva, pertanto, che il già citato articolo 48, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021 rappresenti un violazione dell'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE (sugli appalti pubblici in genere) e dell'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE (sugli appalti conferiti dagli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali).

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

3) L'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 (come modificato dall'articolo 51 del decreto-legge n. 77 del 2021) – atteso che le direttive UE sopra menzionate stabiliscono che le loro stesse norme, sull'aggiudicazione dei contratti pubblici, si applichino solo quando questi ultimi presentino un valore superiore a determinate "soglie" indicate dalle direttive medesime – impone alle stazioni pubbliche committenti, le quali abbiano assunto la determina a contrarre o un altro atto equivalente entro il 30 giugno 2023, di affidare senza "gara pubblica" alcune categorie di appalti "sotto soglia" e, precisamente, impone a tali stazioni pubbliche: a) l'"affidamento diretto" per la commissione di lavori di importo inferiore a 150.000, 00 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro; a bis) lo stesso "affidamento diretto", in alcune zone distrutte da terremoti, di lavori, servizi e forniture d importo inferiore a 150.000 euro; b) la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 Euro e fino alla soglia UE, e per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a un milione di Euro, nonché la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a un milione di Euro e fino alla soglia UE. Circa tali disposizioni, la Commissione precisa che – nonostante le citate direttive stabiliscano, in via di principio e salve eccezioni, che i contratti pubblici di appalto e di concessione debbano essere aggiudicati tramite procedure di tipo competitivo (vedi sopra) solo quando il valore degli stessi sia superiore a date "soglie" indicate dalle direttive medesime – la giurisprudenza UE ha tuttavia asserito che, quando un contratto pubblico di valore "sotto-soglia" presenta, in ogni caso, un "interesse transfrontaliero certo" (cioè risulta appetibile anche da operatori di altri Stati membri per la sua ubicazione, per il suo valore e per altri parametri), lo stesso deve essere attribuito mediante procedure le quali rispettino, comunque, i fondamentali principi UE di trasparenza, parità tre operatori e apertura alla concorrenza. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale giurisprudenza non sia stata rispettata dalle disposizioni italiane in questione, dal momento che le medesime, laddove i contratti pubblici "sotto-soglia" rientrino nel loro ambito di applicazione, stabiliscono che gli stessi contratti debbano, sempre, essere aggiudicati senza pubblica gara, impedendo alle amministrazioni di valutare, preliminarmente, se gli stessi presentino o meno un "interesse transfrontaliero certo" e, in caso positivo, di aggiudicarli in base a procedure concorsuali. In definitiva, pertanto, la Commissione ritiene che il succitato articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 (come modificato dall'articolo 51 del decreto-legge n. 77 del 2021) sia in contrasto con i principi generali di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione sanciti, rispettivamente, dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, dall'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE.

Stato della Procedura

Il 7 aprile 2022 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Per superare la presente procedura, le autorità italiane hanno introdotto l'articolo 24 ter del decreto-legge n. 69 del 2023 come convertito dalla legge n. 103 del 2023, il quale recita: "All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta".

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non produce impatto sulla finanza pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM *ex* 260 C-303/09	Sì	Stato invariato
Scheda 2 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC *ex* 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stato invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2012/2201 – *ex* articolo 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero economia e delle finanze – Agenzia delle entrate

Violazione

La Commissione riteneva non ancora eseguita la sentenza della Corte di giustizia UE del 14 luglio 2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'articolo 5 della decisione 2005/315/CE della Commissione del 20 ottobre 2004, con il quale si imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato – già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 – dichiarati illegittimi dalla decisione stessa. La Corte di giustizia UE, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato articolo 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. All'epoca dell'invio della presente messa in mora, la Commissione riteneva che i procedimenti di recupero attivati dalle autorità italiane risultassero insufficienti. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti a onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – le autorità italiane ritenevano opportuno agire mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (cioè della speciale disciplina volta al recupero delle imposte inevase): al riguardo, la Commissione riteneva che una tale procedura contrastasse con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di "beneficiari" (c.d. "evasori fiscali"), l'Italia non avesse ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rilevava che, sia per i beneficiari "evasori fiscali", sia per quelli "normali", le autorità italiane non avessero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie erano state trovate insolventi, le autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur avendo le autorità italiane presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe stato chiaro se il giudice avesse accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito dello Stato alla restituzione dell'aiuto di cui si tratta, non sarebbe stato chiarito, alla Commissione, se le imprese in questione fossero state altresì interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti tra cui quello delle autorità pubbliche al recupero delle erogazioni in oggetto. E ancora: le autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime *"de minimis"* (questi sono gli "aiuti di Stato" di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari avevano attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'articolo 260 del TFUE. Il 15 giugno 2023, le autorità italiane davano contezza del fatto che solo tre imprese non avevano, all'epoca, ancora restituito gli "aiuti di Stato" già percepiti e che, tuttavia, gli stessi sarebbero stati recuperati nell'ambito di relative procedure di insolvenza.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determina un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, hanno distolto la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di giustizia UE *ex* articolo 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 2 – Concorrenza e Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – *ex* articolo 260 del TFUE

"Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - INPS

Violazione

La Corte di giustizia UE ha condannato l'Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all'esecuzione alla sentenza n. C-99/02 del 1° aprile 2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con decisione n. 2000/128/CE della Commissione dell'11 maggio 1999. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano per incentivare l'occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero erano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, che ne avevano disposto la sospensione e già, in taluni casi, l'annullamento. In seguito, con decreto-legge n. 59 del 2008, articoli 1 e 2, convertito dalla legge n. 101 del 2008, il Governo italiano predisponeva norme speciali per i contenziosi, di fronte alla giustizia civile e tributaria, relativi all'impugnazione degli ordini in questione. Tuttavia, il 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell'impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dall'Italia) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di giustizia UE, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell'articolo 260 del TFUE, di adire nuovamente la stessa Corte di giustizia UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza. Quindi, il 17 novembre 2011, la Corte di giustizia UE, con una seconda sentenza nei confronti dell'Italia, condannava tale Stato membro a sanzioni pecuniarie.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di giustizia UE ha condannato l'Italia, ai sensi dell'articolo 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di giustizia UE comporta, per l'Italia, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria forfettaria (30 milioni di euro) e di una "penale". Quest'ultima, da corrispondersi ogni semestre, a decorrere dalla sentenza di condanna del 17 novembre 2011 fino al completo recupero degli aiuti illegali, consta di una somma corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base, pari a 30 milioni di euro, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l'importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17 novembre 2011).

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

ENERGIA

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2024/0232	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2021/0266	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2021/0059	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2020/2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2020/2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.	MM	No	Stadio invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 - Energia

Procedura di infrazione n. 2024/0232 – *ex* articolo 258 del TFUE

"Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione rileva che l'Italia non ha ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, il regolamento UE 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio del 20 aprile 2015.

Ai sensi dell'articolo 5 della citata direttiva UE 2023/2413, ciascuno Stato membro pone in essere, entro e non oltre il 21 maggio 2025, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla trasposizione della medesima nel rispettivo ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali misure non risultavano ancora comunicate alla Commissione entro la data predetta, la Commissione stessa ne ha dedotto che le medesime non siano state nemmeno adottate, per cui ha emesso la presente messa in mora nei riguardi della Repubblica italiana.

Stato della Procedura

Il 25 settembre 2024 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 2 - Energia

Procedura di infrazione n. 2021/0266 – *ex* articolo 258 del TFUE

"Mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione rileva come l'Italia non abbia ancora completamente recepito, nel proprio ordinamento interno, le disposizioni contenute nella direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. A norma dell'articolo 36 di detta direttiva UE 2018/2001, ciascuno Stato membro deve porre in essere, entro e non oltre il 30 giugno 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, degli articoli da 2 a 13, da 15 a 31, dell'articolo 37 e degli allegati II, III e da V a IX della medesima direttiva. Ai fini dell'attuazione della direttiva in oggetto, l'Italia emanava il decreto legislativo n. 199 del 2021. Tuttavia, la Commissione ritiene che diverse disposizioni della succitata direttiva UE 2018/2001 non siano state ancora trasposte nell'ordinamento italiano, come di seguito meglio descritto: 1) articolo 4 paragrafo 2, paragrafo 3 commi 1 e 2, paragrafo 4 comma 1: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con gli articoli 5, 6, 7 e 8, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 199 del 2021, non sono state trasposte nella parte in cui stabiliscono che i regimi di sostegno alla produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili si fondino su incentivi basati su criteri di mercato (idonei, pertanto, a tenere conto dei costi e non inutilmente distorsivi del mercato stesso energetico), che risultino altresì funzionali a massimizzare l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e a garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi del mercato e massimizzino i loro ricavi sul mercato e che, infine, vengano concessi con modalità aperte, trasparenti, competitive, non discriminatorie ed efficaci sotto il profilo dei costi; 2) articolo 4 paragrafo 6 lettera a): tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'articolo 6 co. 1 lettera c) di detto decreto legislativo n. 199 del 2021, non sono state trasposte nella parte in cui prevedono l'obbligo, per le autorità interne, di stabilire e pubblicare: a) criteri non discriminatori e trasparenti per le procedure di gara volte a selezionare gli operatori da ammettere ai regimi di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili; b) date e norme chiare per la consegna del progetto; 3) articolo 4 paragrafo 6 lettera b): tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite nell'ambito della disciplina dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, non risultano trasposte per il fatto che il legislatore italiano non ha prescritto l'obbligo di pubblicazione delle informazioni sulle gare precedenti, compresi i tassi di realizzazione dei progetti; 4) articolo 6 paragrafo 1: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'articolo 6 co. 1 lettera c) e con l'articolo 9 del decreto legislativo n. 199/2021, non sono state trasposte nella parte in cui istituiscono il divieto che il sostegno, concesso ai progetti relativi alla produzione di energie rinnovabili, subisca revisioni tali da incidere negativamente sui diritti conseguiti e da compromettere la sostenibilità economica dei progetti; 5) articolo 15 paragrafo 1 comma 1: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con gli articoli 4, 24, 25, 38 e 45 e con l'allegato II del decreto legislativo n. 28 del 2011, non sono state trasposte nella parte in cui prescrivono che le procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze per gli impianti di energia da fonti rinnovabili siano necessarie e proporzionate; 6) articolo 16 paragrafo 3: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite negli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, non sono state trasposte nella parte in cui stabiliscono che lo sportello amministrativo debba, in favore degli sviluppatori di progetti di produzione di energie da fonti rinnovabili, mettere a disposizione il manuale delle procedure amministrative; 7) articolo 16 paragrafo 5 comma 2: tali disposizioni non sono state trasposte, nella normativa italiana, nella parte in cui impongono l'obbligo di provvedere affinché i richiedenti abbiano un accesso facile a procedure semplici per la risoluzione delle controversie concernenti le procedure autorizzative; 8) articolo 19, paragrafo 8: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

nell'articolo 46 comma 1 del decreto legislativo n. 199 del 2021, non sono state trasposte né nella parte in cui stabiliscono l'obbligo, per i fornitori, di utilizzare le c.d. "garanzie" per dimostrare, nell'ambito del proprio mix energetico, quale sia la quota o la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili, né nella parte in cui prevedono un limite alla necessità delle stesse garanzie ove si tratti di energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento mediante fonti rinnovabili, per la quale, infatti, esse prevedono che sia sufficiente il rilascio di una sola garanzia d'origine la quale specifichi entrambe le caratteristiche; 9) articolo 19 paragrafo 9: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'articolo 46 comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, non sono state trasposte nella parte in cui stabiliscono l'obbligo di riconoscere le "garanzie di origine" rilasciate da altri Stati membri; 10) articolo 19 paragrafo 11: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'articolo 46 comma 8, non sono state trasposte nella parte in cui istituiscono il divieto di riconoscere le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo, se quest'ultimo non ha concluso un apposito accordo con la UE; 9) articolo 21 paragrafo 2 lettera d: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021, non sono state trasposte in quanto il legislatore italiano, pur autorizzando l'auto-consumatore a vendere l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta, non prevede, a differenza delle suddette norme UE, che egli sia remunerato in rapporto al valore di mercato di tale energia elettrica; 10) articolo 21 paragrafo 6 lettera b): tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'articolo 8 e l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo n. 199 del 2021, non sono state trasposte laddove il legislatore italiano, pur prevedendo un sostegno pubblico agli auto-consumatori, non ha indicato né le misure volte ad affrontare gli ostacoli ingiustificati al finanziamento di progetti sul mercato, né le misure che facilitano l'accesso ai finanziamenti; 11) articolo 22 paragrafo 3: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con il "Piano nazionale integrato per l'energia e il clima" (PNIEC), non sono state trasposte laddove il PNIEC stesso, pur indicando le misure che saranno adottate per promuovere le comunità di energia rinnovabile, non effettua una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nel territorio italiano; 12) articolo 22 paragrafo 4 lettera g): tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con gli articoli 8, 10 e 33 del decreto legislativo n. 199 del 2021, non sono state trasposte laddove prevedono che vengano forniti, alle comunità di energia rinnovabile, strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni; 13) articolo 24 paragrafo 4 lettera a): tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'articolo 27 del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono rimaste non trasposte nella parte in cui prevedono a carico di ciascuno Stato membro – in quanto tenuto ad aumentare la quota di energia rinnovabile, nei settori del riscaldamento e del raffrescamento, indicativamente di 1,3 punti percentuali come media annuale per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020 – l'obbligo di adottare le misure necessarie per assicurare che l'aumento di detta quota di energia rinnovabile si realizzi anche attraverso i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, tramite una delle due opzioni previste dalle stesse norme UE; 14) l'articolo 24 paragrafo 9: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'articolo 10, comma 17 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono rimaste non trasposte nella parte in cui prevedono che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento siano chiaramente definiti e attuati dall'autorità competente, in conformità al medesimo articolo; 15) articolo 29, paragrafo 1, comma 1: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono rimaste non trasposte laddove precisano che l'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa deve essere presa in considerazione – per essere conteggiata sia nel contributo all'obiettivo della UE fissato all'articolo 3, paragrafo 1, sia nella quota di energia rinnovabile di ciascuno Stato membro, sia per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili e, infine, per determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario – esclusivamente se tale energia rispetta i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 10; 16) articolo 29, paragrafo 1, comma 5: poiché la normativa italiana non ha individuato l'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ne deriva, secondo la Commissione, che l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 – il quale, secondo le autorità italiane, avrebbe trasposto l'articolo 29, paragrafo 1, comma 5 di cui si tratta – non recepirebbe, in sostanza, la precisazione per cui gli stessi criteri si

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

applicano a prescindere dall'origine geografica della biomassa; 17) articolo 29, paragrafo 12: le autorità italiane hanno deliberatamente omesso di trasporre tali disposizioni, le quali stabiliscono che gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione – ai fini dell'inclusione nel conteggio del contributo all'obiettivo della UE fissato all'articolo 3, paragrafo 1 e in quello della quota di energia rinnovabile di ciascuno Stato membro, nonché ai fini della misurazione del rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili e, infine, allo scopo di determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario – i biocarburanti e i bioliquidi ottenuti conformemente allo stesso articolo 29, anche se la valutazione si fonda su criteri di sostenibilità diversi da quelli di cui ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 10 del medesimo articolo; 18) articolo 30, paragrafo 9, comma 1: le autorità italiane hanno deliberatamente omesso di trasporre tali disposizioni, le quali vietano agli Stati membri di imporre ai fornitori l'obbligo di fornire altre prove di conformità, rispetto ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, laddove abbiano presentato prove ottenute conformemente a un sistema oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 4 o 6 del medesimo articolo; 19) articolo 15, paragrafo 8, comma 1: tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021, non sono state completamente trasposte in quanto la predetta normativa italiana non prevede l'obbligo, per le autorità, di valutare gli ostacoli normativi e amministrativi agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine e di assicurare che tali accordi non siano soggetti a procedure o oneri sproporzionati o discriminatori; 20) l'articolo 21, paragrafo 2, lettera a): tali disposizioni, secondo le autorità italiane recepite con l'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021, non sono state trasposte con riguardo ai punti i) e ii) relativi alle procedure e agli oneri applicabili agli auto-consumatori; 21) l'articolo 30, paragrafo 3, comma 2, prima frase: tali disposizioni, secondo le autorità italiane, sarebbero state recepite con l'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ma queste ultime norme riguardano soltanto il controllo che il Ministero della transizione ecologica deve esercitare sul funzionamento degli organismi di certificazione, per cui non recepiscono gli obblighi sanciti dall'articolo 43 della direttiva di cui si tratta: in particolare, non viene recepita la precisazione per cui tali obblighi si applicano a prescindere dal fatto che i biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto o carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano stati prodotti nell'Unione o importati.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2022, la Commissione ha inviato un parere motivato *ex* articolo 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato trasposizione alla direttiva UE 2018/2001 mediante il decreto legislativo n. 199 del 2021.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 3 - Energia

Procedura di infrazione n. 2021/0059 – *ex* articolo 258 del TFUE

"Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana abbia omesso di recepire, nel proprio ordinamento interno, diverse disposizioni della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 e che, inoltre, abbia recepito in modo soltanto parziale altre disposizioni della medesima. La Commissione ha raggiunto tali conclusioni, circa le disposizioni della direttiva che ritiene non essere state per niente recepite, in ragione del fatto per cui la Repubblica italiana non ha fornito, in relazione alle stesse, informazioni precise circa le disposizioni normative italiane che avrebbero dovuto trasporle nell'ordinamento nazionale. La direttiva in oggetto, circa l'attuazione delle disposizioni in essa contenute, prevedeva i seguenti termini:

a) quello del 31/12/2020 per gli articoli da 2 a 5, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 2, lettere j) e l), l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafi da 2 a 12, gli articoli da 11 a 24, gli articoli 26, 28 e 29, gli articoli da 31 a 34, l'articolo 36, l'articolo 38, paragrafo 2, gli articoli 40 e 42, l'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), gli articoli 51 e 54, gli articoli da 57 a 59 e da 61 a 63, l'articolo 70, punti da 1 a 3, l'articolo 70, punto 5, lettera b), e l'articolo 70, punto 6, e gli allegati I e II; quello del 31/12/2019, per l'articolo 70, punto 5, lettera a);

b) quello del 25/10/2020, circa l'articolo 70, punto 4.

L'articolo 71 della direttiva in parola stabiliva che le disposizioni nazionali, che ogni Stato membro avrebbe dovuto adottare ai fini del recepimento stesso, dovessero essere immediatamente comunicate alla Commissione medesima. Peraltro, lo stesso articolo 71 disponeva che le norme nazionali, emesse in recepimento di quelle contenute nella stessa direttiva, dovessero contenere un riferimento alla medesima o essere corredate di un tale riferimento. Si precisa, anche, che con riguardo a tutte le direttive in generale – come ha chiarito anche la Corte di giustizia UE con la sentenza C-543/17 – gli Stati membri debbono, laddove comunichino alla Commissione la relativa normativa nazionale di attuazione (cioè di recepimento), indicare in modo puntuale, nell'ambito di questa, le disposizioni specifiche che hanno recepito ciascuna disposizione della stessa direttiva. In quanto alla direttiva UE 2019/944, di cui alla presente procedura di infrazione, le autorità italiane ne hanno comunicato il recepimento con il decreto legislativo n. 210 del 2021, al quale hanno allegato una tabella di concordanza (MNE(2021)08463) recante indicazione di varie disposizioni nazionali, contenute nel predetto decreto legislativo o anche in testi normativi anteriori, le quali corrisponderebbero alle disposizioni comprese nella direttiva di cui si tratta. In proposito, tuttavia, la Commissione ha rilevato che tale tabella di concordanza non indicherebbe con precisione, in rapporto a diverse disposizioni della direttiva, le specifiche norme nazionali che le avrebbero rispettivamente recepite. Da ciò, la Commissione stessa ha ritenuto che tali norme di recepimento non siano state nemmeno adottate. Tali norme della direttiva UE 2019/944, rimaste ancora totalmente inattuate, sarebbero le seguenti: l'articolo 2, punti 15, 21, 24, 26 e 43; l'articolo 3, paragrafi 3 e 4; l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b); l'articolo 8, paragrafo 2, lettere j) e l); l'articolo 14, paragrafi 3 e 5; l'articolo 15, paragrafo 4; l'articolo 16, paragrafo 3, lettere d) ed e); l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera c); l'articolo 23, paragrafo 5; l'articolo 24, paragrafi 1 e 3; l'articolo 31, paragrafo 5; l'articolo 32, paragrafi 1 e 2; l'articolo 34; l'articolo 36, paragrafi 3 e 4; l'articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a c); l'articolo 40, paragrafi 2 e 5; l'articolo 54, paragrafi da 3 a 5; l'articolo 57, paragrafo 5, lettere b), e) e g); l'articolo 59, paragrafo 1, lettere d), j), m), n), q), s), v), x) e y); l'articolo 59, paragrafi 7 e 9; l'articolo 61; l'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 2, lettere b) e c) e paragrafo 3; l'allegato 1, punto 5; l'allegato II, punti 1 e

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

2. Altresì, la stessa Commissione ha ritenuto "parzialmente" recepite altre disposizioni della direttiva in questione: queste ultime sarebbero state, effettivamente, riprese da vigenti norme italiane, ma in modo non completamente fedele. Al riguardo, la Commissione ha indicato le seguenti disposizioni della stessa direttiva UE 2019/944: l'articolo 2, punto 9, il quale fornisce una definizione di "mercati dell'energia elettrica" più estesa di quella fornita dalle corrispondenti norme italiane di attuazione; l'articolo 2, punto 48, che fornisce una definizione di "servizio ancillare" più estesa di quella indicata dalle corrispondenti norme italiane di attuazione; l'articolo 17, paragrafo 5, il quale riferisce la "partecipazione della gestione della domanda" a "tutti" i mercati dell'energia elettrica", laddove le norme italiane di recepimento limitano tale partecipazione solo ad alcuni mercati dell'energia elettrica; l'articolo 31, paragrafo 7, il quale prevede delle deroghe, rispetto all'obbligo di acquisizione di servizi ancillari non relativi alla frequenza, che non sono state recepite dalle norme italiane di attuazione; l'articolo 31, paragrafo 9, che prevede un obbligo preciso di cooperazione tra il gestore del sistema di distribuzione e il gestore del sistema di trasmissione, che non è stato recepito dalle corrispondenti norme italiane di attuazione; l'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), il quale prevede che il gestore del sistema di trasmissione debba assicurare la disponibilità di tutti i servizi ancillari necessari, inclusi alcuni, di tali servizi, indicati puntualmente dalle stesse norme UE ma, per converso, non indicati dalle corrispondenti norme italiane di attuazione; l'articolo 40, paragrafo 1, lettera h), il quale attribuisce dei compiti, al gestore del sistema di trasmissione, che le norme italiane di attuazione non hanno ripreso in toto, limitandosi a stabilire che lo stesso gestore deve riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019; l'articolo 42, paragrafi 1 e 2, sui "poteri decisionali in materia di connessione di nuovi impianti di generazione e nuovi impianti di stoccaggio dell'energia al sistema di trasmissione", il quale non è stato completamente recepito dalle norme italiane di attuazione dal momento che le stesse hanno omesso di recepire l'ultima frase del primo paragrafo e l'ultima parte del secondo paragrafo; l'articolo 58, lettera d), che non è stato recepito, dalle norme italiane di attuazione, quanto all'espressione "nonché agevolarne il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche del gas o del riscaldamento"; l'articolo 58, lettera e), il quale non è stato recepito quanto all'aggiunta "e impianti di stoccaggio dell'energia"; l'articolo 58, lettera g), che non è stato recepito quanto all'aggiunta "in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori"; l'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), il quale non è stato recepito completamente in quanto le norme italiane di recepimento hanno omesso di riprendere le espressioni "in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione" e "accordo entro un termini di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento"; l'articolo 59, paragrafo 1, lettera o, che non è stato recepito quanto all'aggiunta sull'impatto dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Non sarebbe stata altresì recepita la seguente parte di tali disposizioni: "il rapporto tra i prezzi relativi ai consumi domestici e i prezzi all'ingrosso, l'evoluzione delle tariffe e dei prelievi della rete, i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, fornendo in particolare ogni informazione pertinente, e deferendo alle pertinenti autorità nazionali garanti della concorrenza tutti i casi pertinenti"; l'articolo 59, paragrafo 1, lettera p), il quale fa riferimento ai "clienti" in genere, laddove le norme italiane di attuazione hanno ristretto tale definizione generica.

In conclusione, pertanto, la Commissione ritiene che numerose disposizioni contenute nella direttiva UE 2019/944 in oggetto non siano state nemmeno parzialmente recepite dalla normativa italiane, mentre altre siano state recepite soltanto in modo parziale.

Stato della Procedura

Il 18 luglio 2023 la Commissione ha inviato un parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva UE 2019/944 mediante il decreto legislativo n. 210 del 2021.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 4 - Energia

Procedura di infrazione n. 2020/2266 – *ex* articolo 258 del TFUE

"Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ha contestato, all'Italia, la mancata osservanza di diverse disposizioni, presenti nella direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio del 19 luglio 2011, circa i contenuti necessari del "programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi", che ogni Stato membro deve presentare alla Commissione stessa. Le prescrizioni disattese dalla Repubblica italiana, nel rispettivo "programma nazionale", sarebbero le seguenti: A) per l'articolo 11, paragrafo 1, il "programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi" deve contenere la descrizione di "tutte" le fasi di tale gestione, da quella iniziale della "generazione" dei materiali in questione a quella finale del loro "smaltimento". Peraltro, il successivo articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), sottolinea che il predetto "programma nazionale" deve enunciare, in primo luogo, gli "obiettivi generali" perseguiti - in tema di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi - dalle politiche dello Stato membro redigente il programma stesso e, inoltre, indicare il "come" della realizzazione di essi obiettivi: a quest'ultimo riguardo, nel "programma" in questione debbono essere descritte le "tappe" più rilevanti del processo di gestione delle sostanze sopra menzionate e, peraltro, i tempi in cui si prevede che ciascuna di tali tappe venga realizzata. Ora: il "programma nazionale" presentato dall'Italia non solo non reca sufficienti informazioni sulle tappe "intermedie" della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ma, soprattutto, risulta lacunoso circa la descrizione dell'ultima tappa di detto iter, rappresentata dalla fase dello "smaltimento" dei rifiuti radioattivi "ad alta attività" e del "combustibile esaurito". Infatti, il programma stesso – precisato che i rifiuti radioattivi "ad alta attività" e il "combustibile esaurito" verrebbero deposti, soltanto in via provvisoria, nella struttura detta "deposito nazionale" – non menziona alcuna soluzione concreta circa la sorte definitiva degli stessi materiali, limitandosi ad auspicare il conferimento di tali prodotti in un deposito geologico gestito in comune con altri Stati membri. Tuttavia, il "programma" originariamente presentato dalle autorità italiane non precisava né il come né il quando dell'eventuale realizzazione di tale soluzione, né risulta ancora pervenuta alla Commissione un'integrazione al programma stesso, la quale contenga i dati in questione. Pertanto, laddove il programma nazionale non descrive, nei suoi profili fondamentali, la fase finale dello "smaltimento" dei rifiuti radioattivi ad alta attività e del combustibile esaurito, la Commissione ritiene violato il sopra menzionato articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinazione con l'articolo 11, paragrafo 1; B) dal momento che non contiene una precisa individuazione della fase finale dello "smaltimento" del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo stesso "programma" omette di indicare, di conseguenza, anche le "soluzioni tecniche" – tecnologie e metodologie - che dovrebbero essere applicate in ordine alla tappa finale dello "smaltimento" del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ad alta attività: sotto tale profilo, quindi, il "programma" in oggetto non si conforma nemmeno all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), il quale prescrive che nel suo ambito vengano indicate, tra l'altro, le "soluzioni tecniche" per tutte le fasi della gestione dei materiali in argomento); C) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), il "programma" in oggetto deve contenere, altresì, l'indicazione di quali attività specifiche di "ricerca", "sviluppo" e "dimostrazione" lo Stato membro intenda promuovere allo scopo di rendere concrete le soluzioni circa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, con particolare attenzione alle soluzioni inerenti la fase gestionale dello "smaltimento". Al riguardo, le autorità italiane si sarebbero limitate a richiamare il proposito, da parte della Sogin S.p.A. – quale organismo operante nel settore in argomento - di presentare, ai Ministeri competenti al riguardo, un programma di attività di ricerca e di sviluppo: sul punto, tuttavia, la Commissione ritiene che, non essendo stato precisato né il "quando" della presentazione di tali progetti, né la natura

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

specifica delle attività predette, né i finanziamenti all'uopo occorrenti, si debba concludere che il "programma" difetta dell'indicazione anche dei dati in questione, come richiesti dal succitato articolo 12, paragrafo 1, lettera f); D) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g), il "programma nazionale" di ogni Stato membro deve individuare gli "indicatori chiave di prestazione" (KPI), in base ai quali le autorità interne competenti dovranno monitorare i progressi compiuti nell'attuazione del programma stesso. Al riguardo, le autorità italiane si sono impegnate a integrare tali parametri nel contenuto del programma – che ne è attualmente privo – limitandosi a enumerare, per il momento, una serie di KPI che, a loro avviso, potrebbero essere adottati al riguardo: tuttavia, la Commissione osserva che i parametri così individuati non sarebbero idonei a consentire una valutazione dei progressi nell'avanzamento dell'attuazione del programma, per cui ritiene, anche a questo riguardo, che il "programma" medesimo non si conformi nemmeno al sopra citato articolo 12, paragrafo 1, lettera g); E) per l'articolo 12, paragrafo 1, lettera h), in combinazione con l'articolo 9, il "programma nazionale" deve recare una valutazione dei "costi" della propria attuazione, nonché la loro ripartizione temporale Inoltre, deve descrivere le "ipotesi di costo" su cui è stata fondata la stima dei costi in oggetto. Per converso, la Commissione ritiene che il "programma nazionale", quale presentato dalle autorità italiane, non conterrebbe una ripartizione dettagliata dei propri costi di attuazione, come allocati in corrispondenza delle diverse fasi del programma medesimo: il "programma", infatti, si limiterebbe a riportare i costi relativi ad alcuni soltanto dei passaggi considerati nel programma stesso, come i costi di "decommissioning" degli impianti nucleari e di attuazione del "deposito nazionale" e di un futuro "parco tecnologico". Inoltre, non verrebbero nemmeno individuate le "ipotesi di costo" alla base delle valutazioni di costo indicate, né verrebbe fornita una distribuzione "cronologica" dei costi medesimi. Pertanto, risulta violato anche il predetto articolo 12, paragrafo 1, lettera h).

Stato della Procedura

Il 19 maggio 2022 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 5 - Energia

Procedura di infrazione n. 2020/2131 – *ex* articolo 258 del TFUE

"Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana abbia violato l'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017. Quest'ultimo si fonda sulla consapevolezza della dipendenza energetica dell'Europa da paesi esterni a essa (c.d. "Paesi terzi"), soprattutto dalla Federazione Russa riguardo all'approvvigionamento di gas naturale. A tal proposito, lo stesso regolamento indica gli strumenti idonei a garantire che, laddove uno Stato dell'Unione subisca la sospensione della somministrazione di gas da parte di uno stato extra UE, i consumatori interni al predetto Stato membro – soprattutto quelli che usano il gas stesso per scopi puramente domestici (c.d. "clienti protetti") – continuino a beneficiare della fornitura energetica. Tali strumenti consistono, essenzialmente, nella realizzazione di un meccanismo detto "quadro di solidarietà": esso assicura a uno Stato membro, il quale si trovi a fronteggiare un blocco delle forniture di gas naturale da parte di stati terzi, l'approvvigionamento dello stesso gas a opera di altri Stati dell'Unione, direttamente o per il tramite di uno stato terzo. In via propedeutica all'efficace funzionamento di tale "quadro di solidarietà", gli Stati membri sono tenuti, dal regolamento UE 2017/1938 in questione, a stipulare accordi "intergovernativi": nell'ambito di questi ultimi debbono essere definite, in concertazione, le misure e le modalità "tecniche", "giuridiche" e "finanziarie" che, attuate, servono a garantire il funzionamento dello stesso "quadro di solidarietà". Una delle più rilevanti, tra le misure "finanziarie" da definire nei pertinenti accordi intergovernativi, consiste nell'"equa e tempestiva compensazione" da corrispondersi, allo Stato membro che attua l'intervento di "solidarietà", da parte dello Stato membro che ne beneficia. In particolare, in base all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento in oggetto, gli Stati membri avrebbero dovuto divisare le suddette modalità e misure del quadro di solidarietà – tramite gli opportuni accordi intergovernativi – entro e non oltre il 1° dicembre 2018, descrivendole, poi, in un relativo "piano di emergenza". Peraltro, la Commissione, allo scopo di agevolare gli Stati membri nel raggiungimento degli accordi intergovernativi finalizzati alla realizzazione del "quadro di solidarietà", nel febbraio del 2018 pubblicava delle "linee guida" (Raccomandazione 2018/177 della Commissione del 2 febbraio 2018) relative ai contenuti delle intese in questione. Tuttavia, nel "piano di emergenza", presentato dall'Italia il 19 dicembre 2019, tali misure e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie non sono state descritte. Le competenti autorità italiane, interpellate al riguardo, hanno fatto presente di aver partecipato e di stare partecipando al momento, attivamente, alla realizzazione di un accordo con l'Austria e la Slovenia e a un altro con la Germania e la Francia; tali autorità precisano, inoltre, di non essere ancora pervenute alla conclusione di detti accordi in quanto: 1) la diversità degli ordinamenti interni dei vari Stati membri, coinvolti nella concertazione, rende difficoltosa la definizione di misure "giuridiche" condivise; 2) risulta complesso il raggiungimento di un consenso, con gli Stati partners, circa la quantificazione della misura "finanziaria" consistente nella corresponsione dell'indennità, allo Stato membro interveniente "solidalmente", da parte dello Stato membro in crisi energetica.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

FISCALITÀ E DOGANE

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2021/0447	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie o di altro tipo a fini di prevenzione, di accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio	MM	No	Stato invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1– Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2021/0447 – *ex* articolo 258 del TFUE

"Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie o di altro tipo a fini di prevenzione, di accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'economia e delle finanze/Dipartimento delle finanze/Dipartimento del tesoro

Violazione

La Commissione riteneva che la Repubblica italiana non avesse ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie o di altro tipo a fini di prevenzione, di accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio del 17 ottobre 2000.

Ai sensi dell'articolo 23 di tale direttiva UE 2019/1153, ciascun Stato membro deve porre in essere, entro e non oltre il 1° agosto 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa direttiva nell'ambito del proprio ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le erano stati ancora comunicati alla data dell'invio della presente "messa in mora" (29 settembre 2021), la Commissione riteneva che, alla stessa data, i medesimi non fossero stati nemmeno adottati, con il che desumeva che la direttiva in oggetto non fosse stata ancora recepita nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2021, la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva UE 2019/1153 mediante il decreto legislativo n. 186 del 2021. La Commissione, attualmente, è impegnata nella verifica della normativa di recepimento in questione. Le autorità italiane hanno già chiesto, alla Commissione stessa, l'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato come previsto dall'articolo 15 del citato decreto legislativo 186 del 2021. L'entrata in vigore delle citate disposizioni è stata rinviata al 1° gennaio 2024 dall'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021. Successivamente l'articolo 4, comma 2-bis, lettera a) e b), del decreto-legge n. 51 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2023, ha previsto che le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 (che adeguano il decreto del Presidente della Repubblica. n. 633 del 1972 alle indicazioni contenute nella procedura di infrazione) si applichino a decorrere dal 1° luglio 2024. All'articolo 5, commi dal 15 quater al 15 sexies, del decreto-legge n. 146 del 2021, modificato dalla legge n. 215 del 2021, che ha modificato gli articoli 4 e 10 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, non sono stati ascritti effetti sul gettito.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

GIUSTIZIA

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/2090	Mancata comunicazione delle misure di trasposizione di alcune disposizioni della direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2023/2006	Non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un difensore relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà per-sonale di comunicare con terzi e con le autorità consolari	PM	No	Stato invariato
Scheda 3 2016/4081	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	PMC	Sì	Variazione di stato (da PM a PMC)

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2023/2090 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Mancata comunicazione delle misure di trasposizione di alcune disposizioni della direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della giustizia

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia dato corretta attuazione, quanto alla direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, alle seguenti disposizioni in essa contenute: 1) all'articolo 24, paragrafo 1; all'articolo 4, paragrafo 1, comma 2°, lettera a), punti i), iii) e iv), lettera b) punti i), iii) e iv), e lettera c); nonché all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 e, infine, all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5.

Il predetto articolo 24 stabilisce che la direttiva doveva essere recepita, nell'ordinamento interno di ciascuno Stato membro, entro l'11 giugno 2019: in proposito, le autorità italiane hanno comunicato il recepimento della stessa direttiva nell'ordinamento nazionale italiano il 9 aprile 2019.

Lo stesso articolo 24 contiene altresì, con riferimento al recepimento della direttiva in oggetto nei rispettivi ordinamenti nazionali, la c.d. "clausola di interconnessione", la quale è stata interpretata dalla Corte di giustizia UE, come tale da obbligare ciascuno Stato dell'Unione a indicare in modo sufficientemente chiaro e preciso, per ciascuna disposizione della direttiva, la misura nazionale o le misure nazionali che ne garantiscono l'attuazione. La necessità di indicare tale "interconnessione" tra ciascuna disposizione della direttiva e la disposizione o le disposizioni di diritto interno che ne garantiscono il recepimento, non esclude la possibilità che l'ordinamento nazionale di uno Stato membro abbia già introdotto, prima della direttiva medesima, le norme da essa recate in seguito: tuttavia, se uno Stato dell'Unione ritenga che esistano disposizioni del proprio sistema giuridico interno, già introdotte in passato, le quali risultino oggettivamente recettive di alcune norme contenute in una direttiva, debbono specificatamente indicare tali norme interne e collegarle in modo sufficientemente chiaro e preciso alle corrispondenti norme della direttiva che ritengono recepite dalle prime. In proposito, la Commissione chiarisce che il "collegamento" - o "interconnessione" – richiesti, non impongono una "modifica" di tale normativa previgente all'emanazione della direttiva, nel senso di integrare in tale disciplina nazionale il riferimento alla direttiva stessa. Tuttavia, è d'altra parte necessario che coloro, in favore dei quali operano le disposizioni recate dalla direttiva stessa, siano messi in condizioni di conoscere in modo certo i diritti che essa attribuisce loro (principio della certezza del diritto): per questo motivo, laddove le disposizioni della direttiva siano già presenti nella normativa nazionale preesistente a essa, pur non essendo necessaria una modifica del diritto esistente (come sopra già precisato), si impone – ed è sufficiente – la pubblicazione di una comunicazione ufficiale che identifichi, comunque, la legislazione nazionale preesistente la quale risulti attinente a tale recepimento.

Per quanto sopra precisato, la Commissione ha comunicato di non poter considerare quali normative idonee al recepimento, nell'ordinamento nazionale italiano, della direttiva UE 2016/800, quelle contenute nei seguenti atti normativi preesistenti alla direttiva stessa, non avendo provveduto le autorità italiane a indicare, in modo certo, quali disposizioni della direttiva le stesse dovrebbero recepire nell'ordinamento italiano: il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del1988; il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988; il decreto legislativo n. 272 del 1989; il decreto legislativo n. 121 del 2018; la circolare del Dipartimento giustizia minorile del 28 dicembre 2006 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008.

Oltre all'addebito di non avere indicato con precisione le disposizioni nazionali attuative di quelle corrispondenti contenute nella direttiva in oggetto – per cui vi è incertezza circa il fatto che

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

diverse disposizioni della direttiva stessa siano state o meno recepite nel diritto italiano – la Commissione ritiene che sussista un'assoluta certezza circa il mancato recepimento, nello stesso ordinamento italiano, delle seguenti disposizioni: A) dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, lettera a), punti i), iii) e iv), lettera b) punti i), iii) e iv, e lettera c): ai sensi di tali disposizioni, il minore, il quale risulti indagato o imputato in un procedimento penale, deve essere tempestivamente informato di una serie di diritti che gli competono, come il diritto che della condizione del minore venga informato il titolare della responsabilità genitoriale, il diritto di essere assistito da un difensore, il diritto alla protezione della vita privata, il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante fasi del procedimento diverse dalle udienze, il diritto al patrocino a spese dello Stato, il diritto a una valutazione individuale, il diritto a un esame medico, incluso il diritto all'assistenza medica, il diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative, compreso il diritto al riesame periodico della detenzione, il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze, il diritto di presenziare al processo, il diritto a mezzi di ricorso effettivi e il diritto a un trattamento specifico durante la privazione della libertà personale; B) dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3: ai sensi di tali disposizioni, lo Stato membro deve provvedere affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo siano fornite a un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato in tale qualità dall'autorità competente, qualora la comunicazione delle stesse informazioni al titolare della responsabilità genitoriale o sia contraria all'interesse superiore del minore, o non sia possibile perché - anche dopo ragionevoli sforzi - nessun titolare della potestà genitoriale è reperibile o l'identità è ignota, o perché la comunicazione al titolare della potestà genitoriale potrebbe oggettivamente compromettere in modo sostanziale il procedimento penale. Tali disposizioni della direttiva aggiungono, altresì, che qualora il minore non abbia nominato un altro adulto idoneo, o l'adulto nominato dal minore non sia approvato dall'autorità competente, quest'ultima, tenendo conto dell'interesse superiore del minore medesimo, designa un'altra persona e le comunica le informazioni. Tale persona può anche essere individuata nel rappresentante di un'autorità o di un'altra istituzione responsabile della tutela o del benessere dei minori. Si dispone, infine, che quando cessano le circostanze che si opponevano alla comunicazione delle predette informazioni al titolare della potestà genitoriale, qualsiasi informazione fornita al minore, che sia ancora rilevante nel corso del procedimento, è trasmessa al titolare della potestà genitoriale; C) dell'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5: ai sensi di tali disposizioni, lo Stato membro deve provvedere affinché il minore privato della libertà personale debba usufruire, senza ritardo indebito, di un esame medico volto a valutarne lo stato fisico e mentale generale, il quale sia il meno invasivo possibile. I risultati di tale esame medico debbono, inoltre, essere tenuti in considerazione al momento di stabilire se il minore possa essere sottoposto a interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti. L'esame medico in oggetto, peraltro, deve essere eseguito su iniziativa delle autorità competenti, se lo richiedono indicazioni sanitarie specifiche o su richiesta o del minore stesso, o del titolare della responsabilità genitoriale, o di altro adulto idoneo ai sensi degli articoli 5 e 15, o del difensore del minore. Infine, deve essere garantita la possibilità di un ulteriore esame medico, qualora lo richiedano le circostanze.

La Commissione sottolineava, al momento dell'invio della presente messa in mora in data 20 luglio 2023, che nessuna delle disposizioni sopra menzionate era stata attuata.

Stato della Procedura

Il 20 luglio 2023 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Le autorità italiane, allo scopo di superare la procedura in oggetto, hanno introdotto l'articolo 5 del decreto-legge n. 131 del 2024: l'articolo predetto reca disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della citata direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 2 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2023/2006 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della giustizia

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito correttamente, nel proprio ordinamento interno, alcune disposizioni della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, la quale introduce una serie di garanzie in favore dei soggetti indagati o imputati. Tali disposizioni, come recepite dal legislatore italiano in modo non conforme, sono le seguenti: A) l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), il quale impone a ciascuno Stato membro di riconoscere, in generale, sia a soggetti "indagati" (cioè sottoposti a indagini penali ma non destinatari di un'accusa precisa e formale come gli "imputati") che a soggetti "imputati", il "diritto" alla "partecipazione effettiva" di un difensore ai loro "interrogatori". La stessa norma, poi, attribuisce ai singoli legislatori nazionali il potere di definire i termini e le modalità di tale "partecipazione effettiva", fatta salva la necessità, in ogni caso, che tale discrezionalità non si spinga sino al punto di vanificare sostanzialmente il diritto UE in considerazione. La norma in oggetto, peraltro, deve essere interpretata alla luce del considerando n. 25 della medesima direttiva, il quale precisa: a) che gli "interrogatori", rispetto ai quali viene riconosciuto il diritto alla partecipazione dei difensori, sono quelli condotti sia dalle autorità di polizia sia da altre autorità di contrasto, nonché quelli condotti dalle autorità giudiziarie, compresi, in quest'ultima tipologia, quelli tenuti nell'ambito di udienze di fronte al giudice; b) che i difensori, in quanto ammessi a "partecipare effettivamente" agli interrogatori degli indagati e degli imputati, possono "porre domande", "chiedere chiarimenti" e "rendere dichiarazioni" che debbono essere verbalizzate secondo le modalità in vigore nei singoli Stati membri. Ora, la normativa italiana – precisamente all'articolo 350, comma 3, del codice di procedura penale – prevede che la polizia giudiziaria abbia la possibilità di sottoporre a "interrogatorio" (in questo senso deve interpretarsi il riferimento all'assunzione di "sommarie informazioni") un indagato, durante le indagini che precedono l'inizio di un processo penale, solo se all'indagato stesso viene garantita la necessaria "assistenza" del difensore, il quale viene indicato, dalle stesse norme, come avente "l'obbligo" di "presenziare" all'interrogatorio stesso. Al riguardo, la Commissione ritiene che il citato articolo 350, comma 3, del codice di procedura penale non fornisca un recepimento corretto, nell'ordinamento italiano, della predetta normativa di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2013/48/UE, in quanto la funzione di "assistere" o presenziare a un interrogatorio potrebbe esaurirsi in un atto di mera presenza passiva all'interrogatorio dell'assistito, senza comprendere l'ampiezza di poteri che, invece, è implicita alla nozione, usata dal legislatore UE, di "effettiva partecipazione". Per la normativa italiana di attuazione, quindi, il diritto dell'indagato e dell'imputato si considera rispettato per il mero fatto che un suo difensore venga ammesso ad assistere passivamente al suo interrogatorio, mentre la corrispondente normativa della direttiva impone che si riconosca, al soggetto sottoposto a indagine penale o a imputazione, il diritto a essere affiancato da un difensore legittimato a espletare un ruolo attivo, il quale pertanto, durante l'interrogatorio del suo assistito, abbia la facoltà di porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni di cui ha il potere di esigere la verbalizzazione. Pertanto, la Commissione ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva non siano state correttamente recepite dall'articolo 350 co. 3°, del codice di procedura penale. La Commissione, altresì, considera le eccezioni che il legislatore UE ha previsto al diritto, dell'indagato e dell'imputato, di godere della partecipazione effettiva di un difensore all'interrogatorio che li riguarda: al riguardo, la

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Commissione sottolinea che la direttiva in questione circoscrive tali eccezioni entro limiti assolutamente rigorosi, in ragione dell'esigenza di tutelare al massimo un diritto, come quello in ispecie, che riflette principi democratici fondamentali. Pertanto, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48/UE, stabiliscono che il diritto in questione possa essere derogato solo alle seguenti condizioni: a) esclusivamente nella fase che precede il processo; b) soltanto ove sussistano "circostanze eccezionali"; c) solo ove la stessa deroga sia ammessa "nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso"; d) solo laddove la deroga in questione sia imposta da una delle seguenti circostanze: d1) dalla "necessità impellente" di evitare "gravi conseguenze negative" per i beni – non attinenti alla sfera economica ma a quella personale – della "vita", della "libertà" e dell'"integrità fisica" (articolo 3, paragrafo 6, lettera a); d2) dalla "necessità indispensabile" di garantire un "intervento immediato delle autorità inquirenti" finalizzato a evitare che un procedimento penale venga compromesso in modo sostanziale (articolo 3, paragrafo 6, lettera b). In proposito, la Commissione UE ha individuato diverse disposizioni nazionali italiane che introdurrebbero, al diritto dell'indagato o imputato di avvalersi dell'effettiva partecipazione di un difensore ai loro interrogatori – deroghe più ampie di quelle definite dalle norme UE sopra citate: si tratta, nel complesso, dell'articolo 104, commi 3 e 4 del codice di procedura penale, dell'articolo 350, commi da 5 a 7, del codice di procedura penale e dell'articolo 503, comma 3, del codice di procedura penale. In particolare, il citato articolo 104, commi 3 e 4 del codice di procedura penale (c.p.p.) stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari relative alle gravi fattispecie di reato previste dall'articolo 3 bis e 3 quater dello stesso c.p.p. (si tratta della "contraffazione", della "schiavitù", della "prostituzione minorile", del "rapimento a scopo di rapina o estorsione" e dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo), e limitatamente a tali ipotesi di reato, il giudice può, sempre che sussistano "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela", emanare un provvedimento motivato che differisca, per non più di cinque giorni, il diritto dell'indagato di conferire con il proprio difensore (con la precisazione che, in caso di arresto o di fermo, tale potere di differimento compete al pubblico ministero): in proposito, la Commissione osserva che tale ipotesi di deroga al diritto dell'indagato a essere effettivamente assistito da un difensore durante gli interrogatori, come disciplinata dalla legislazione italiana, risulta molto più estesa – in quanto espressa in termini generali e non connessa a circostanze specifiche – di quella contemplata dalle già citate disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b) della direttiva 2013/48/UE. Infatti, essa non riprenderebbe fedelmente né le disposizioni di cui alla lettera a) del succitato paragrafo 6 dell'articolo 3, né quelle di cui alla lettera b) delle stesse. Quanto alla predetta lettera a), infatti, si osserva che la deroga configurata all'articolo 104, commi 3 e 4 del codice di procedura penale italiano, pur risultando subordinata alla sussistenza di "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela" (la cui nozione, in effetti, potrebbe ricomprendere in sé quell'elemento di urgenza e di improcrastinabilità richiamato dalla deroga prevista dalla lettera a del paragrafo 6 dell'articolo 3 della direttiva), omette tuttavia qualsiasi riferimento al nesso di funzionalità che la stessa deroga dovrebbe presentare – per essere ammessa dalla normativa UE – rispetto alla tutela dei beni specifici della "vita", della "libertà" e dell'"integrità fisica" di una persona, al fine di evitare a questi ultimi "gravi conseguenze negative" (vedi la predetta lettera a) del paragrafo 6 dell'articolo 3 della direttiva 2013/48/UE). Peraltro, la medesima deroga in oggetto (prevista, si ribadisce, dalla normativa italiana di cui all'articolo 104, commi 3 e 4 c.p.p.), non risulta nemmeno perfettamente sovrapponibile all'ipotesi di deroga segnatamente disciplinata alla sopra indicata lettera b) del paragrafo 6 dell'articolo 3 della stessa direttiva 2013/48/UE: al riguardo, infatti, la Commissione ritiene che l'unica concordanza tra i due schemi normativi sia ravvisabile in ordine alle condizioni che legittimano l'una e l'altra ipotesi di deroga. Infatti, si potrebbe ritenere che le "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela" - come interpretate dalla giurisprudenza italiana, che le ritiene inerenti a una necessità straordinaria di intervenire a tutela dello svolgimento normale delle indagini penali - ricomprendano nel loro ambito semantico e giuridico anche il concetto della "necessità di un intervento immediato" a tutela del procedimento penale, che le disposizioni della direttiva assumono a presupposto legittimamente della deroga di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell'articolo 3. Tuttavia, ritiene la Commissione che tra le due fattispecie non possano riscontrarsi ulteriori analogie, atteso che l'ipotesi di deroga prevista dalla normativa italiana ritiene sufficiente, affinché sia giustificata la sospensione del diritto dell'indagato, che ricorrano le predette "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela", laddove l'ipotesi disciplinata dal citato articolo 3, paragrafo 6, lettera d) pretende, affinché sia consentita la deroga allo stesso diritto, che tali ragioni di tutela

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

siano condizione indispensabile per un intervento immediato la cui mancanza, in modo specifico, comprometterebbe in modo sostanziale un procedimento penale. Il legislatore italiano prevede poi, all'articolo 350, comma 5 del c.p.p., un'ulteriore ipotesi di deroga – rispetto al diritto dell'"indagato" a ottenere che un difensore partecipi effettivamente al suo interrogatorio – che non rispetterebbe i requisiti di cui al citato articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b): le disposizioni italiane in questione, infatti, stabiliscono che la polizia giudiziaria ha il potere, "sul luogo o nell'immediatezza del fatto", di assumere dall'"indagato", anche se non assistito da un difensore, notizie e indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini. Il comma 6 di tale articolo 350 c.p.p., tuttavia, stabilisce che tali informazioni e notizie non possano, comunque, essere documentate e utilizzate nel dibattimento (ma soltanto utilizzate, come già precisato al co. 5, per "proseguire le indagini"). Si precisa che le predette "informazioni e notizie", che la polizia giudiziaria assume "sul luogo o nell'immediatezza del fatto", vengono raccolte nell'ambito di una gamma di operazioni che comprende sia gli "interrogatori" che gli atti di indagine e di raccolta delle prove. Pertanto, il predetto articolo 350, comma 5°, del c.p.p. consente agli agenti di polizia giudiziaria, purché agiscano sul luogo del fatto o nella sua immediatezza, anche di "interrogare" un indagato senza che, allo stesso interrogatorio, partecipi fattivamente un difensore del soggetto in questione: come è evidente, quindi, l'ipotesi in ispecie non riprende nessuna delle condizioni che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b) della direttiva 2013/48/UE, giustifica la disapplicazione del diritto di un indagato (o imputato) a essere assistito da un difensore durante gli interrogatori. Al riguardo, peraltro, si sottolinea che – pur non ammettendo, la normativa italiana al riguardo, che tali informazioni possano essere documentate e utilizzate nell'ambito del dibattimento - la medesima normativa consente comunque l'uso delle stesse informazioni ai fini della prosecuzione delle indagini, per cui le disposizioni di cui all'articolo 350, comma 5, del c.p.p. rappresentano una deroga non consentita nei riguardi del diritto dell'indagato a essere assistito fattivamente da un difensore durante gli interrogatori. Il medesimo articolo 350 del c.p.p. italiano prevede altresì, al comma 7, il potere della polizia giudiziaria di assumere dall'indagato, non assistito da un difensore, "dichiarazioni spontanee" le quali, ancorché entro limiti molto ristretti, sono utilizzabili anche nel dibattimento: il legislatore italiano stabilisce infatti che le stesse, pur non essendo utilizzabili in via diretta, possono essere comunque impiegate dal pubblico ministero e dai difensori per contestare le deposizioni una volta rese. Anche sotto tale profilo, quindi, la Commissione ritiene di ravvisare, nella normativa italiana, un'eccezione al diritto di un soggetto a essere interrogato solo in quanto assistito da un difensore, la quale prescinde da "tutti" i presupposti con i quali la normativa UE circoscrive la possibilità stessa di una tale deroga (compreso il presupposto per cui la medesima è consentita, in ogni caso, solo nella fase precedente al processo propriamente inteso e quindi non nella fase dibattimentale: nel caso italiano in considerazione, infatti, le "dichiarazioni spontanee" assunte in mancanza del difensore dell'indagato sono ritenute utilizzabili, sia pure entro un margine limitato, all'interno del dibattimento). La Commissione ritiene, inoltre, che la normativa italiana vigente conculchi – oltre al diritto dell'indagato e dell'imputato di essere interrogati solo con l'assistenza di un difensore – anche altri diritti che la direttiva UE in oggetto riconosce agli indagati e agli imputati: infatti, l'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva 2013/48/UE stabilisce che gli indagati e gli imputati, laddove siano privati della libertà personale, hanno il diritto di comunicare tale situazione "ad almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro". A tale riguardo, con il disposto dell'articolo 387, comma 1, del codice di procedura penale, il legislatore italiano introduce delle limitazioni al diritto UE in oggetto, in quanto riconosce all'"arrestato" e al "fermato" solo il diritto di informare, della propria situazione, i "familiari": è evidente, al riguardo, che la nozione di "familiari", usata dal legislatore italiano, è molto più ristretta di quella generica di "persona" impiegata dal legislatore UE. Di conseguenza, ai sensi di tale articolo 387, comma 1, del codice di procedura penale italiano, un soggetto privato della libertà personale non potrebbe renderne edotto un datore di lavoro o un amico, come, al contrario, gli viene consentito dalle corrispondenti norme UE. Infine, la Commissione valuta se siano state o meno recepite, nell'ordinamento italiano, le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE in oggetto. Le stesse prevedono che, laddove della libertà personale venga privato un indagato o imputato che sia un minore di età, di tale condizione di cattività venga data comunicazione ai titolari della potestà genitoriale ma che, laddove la comunicazione nei riguardi di tali soggetti sia incompatibile con il "superiore interesse del minore", la stessa debba essere eseguita nei riguardi di "un altro adulto idoneo". Diversamente, l'articolo 18, comma 1, del decreto

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

del Presidente della Repubblica n. 448 del 1998, stabilisce che dell'arresto e del fermo di minori di età venga data immediata notizia all'"esercente la potestà dei genitori" e, tuttalpiù e in mancanza di quest'ultimo, all'"eventuale affidatario". Pertanto, tali disposizioni nazionali non consentono che, in considerazione del superiore interesse del minore, venga informato un soggetto – in quanto "adulto idoneo" – diverso da quelli menzionati (che sono, questi ultimi, il genitore esercente la potestà genitoriale e l'affidatario). Di conseguenza, anche le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE non sarebbero state recepite correttamente nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 23 maggio 2024 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Allo scopo di superare la presente procedura di infrazione, le autorità italiane hanno introdotto l'articolo 3 del decreto legislativo n. 131 del 2024, il quale ha apportato modifiche al Codice di procedura penale nel senso indicato dai rilievi espressi dalla Commissione nell'ambito della medesima procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 3 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2016/4081 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della giustizia

Violazione

La Commissione ritiene in contrasto, con diverse direttive UE, la normativa italiana – segnatamente il decreto legislativo n. 116 del 2017 come modificato dalla legge n. 234 del 2021 – sul trattamento dei magistrati onorari. Questi ultimi si dividono in "giudici onorari di pace", "viceprocuratori onorari" e "giudici onorari di Tribunale" (ferma la precisazione che l'inquadramento come "giudice onorario di Tribunale" non trova più applicazione per i giudici onorari assunti dopo il 15 agosto 2017). All'interno della categoria dei magistrati onorari, è altresì individuabile un'ulteriore differenza – circa alcuni aspetti giuridici – tra quelli assunti dopo il 15 agosto 2017 e quelli già in carica a tale data, nonché, nell'ambito di quest'ultimo sottoinsieme, tra quelli "stabilizzati" o "messi a ruolo" (cioè assunti a tempo indeterminato fino ai 70 anni di età) in base alle procedure di cui all'articolo 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021, e quelli invece che, non avendo beneficiato di tale stabilizzazione, sono cessati dal servizio. Posta tale premessa, la Commissione ritiene che la disciplina nazionale concernente i magistrati onorari sia incompatibile, quanto a molteplici aspetti, con le seguenti disposizioni: clausole 4, n. 1 e 5, n. 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 sulla tutela dei lavoratori "a tempo determinato"; clausola 4, n. 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 sulla tutela dei lavoratori "a tempo parziale"; articoli 3, 5, 6 e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 sull'orario di lavoro dei lavoratori (dipendenti) e, infine, articoli 8, e 11, n. 2, lettera b), della direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 sulla tutela della "maternità".

a) Circa il contrasto della normativa italiana sui "giudici onorari" con la direttiva 2033/88/CE sull'"orario di lavoro": tale direttiva attribuisce, ai "lavoratori dipendenti", diritti inderogabili a diversi "periodi di riposo" (giornaliero, settimanale e annuale). La Commissione ritiene che detta direttiva si applichi anche ai "magistrati onorari", poiché qualificabili sia come "lavoratori" in generale, sia come lavoratori "dipendenti" nello specifico. La loro condizione di "lavoratori", prima ancora di ogni più specifica qualificazione, sarebbe dimostrata dalla natura "effettiva" (e quindi né marginale né accessoria) della loro attività (che, infatti, sarebbe di fatto esercitata ben al di là dei due giorni a settimana previsti formalmente dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017) e sul fatto ulteriore di essere, la stessa attività, scambiata con una "retribuzione" (infatti, le somme corrisposte ai magistrati onorari, pur formalmente definite in termini di "indennità" e non di "retribuzione", rappresentano in sostanza il "corrispettivo" del loro operato, come dimostrato anche dal fatto per cui la parte "variabile" di tale indennità è proporzionata al "quantum" di lavoro svolto). Gli stessi "magistrati onorari", peraltro, oltre a rientrare nella definizione di "lavoratori" in genere, sarebbero inquadrabili anche in quella più specifica di "lavoratori dipendenti", dal momento che sarebbero gerarchicamente sottoposti al datore di lavoro (Ministero della giustizia): tale soggezione sarebbe resa evidente dal fatto di essere sottomessi al potere disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), nonché all'obbligo di organizzare il lavoro nel rispetto di "tabelle" definite *"aliunde"* e, infine, a quello di osservare gli ordini di servizio del capo dell'ufficio e i provvedimenti organizzativi del C.S.M. stesso. Quindi, essendo i magistrati onorari riconducibili alla categoria dei lavoratori "dipendenti", gli stessi dovrebbero andare soggetti alla citata direttiva 2033/88/CE sull'"orario di lavoro" (cui si sottraggono solo i "lavoratori autonomi"): ne deriva che i magistrati onorari dovrebbero beneficiare dei vari "periodi di riposo" attribuiti dalla medesima direttiva. In proposito, però, la Commissione osserva che non esistendo ancora nell'ordinamento italiano, a tutt'oggi, un sistema oggettivo e affidabile di misurazione della durata effettiva dell'orario di lavoro dei magistrati onorari (i quali, di

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

fatto, debbono attendere alla loro attività ben oltre i due giorni settimanali formalmente previsti – vedi sopra), gli stessi finiscono per essere esclusi dal godimento dei citati "periodi di riposo", in quanto questi ultimi debbono essere necessariamente quantificati in rapporto ai periodi "lavorati". Pertanto, la disciplina nazionale confliggerebbe con gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2033/88/CE sull'"orario di lavoro". Circa il tema dei diritti dei giudici onorari ai riposi "obbligatori", si precisa infine che vanno soggetti a una disciplina peculiare i magistrati onorari che, già in servizio al 15 agosto 2017, siano stati "stabilizzati" come dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021 e abbiano optato per l'"esclusività" dell'attività giudiziaria: circa tale insieme di giudici onorari, le autorità italiane hanno sottolineato che il medesimo viene assimilato al personale amministrativo giudiziario di Area III (F1, F2, F3) non solo quanto al trattamento economico, ma anche in ordine alla disciplina dell'orario lavorativo. Pertanto, come per tale categoria di funzionari l'ordinamento italiano garantisce l'esatta misurazione dell'orario lavorativo e dei conseguenti "periodi di riposo", lo stesso verrebbe assicurato nei riguardi dei magistrati onorari stabilizzati in regime di "esclusività": la Commissione, tuttavia, obietta che le autorità italiane non avrebbero specificamente indicato, al riguardo, le disposizioni interne che sancirebbero l'asserita equiparazione delle due categorie in ordine ai periodi di riposo.

b) la direttiva 1999/70/CE sulla tutela dei lavoratori "a tempo determinato" (detti anche "a termine"): la Commissione ritiene che i "giudici onorari" siano qualificabili non solo come "lavoratori dipendenti" (vedi sopra), ma, altresì, come lavoratori "a tempo determinato" secondo la definizione di cui alla clausola 3, n. 1, dell'accordo quadro allegato alla predetta direttiva 1999/70/CE: infatti, per tale clausola, sono lavoratori dipendenti "a tempo determinato" quelli il cui contratto o rapporto di lavoro abbia una durata il cui termine finale è rappresentato dal verificarsi di un evento certo e oggettivo (come lo scadere di una certa data). Sarebbero pertanto lavoratori dipendenti "a tempo determinato" tutti i magistrati onorari e cioè, segnatamente, sia quelli assunti dal 16 agosto 2017 in poi (assumibili per 4 anni la prima volta e quindi per un solo ulteriore quadriennio), sia quelli assunti prima di tale data (assumibili per un quadriennio la prima volta e, in seguito, sino al compimento di altri 3 successivi quadrienni). Si precisa, ovviamente, che, per i magistrati onorari "stabilizzati" – e quindi trasformati in lavoratori "a tempo indeterminato" dal momento della stabilizzazione stessa sino al compimento dell'età pensionabile prevista per gli altri lavoratori – si deve considerare "a tempo determinato" solo l'attività esplicata prima di detta "stabilizzazione". In quanto qualificabili come "lavoratori dipendenti a tempo determinato" (nei termini sopra indicati), ai magistrati onorari deve essere applicato il già citato accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e, in particolare, la clausola 4, n. 1 di esso, la quale vieta ai legislatori nazionali di applicare, al lavoratore a tempo determinato, "condizioni di impiego" meno favorevoli di quelle riservate ai lavoratori a tempo indeterminato "comparabili" ai primi (salvo che la presenza di "ragioni oggettive" non giustifichi la diversità di trattamento tra le due categorie). In proposito, la Commissione ritiene che – essendo la "comparabilità", secondo la giurisprudenza UE, fondata su una molteplicità di fattori come la "natura del lavoro svolto", le condizioni di formazione richieste a un lavoratore in funzione di un dato lavoro e, infine, le condizioni di accesso al lavoro di cui si tratta – i "lavoratori a tempo indeterminato", "comparabili" con i magistrati onorari, siano i giudici "togati". Per contro, le autorità italiane sostengono che il lavoro dei magistrati togati non sia "comparabile" con quello dei giudici onorari, in ragione dei seguenti principali elementi: i) l'attività dei magistrati onorari presenta una "qualità" diversa da quella dei magistrati togati, in quanto la prima si risolve o nella trattazione di pratiche di ridotta complessità tecnica o nell'esercizio di una mera funzione di supplenza rispetto ad alcune limitate funzioni dei magistrati togati; ii) i magistrati togati vengono assunti in ragione del superamento di un "concorso" e, dopo la nomina, sono sottoposti a un tirocinio preparatorio, laddove i magistrati onorari non sono sottoposti né a un concorso né al tirocinio predetti. A tali argomenti, la Commissione ha replicato che la modesta complessità tecnica del contenzioso attribuito ai giudici onorari non rileverebbe nel senso di avvalorare la tesi della non "comparabilità" tra la loro attività e quella dei magistrati togati, deponendo piuttosto, nel senso della "comparabilità", il fatto che sia gli uni che gli altri esplicherebbero le loro funzioni attraverso atti dello stesso tipo, sia pure afferenti a oggetti di minore spessore tecnico per quanto riguarda i giudici onorari. Tuttavia, la stessa Commissione ritiene che il maggior grado di competenza richiesto ai giudici togati, nonché il fatto che questi ultimi accedano alle loro funzioni mediante selezione concorsuale, siano argomenti

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

comunque validi, se non a dimostrare la non "comparabilità" del lavoro dei medesimi con quello dei giudici togati, a integrare comunque quelle "ragioni obiettive" che – in base al disposto della stessa clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – potrebbero giustificare la disapplicazione della regola dell'uguaglianza delle "condizioni di impiego" come sancita dalla clausola medesima. In ogni caso, la Commissione ha individuato, nei giudici "togati", i "lavoratori a tempo indeterminato" comparabili con i "giudici onorari", per cui non sarebbero ammissibili, nei riguardi dei predetti giudici onorari, i trattamenti meno vantaggiosi – rispetto ai giudici togati – relativi agli aspetti di seguito indicati: i) quanto all'indennità per gravidanza, malattia e infortunio; ii) quanto al trattamento previdenziale; iii) quanto alle modalità e ai livelli della retribuzione; iv) quanto al trattamento fiscale**;** v) quanto alla retribuzione delle ferie annuali. Circa i punti elencati, si precisa quanto segue: i) in rapporto alle situazioni della gravidanza, della malattia e dell'infortunio, le autorità italiane hanno addotto che i giudici onorari godono del seguente trattamento: quelli "stabilizzati" (cioè già in carica al 16 agosto 2017 e assunti in ruolo fino ai 70 anni) godono del trattamento per malattia, infortunio e gravidanza riconosciuto alla categoria di funzionari cui sono stati equiparati, cioè al personale amministrativo giudiziario di Area III (F1, F2, F3), nonostante la Commissione obietti, al riguardo, che non vi sarebbero norme interne che attribuiscano espressamente, a tali magistrati onorari, il trattamento predetto. Quanto, invece, agli altri magistrati onorari, le autorità italiane adducono che, in presenza di malattia, infortunio o gravidanza, gli stessi percepirebbero le indennità spettanti ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'INPS o iscritti alla Cassa forense. A tale riguardo, la Commissione precisa che le autorità nazionali non hanno, tuttavia, precisato se tali indennità sono uguali alla retribuzione spettante agli stessi magistrati onorari quando lavorano effettivamente. Per tale motivo, la Commissione ritiene permanere il dubbio che, sotto il profilo in oggetto, i giudici onorari rimangano trattati meno favorevolmente dei giudici togati, i quali, durante la gravidanza, la malattia o un infortunio, percepiscono la stessa retribuzione loro spettante nell'esercizio delle loro funzioni; ii) quanto ai trattamenti previdenziali e assistenziali, le autorità italiane precisano che i contributi dei giudici onorari, che sono stati "stabilizzati" e hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni giudiziarie, vengono versati direttamente dal datore di lavoro (Ministero della giustizia), laddove tutti gli altri giudici onorari debbono provvedere, essi stessi, a versare i loro contributi o alla gestione separata per i lavoratori autonomi presso l'INPS, o alla Cassa forense: a tale riguardo, la Commissione ritiene che i giudici onorari versino in una posizione deteriore rispetto a quella dei giudici togati, poiché, laddove questi ultimi sono sempre sollevati dell'onere di provvedere alla corresponsione dei loro contributi (in quanto, al riguardo, provvede il Ministero della giustizia in qualità di "sostituto di imposta"), i magistrati onorari sono tenuti essi medesimi a versare i contributi che li riguardano, con l'ulteriore considerazione che, quanto ai magistrati onorari stabilizzati e optanti per l'esclusività delle funzioni giudiziarie, nessuna norma nazionale italiana stabilirebbe, specificatamente, che l'obbligo di versare i loro contributi graverebbe sul datore di lavoro (Ministero della giustizia) piuttosto che sui medesimi; iii) per quanto riguarda i modi della retribuzione e il suo livello, la Commissione osserva che – salvo che per i giudici onorari "stabilizzati", per i quali valgono le considerazioni specifiche di cui infra – i giudici onorari, in generale, sono discriminati rispetto ai magistrati togati, per i seguenti motivi: x) sia per essere retribuiti trimestralmente laddove i magistrati togati lo sono mensilmente; y) sia per il fatto di percepire una retribuzione composta di una parte "fissa" molto modesta e di una parte "variabile" proporzionata al carico di lavoro effettivo, laddove il magistrato togato percepisce uno stipendio interamente quantificato in una misura fissa – e quindi indipendente dall'effettivo carico di lavoro - considerevolmente più consistente della parte fissa dello stipendio del giudice onorario. Quanto, poi, ai magistrati onorari "stabilizzati", la Commissione osserva che gli stessi, pur percependo una retribuzione definita per l'intero nella stessa misura "fissa" riconosciuta ai funzionari dell'amministrazione giudiziaria di area III, sono retribuiti pur sempre in modo peggiorativo rispetto a tale personale amministrativo: infatti, la loro retribuzione include solo lo stipendio e la tredicesima mensilità riconosciuti al personale dell'amministrazione giudiziaria di area III, ma non altre voci retributive spettanti a quest'ultimo, come quelle connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate; inoltre, il livello della retribuzione dei giudici onorari "stabilizzati" è fermo al 31 dicembre 2021 e, quindi, non comprende ulteriori scatti eventualmente attribuiti dalla contrattazione collettiva successiva a tale data; infine, l'anzianità considerata ai fini dello stipendio è quella acquisita entro il 15 agosto 2017,

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

con conseguente esclusione del computo dell'attività esplicata tra la data predetta e quella della "stabilizzazione"; iv) quanto al trattamento fiscale, la Commissione rileva che i magistrati onorari – salva l'eccezione di quelli "stabilizzati" optanti per il regime di "esclusività" - subiscono un trattamento nettamente deteriore rispetto a quello riservato ai giudici togati: l'imposta sul reddito di questi ultimi, infatti, viene liquidata e versata dal datore di lavoro, mentre, essendo qualificato il reddito dei giudici onorari come "da lavoro autonomo", l'imposta gravante su di esso deve essere liquidata e versata al Fisco dagli stessi lavoratori (cioè dai medesimi giudici onorari), i quali, di conseguenza, hanno l'onere di aprire una partita IVA. Peraltro, gli stessi giudici onorari, pur essendo il loro reddito qualificato come "autonomo", subirebbero lo svantaggio – a differenza degli altri lavoratori autonomi in generale – di non poter detrarre dal loro reddito imponibile le spese sostenute per l'esercizio della professione. Quanto, poi, ai giudici onorari "stabilizzati" e optanti per l'"esclusività" dell'attività giudiziaria, le autorità italiane sottolineano che in favore dei medesimi, in quanto equiparati in linea di massima ai funzionari giudiziari amministrativi di area III, è direttamente è il datore di lavoro a provvedere alla detrazione dell'imposta sulla retribuzione: sul punto, tuttavia, la Commissione obietta che tali conclusioni non troverebbero riscontro in norme specifiche dell'ordinamento italiano; v) in ordine, poi, alla retribuzione delle "ferie annuali", l'articolo 24 del decreto legislativo n. 116 del 2017 stabilisce che ai magistrati onorari venga corrisposta, durante il mese di agosto in cui i medesimi non esercitano la loro attività, l'"indennità" disciplinata dall'articolo 23. Circa il termine "indennità", la Commissione rileva che lo stesso potrebbe essere interpretato nel senso di escludere i magistrati onorari "stabilizzati" (che sono quelli già in servizio alla data del 16 agosto 2017 e che hanno superato le procedure di stabilizzazione) dal diritto a percepire, durante le ferie annuali, una vera e propria "retribuzione": infatti, atteso che i magistrati onorari "stabilizzati" non percepiscono l'"indennità" *ex* articolo 23 del decreto 116 del 2017 (come composta di una parte fissa e di una proporzionale al lavoro svolto), bensì un "compenso" fisso (*ex* articolo 29 del decreto stesso), il riconoscimento in loro favore dell'"indennità" di cui all'articolo 23 introdurrebbe, nel trattamento retributivo loro spettante per le ferie annuali, un elemento di incertezza: in definitiva, la Commissione eccepisce che, anche nei riguardi dei magistrati onorari stabilizzati, la normativa italiana non prevedrebbe con chiarezza il diritto alla retribuzione in relazione al periodo feriale annuale. Inoltre, la Commissione osserva che l'articolo 31 di detto decreto applica, ai giudici onorari già in servizio al 15 agosto 2017 e fino alla loro "stabilizzazione" (o fino alla cessazione dal servizio stesso ove non vengano stabilizzati), un regime "transitorio" che prevede una retribuzione fondata sul semplice riconoscimento, in favore di tali soggetti, del diritto a percepire le "indennità" tradizionalmente riconosciuti ai magistrati onorari: da ciò, la Commissione deduce che, in relazione al periodo "transitorio" di cui si tratta, i magistrati onorari interessati sarebbero stati privati della retribuzione per le ferie annuali (di agosto), in quanto l'indennità che è stata loro attribuita è stata, essenzialmente, parametrata sull'attività in concreto svolta. Poiché quest'ultima, nel mese di agosto, non viene esercitata, la retribuzione che è stata loro riconosciuta – per i periodi di agosto degli anni precedenti alla "stabilizzazione" – è stata pressoché nulla, perché completamente mancante della predetta "parte variabile". La Commissione, pertanto – posto l'assunto per cui i magistrati onorari sarebbero "comparabili" ai giudici togati, il che pone la normativa italiana, che applica ai primi un trattamento deteriore rispetto ai secondi (vedi sopra), in contrasto con le norme dell'Unione – ha valutato se gli argomenti addotti dalle autorità italiane, relativi alle diverse modalità di reclutamento dei giudici onorari (assenza di concorso) e alla minore complessità delle vertenze loro assegnate, potrebbero integrare quelle "ragioni obiettive" che, per la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, giustificherebbero una disparità di trattamento tra categorie comunque "comparabili": al riguardo, la Commissione precisa che le "ragioni obiettive" in questione dovrebbero essere individuate, dalle autorità italiane, con riguardo a "ciascuno" dei profili di discriminazione sopra considerati, non essendo ammissibili – secondo la giurisprudenza UE – deroghe alla parità di trattamento che si fondassero su argomenti "generali" riferiti a tutte le singole problematiche sopra delineate.

c) la direttiva 92/85/CEE, al combinato disposto dei suoi articoli 8 e 11, paragrafo 2, lettera b), dispone che le lavoratrici abbiano il diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane ininterrotte – compreso un congedo obbligatorio di almeno 2 settimane – durante il quale deve essere loro corrisposta un'indennità almeno equivalente alla prestazione per malattia. Tale

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

indennità di maternità, pertanto, dovrebbe essere riconosciuta – stante la sopra citata clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – anche ai giudici onorari donne. Poiché, per converso, l'articolo 25 del suddetto decreto legislativo n. 116 del 2017 esclude che, in caso di malattia e infortunio, nonché in caso di gravidanza, al giudice onorario competa l'erogazione di cui al predetto articolo 23, la Commissione ritiene violata, altresì, la già menzionata direttiva 92/85/CEE;

d) Infine, la Commissione ravvisa, nel fatto della mancata attribuzione ai giudici onorari delle numerose garanzie sopra descritte, per converso riconosciute in favore dei giudici "togati" – con riferimento, segnatamente, alla retribuzione in caso di gravidanza, malattia o infortunio, al regime previdenziale, ai livelli e alla modalità della retribuzione, al trattamento fiscale e, infine, alla retribuzione delle ferie – non solo una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 /CE (che esprime la regola della parità di trattamento delle condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato "comparabili"), ma, altresì, una violazione della clausola 4 della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro "a tempo parziale": il giudice onorario, infatti, si qualifica come lavoratore "a tempo parziale", atteso che lo stesso viene definito, dalla clausola 3 dello stesso accordo quadro, come quello il cui orario di lavoro normale, calcolato su base settimanale, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile. Ora, il "lavoratore a tempo pieno", "comparabile" al giudice onorario, è il giudice professionale: dunque, poiché detto giudice togato lavora di regola 5 giorni alla settimana, a fronte del lavoro di soli 2 giorni settimanali del giudice onorario, quest'ultimo si deve classificare, in aggiunta alle altre definizioni già considerate, anche come lavoratore "a tempo parziale". Ora, la clausola 4 dell'accordo quadro in questione stabilisce che, quanto alle condizioni di impiego, al lavoratore a tempo parziale non deve essere riservato un trattamento meno favorevole di quello accordato al lavoratore a tempo pieno comparabile (salva la presenza di ragioni oggettive).

La Commissione ritiene, altresì, che la vigente normativa sui giudici onorari non solo contrasti con la succitata clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ma anche con la clausola 5 del medesimo accordo, la quale, a meno che non ricorrano i presupposti enunciati dalla clausola stessa, vieta a un datore di lavoro di assumere un lavoratore – quando l'attività di questo debba soddisfare un'esigenza non temporanea dell'azienda - con una serie di successivi contratti "a termine", uguali nel contenuto e intervallati da periodi più o meno brevi. Un tale divieto riposa sul fatto per cui tale reiterazione di contratti a termine può prestarsi allo scopo abusivo, da parte del datore, di ottenere dal lavoratore una prestazione sostanzialmente "a tempo indeterminato" (anche se non figura come tale in senso formale), pur concedendogli il trattamento meno favorevole riservato al lavoratore "a termine". Pertanto, la già citata clausola 5, come già precisato sopra, subordina la possibilità di stipula di successivi contratti di lavoro "a termine", tra il medesimo datore e il medesimo lavoratore e per l'esplicazione della stessa prestazione, alla presenza di almeno uno dei seguenti presupposti limitativi: 1) che sussistano "ragioni obiettive" per ciascun rinnovo a termine; 2) che venga determinato il numero massimo di rinnovi; 3) che venga determinata la durata totale massima della serie di contratti a termine. Inoltre, la citata clausola 5 dispone che gli stessi Stati membri istituiscano, laddove la reiterazione del contratto di lavoro a termine avvenga nell'inosservanza dei limiti sopra indicati, "efficaci" e "proporzionate" sanzioni. Si consideri, ora, quale sia la situazione dei giudici onorari in Italia, rispetto alla normativa UE che vieta l'"abuso" dei contratti a termine: a tal uopo, è necessario tenere presente il distinguo tra magistrati onorari assunti prima del 16 agosto 2017 (e quindi già in servizio a tale data) e i giudici onorari assunti successivamente alla data in questione: 1) quanto ai magistrati onorari assunti prima del 16 agosto 2017: tali giudici onorari risultavano, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, assumibili una prima volta per 4 anni e in seguito per tre quadrienni successivi (in tutto 16 anni). La Commissione ha osservato, in proposito, che tale termine di 16 anni, ancorché stabilito a priori, è tuttavia troppo lungo (come già affermato dalla Corte di giustizia UE in casi simili) e, pertanto, la reiterata assunzione per un tale eccessivo periodo sarebbe "abusiva". Ora, la stessa clausola 5 dell'accordo quadro asserisce che, quando una successione di contratti di lavoro a termine risulti "abusiva", la stessa deve essere sanzionata in modo "efficace" e "proporzionato": secondo la Commissione (sulla scia della giurisprudenza UE), una sanzione efficace e proporzionata deve essere individuata nell'imposizione, al datore di lavoro, di

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

corrispondere al lavoratore un adeguato risarcimento per il danno da subito, da quest'ultimo, a motivo stesso della reiterazione illegittima del contratto a termine. A titolo di tale "risarcimento danni" in relazione al caso di specie (magistrati già in servizio alla data del 16 agosto 2017), il legislatore italiano ha introdotto l'articolo 1, comma 629, della legge 234 del 2021, il quale dispone che: 1) "tutti" i magistrati onorari già in servizio alla data del 16 agosto 2017 possano essere "stabilizzati", cioè assunti "a tempo indeterminato", previo superamento di procedure valutative da tenersi secondo uno scadenzario distribuito nel biennio 2022-2024; 2) i magistrati onorari, già in servizio al 16 agosto 2017, i quali di fatto non vengano stabilizzati (o perché non superino le apposite procedure valutative, o perché non facciano domanda di stabilizzazione) ottengano dallo Stato, per ogni anno di lavoro "a termine" pregresso, un'"indennità" (integrativa rispetto a quella trimestrale già loro corrisposta) dell'importo di € 2.500 lordi - se per l'anno di servizio di riferimento abbiano operato per almeno 80 giornate - e di € 1500 lordi se per l'anno di riferimento abbiano operato per meno delle predette 80 giornate, fermo restando che l'accettazione di tale indennità perequativa, da parte del magistrato, lo priva automaticamente di qualsiasi ulteriore diritto rivendicabile in ragione del pregresso lavoro a termine. Circa tale intervento normativo del legislatore italiano, la Commissione ha obiettato quanto segue: a) con riguardo ai magistrati onorari "stabilizzati", l'opportunità della stessa "stabilizzazione" non assolverebbe del tutto all'obbligo di risarcimento danni da parte del datore di lavoro (lo Stato, nella fattispecie): poiché, infatti, la "stabilizzazione" opera solo per il futuro, lo Stato dovrebbe inoltre garantire, agli stessi magistrati "stabilizzati", la liquidazione di somme idonee a ristorarli del pregiudizio subito per essere stati oggetto, prima di tale assunzione definitiva, di una reiterazione "abusiva" del contratto di lavoro "a termine"; b) con riguardo ai magistrati onorari "non stabilizzati" (perché, come sopra già precisato, non hanno superato le prove all'uopo previste o perché non hanno presentato la relativa domanda di stabilizzazione) e, pertanto, automaticamente cessati dal servizio, la Commissione osserva che le "indennità", loro attribuite per il pregresso in cui hanno lavorato "a termine", rappresentano una forma di risarcimento predeterminato e standardizzato: con ciò, è evidente che tale risarcimento forfettario impedisce, al singolo magistrato – secondo quanto, del resto, espressamente previsto dallo stesso articolo 1, comma, 629 della legge n. 234 del 2021 – di ottenere, in giudizio, il risarcimento dell'eventuale maggior danno che egli abbia in concreto riportato per effetto dell'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine, cioè, in definitiva, il maggior danno subito per essere stato, per un certo periodo passato, replicatamente assunto a tempo determinato e non, viceversa, a tempo indeterminato in relazione al medesimo tipo di lavoro (con tutto il pregiudizio economico che ne è derivato).

Il presente "parere motivato complementare" è stato inviato, dalla Commissione, dopo che il Governo italiano ha garantito la propria intenzione di voler intervenire sul trattamento relativo ai magistrati onorari entrati in servizio prima della data del 15 agosto 2017, per superare i rilievi della Commissione in ordine a questi ultimi (soprattutto in favore dei magistrati onorari, già in servizio alla predetta data, che hanno scelto il regime della "esclusività", cioè di esercitare esclusivamente la professione giudiziaria e di non cumularla con quella avvocatizia). Lo stesso "parere motivato complementare", pertanto, presenta attinenza esclusiva alla posizione dei magistrati onorari assunti in servizio dopo tale data (c.d. "nuovi" magistrati onorari), riguardo ai quali la Repubblica italiana non sembrerebbe aver esplicitato una chiara e precisa volontà di ovviare ai deficit di tutela segnalati, al riguardo, dalla Commissione europea.

Infatti, nel mentre le autorità italiane hanno espressamente enunciato di voler riconoscere pienamente la posizione di "lavoratore", nonché di lavoratore "dipendente" in particolare, al magistrato onorario assunto prima della data predetta - e quindi, come tale, avente diritto alla tutela apprestata dall'ordinamento UE circa l'orario di lavoro, circa la maternità delle lavoratrici donne, circa le specifiche modalità del lavoro a tempo parziale e di quello a tempo determinato – nessun analogo riconoscimento è stato espressamente concesso, dalle medesime autorità nazionali, ai giudici onorari assunti dopo la predetta data del 15 agosto 2017, i quali continuano a ricevere, sotto diversi profili, il trattamento giuridico riservato ai lavoratori "autonomi".

La Commissione europea contesta il fatto che, nell'ordinamento italiano, i magistrati onorari assunti dopo il 15 agosto 2017 continuino a essere trattati, sotto molteplici aspetti, come lavoratori autonomi, sostenendo piuttosto che anche i medesimi – al pari dei magistrati onorari assunti prima di tale data – debbano essere considerati come lavoratori dipendenti e, pertanto, debbano ottenere

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

un trattamento in linea di massima allineato a quello dei lavoratori a tempo "indeterminato" e "pieno" i quali siano a essi oggettivamente comparabili, cioè a quello dei magistrati "togati". Per tale motivo, la Commissione ha sottolineato la necessità, per le autorità italiane, di disporre modifiche normative idonee al superamento dei seguenti aspetti discriminatori, rispetto ai giudici togati, del trattamento applicato nell'ordinamento italiano ai giudici onorari assunti dopo il 15 agosto 2017: a) i giudici togati debbono pagare contributi previdenziali, al regime assicurativo dei dipendenti pubblici, in misura del 33% del loro reddito. Di tale percentuale, la maggior parte viene corrisposta direttamente dallo Stato (24,2%). Per contro, mentre il contributo previdenziale relativo ai giudici onorari assunti dopo il 15 agosto 2017 è interamente a carico dei medesimi, sia ove risultino iscritti alla Cassa forense (non esclusivisti, cioè non esercenti in via esclusiva l'attività di giudici onorari ma anche quella di avvocati) sia ove non vi siano iscritti in quanto esclusivisti (e, in tal caso, risultano assicurati alla gestione separata dell'INPS per i lavoratori autonomi); b) i giudici togati ottengono, in caso di malattia, la stessa retribuzione loro spettante quando esercitano la loro attività lavorativa. I giudici onorari assunti dopo il 15 agosto 2017, per converso, in caso di malattia "*tout court*" non hanno diritto alla retribuzione loro riconosciuta normalmente (che viene indicata normativamente come "indennità"): solo laddove la condizione di "malattia" determini l'impossibilità di lavorare oppure il ricovero ospedaliero, al giudice onorario assunto dopo il 15 agosto 2017 viene corrisposto un esiguo trattamento economico, consistente in una somma addirittura inferiore alla parte "fissa" dell'indennità normalmente attribuitagli a compenso per la sua attività; c) al giudice togato donna viene corrisposto, durante il periodo di congedo per maternità, l'intero trattamento economico. Per converso, al magistrato onorario donna, sia iscritto alla Cassa forense (non esclusivista), sia alla gestione separata dell'INPS per i lavoratori autonomi (esclusivista), compete soltanto l'80% della sua indennità; d) non solo, il giudice togato gode di una retribuzione significativamente superiore a quella spettante al giudice onorario assunto dopo il 15 agosto 2017, ma il primo viene retribuito mensilmente laddove il compenso del secondo gli viene liquidato solo ogni tre mesi. Inoltre, il giudice onorario non gode degli scatti di anzianità al termine di determinati periodi di servizio, viceversa spettanti al giudice togato. Infine, al giudice onorario non spetta nessun trattamento di fine rapporto; e) il reddito del giudice togato viene considerato come reddito "da lavoro dipendente" (parimenti quello del giudice onorario assunto prima del 15 agosto 2017 e che è stato in seguito "confermato"). Al contrario, il reddito del giudice onorario assunto dopo tale data continua a essere trattamento fiscalmente come reddito "da lavoro autonomo".

Stato della Procedura

Il 3 ottobre 2024 è stato comunicato un parere motivato complementare, ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Ai fini del superamento di alcuni rilievi di cui alla presente procedura, le autorità italiane hanno adottato l'articolo 15 bis della legge n. 112 del 2023 (di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023), con il quale hanno introdotto alcune tutele previdenziali in favore dei magistrati onorari assunti prima del 15 agosto 2017 e successivamente "confermati". Inoltre, è stato introdotto l'articolo 2 del decreto-legge n. 131 del 2024, il quale stabilisce come l'articolo 15 bis, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023 (convertito nella legge n. 112 del 2023) debba interpretarsi nel senso che nei confronti dei magistrati onorari confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che hanno optato per l'esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti: a) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; c) l'assicurazione contro le malattie; d) l'assicurazione di maternità.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento complessivo dell'Italia alle diverse richieste della Commissione comporterebbe la corresponsione, in favore dei giudici onorari, di una serie di largizioni finanziarie – stipendiali e previdenziali – attualmente non previste dalla vigente normativa nazionale. Si prospetterebbe, pertanto, un relativo considerevole aumento della spesa pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

LAVORO E AFFARI SOCIALI

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2024/0162	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2022/4113	Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori.	RC (C-630/24)	Sì	Variazione di stato (da PM a RC)
Scheda 3 2021/4055	*Ex* lettori di lingua straniera in Italia	RC	Sì	Stato invariato
Scheda 4 2020/0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea *Europêche* Testo rilevante ai fini del SEE	MM	No	Stato invariato
Scheda 5 2014/4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	Decisione di ricorso	Sì	Variazione di stato (da PM a decisione di ricorso)

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2024/0162 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della direttiva UE 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito nell'ordinamento interno la direttiva UE 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva UE 2022/431, gli Stati membri sono tenuti, entro e non oltre il 5 aprile 2024, a emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Dal momento che tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione è del parere che la direttiva in questione non sia stata ancora recepita all'interno dell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 maggio 2024 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2022/4113 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Violazione

La Commissione ritiene che alcune disposizioni italiane relative all'istituto dell'"assegno unico e universale", introdotto dal decreto legislativo n. 230 del 2021, siano incompatibili con l'articolo 45 TFUE, con gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e con l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011.

Il predetto "assegno familiare", in vigore dal 1° marzo 2022, consta di un'erogazione periodica in denaro in favore dei "nuclei familiari" in cui i "genitori" abbiano dei figli "a carico", o in quanto minori di età, o in quanto disabili (senza limiti di età) o perché di età non superiore ad anni 21 e privi di occupazione (salve ulteriori precisazioni). I percettori dell'assegno sono, per i figli minori, i genitori (o il genitore) esercenti/e la potestà genitoriale, mentre, in relazione ai figli maggiorenni, l'idoneità a percepire l'assegno stesso viene riconosciuta sia ai genitori sia ai figli medesimi. L'emolumento di cui si tratta, pertanto, viene formalmente attribuito, per lo più, ai genitori esercenti la potestà genitoriale, siano essi "lavoratori" ovvero soggetti "economicamente inattivi" e, altresì, a prescindere dall'entità del loro reddito (di qui l'appellativo di "universale" per l'assegno in questione): quest'ultima, infatti - come calcolata attraverso l'indicatore denominato "Situazione Economica Equivalente" (ISE) - influisce esclusivamente, per relazione inversa, soltanto sul mero importo dell'assegno stesso (si sottolinea, al riguardo, che l'assegno in questione spetta, sia pure in misura minima, anche ai nuclei familiari con ISEE superiore a € 40.000).

Ulteriori requisiti, richiesti dalla normativa italiana ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno unico universale, fanno riferimento alla necessità che gli aspiranti all'assegno stesso risultino essere, cumulativamente: a) cittadini italiani o di altri Stati dell'Unione europea, ovvero cittadini di Stati *extra* UE ma titolari, in tal caso, o dello status di "soggiornante di lungo periodo"; b) titolari, al momento della domanda per l'accesso all'assegno, della "residenza" in Italia e, altresì: b1) di una pregressa residenza in Italia di almeno due anni; ovvero b2) di un contratto di lavoro di durata superiore a 6 (sei) mesi. In proposito, la Commissione osserva che tale normativa interna, pur non discriminando direttamente, quanto all'ammissione all'erogazione in oggetto, i cittadini di altri Stati membri e di Stati *extra* UE rispetto ai cittadini italiani (formalmente, si ammette che anche i primi possano accedere al godimento della prestazione di cui si tratta), tuttavia finisce per porre tali cittadini stranieri, in sostanza, in una posizione di svantaggio rispetto ai cittadini italiani medesimi: è infatti evidente che, nella maggior parte dei casi, il requisito della "residenza" in Italia - sia quella attuale che quella, almeno biennale, precedente alla richiesta dell'assegno stesso – può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini italiani piuttosto che dai "transfrontalieri" (sono, questi ultimi, i cittadini di altri Stati membri presenti in Italia come "lavoratori" o come soggetti "economicamente inattivi"). Pertanto, la normativa italiana - laddove richiede i presupposti relativi alla "residenza" quali condizioni necessarie per accedere all'"assegno unico universale" - finisce per porre i cittadini di altri Stati membri, in ordine alla possibilità di godere dell'assegno stesso, in una posizione sostanzialmente deteriore rispetto a quella in cui versano i cittadini italiani. Ne deriva che i "transfrontalieri", pur non essendo discriminati in forma diretta (la normativa nazionale, infatti, formalmente riconosce anche a loro il diritto all'"assegno" in parola), lo diverrebbero comunque in via indiretta e surrettizia, essendo loro richiesto un requisito – appunto quello della "residenza" attuale e pregressa – che in sostanza, proprio perché cittadini di altri Stati membri, sono in grado di soddisfare con molta più difficoltà di quanto non sia possibile ai cittadini italiani (discriminazione

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

"indiretta"). Tale indiretta penalizzazione dei cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani, come ravvisata dalla Commissione, contrasterebbe, in primo luogo, con gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004, che verte sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di tutti gli Stati dell'Unione europea. Il primo degli articoli citati, cioè l'articolo 4, stabilisce che "le persone alle quali si applica il presente regolamento" – nel cui novero, ai sensi dell'articolo 2, rientrano anche i "cittadini" di ogni Stato membro della UE – "godono delle stesse prestazioni di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato": ciò significa che i cittadini di uno Stato membro della UE, presenti nel territorio di un altro Stato membro, in via di principio hanno diritto a godere, a parità delle restanti condizioni oggettive, delle medesime "prestazioni" di "sicurezza sociale" che quest'ultimo Stato (c.d. Stato "ospitante") concede ai suoi cittadini. Quanto all'identificazione delle "prestazioni" inerenti alla sfera della "sicurezza sociale", come quelle rispetto alle quali deve operare il citato principio della parità di trattamento tra operatori "domestici" e operatori "transfrontalieri", si precisa che rientrano tra di esse – a norma del punto j) dell'articolo 1 del medesimo regolamento – le "prestazioni familiari", le quali sono da ravvisarsi in "tutte" le erogazioni in natura o in denaro finalizzate a "compensare i carichi familiari" (articolo 1, lettera z).

La Commissione, pertanto, qualificando l'"assegno unico e universale" – istituito dalla normativa italiana di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021 – come "prestazione familiare" e, pertanto, come una prestazione di sicurezza sociale in generale, ritiene che ad esso debba applicarsi il già citato articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, il quale impone che le prestazioni di sicurezza sociale, istituite da uno Stato membro, vengano da esso erogate senza discriminazioni sia ai soggetti "interni" (cioè aventi la cittadinanza dello stesso Stato) sia ai "transfrontalieri" (a parità, ovviamente, delle restanti condizioni): da ciò, la Commissione sostiene che la normativa italiana attualmente vigente – in quanto, attraverso le clausole di "residenza" come sopra descritte, indirettamente discrimina i cittadini transfrontalieri, rispetto a quelli italiani, con riguardo al godimento dell'assegno in parola – realizzi una violazione del predetto articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004. Inoltre, il requisito per cui il genitore, aspirante all'assegno in questione, deve vantare una residenza in Italia nei termini di cui alla normativa italiana di cui si tratta, violerebbe anche l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, il quale vieta espressamente che le prestazioni in denaro, istituite da uno Stato membro, vengano da questo negate a motivo del fatto che il percettore, o i suoi familiari, risiedano in un altro Stato membro. Da ultimo, la Commissione critica la normativa italiana, di cui si tratta, anche laddove la stessa prevede che i "figli a carico" possano essere considerati, ai fini della quantificazione dell'assegno in questione, solo se "conviventi" con i genitori (articolo 3 del decreto legislativo 230 del 2021): infatti tali disposizioni – finendo per escludere anche i genitori, residenti in Italia, dall'assegno per i figli a carico residenti in altri Stati membri (in quanto non "conviventi" con i genitori stessi) – si porrebbero in contrasto non solo con il succitato articolo 7 (che, in generale, vieta le clausole di residenza in quanto riferite sia ai titolari delle prestazioni familiari, sia ai familiari dei primi), ma anche con l'articolo 67 del medesimo regolamento, il quale, specificatamente, colpisce di illegittimità le clausole di residenza riferite ai familiari dei titolari delle prestazioni familiari, stabilendo in particolare che il diritto a esse debba essere riconosciuto, agli aventi diritto, anche in rapporto ai familiari residenti in Stati membri diversi da quello che istituisce le prestazioni stesse.

A fronte di tali rilievi, le autorità italiane hanno addotto i seguenti argomenti: a) l'"assegno unico universale" non ricadrebbe sotto la disciplina di cui al regolamento 883/2004 succitato, in quanto si riferirebbe a un campo di applicazione diverso da quello cui si rivolge quest'ultimo: infatti, il regolamento UE verterebbe sulle prestazioni di sicurezza sociale riconosciute in favore dei soli "lavoratori" (dipendenti o autonomi), mentre la normativa sull'"assegno unico universale" attribuisce lo stesso a tutti i "genitori" con figli a carico, siano essi lavoratori o meno; b) l'"assegno" in questione non soggiacerebbe all'obbligo della parità di trattamento tra cittadini dello Stato erogatore e cittadini di altri Stati membri presenti nello stesso Stato, in quanto, nonostante la Commissione sostenga il contrario, non costituirebbe una "prestazione familiare". Più precisamente: b1) l'articolo 1, lettera z) del regolamento (CE) n. 883/2004 definisce le "prestazioni familiari" come necessariamente caratterizzate dalla finalità di "compensare i carichi familiari", mentre l'"assegno unico universale" sarebbe, invece, predisposto al diverso scopo di incentivare la natalità; b2) la struttura dell'"assegno" in questione lo ricondurrebbe non già allo

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

schema delle "prestazioni familiari" – cui è obbligo applicare, in quanto rientranti nel genere più ampio delle "prestazioni di sicurezza sociale", il principio di parità di trattamento espresso dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 – bensì a quello delle "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" definite dall'articolo 70 dello stesso regolamento, il quale esclude le stesse prestazioni dal divieto delle "clausole di residenza" e, pertanto, ammette che tali emolumenti vengano attribuiti solo ai residenti nello Stato membro erogatore e non anche ai "transfrontalieri": al riguardo, le autorità italiane precisano che l'"assegno unico e universale" presenterebbe, in effetti, tutti i connotati tipici delle citate "prestazioni speciali in denaro di carattere non retributivo" come indicati dallo stesso articolo 70, sia in quanto dotato di una funzione di copertura sociale puramente accessoria e complementare, sia in quanto finanziato interamente dalla fiscalità generale e non da eventuali "contributi" degli aventi diritto; c) le autorità italiane fanno infine presente che, qualora si qualificasse l'assegno unico universale come "prestazione familiare", bisognerebbe anche valutare il fatto che diversi soggetti, i quali lavorano in Italia ma risiedono in altri Stati membri, hanno a carico familiari i quali godono già, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro di residenza, di prestazioni finalizzate al loro mantenimento: pertanto, laddove prevalesse la tesi della Commissione circa la natura di "prestazione familiare" dell'"assegno unico universale" e, di conseguenza, l'Italia fosse obbligata – in base al citato articolo 4 del regolamento 883/2004 - a estendere il medesimo anche ai transfrontalieri che lavorano in Italia, si verificherebbe una situazione vietata dallo stesso diritto dell'Unione e precisamente dall'articolo 10 dello stesso regolamento (CE) n. 883/2004, vale a dire un "cumulo", in favore degli stessi soggetti, di "prestazioni di sicurezza sociale" di uguale natura e rapportate allo stesso periodo di assicurazione. A ribadire il divieto di un tale cumulo, le autorità italiane citano anche l'articolo 68 dello stesso regolamento (CE) n. 883/2004, il quale stabilisce che, laddove "per uno stesso periodo" e in favore degli "stessi familiari" siano previste prestazioni da parte delle normative interne di più Stati dell'Unione, si debbano applicare i criteri di coordinamento indicati dall'articolo medesimo, in base ai quali i beneficiari vengono ammessi al godimento delle sole prestazioni familiari disposte, in loro favore, da uno soltanto degli Stati membri in considerazione. Di conseguenza, le autorità italiane concludono che il fatto per cui una persona, la quale lavori in uno Stato membro ma risieda in un altro Stato membro, venga esclusa dal primo Stato dal godimento di una prestazione familiare concessa solo ai residenti, non comporta un automatico pregiudizio per quello stesso soggetto, il quale può aver scelto deliberatamente di risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita la sua attività, proprio in quanto preferisce avvalersi del sistema di sicurezza sociale di quest'ultimo Stato, piuttosto che di quello dello Stato membro in cui lavora; d) le autorità italiane, inoltre, ritengono che il divieto delle "clausole di residenza" – di cui al predetto articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 – dovrebbe subire un'eccezione, come sostenuto da una consolidata giurisprudenza UE, laddove ragioni imperative prevalenti ne giustificassero la disattivazione. In proposito, le autorità italiane hanno precisato che la misura dell'"assegno unico e universale", in quanto predisposta in favore soltanto dei "residenti" in Italia (cittadini italiani o cittadini transfrontalieri che siano), sarebbe funzionale a soddisfare la superiore istanza della promozione della natalità, a contrasto del sensibile calo demografico in corso nella Repubblica italiana (la preordinazione dell'assegno, rispetto a un tale scopo, sarebbe confermata anche dal fatto che nell'istituto in questione – come già precisato in precedenza – sono refluite anche precedenti misure funzionali a incentivare la natalità).

Alle osservazioni delle autorità italiane, come sopra riportate, la Commissione replica quanto segue: a) a differenza di quanto asserito dalla Repubblica italiana, la normativa del citato decreto legislativo n. 230 del 2021 sull'"assegno unico universale", da una parte, e il regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione, dall'altra, non si rivolgerebbero ad ambiti di applicazione distinti: destinatari della disciplina del regolamento UE, infatti, non sarebbero solo i "lavoratori", ma anche i soggetti "economicamente inattivi" e, pertanto, lo stesso regolamento rimanderebbe, come il decreto italiano, a una sfera applicativa "universale"; b) l'"assegno unico universale", nonostante il parere contrario delle autorità italiane, non rientra nella categoria delle "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 (come tali, legittimamente limitabili ai soli soggetti residenti nello Stato membro erogante). Infatti: b1) l'assunto delle autorità italiane, per cui

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

l'assegno in questione sarebbe volto a promuovere la natalità e non a sostenere gli oneri del mantenimento dei figli, verrebbe smentito dal fatto che, se si trattasse effettivamente di un incentivo alla genitorialità, lo stesso assegno dovrebbe risolversi in un'erogazione *"una tantum"*. Per converso, esso si concreta in un'assegnazione periodica, la quale, proprio perché tale, dimostrerebbe chiaramente la sua natura di misura a sostegno dei carichi familiari; b2) l'assegno in questione non rientrerebbe nella categoria delle "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" di cui all'articolo 70 del regolamento, in quanto, pur recando, di tale modello, gli estremi fondamentali relativi alla natura di misura sociale puramente accessoria e alla modalità di finanziamento interamente a carico della fiscalità generale (e non dei contributi degli aventi diritto), non è stato incluso nell'elenco di prestazioni di cui all'allegato X dello stesso regolamento (CE) n. 883/2004 e, pertanto, difetta del terzo elemento costitutivo delle prestazioni di cui al predetto articolo 70**;** c) in ordine alla possibilità, paventata dalle autorità italiane, che l'estensione dell'"assegno unico universale" – ai soggetti che lavorino in Italia pur risiedendo in altri Stati membri in cui i loro familiari già percepiscano previdenze sociali analoghe – porti al "cumulo" di prestazioni vietato dagli articoli 10 e 68, la Commissione replica che tale rischio è scongiurato dalla corretta applicazione dei criteri di coordinamento stabiliti dallo stesso articolo 68: quest'ultimo dispone che, quando gli stessi familiari risultino beneficiari, in base alle normative interne di più Stati membri, di più di una prestazione familiare in relazione allo stesso periodo, gli stessi soggetti abbiano diritto a percepire le erogazioni di uno soltanto di tali Stati – quello con "competenza prioritaria" – con esclusione degli altri. In base al predetto articolo 68, lo Stato con competenza prioritaria è, in via principale, quello che eroga le prestazioni familiari a titolo del fatto per cui il soggetto, al quale sono riconosciute, "lavora" (subordinatamente o autonomamente) in quello stesso Stato. Pertanto, se un soggetto lavora in uno Stato membro che, proprio in ragione del suo lavoro nello Stato stesso, gli eroga una prestazione per il mantenimento dei familiari a suo carico, nessuna prestazione dovrà essere erogata, in relazione agli stessi familiari, da parte dello Stato membro in cui risiede il predetto lavoratore e/o in cui risiedono i familiari stessi, o in cui risiede o percepisce una pensione l'altro genitore a cui carico risultano i medesimi familiari. In via subordinata, rispetto al criterio principale dell'erogazione a titolo di lavoro, l'articolo 68 cita, nell'ordine, il criterio di erogazione a titolo di pensione o di rendita e, da ultimo, il criterio di erogazione a titolo della residenza. Qualora, poi, un genitore lavori in uno Stato membro e l'altro in un diverso Stato membro e, inoltre, sia l'uno che l'altro risultino destinatari di prestazioni familiari in base all'ordinamento dello Stato membro in cui rispettivamente lavorano, allora lo Stato "con competenza prioritaria" sarà quello, tra i due Stati membri predetti, in cui risiedono i familiari medesimi. Lo stesso per il caso in cui più Stati membri attribuiscano prestazioni familiari allo stesso titolo di "pensione/rendita": anche in tal caso, l'unico Stato membro che dovrà, tra quelli predetti, erogare le prestazioni familiari, sarà lo Stato di residenza dei figli. Quindi, secondo la Commissione, in base ai criteri sopra indicati, l'Italia non potrà "tout court" estromettere, dal godimento dell'assegno unico universale, "tutti" quanti lavorino nel suo territorio ma risiedano in un altro Stato membro (nella presunzione che i loro familiari siano già beneficiari di un assegno analogo nello Stato membro di residenza), ma dovrà, caso per caso, valutare se i soggetti considerati godano, in relazione agli stessi familiari e per il medesimo periodo di assicurazione, di prestazione familiari anche nel loro Stato di residenza e, in tal caso, individuare, tra i due o più Stati membri coinvolti in tal senso e alla luce dei criteri di coordinamento indicati dal medesimo articolo 68, quale di essi sia tenuto all'erogazione della prestazione o, in altri termini, abbia la "competenza primaria" all'erogazione della prestazione di cui si tratta.

La Commissione osserva, comunque, che la normativa italiana sull'"assegno unico e universale", laddove introduce la clausola di residenza sopra indicata, verrebbe a confliggere anche con l'articolo 45 TFUE e con l'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 492/2011. L'articolo 45 TFUE, sancendo il principio della "libera circolazione dei lavoratori", implicitamente vieta che la normativa nazionale di uno Stato membro ponga i cittadini di altri Stati membri, che operino come lavoratori "dipendenti" nel primo Stato, in condizioni di svantaggio rispetto ai lavoratori dipendenti che siano cittadini del medesimo Stato e versino in condizioni oggettivamente assimilabili a quelle in cui versano i primi. Infatti, se uno Stato membro riservasse ai lavoratori dipendenti, che fossero suoi cittadini, un trattamento più favorevole – in situazioni oggettivamente omogenee – rispetto ai lavoratori dipendenti aventi la cittadinanza di altri Stati membri, questi

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

ultimi sarebbero meno incoraggiati a lavorare nel primo Stato membro (e quindi meno "liberi" di svolgere tale lavoro) di quanto non risulterebbero i lavoratori "domestici". Tale principio relativo alla "libera circolazione dei lavoratori" – per cui uno Stato membro deve, in generale, applicare lo stesso trattamento sia ai lavoratori "domestici" che a quelli di altri Stati membri – trova un'applicazione specifica nell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 492/2011: quest'ultimo stabilisce, infatti, che i lavoratori (si intende: quelli "dipendenti"), i quali siano cittadini di uno Stato membro della UE, debbono poter godere, sul territorio degli altri Stati membri e a decorrere dal momento stesso del loro ingresso nel mercato del lavoro di questi ultimi Stati, degli "stessi vantaggi sociali e fiscali" dei lavoratori nazionali. In proposito, la Commissione – qualificando l'"assegno unico e universale", oltre che in termini di "prestazione familiare" ai sensi dell'articolo 7 del predetto regolamento (CE) n. 883/2004, anche come "vantaggio sociale" ai sensi del succitato articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 – ritiene che quest'ultimo articolo debba essere esteso anche ai cittadini di altri Stati membri che svolgano in Italia un lavoro dipendente. Quanto a tale estensione, tuttavia, la Commissione osserva che la normativa italiana sull'"assegno unico e universale", pur riconoscendo formalmente, anche ai cittadini di altri Stati membri (e quindi anche ai cittadini di altri Stati membri che, in ispecie, svolgano in Italia un lavoro dipendente), la possibilità di accedere all'erogazione di cui si tratta, finisce tuttavia per estromettere la maggior parte di tali lavoratori transfrontalieri dalla fruizione del beneficio in questione: infatti, il requisito giuridico della "residenza" in Italia, richiesto dal legislatore italiano ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno in parola, viene per lo più soddisfatto dai lavoratori dipendenti che siano anche cittadini italiani, piuttosto che dai lavoratori dipendenti i quali, pur versando in condizioni omogenee a quelle in cui si trovino i primi, abbiano la cittadinanza di altri Stati membri. Da quanto fin qui argomentato, la Commissione desume che la disciplina nazionale dell'"assegno unico e universale" finisca per disattendere, oltre alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 7 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004, anche quelle di cui all'articolo 45 TFUE e all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011.

Nell'ultimo atto predisposto ad oggi dalla Commissione europea nell'ambito della presente procedura di infrazione, vale a dire nel "ricorso" del 26 settembre 2024, la Commissione stessa, pur senza abbandonare l'impostazione sopra descritta, ha proposto un'ulteriore chiave di lettura della normativa UE citata: in base a tale nuova posizione, la Repubblica italiana dovrebbe concedere l'Assegno Unico Universale non solo a tutti i cittadini UE che in Italia esplichino un'attività lavorativa pur non avendovi posto la residenza, ma anche a tutti i cittadini di altri Stati membri i quali, pur non risiedendo in Italia, nello stesso Stato membro risultino avere un "reddito" quale che sia, anche non dipendente dall'esercizio di un'attività lavorativa. Del pari, la Commissione ritiene che, ai sensi della normativa UE sopra menzionata – e segnatamente del regolamento (CE) n. 883/2004 – l'Assegno Unico Universale dovrebbe essere riconosciuto anche a tutti i cittadini di Stati *extra* UE, anche se non residenti in Italia, purché titolari di un qualsiasi tipo di reddito all'interno di quest'ultimo Stato membro. Al riguardo, le autorità italiane hanno obiettato che, interpretato secondo tale accezione, il regolamento (CE) n. 883/2004 verrebbe completamente travisato nella sua *ratio* essenziale, che è quella di favorire la libera circolazione dei "lavoratori" mediante l'esportabilità, in loro vantaggio, dei trattamenti previdenziali e assistenziali, e non anche quella di tutelare qualsiasi titolare di un reddito nel territorio italiano. Le autorità italiane hanno peraltro osservato che, aderendo a tale più recente interpretazione – in quanto difforme da quella desumibile dagli atti precedenti – alla Commissione potrebbe essere addebitato di aver prodotto argomenti *"ultra petitum"*, cioè di aver indebitamente travalicato i confini del contendere come fissati dai precedenti atti, per cui tali ultime deduzioni potrebbero essere respinte, dalla Corte di giustizia UE, in punto di rito.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2024 è stato presentato di fronte alla Corte di giustizia UE, contro la Repubblica italiana, un ricorso ai sensi dell'articolo 258 TFUE (C-630/24).

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Le richieste della Commissione comporterebbero, in ogni caso, un grave impatto per la finanza pubblica italiana: l'eliminazione del requisito della "residenza" in Italia, richiesto fino a ora dalla normativa nazionale ai fini dell'accesso all'"assegno unico universale", determinerebbe una significativa espansione della platea degli aventi diritto a tale erogazione – che verrebbe estesa, quanto meno, ai cittadini di altri Stati membri che siano presenti in Italia per lavorarvi senza risiedervi, o che vi risiedano al momento della domanda ma la cui residenza pregressa, sempre sul suolo italiano, abbia avuto una durata inferiore a un biennio - con conseguente insorgenza di nuovi oneri per la fiscalità generale (atteso che il finanziamento dell'assegno grava soltanto su di essa e non dipende neppure in parte da eventuali contributi degli aventi diritto). Qualora, poi, la Corte di giustizia UE dovesse aderire alla posizione da ultimo configurata dalla Commissione UE nel ricorso sopra citato e, pertanto, riconoscesse il diritto all'assegno unico universale in capo a tutti i cittadini UE e a tutti i cittadini di Stati *extra* UE i quali, pur non essendo residenti in Italia e neppure lavorandovi, vantassero un qualsiasi reddito (anche non "da lavoro") nel medesimo Stato membro, allora si assisterebbe a un aumento ancora più ingente della spesa pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2021/4055 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"*Ex* lettori di lingua straniera in Italia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'università e della ricerca

Violazione

La Commissione ritiene che i lavoratori, già in servizio presso le Università italiane in qualità di "lettori di madre lingua straniera", siano stati oggetto di un trattamento giuridico contrario all'articolo 45 del TFUE. Quest'ultimo, sancendo il principio della "libera circolazione dei lavoratori", impone che ciascuno Stato della UE garantisca, ai cittadini di altri Stati membri i quali lavorino nel suo territorio, le stesse condizioni di lavoro applicate ai lavoratori titolari della cittadinanza dello Stato medesimo (c.d. lavoratori "interni"). Al riguardo, si precisa che l'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 382 del 1980 consentiva, alle Università italiane, di assumere "a tempo determinato", con contratti di diritto privato della durata di un anno ciascuno fino a un massimo di 5 anni, un certo numero di "lettori di madre lingua straniera". In seguito, la legge n. 236 del 1995 sopprimeva la figura del "lettore di madre lingua straniera" e la sostituiva con quella del "collaboratore linguistico", che doveva essere assunto, di regola, con un contratto di "lavoro a tempo indeterminato" di diritto privato. L'articolo 4, comma 3, di detta legge n. 236 del 1995 prevedeva, quindi, che i collaboratori linguistici, già impiegati dall'Ateneo in qualità di "lettori di lingua straniera", si vedessero riconosciuti i "diritti quesiti" relativi alla stessa attività svolta quali "lettori", ottenendo, pertanto, che il corrispondente periodo lavorativo venisse pienamente valutato per tutti gli effetti connessi all'anzianità, agli aumenti di retribuzione e ai versamenti dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro pubblico. Tuttavia, la sentenza C-212/99 della Corte di giustizia UE rilevava come i predetti "diritti quesiti", spettanti agli "*ex* lettori di lingua straniera" e riconosciuti dalla legge sopra menzionata, fossero, in sostanza, conculcati: in massima parte, infatti, i nuovi contratti di lavoro "a tempo indeterminato" stipulati, dalle università, con i "collaboratori linguistici" già operanti nel ruolo di "lettori di lingua straniera", non prevedevano alcun riconoscimento dei diritti di cui si tratta, o, pur riconoscendoli, ne ancoravano il calcolo a criteri opinabili. Peraltro, nella sentenza già menzionata si rilevava come, nell'ordinamento italiano, non fosse nemmeno previsto che anche gli "*ex* lettori di lingua madre straniera" rientrassero nel campo di applicazione della normativa nazionale di cui alla legge n. 230 del 1962: quest'ultima, infatti, attribuisce in linea di principio, a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro "a tempo determinato", già di tipo privatistico, venga "trasformato" in uno "a tempo indeterminato" anch'esso di natura privata, il diritto a ottenere che tale trasformazione operi dall'inizio della prima assunzione "a tempo determinato". Quindi, nella succitata sentenza C-212/99 si riteneva che, in relazione alla fattispecie in esame, i cittadini di altri Stati membri ricevessero, dall'ordinamento italiano, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai cittadini italiani, per i seguenti motivi: 1) gli "*ex* lettori di lingua straniera", costituiti in maggioranza da cittadini di altri Stati membri, in concreto non erano ammessi a ottenere, ove assunti a tempo indeterminato quali "collaboratori linguistici", l'estensione retroattiva di tale trasformazione anche al lavoro "a termine" svolto come "lettori", così da recuperare i relativi "diritti quesiti"; 2) tutti gli altri lavoratori a titolo di diritto privato, in prevalenza italiani, una volta trasformato il precedente lavoro a termine in un altro a tempo indeterminato, risultavano per converso legittimati a ottenere, *ex* articolo 2 della citata legge n. 230 del 1962, che tale trasformazione operasse dalla data della prima assunzione a termine. Tale discriminazione a carico di cittadini di altri Stati membri, rispetto ai cittadini italiani, secondo la Corte di giustizia UE inficia il principio della "libera circolazione dei lavoratori" di cui all'articolo 45 del TFUE. Ai fini del riallineamento con il diritto UE, la Repubblica italiana emanava il decreto-legge n. 2 del 2004 (ora convertito nella legge n. 63 del 2004), il quale – onde fissare precisi criteri di calcolo dei "diritti quesiti" spettanti ai "collaboratori linguistici" per il pregresso lavoro a termine in qualità di "lettori di lingua straniera" – stabiliva che i soggetti in questione avessero diritto, anche per l'attività svolta come lettori, al trattamento che la normativa

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

italiana riconosce ai "ricercatori scientifici confermati a tempo definito". La Corte di giustizia UE, al riguardo, si pronunciava positivamente su tale normativa, ritenendo che la stessa consentisse una "precisa ricostruzione" della carriera degli "*ex* lettori" per l'attività da essi esplicata in quanto tali (sentenza C-119/04). Tuttavia, diversi Atenei omettevano di applicare la predetta legge n. 63 del 2004, per cui non venivano ancora liquidati, ai collaboratori linguistici, gli arretrati sul periodo di lavoro già svolto a titolo di "lettori di lingua straniera". Di qui, un nuovo intervento del legislatore italiano, il quale, con l'articolo 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010, precisava e ribadiva, ancora, che "il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito" dovesse attribuirsi "con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madre lingua straniera". Poiché, nonostante tutto, numerosi atenei indugiavano ancora a riconoscere i "diritti quesiti" in parola, veniva emanata la legge n. 167 del 2017, con la quale si prevedeva l'adozione di un futuro "decreto interministeriale" contenente un "modello tipo" di contratto - da convertire in un contratto collettivo stipulando tra i rappresentanti delle amministrazioni universitarie e i sindacati dei lavoratori interessati – le cui clausole avrebbero dovuto quantificare correttamente i diritti quesiti degli "*ex* lettori di lingua straniera". Detto decreto interministeriale, in seguito adottato (n. 765 del 2019), avrebbe dovrebbe improntare un contratto collettivo da recepirsi, a sua volta, nei contratti individuali tra le diverse università e i singoli "collaboratori linguistici". Tuttavia, soltanto poche università procedevano alla stipula del contratto collettivo in oggetto. Ne derivava – dal momento che la previa firma di detto contratto collettivo veniva assunta, dalla normativa italiana vigente, come condizione imprescindibile per la successiva conclusione degli specifici contratti con i singoli "collaboratori linguistici" – una situazione di stallo che ritardava il soddisfacimento delle richieste dei lavoratori di cui si tratta. Pertanto, la Repubblica italiana ha adottato la legge n. 234 del 2021, la quale, tramite il comma 305 dell'articolo 1, ha modificato l'articolo 11 della legge n. 167 del 2017, con ciò eliminando la conclusione del contratto integrativo, nonché dei conformi contratti individuali, quali requisiti necessari all'ottenimento, da parte degli "*ex* lettori di lingua madre straniera", della ricostruzione delle rispettive carriere e dell'accesso ai relativi finanziamenti. Le autorità italiane precisano inoltre che, nell'autunno del 2023, il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato sui conti dei singoli atenei - ripartita in ragione delle rispettive esigenze, come commisurate al numero degli "*ex* lettori di lingua madre straniera" già impiegati presso ciascuno di essi - la somma complessiva di € 15.000.000,00. Le stesse autorità nazionali hanno assicurato che la somma in questione risulta idonea a coprire "tutte" le richieste ammissibili di ricostruzione di carriera, come riconducibili a n. 137 "*ex* lettori di lingua madre straniera". Le stesse autorità hanno sottolineato che i criteri, applicati per la ricostruzione delle rispettive carriere e quindi per il calcolo dei relativi arretrati, sono quelli contenuti in apposite norme nazionali già concordate con la Commissione. Inoltre, il decreto-legge n. 48 del 2023, convertito nella legge n. 85 del 2023, ha previsto sanzioni per gli atenei che non provvederanno alla liquidazione delle somme agli aventi diritto entro il termine predetto.

Al riguardo, la Commissione ha replicato, con il suo ricorso, che all'epoca sarebbero stati individuabili n. 66 "*ex* lettori" che ancora non avevano ottenuto, dalle rispettive università, la ricostruzione della relativa carriera e quindi degli arretrati per il periodo lavorato "a tempo determinato". Inoltre, la Commissione osserva che la Repubblica italiana non avrebbe ancora fornito informazioni precise né circa il numero degli atenei tenuti a regolarizzare la posizione degli "*ex* lettori", né sul numero di questi ultimi. Soprattutto, non avrebbe fornito dati sicuri sugli "*ex* lettori" assunti in seguito "a tempo indeterminato" come collaboratori linguistici e infine cessati dal servizio, i quali hanno anch'essi diritto alla ricostruzione degli arretrati dovuti per il lavoro pregresso "a tempo determinato". La Commissione contesta, peraltro – come tale da creare intralcio al soddisfacimento del diritto degli *ex* lettori ai loro arretrati – il fatto che il legislatore italiano abbia assegnato agli atenei, per chiedere gli stanziamenti necessari all'uopo, un periodo esteso fino al 10 agosto 2023 a pena di "decadenza", e che, d'altra parte, non abbia previsto nessun termine preciso entro il quale il MIUR dovrebbe, in concreto, assegnare agli atenei predetti i fondi da essi richiesti (ciò, nonostante le autorità italiane abbiano assicurato che, di fatto, le università avrebbero già ottenuto l'assegnazione di tali stanziamenti). La Commissione è altresì critica sul fatto che il decreto 688 del 2017 stabilisca l'obbligo di detrarre, dagli stanziamenti da destinare agli atenei per la ricostruzione della carriera degli "*ex*-lettori", gli importi spettanti a quelli, tra questi ultimi, il cui diritto agli arretrati si fosse già "prescritto": in proposito, la Commissione osserva che il diritto degli

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

"*ex* lettori", sugli arretrati relativi al periodo di lavoro "a tempo determinato", deve ritenersi sancito dal diritto dell'Unione e, come tale, non può andare soggetto alla prescrizione prevista dalla normativa nazionale, pena la lesione del principio generale UE per cui le posizioni giuridiche istituite dal diritto dell'Unione debbono sempre godere di "effettività".

Stato della Procedura

Il 10 agosto 2023 la Commissione UE ha depositato il ricorso contro la Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 258 TFUE (C-519/23).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle richieste – formulate dalla Commissione con la presente procedura – di riconoscere i diritti quesiti facenti capo agli "*ex* lettori di lingua madre straniera", ha comportato l'esigenza di dotare gli atenei, fino a ora, di € 15.000.000, al fine di soddisfare le richieste, da parte degli *ex* lettori di lingua madre straniera, di ottenere la ricostruzione delle rispettive carriere con la conseguente attribuzione, per i periodi lavorati "a tempo determinato", dei correlativi vantaggi economici.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 4 – Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2020/0066 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (*Europêche)*. Testo rilevante ai fini del SEE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (*Europêche)*.

Ai sensi dell'articolo 4 di detta direttiva (UE) 2017/2398, ogni Stato membro deve adottare, entro la data del 15 novembre 2019, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure suddette non le erano state ancora comunicate, la Commissione concludeva che la direttiva di cui si tratta non era stata ancora recepita nell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2020 è stata formulata una messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in questione mediante il decreto legislativo n. 39 del 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 5 – Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2014/4231 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero per la pubblica amministrazione/Dipartimento per la funzione pubblica; Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia abbia violato, in relazione a molteplici aspetti concernenti il "lavoro a tempo determinato" riferito soprattutto al settore del pubblico impiego, le clausole 4 e 5 dell'"accordo quadro" allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. In base al combinato disposto delle clausole citate, lo schema del lavoro "a tempo determinato" (detto anche "a termine") può essere utilizzato - in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello "a tempo indeterminato" – solo nelle limitate ipotesi in cui si debbano soddisfare esigenze aziendali straordinarie e occasionali. Nella prassi, tuttavia, si verifica che i datori di lavoro stipulino, con i lavoratori, una serie di successivi contratti "a termine" aventi a oggetto le stesse prestazioni e intervallati da periodi più o meno brevi – anziché un unico contratto di impiego continuativo "a tempo indeterminato" – al mero scopo "abusivo" di concedere al dipendente minori tutele, rispetto a quelle garantite dall'impiego "permanente". Onde porre dei limiti al predetto utilizzo "abusivo" del contratto di "lavoro a termine", la sopra menzionata clausola 5 di detto "accordo quadro" ammette il ricorso a una serie di successivi contratti di lavoro "a tempo determinato", tra un datore di lavoro e lo stesso lavoratore, solo ove sussista "almeno una" delle seguenti condizioni: 1) presenza di "ragioni obiettive" per ogni rinnovo; 2) determinazione della durata massima del totale dei rinnovi; 3) determinazione del numero massimo di rinnovi consentiti. Per quanto riguarda, invece, l'ordinamento italiano, il "lavoro a termine" viene disciplinato come segue: gli articoli 19 e 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (c.d. Job Act) ammettono il rinnovo successivo dei contratti/rapporti di lavoro "a termine", laddove il datore di lavoro e il lavoratore siano sempre gli stessi, soltanto – di regola - laddove il totale della durata degli stessi contratti successivi non superi i ventiquattro mesi e, altresì, laddove sussista la condizione ulteriore per cui gli stessi rinnovi successivi non siano più di quattro. Attraverso tali disposizioni, il legislatore italiano ha effettivamente garantito l'osservanza delle restrizioni previste dalla clausola 5 del succitato "accordo quadro" (addirittura di due di tali restrizioni, atteso che, per la medesima clausola, sarebbe stato sufficiente l'applicazione di una soltanto di esse): tuttavia, la Commissione osserva che gli articoli 19 e 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015 (Job Act) – i quali istituiscono le due predette forme di deterrente contro il rinnovo indiscriminato, e in sostanza senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro "a tempo determinato" – sono escluse, dallo stesso decreto legislativo, dall'applicazione a determinate categorie di lavoratori presso la pubblica amministrazione, con il risultato che tali tipologie di lavoratori rimangono sprovviste in tutto o in parte di adeguata tutela avverso la prassi di reiterazione indiscriminata, e quindi abusiva, del contratto di lavoro a termine (come meglio rappresentato in seguito).

La Commissione, peraltro, sottolinea che l'ordinamento italiano – anche con riferimento ai settori lavorativi in cui lo stesso impone dei limiti al rinnovo reiterato del contratto di lavoro a termine (ad esempio, nell'ambito di applicazione degli articoli 19 e 21 del Job Act) – risulta carente della previsione di sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive" (così si esprime lo stesso accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE) per i casi in cui il lavoratore venga reiteratamente assunto "a tempo determinato" in assenza del rispetto dei "limiti" stabiliti dalla predetta clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE). Al riguardo, infatti, la Commissione precisa che, essendo tali limiti definiti da una norma di rango unionale (segnatamente dalla predetta clausola 5 dell'accordo quadro), anche il diritto al risarcimento dei danni, conseguenti alla violazione dei limiti medesimi, deve ritenersi sancito dall'ordinamento UE, per cui i legislatori nazionali dovrebbero tutelarlo "integralmente". Per converso, la normativa italiana dispone che: a) il lavoratore del settore "pubblico" – cui il decreto legislativo n. 81 del 2015 (Job Act), o altra

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

normativa nazionale di settore, garantiscano di non dover subire la reiterazione del contratto di "lavoro a termine" oltre un certo numero di rinnovi, e/o oltre una certa durata complessiva, e/o in difetto di motivazioni oggettive – venga risarcito solo se dimostra, in concreto e senza avvalersi di presunzioni, che la violazione dei limiti predetti gli ha fatto perdere un'"occupazione alternativa migliore", il che costituisce una difficoltà probatoria quasi insuperabile; b) il lavoratore del settore "privato", riassunto ripetutamente in deroga ai limiti suddetti, abbia il diritto a ottenere (vedi l'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015) due rimedi cumulativi entrambi ritenuti, dalla Commissione, non in linea con il diritto UE: si tratta, da una parte, del diritto del lavoratore a ottenere un risarcimento solo "forfettario" (e quindi non ragguagliato al concreto pregiudizio subito dallo stesso lavoratore) e, dall'altra, dell'ulteriore diritto a ottenere una trasformazione del rapporto, già "a termine", in uno "a tempo indeterminato": tuttavia, la normativa italiana dispone che tale conversione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, solitamente, decorra solo dall'ultimo contratto/rapporto a termine e, quindi, non ricomprenda gli scatti di anzianità che il lavoratore ha maturato nei contratti/rapporti "a termine" precedenti. La Commissione osserva, circa tale ultimo profilo, che un lavoratore il quale abbia svolto lo stesso lavoro, dapprima in quanto assunto "a termine" e, successivamente, quale lavoratore "a tempo indeterminato", ha diritto a una piena valutazione del pregresso periodo "a tempo determinato" per tutti i fini giuridici ed economici, in base alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla citata direttiva 1999/70/CE. La stessa clausola, infatti, attribuisce al lavoratore "a termine" il diritto a godere delle "stesse condizioni di impiego" (tra cui la "retribuzione") riservate a un lavoratore "a tempo indeterminato" che risulti "oggettivamente comparabile".

Dopo tali osservazioni di carattere generale, la Commissione procede quindi a valutare più dettagliatamente la disciplina italiana relativa al contratto/rapporto di lavoro "a termine", in quanto riferito a specifiche categorie di lavoratori alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, come di seguito evidenziato:

1) Il personale scolastico docente e ATA: la Commissione osserva che il personale scolastico "docente", attualmente, non beneficia né dell'applicazione degli articoli 19 e 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015 (Job Act), né di nessun'altra normativa nazionale che preveda, a tutela degli stessi lavoratori, alcuna condizione limitativa circa l'impiego, nei loro riguardi, di contratti successivi a termine. Coerentemente, la normativa italiana non prevede nemmeno che il docente, laddove reiteratamente assunto a termine anche per molti anni, goda di forme di riparazione per l'arbitrio subìto. Sul punto, le autorità italiane hanno manifestato alla Commissione la volontà di agire in direzione del superamento del "precariato" dei docenti attraverso lo strumento, già applicato in passato, dell'indizione periodica di concorsi pubblici per l'accesso al "ruolo" (cioè all'assunzione a tempo indeterminato), concernenti numerose migliaia di posti "riservati", in ragione di una quota, agli stessi docenti a termine (c.d. "precari"). Riguardo a tali concorsi, funzionali alle c.d. "stabilizzazioni" del personale docente, le autorità italiane hanno ventilato la possibilità di istituirne uno ogni anno. Le stesse autorità precisano, infine, che il fenomeno del precariato dei docenti non potrà mai essere completamente eliminato dalla realtà scolastica italiana, dal momento che esistono cattedre oggettivamente non appetibili (soprattutto per l'ubicazione geografica) le quali, in genere, non vengono optate dai docenti vincitori di concorso: le stesse, pertanto, dovranno essere inevitabilmente coperte tramite lavoratori "precari" (in qualità di "supplenti"). Da ultimo, l'Italia fa presente alla Commissione che il fenomeno della decrescita demografica opera in senso contrario alle assunzioni a tempo indeterminato e, piuttosto, incrementa il precariato (alcune cattedre vengono meno per mancanza di discenti). A tali argomenti, la Commissione tuttavia replica: 1) che le "stabilizzazioni", vale a dire il concorso pubblico per il posto a tempo indeterminato, innanzitutto non garantiscono automaticamente il docente precario circa la futura assunzione, che potrebbe infatti non essere raggiunta qualora il medesimo candidato non passi il concorso (quest'alea si pone in contrasto con l'esigenza "inderogabile" di tutelare il lavoratore quando egli sia stato oggetto di abusive (perché indiscriminate) reiterazioni del contratto di lavoro a termine); 2) l'assunzione "a tempo indeterminato" del personale, già assunto reiteratamente "a termine" in precedenza (le c.d. "stabilizzazioni"), non consentirebbe, per la normativa italiana, di valutare appieno i precedenti contratti/rapporti "precari" ai fini di tutti gli effetti giuridici ed economici, quali, ad esempio, gli "scatti di anzianità"; 3) poiché le "stabilizzazioni" operano soltanto "a posteriori", esse non sono

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

un valido deterrente che scoraggi "a priori" il ricorso all'abuso del contratto di lavoro a tempo determinato, diversamente da come si verificherebbe ove fossero previsti sia limiti precisi alla reiterazione dei contratti di lavoro a termine, sia conseguenti misure sanzionatorie laddove tali limiti rimanessero inosservati. Le autorità italiane adducono, per quanto riguarda il profilo del riconoscimento pieno (per tutti gli effetti giuridici ed economici) dei periodi in cui il docente ha lavorato "a termine" prima di essere assunto "a tempo indeterminato", di avere previsto un intervento in tal senso all'articolo 14 del decreto-legge n. 69 del 2023 come convertito nella legge n. 103 del 2023: quest'ultimo modifica gli articoli 485 e 489 del "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" nel senso per cui i docenti immessi in ruolo (cioè assunti a tempo indeterminato) a far data dall'anno scolastico 2023/2024 – ed essi soltanto – ottengono il riconoscimento pieno del lavoro a termine pregresso non solo per i primi quattro anni (come previsto in generale prima della modifica arrecata dalla disposizioni in oggetto, e come continua a prevedersi per i docenti immessi in ruolo prima del citato anno scolastico), ma anche per tutti gli anni successivi.

La Commissione, sempre con riguardo al settore pubblico "scuola", sottolinea ancora come, accanto al personale docente, anche il personale ATA sia assoggettabile, per la normativa interna italiana, a un rinnovo senza limiti alla formula del "contratto di lavoro a termine".

2) il personale sanitario: la Commissione osserva che a tale categoria di personale si applicano gli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015 (Job Act), nonché un'altra normativa nazionale costituita dalle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001: tutte le norme citate, pertanto, tutelano formalmente il "personale sanitario" contro il rinnovo abusivo del contratto di lavoro a termine. Tuttavia, al riguardo, la Commissione osserva che tale personale, nella realtà dei fatti, continua a essere replicatamente assunto a tempo determinato, presso alcune ASL, in violazione dei limiti legali pur formalmente sanciti dalla citata normativa. La Commissione, inoltre, osserva che la violazione di tali limiti non è sanzionata, dal legislatore italiano in ordine a tale categoria di lavoratori, se non con il rimedio generico del risarcimento del danno come disciplinato per tutti i casi, in genere, in cui un lavoratore del settore pubblico venga reiteratamente assunto dalla pubblica Amministrazione in violazione dei limiti stabiliti: tale forma di risarcimento è concessa solo se il lavoratore produce la prova, senza potersi avvalere di presunzioni, che la violazione dei limiti predetti gli ha fatto perdere un'"occupazione alternativa migliore" (vedi sopra).

3) il personale "a termine", amministrativo e tecnico, dell'AFAM (sigla che raccoglie gli istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica): per la normativa italiana attualmente vigente, tale personale è "incondizionatamente" riassumibile con reiterati contratti successivi "a tempo determinato", sia perché ai lavoratori in questione non si applicano i limiti al rinnovo del contratto a termine previsti dagli articoli 19 e 21 del Job Act, sia in quanto nessun limite, tra quelli previsti dalla già citata clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, viene previsto in loro tutela dalla specifica disciplina che ne regola l'assunzione (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019). In merito, le autorità italiane adducono di avere introdotto l'articolo 11 del decreto-legge n. 69 del 2023 (convertito dalla legge n.103 del 2023), il quale ha introdotto una forma di riconoscimento, agli effetti della carriera, dei periodi in cui tali soggetti hanno lavorato "a tempo determinato". Inoltre, le autorità italiane hanno prospettato l'emanazione, entro l'anno accademico 2024-2025, di un decreto il quale, modificando il predetto articolo 7 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, dovrebbe espressamente stabilire che il personale amministrativo e tecnico degli istituti AFAM non possa essere assunto "a termine" per una durata di tempo superiore a un anno e che tale contratto a termine non possa essere suscettibile di più di due rinnovi.

4) il personale "stagionale" delle Fondazioni lirico-sinfoniche: la Commissione osserva che, in Italia, sarebbe ravvisabile una reiterazione abusiva – in quanto non sottoposta ad alcuna delle limitazioni *ex* clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – del personale c.d. "stagionale" delle Fondazioni lirico-sinfoniche: precisamente, l'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2015 dispone che, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dall'eterogeneità delle produzioni artistiche, le quali rendono necessario l'impiego

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

anche di ulteriore personale artistico e tecnico rispetto a quello abituale, le fondazioni lirico-sinfoniche possono assumere personale supplementare con successivi contratti di lavoro "a termine", la cui durata complessiva, tuttavia, non può superare i trentasei mesi. È evidente, pertanto, che sotto tale profilo la normativa italiana si conforma alla disciplina UE, in quanto sottopone la reiterazione dei contratti a termine, concernenti detto personale supplementare, a una delle limitazioni di cui alla citata clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (quella della determinazione di un limite massimo alla somma della durata dei successivi contratti a termine). Tuttavia, la stessa disciplina nazionale esclude che tale limitazione si estenda anche ai "lavoratori stagionali": ne consegue che questi ultimi risultano assunti, con reiterati contratti "a tempo determinato", da numerosi anni. Tali lavoratori "stagionali" si identificano nel personale aggiuntivo - rispetto a quello normalmente in servizio – che viene reclutato per fare fronte alle esigenze delle c.d. "stagioni" teatrali, liriche, musicali e ballettistiche: tali "stagioni", caratterizzate dalla messa in scena di spettacoli di particolare prestigio e concentrati solo in un determinato periodi dell'anno (quello, appunto, coincidente con la "stagione"), richiedono il reclutamento di un certo numero aggiuntivo di professionisti, la cui utilità è giocoforza esclusiva al periodo interessato dagli eventi in parola e che, conclusasi la "stagione" stessa, devono per forza essere dismessi. Al riguardo, le autorità italiane sostengono che: a) la stessa citata clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE prevede, tra le tre condizioni legittimanti il ricorso al rinnovo del contratto a termine, quella relativa alla sussistenza, per ogni rinnovo, di "ragioni obiettive": al riguardo, una consolidata giurisprudenza dei giudici UE ravviserebbe, quale "ragione obiettiva" tipica, quella consistente nella natura ontologicamente temporanea di certi tipi di attività lavorativa, come quella, appunto, che risulta plausibile solo nelle circostanze peculiari a un particolare periodo e che, per tale ragione, viene indicata come "stagionale"; b) in ogni caso, il personale supplementare assunto per le "stagioni" è ammesso a godere di un'"indennità" – pur non equiparabile a uno stipendio – per i periodi non lavorati; c) che il lavoratore "stagionale" è comunque preferito ad altri concorrenti, nelle procedure sia non concorsuali (riserva del 50%) che concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato. La Commissione, tuttavia, replica: a) di non cogliere una differenza obiettiva tra il personale supplementare "straordinario" - nei cui riguardi, per il suddetto articolo 29, comma 3 bis, del decreto legislativo 81/2015, i rinnovi del contratto di lavoro a termine non possono spingersi oltre i trentasei mesi - e il personale "straordinario" assunto per coprire le esigenze delle "stagioni", il quale potrebbe essere riassunto a termine (stagione dopo stagione) praticamente "sine die"; b) che la "stagionalità", come specificazione delle "ragioni obiettive", non potrebbe riscontrarsi in relazione a circostanze che durino per un'intera "stagione" (quella relativa all'Arena di Verona, ad esempio, dura da aprile a settembre), bensì solo in relazione a circostanze inerenti a singole rappresentazioni. La Commissione, pertanto, conclude che anche tali lavoratori "stagionali" subiscono un rinnovo abusivo del contratto di lavoro a termine, al quale il legislatore italiano non pone nessun limite: sia perché non prevede, nei confronti di tali lavoratori, nessuna delle condizioni legittimanti la reiterazione del contratto a termine previste alla citata clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sia perché, nel caso di tale reiterazione in difetto delle predette condizioni, coerentemente – dal punto di vista dello stesso legislatore nazionale – esclude l'applicazione del rimedio del "risarcimento del danno";

5) i lavoratori delle università e degli enti pubblici di ricerca (legge n. 240 del 2010): la Commissione osserva che, per la normativa italiana, tali lavoratori sono riassumibili a termine solo nel rispetto di tutte e tre le condizioni *ex* clausola 5 dell'accordo quadro. Il legislatore nazionale, pertanto, ha imposto delle stringenti limitazioni alla reiterazione del contratto di lavoro a termine della categoria in questione. Tuttavia, la stessa Commissione rileva che, in ogni caso, il legislatore interno non ha previsto alcuna sanzione, o almeno alcuna sanzione efficace, nei casi di violazione delle limitazioni in oggetto. Non potrebbe, infatti, considerarsi come una sanzione vigorosa, avverso l'abuso della reiterazione del contratto a termine nei riguardi di tale categoria di lavoratori, il fatto che un certo numero di essi, dopo un certo numero di rinnovi del rapporto "a tempo determinato", sono stati assunti "a tempo indeterminato" (c.d. "stabilizzazioni"): al riguardo, la Commissione osserva – come già nelle considerazioni generali (vedi sopra) - che tali assunzioni avrebbero operato *ex nunc*, cioè senza che i precedenti contratti/rapporti "precari" venissero valutati, per gli effetti giuridici ed economici, a parità di condizioni rispetto ai periodi lavorati "a tempo indeterminato";

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

6) il personale delle aziende demaniali, agricole e forestali: al riguardo, la Commissione osserva che tali lavoratori sono riassumibili "a termine" solo in ragione della "stagionalità" dei servizi espletati a ogni assunzione (estinzione di incendi, potatura delle piante e altre attività tipiche solo di certi periodi dell'anno) e, quindi, solo in presenza delle "ragioni obiettive" che sostanziano una delle condizioni *ex* clausola 5 dell'"accordo quadro": risulta, tuttavia, che molti dei lavoratori succitati, pur formalmente assunti a termine per eseguire attività "stagionali", di fatto "continuano" a essere utilizzati ben oltre il periodo climatico di riferimento, per eseguire altre attività di natura non stagionale. Al riguardo, le autorità regionali hanno precisato come, al presente, il bacino di tali lavoratori sia in via di prosciugamento, sia in ragione degli intervenuti pensionamenti e delle assunzioni a tempo indeterminato, sia in ragione della previsione legale del divieto, per il futuro, di ricorrere a tali forme di assunzione;

7) i lavoratori "a termine" costituiti dalla categoria dei "vigili del fuoco a tempo determinato discontinui": al riguardo, la Commissione ritiene che gli stessi vengano privati, dalla legge italiana, di diverse prerogative spettanti per converso ai vigili del fuoco "di ruolo" - come gli "scatti di anzianità" e alcune indennità aggiuntive (indennità di anzianità, assegno di specificità e indennità di rischio) - essendo altresì estromessi da alcuni vantaggi previdenziali come "l'indennità di rischio". Al riguardo, la Commissione ritiene che anche tali disparità di trattamento sarebbero incompatibili con la succitata clausola 4 dell'accordo quadro, laddove le autorità italiane non fornissero la giustificazione dell'"oggettiva necessità" di ciascuna di esse (quale esimente all'imperativo della "parità di trattamento"). Le autorità italiane hanno reagito a tali obiezioni, circa i vigili del fuoco a tempo determinato discontinuo, introducendo gli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 69 del 2023 come convertito dalla legge n. 103 del 2023, i quali hanno previsto l'assunzione "a tempo indeterminato" di un numero consistente di "vigili del fuoco discontinui", non mediante concorso ma tramite semplice scorrimento delle graduatorie dei medesimi lavoratori: in tal modo, pertanto, tali lavoratori otterranno la conversione del proprio rapporto di lavoro "a termine", in uno "a tempo indeterminato", in modo certo e senza l'alea intrinseca al superamento del pubblico concorso. Con tale sicura "stabilizzazione", quindi, le autorità italiane hanno inteso porre fine, in vantaggio della categoria di lavoratori di cui si tratta, alla reiterazione arbitraria e abusiva di contratti (o rapporti) di lavoro "a termine".

Stato della Procedura

Il 3 ottobre 2024, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia UE in merito alla presente procedura, senza ancora presentare, per il momento, alcun formale ricorso di fronte alla medesima.

In direzione del superamento della presente procedura di infrazione, le autorità italiane hanno introdotto le seguenti disposizioni del decreto-legge n. 131 del 2024:

1) l'articolo 11, il quale ha previsto – tramite apposita modifica dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015 – che, in caso di reiterazione abusiva del contratto di lavoro "a termine" nel settore privato, il giudice possa stabilire che il lavoratore ottenga una compensazione di entità superiore a quella puramente forfettaria stabilita dalla normativa vigente, se il lavoratore dimostra di aver subito, a motivo di tale successione abusiva di contratti a termine, un danno maggiore;

2) l'articolo 11 bis, il quale dispone in materia di procedure di "stabilizzazione" del personale volontaria dei "Vigili del Fuoco" assunto reiteratamente a tempo determinato in difetto dei presupposti legittimanti di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché dotazioni finanziarie ulteriori per il finanziamento di tale personale;

3) l'articolo 12, il quale dispone, in ordine al risarcimento del danno spettante al lavoratore per l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, che, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice deve liquidare tale ristoro avendo riguardo, tra l'altro, alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'UE chiede: che le norme italiane, che pongono limiti ai successivi contratti di lavoro "a termine" con gli stessi lavoratori, siano estese ai settori "esclusi" dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015; che si ponga fine alla prassi di riassumere i "a termine" i lavoratori al di fuori del rispetto delle condizioni di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro, sia nei settori in cui essa sopravvive malgrado i divieti del legislatore nazionale, sia nei settori in cui la normativa nazionale non ha previsto limitazioni; che ai lavoratori pubblici e privati, già riassunti reiteratamente "a termine" in violazione dei limiti posti dal legislatore nazionale al rinnovo di tale tipo di contratto, venga corrisposto un risarcimento "integrale" dei danni subiti e non, al contrario, un risarcimento puramente "forfettario" o sottoposto a oneri probatori insormontabili; che i lavoratori "a termine" – quand'anche successivamente assunti "a tempo indeterminato" – vengano equiparati, per i periodi "lavorati" in forza degli stessi contratti/rapporti a termine, ai lavoratori "a tempo indeterminato" oggettivamente comparabili, per quanto concerne le condizioni di impiego e soprattutto con riferimento al trattamento retributivo e previdenziale. Dal soddisfacimento delle richieste della Commissione, come sopra rappresentate, deriva un aumento considerevole della pubblica spesa.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/2015	Incompleto recepimento della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi	MM	No	Stato invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2023/2015 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Incompleto recepimento della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle imprese e del made in Italy.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora indicato, con chiarezza e precisione, le disposizioni interne che hanno recepito, nell'ordinamento italiano, alcune norme della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi e che, inoltre, in ordine ad altre norme della medesima direttiva, abbia omesso di eseguire il recepimento stesso. L'articolo 31 di tale direttiva disponeva che ciascuno Stato membro avrebbe dovuto recepire la stessa, nel proprio ordinamento nazionale, entro il 28 giugno 2022: al riguardo, l'Italia ha comunicato di aver provveduto a tale recepimento, formalmente, il 4 luglio 2022. In proposito, tuttavia, la Commissione esprime riserve sulla compiuta e corretta trasposizione, nella normativa italiana, della direttiva in questione. Come sopra già precisato in generale, infatti, la Commissione ritiene di non avere ancora ricevuto, da parte italiana, una chiara indicazione delle norme nazionali volte all'attuazione delle norme stabilite all'articolo 30 della direttiva in considerazione: le norme contenute in tale articolo impongono, ai legislatori interni di ciascuno Stato membro, l'introduzione di norme nazionali che prevedano sanzioni nei riguardi dei casi di violazione delle altre disposizioni nazionali che recepiscono le altre disposizioni recate dalla direttiva in oggetto. In proposito, la Commissione ammette di aver constatato come diverse disposizioni nazionali italiane, le quali recepiscono norme della succitata direttiva, prevedano l'irrogazione di sanzioni nel caso in cui venissero violate. Tuttavia, la Commissione osserva che riguardo alla violazione di altre disposizioni italiane, pur attuative di corrispondenti disposizioni della direttiva, l'ordinamento italiano non prevedrebbe chiaramente l'applicazione di sanzioni. La Commissione deduce, pertanto, di non essere stata, fino a ora, edotta con certezza riguardo al recepimento del sopra citato articolo 30.

In secondo luogo, la Commissione osserva che il legislatore italiano non avrebbe provveduto al recepimento delle seguenti disposizioni della citata direttiva UE 2019/882: a) quanto all'articolo 2: all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), laddove la normativa italiana di attuazione non ha ripreso l'eccezione indicata da tale punto ii), in base alla quale la direttiva stessa non si applica "ai terminali installati come parti integranti di veicoli, aeromobili, navi o materiale rotabile"; all'articolo 2, paragrafo 2, in quanto la normativa italiana di attuazione omette di recepire il termine iniziale – "dopo il 28 giugno 2025" - a decorrere dal quale la direttiva in oggetto risulta applicabile ai servizi; l'articolo 2, paragrafo 5, in quanto la normativa italiana attuativa omette il riferimento agli atti UE costituiti dalla direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2017 e dal regolamento (UE) n. 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2017; b) quanto all'articolo 3: all'articolo 3, punto 1, in quanto alla nozione di "disabilità" ivi contenuta non corrisponderebbe pienamente quella fornita dalla legge italiana n. 104 del 1992, che peraltro non è stata notificata: la Commissione invita pertanto l'Italia ad adeguare la definizione di "disabilità", di cui alla legge predetta, ai criteri indicati dalle citate norme UE e a darne comunicazione alla Commissione; articolo 3, punto 27, in quanto non risulta, dalla normativa italiana notificata, il recepimento della nozione di "ritiro" definita dalle citate norme UE; l'articolo 3, punto 3, invece, sarebbe stato parzialmente recepito, avendo omesso, la normativa italiana di recepimento, di definire un "servizio" facendo riferimento, tra l'altro, all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006; c) quanto all'articolo 4: articolo 4, paragrafo 1, poiché la normativa italiana di recepimento non menziona l'obbligo, per gli Stati membri, di garantire che gli operatori economici immettano sul mercato solo i prodotti, e forniscano solo i servizi, conformi ai requisiti di accessibilità precisati all'allegato I; articolo 4, paragrafo 3, poiché la normativa italiana di attuazione omette –

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

diversamente dalla direttiva – di escludere dall'osservanza dei requisiti, di cui alla sezione III dell'allegato I, i "servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali" (articolo 1, co. 3, del decreto legislativo n. 82 del 2022); articolo 4, paragrafo 5, in quanto la normativa italiana, dopo aver precisato, conformemente alla direttiva, che "le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui al paragrafo 3 del presente articolo", omettono di riprendere la seconda parte della disposizione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 4 e, cioè, quella per cui tali microimprese sono esentate, anche, "da qualsiasi obbligo relativo al rispetto di detti requisiti"; d) articolo 5: il legislatore italiano ha omesso di riprendere tale articolo laddove questo fa riferimento, tra i vari atti giuridici dell'Unione, alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008; e) quanto all'articolo 10: lo stesso è stato recepito solo parzialmente, in quanto il legislatore italiano ha omesso di specificare – a differenza della direttiva - che quando i distributori mettono un prodotto a disposizione sul mercato, debbono agire "con la dovuta attenzione" in rapporto ai requisiti della direttiva di cui si tratta; f) quanto all'articolo 18: non è stato recepito il paragrafo 3 di tale articolo 18, in quanto la normativa attuativa non indica che "gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura"; g) quanto all'articolo 19: il paragrafo 3 di detto articolo è stato recepito solo parzialmente dalla normativa italiana di attuazione della direttiva, poiché essa omette il riferimento – per converso presente in tale paragrafo 3 – al regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, nei termini e nei modi in cui questo è citato dalle citate disposizioni della direttiva in esame; h) quanto all'articolo 20: l'articolo 20, paragrafo 1 è stato recepito solo parzialmente, in quanto la normativa nazionale non menziona il predetto regolamento 2019/1020 (nei modi e nei termini in cui questo è citato dalle norme UE già menzionate); l'articolo 20, paragrafo 6, non è stato recepito; i) quanto all'articolo 21: l'articolo 21, paragrafo 1, è stato recepito solo parzialmente, perché la normativa italiana di attuazione non cita l'obbligo, per gli Stati membri della UE, di consultarsi con la Commissione su richiesta di quest'ultima, o di cooperare con la medesima durante la consultazione; l) quanto all'articolo 24: l'articolo 24, paragrafo 1, è stato recepito solo parzialmente in quanto, nella normativa italiana attuativa, non viene ripreso il riferimento, contenuto nelle corrispondenti disposizioni UE, all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e all'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; m) quanto all'articolo 26: non è stata notificato nessuna disposizione italiana attuativa del paragrafo 4 dell'articolo 26; n) quanto all'articolo 29: non è stata notificata alla Commissione nessuna disposizione nazionale attuativa di tale articolo; o) quanto all'articolo 30: il paragrafo 2 di detto articolo 30 è stato recepito solo parzialmente, in quanto le disposizioni nazionali di attuazione omettono di riportare il periodo: "le sanzioni sono inoltre accompagnate da misure correttive efficaci in caso di non conformità dell'operatore economico"; è stato recepito parzialmente anche il paragrafo 5 dello stesso articolo 30, difettando, la relativa normativa di recepimento italiana, del riferimento alle predette direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE; p) quanto all'articolo 31: non è stata notificata alla Commissione nessuna normativa nazionale attuativa del paragrafo 4 di tale articolo; q) quanto all'articolo 33: non è stata notificata nessuna disposizione nazionale attuativa del paragrafo 3 di detto articolo.

La Commissione, invitando le competenti autorità italiane a ovviare ai suoi rilievi, ricorda che le procedure di infrazione, nel cui ambito si contesta il mancato corretto recepimento, in uno Stato membro, di una direttiva adottata secondo la procedura c.d. "legislativa" – come la direttiva UE 2019/882 di cui si tratta nel caso di specie – sono disciplinate in modo che la Commissione risulti autorizzata a chiedere alla Corte UE l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nei confronti dello Stato membro inadempiente, già nell'ambito del primo deferimento di tale Stato alla Corte stessa.

Stato della Procedura

Il 19 aprile 2023 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Onde superare la presente procedura di infrazione, il legislatore italiano ha introdotto l'articolo 3 bis del decreto-legge n. 69 del 2023 (convertito dalla legge n. 103 del 2023), il quale recita: "Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2,

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

comma 1, dopo la lettera ee) è inserita la seguente: "ee-bis) "ritiro: "qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura" b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni"; c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882".

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Dalla presente procedura non derivano effetti per la finanza pubblica

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2024/2221	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2024/2111	Riconoscimento delle qualifiche professionali. Verifica preventiva delle qualifiche in caso di prestazione temporanea di servizi per determinate professioni	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2020/4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2017/4092	Non conformità con il diritto dell'Unione della normativa italiana relativa all'attività di intermediazione in materia di diritto d'autore	MM	No	Nuova procedura

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2024/2221 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle imprese e del made in Italy.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana abbia violato alcune disposizioni della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, nonché analoghe disposizioni di cui alla direttiva 2009/138/CE (c.d. "solvibilità II") del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2019, in relazione ad alcuni aspetti del trattamento applicato alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio i quali, pur "stabiliti" in un altro Stato dell'Unione (cioè aventi la "sede legale" in quest'ultimo Stato e, quindi, aventi la "nazionalità" del medesimo), prestano i loro servizi assicurativi in Italia.

I servizi assicurativi degli operatori di altri Stati membri vengono erogati, in Italia, ora in regime di "libera prestazione dei servizi" – laddove le aziende in questione non pongano, sul territorio italiano, alcuna "stabile organizzazione" come un'agenzia, una sede secondaria, uno stabilimento produttivo, etc., ma si limitino a offrire i loro prodotti ai residenti in Italia e a stipulare con questi i relativi contratti – ora in regime di "stabilimento" secondario (nel caso in cui, posto per fermo che la sede legale di tali soggetti si trova ubicata in altri Stati membri – con il che si parla di stabilimento "primario" – i medesimi collochino in Italia una struttura stabile di rilevanza secondaria, come una qualsivoglia agenzia, sede secondaria, fabbrica, ufficio, etc..).

Con riferimento agli operatori già indicati, la normativa italiana di cui agli articoli 335, comma 1, e 336, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005 (c.d. "Codice delle assicurazioni private"- CAP) stabilisce che gli stessi corrispondano all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) un contributo annuale denominato "contributo di vigilanza", il cui ammontare corrisponde, rispettivamente: a) per gli "intermediari assicurativi e riassicurativi", nonché per gli "intermediari assicurativi a titolo accessorio", a 15 euro all'anno per le persone fisiche e a 80 euro all'anno per le persone giuridiche; b) per le "imprese di assicurazione", allo 0,13 per mille dei premi incassati in Italia. Si precisa che a tale contributo sono sottoposti anche gli operatori assicurativi italiani, peraltro per un ammontare significativamente superiore: in particolare, le imprese di assicurazione italiane (cioè "stabilite" in Italia, ovverossia aventi sede legale nel territorio italiano) e le succursali italiane di imprese di assicurazione stabilite in Stati estranei alla UE (Paesi terzi) sono tenute a un contributo di vigilanza, nei riguardi dell'IVASS, pari allo 0,53 per mille dei premi incassati, laddove gli intermediari italiani pagano, al predetto ente, una somma forfettaria di 47 euro all'anno ove siano costituiti da persone fisiche, e di 268 euro all'anno ove si identifichino in persone giuridiche.

In proposito, la Commissione ritiene priva di giustificazione, alla luce della normativa UE, l'imposizione di tale contributo ai soggetti di cui si tratta, adducendo i seguenti argomenti: 1) che la succitata direttiva (UE) 2016/97 per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, e la già menzionata direttiva 2009/138/CE per le imprese di assicurazione, sarebbero incardinate sui seguenti due principi generali: i) quello relativo alla necessità e alla sufficienza, affinché i predetti soggetti possano operare in tutti gli Stati dell'Unione, di un'"unica" autorizzazione, il cui rilascio compete soltanto allo Stato membro" di stabilimento" (cioè allo Stato nel cui territorio essi hanno la sede legale, come già precisato); ii) quello per cui la vigilanza su tali enti, circa la loro condotta sul mercato, spetta anch'essa in linea di massima – salvi casi particolari – alle competenti autorità nazionali dello Stato membro "di stabilimento": infatti, gli Stati membri, nel cui mercato operi un ente assicurativo avente sede legale in un altro Stato membro, non possono, di fronte a comportamenti illeciti di tale ente nell'ambito dello stesso

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

mercato, applicare direttamente misure punitive, ma debbono: in primo luogo richiamare l'operatore assicurativo al rispetto della normativa prevista; quindi, in caso di mancata ottemperanza a tale richiamo, segnalare la persistente irregolarità alle competenti autorità interne dello Stato membro di stabilimento, affinché assumano le misure di contrasto del caso; solo laddove le competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, in tal modo interpellate, non si attivino - o laddove l'ordinamento di tale Stato non preveda misure confacenti, o lo stesso Stato membro di stabilimento applichi effettivamente misure pertinenti, ma esse risultino inefficaci - lo Stato membro, in cui tali operatori svolgano la loro attività pur non avendovi la sede legale (cioè lo Stato membro "ospitante"), può attivarsi adottando le misure del caso. Si sottolinea, da ultimo, che lo Stato membro "ospitante" può adottare direttamente le opportune misure nei confronti dell'operatore, senza prima sollecitare l'intervento dello Stato membro "di origine", laddove si verifichi una situazione "di urgenza", ovverossia quando sussista un pericolo reale e imminente che, in mancanza di un'azione tempestiva delle autorità dello stesso Stato ospitante, il comportamento degli operatori danneggi gli interessi degli assicurati e/o degli altri possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte in quest'ultimo Stato. Tali norme, che riducono a casi eccezionali la "vigilanza" che, sugli operatori assicurativi aventi sede legale in uno Stato membro, può essere esercitata da un diverso Stato membro in cui essi si limitino a erogare i loro servizi (a prescindere dal fatto che abbiano o meno, sul territorio di quest'ultimo, una qualsivoglia "stabile organizzazione"), sono contenute, per quanto concerne gli intermediari assicurativi e riassicurativi e per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, nella succitata direttiva (UE) 2016/97, mentre, in ordine alle "imprese di assicurazione", sono recate dall'articolo 155, paragrafi da 1 a 6, della già menzionata direttiva 2009/138/CE (c.d. "solvibilità II).

Inoltre, la Commissione ha addotto che la Repubblica italiana, imponendo tale prelievo in favore dell'IVASS, avrebbe leso, oltre ai principi fondanti delle direttive citate, anche l'articolo 56 TFUE che sancisce il principio della "libera prestazione dei servizi". A conforto di tale assunto, la Commissione cita i precedenti costituiti da due sentenze della Corte di giustizia UE, precisamente la sentenza C- 55/94 (Gebhard) e la sentenza C- 442/02 (CaixaBank France): con tali pronunciamenti, la Corte di giustizia UE ha stabilito che, quando un operatore di uno Stato membro svolge la sua attività in un altro Stato membro in regime di "stabilimento" (cioè installando in quest'ultimo Stato, che è lo Stato ospitante, una sua stabile organizzazione), di regola deve assoggettarsi alle condizioni cui la normativa interna del medesimo Stato ospitante subordina l'esercizio dell'attività in questione. Tale assunto, tuttavia, soffre delle eccezioni dovute all'applicazione del principio della "libertà di stabilimento": 1) come affermato in altre sentenze della Corte di giustizia UE, diverse da quelle citate, le condizioni imposte dalla normativa interna dello Stato ospitante, ai fini dell'esercizio di un data attività economica, non debbono essere tali da rendere l'esercizio della stessa, direttamente o indirettamente, meno vantaggioso per l'impresa "transfrontaliera" (cioè di un altro Stato membro) di quanto esso non sia per l'impresa "interna", cioè dello stesso Stato ospitante. Diversamente, verrebbe leso il principio generale della "libertà di stabilimento" inteso come libertà, per le imprese di ciascuno Stato membro, di esercitare la loro attività in un altro Stato membro, ponendovi una stabile organizzazione, alle stesse condizioni in cui la medesima attività viene consentita alle imprese "domestiche" (cioè interne allo Stato membro "ospitante"); 2) in secondo luogo, come affermato nelle sentenze C-55/94 (Gebhard) e C-442/02 (CaixaBank France) sopra menzionate, tali restrizioni, pur applicate anche agli operatori "interni", lederebbero la già citata "libertà di stabilimento" laddove non rispettassero uno dei seguenti requisiti: non discriminatorietà (come già considerato al punto 1); finalizzazione al perseguimento di esigenze imperative di rilevanza collettiva; oggettiva adeguatezza al soddisfacimento di dette esigenze; proporzionatezza (ovverossia tali da infliggere una limitazione, nei riguardi della stessa "libertà di stabilimento", non eccedente quanto strettamente necessario a garantire il soddisfacimento delle medesime istanze imperative pubbliche).

In base alle sentenze citate, la Commissione ritiene che il tributo, imposto dalla normativa italiana in favore dell'IVASS e a carico degli operatori assicurativi stabiliti in un altro Stato membro, leda il principio generale della "libera prestazione dei servizi": la Commissione stessa, infatti, inferisce dalle sentenze citate che quanto nelle stesse asserito, in ordine alle imprese di uno Stato membro le quali operino in un altro Stato membro avendovi posto una stabile organizzazione (cioè in regime di "libertà di stabilimento"), sia estensibile anche alle imprese di uno Stato membro che operino in

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

un altro Stato dell'Unione senza installarvi nessuna stabile organizzazione (cioè in regime di "libera prestazione dei servizi"). Pertanto, la Commissione ritiene che un operatore di uno Stato membro, che operi in un altro Stato membro semplicemente erogandovi i propri servizi senza porvi una stabile organizzazione – cioè in regime di "libera prestazione dei servizi", può essere assoggettato alle restrizioni che la normativa nazionale dello Stato ospitante impone agli esercenti l'attività in questione, solo se le predette rivestano cumulativamente le seguenti qualità: non discriminatorietà, nel senso che non impongono agli operatori "transfrontalieri", di cui si tratta, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato agli operatori "interni"; finalizzazione al perseguimento di esigenze imperative di rilevanza collettiva; oggettiva adeguatezza al soddisfacimento di dette esigenze; proporzionatezza (caratteristica che ricorre laddove la lesione della stessa "libera prestazione dei servizi", causata da dette limitazioni, non eccede quanto strettamente necessario a garantire il soddisfacimento delle medesime istanze imperative pubbliche).

Ciò premesso, la Commissione ritiene che l'obbligo di versare un tributo all'IVASS, da parte degli operatori assicurativi di altri Stati membri, pur presentando la caratteristica della non discriminatorietà nei riguardi degli stessi "transfrontalieri" – anzi, è un dato pacifico che il tributo IVASS imposto agli operatori assicurativi italiani è significativamente più cospicuo rispetto a quello gravante sugli operatori di altri Stati membri, per cui il trattamento più gravoso risulta applicato, semmai, agli operatori interni italiani - per il resto difetterebbe dei requisiti sopra indicati, in particolare della finalizzazione del tributo in oggetto a un interesse di rilevanza pubblica, dal momento che l'esigenza pubblica imperativa a che gli enti assicurativi vengano sottoposti a un'attenta vigilanza – a garanzia dei clienti che investono nei prodotti finanziari commerciati dai medesimi – si ritiene già soddisfatta dal controllo esercitato su di essi dalle competenti autorità dei rispettivi Stati membri di origine.

A fronte di tali rilievi, la Repubblica italiana ha replicato che, come ritiene pacificamente la stessa Commissione (vedi sopra), le autorità dello Stato membro "ospitante", pur non essendo titolate a esercitare direttamente funzioni di vigilanza sugli operatori "transfrontalieri" del settore assicurativo, sono tuttavia tenute – qualora ravvisino comportamenti scorretti da parte dei medesimi operatori – a sollecitare un controllo più esteso (e la conseguente repressione) da parte dei rispettivi Stati membri di stabilimento: tale funzione, volta ad allertare gli altri Stati membri, affinché questi controllino efficacemente i propri operatori nazionali nel momento in cui agiscono sul mercato di altri Stati membri (sul mercato italiano, nella fattispecie), deve considerarsi come condizione imprescindibile per l'esercizio della vigilanza su tali enti assicurativi "transfrontalieri" e quindi, deve ritenersi essa medesima come attività di rilievo pubblico imperativo. Ne consegue che il tributo che detti "transfrontalieri" debbono all'IVASS – in quanto necessario per finanziare l'iniziale attività di indagine che l'Italia, come Stato membro ospitante, svolge per segnalare comportamenti scorretti di detti operatori agli Stati membri di appartenenza, affinché questi intervengano in modo tempestivo ed efficace per reprimere tali condotte – deve ritenersi sorretto anch'esso da una funzione di vigilanza sugli enti assicurativi in oggetto e, pertanto, deve riguardarsi come sorretto dallo scopo di soddisfare esigenze imperative di rilevanza pubblica.

Stato della Procedura

Il 3 ottobre 2024 è stata formulata una messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2024/2111 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Riconoscimento delle qualifiche professionali. Verifica preventiva delle qualifiche in caso di prestazione temporanea di servizi per determinate professioni"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia rispettato gli obblighi risultanti dall'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ai sensi della citata direttiva, si qualificano come professioni "regolamentate" quelle che, in uno Stato membro e quindi ai sensi della normativa nazionale nello stesso vigente, possono essere esercitate solo da soggetti muniti di determinati certificati, attestati, diplomi, patenti, o di qualsiasi altro provvedimento o titolo abilitativo rilasciato a seguito del fatto che il soggetto medesimo risulti aver maturato un'apposita formazione.

La direttiva in oggetto stabilisce che il titolo abilitativo, il quale consente l'esercizio di una professione "regolamentata" in uno Stato dell'Unione, venga, in linea di massima, automaticamente riconosciuto in tutti gli altri Stati membri (sempre che, tra il tipo di formazione richiesta dal primo Stato membro ai fini del rilascio del titolo stesso, e il tipo di formazione richiesta dal diverso Stato membro in cui la professione specifica venga esercitata – cioè lo Stato membro" ospitante" – sussista una "sostanziale" identità). Tuttavia, la direttiva in questione – segnatamente al titolo III, capo II, III o III bis - contempla un certo novero di professioni "regolamentate", nel senso sopra chiarito, che non beneficiano del "riconoscimento automatico", da parte di uno Stato membro, del titolo autorizzativo rilasciato da un diverso Stato membro. Con riferimento a tali professioni "regolamentate" non soggette al "riconoscimento automatico", la direttiva di cui si tratta dispone quanto segue: l'articolo 7 di essa dispone, al paragrafo 1, che in relazione a qualsiasi prestazione di servizi – non soltanto quelli in cui si esplica l'esercizio di professioni "regolamentate" – il prestatore, quando eroga gli stessi "per la prima volta" in uno Stato membro "ospitante" (cioè uno Stato membro in cui non è stabilito), può essere costretto, dalla normativa nazionale di quest'ultimo Stato, a rendere – alle autorità interne di quest'ultimo, come preposte a tale bisogna – una "dichiarazione scritta" contenente diverse informazioni, da quelle inerenti alla copertura assicurativa a quelle relative al titolo professionale in suo possesso. Ora: con riferimento specifico alle professioni "regolamentate" che la direttiva 2005/36/CE esclude dal riconoscimento automatico e che, altresì, presentano ripercussioni in materia di "pubblica sicurezza" o di "sanità pubblica", la stessa direttiva prevede – all'articolo 7, paragrafo 4 – che lo Stato membro ospitante possa procedere a una "verifica preventiva" delle capacità del professionista "migrante". Tale verifica, tuttavia, è sottoposta a precise condizioni sostanziali e temporali: per quanto riguarda le prime, si precisa che la stessa deve essere finalizzata a evitare che l'erogazione del servizio di cui si tratta – già ritenuto, in generale, dotato di impatto nel settore della "pubblica sicurezza" e/o della "sanità pubblica" – determini, per la ragione esclusiva della mancanza di qualifica professionale del prestatore, un danno grave alla salute o alla sicurezza del destinatario del servizio e, altresì, è necessario che la medesima verifica sia limitata a quanto è necessario a tal fine (cioè a evitare tale pregiudizio). Quanto, invece, ai limiti temporali, risulta che la "verifica preventiva", di cui si tratta, deve essere eseguita entro termini cronologici rigorosi: infatti, le competenti autorità interne dello Stato membro ospitante sono tenute, non oltre un mese dalla ricezione della dichiarazione sopra indicata (con la quale il soggetto "migrante" per la prima volta comunica dati relativi alla sua posizione professionale, assicurativa, etc.), ad assumere una decisione dotata di uno dei seguenti contenuti: a) di non procedere ad alcuna verifica delle sue qualifiche professionali e quindi di autorizzare l'erogazione del servizio; b) previa verifica delle qualifiche professionali, di autorizzare l'erogazione del servizio; c) qualora, dalla verifica della qualifica professionale del prestatore "migrante", risultino cumulativamente alcuni specifici presupposti – cioè una differenza sostanziale

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

tra questa stessa qualifica, rilasciata in un altro Stato membro, e quella che il medesimo Stato ospitante richiede per l'esecuzione del servizio in considerazione e, altresì, il fatto che la differenza in parola sia tale da nuocere alla salute pubblica o alla sicurezza pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o comunque da conoscenze, abilità e competenze (formalmente convalidate da un organismo competente) da lui acquisite attraverso l'apprendimento permanente - lo Stato ospitante non può negare "de plano" l'autorizzazione all'erogazione del servizio sul suo territorio, ma deve concedere al prestatore interessato una "prova attitudinale" con cui dimostrare che il soggetto in questione ha, comunque, acquisito le conoscenze, le abilità e le competenze mancanti. Solo in seguito a tale "prova attitudinale", lo Stato membro "ospitante" può decidere se consentire la prestazione di servizi o no. È stato già rilevato che le "decisioni" sopra descritte debbono essere assunte non oltre un mese dalla ricezione della "dichiarazione" inviata dal prestatore, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE. Si aggiunge, allo stesso riguardo, che qualora le competenti autorità dello Stato membro ospitante incorrano in una "difficoltà" a rendere la "decisione" entro il predetto termine, debbono pur sempre notificare al prestatore, prima che scada il medesimo termine, la circostanza che determina il loro ritardo. Tale difficoltà, inoltre, deve essere risolta entro un mese dalla relativa notifica e la decisione, di cui si tratta, non può in ogni caso essere assunta oltre i due mesi successivi alla risoluzione della difficoltà stessa.

La Repubblica italiana ha recepito la direttiva 2005/36/CE, di cui si discute, tramite il decreto legislativo n. 15 del 2016. L'Italia, inoltre - come previsto dall'articolo 59, paragrafo 2, della stessa direttiva – a tutt'oggi ha comunicato, all'apposita banca dati delle professioni regolamentate come istituita dalle autorità UE, un elenco di 53 professioni "regolamentate" per le quali prevede "verifiche preventive" delle qualifiche professionali prima che gli esercenti tali attività, provenienti da altri Stati membri, espletino le stesse nel territorio italiano per la prima volta.

La Commissione ritiene che, per alcune delle professioni notificate dalla Repubblica italiana come sopra, non sussistano alcune delle condizioni alle quali l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva stessa subordina, rigorosamente, la liceità della verifica preventiva in oggetto. In particolare: a) circa una serie di professioni nel settore edile e legate al terreno (conduttore di impianti termini, conduttore di generatori di vapore, di geologo, di ingegnere civile e ambientale, di perito industriale in costruzioni ambiente e territorio, etc..), la Commissione ritiene che tali attività difettino, in primo luogo, della caratteristica di presentare generali ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Inoltre, la Commissione ritiene che tali servizi manchino, altresì, della idoneità a recare danni gravi alla salute e alla sicurezza dei destinatari: si tratterebbe, infatti, di attività che non implicano un diretto contatto con i destinatari delle medesime (in quanto consistono in meri studi scientifici o in prove, verifiche, manutenzioni et similia) b) quanto alla professione di impiantista, la Commissione svolge la medesime osservazioni di cui al precedente punto, sottolineando, inoltre, che molte declinazioni della professione in parola ricadono, addirittura, nell'ambito di applicazione del "riconoscimento automatico" (per cui è del tutto fuor di luogo applicare l'istituto della "verifica preventiva"); c) quanto alla professione di "architetto" e di "geometra", la Commissione eccepisce che le stesse non presentano, al momento dell'inizio del loro esercizio, un rischio di danni gravi per la salute e la sicurezza dei destinatari. Tali danni potrebbero, invece, profilarsi ad attività già iniziata: per tale motivo, la Commissione ritiene non giustificato che gli Stati membri "ospitanti" sottopongano a verifiche "preventive" – cioè preliminari all'inizio dell'erogazione del servizio – gli esercenti tali professioni che provengano da altri Stati dell'Unione. Le esigenze di prevenzione dei rischi di danni gravi alla sicurezza e alla salute dei destinatari, infatti, potrebbero in tali casi essere bastantemente tutelate attraverso un monitoraggio di tali attività che venga esercitato a partire dal momento in cui viene iniziato il loro svolgimento, senza che sia necessario un controllo antecedente; d) per una serie di professioni nel settore dei "servizi alle imprese" (ingegnere dell'informazione, ingegnere industriale, perito industriale in meccanica ed efficienza energetica, i prevenzione e igiene ambientale, etc.…), la Commissione ritiene non solo che le stesse non siano pertinenti in astratto all'ambito della salute e della sicurezza, ma anche che le medesime, in quanto prive di un diretto contatto con i destinatari, non siano in grado di porre questi ultimi in condizioni di gravi rischi alla salute o alla sicurezza; e) quanto alla professione – inerente al settore dei "trasporti" – di "autoriparatore", la Commissione sottolinea, innanzitutto, che diverse forme della stessa ricadrebbero addirittura nell'ambito di

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

applicazione dell'istituto del "riconoscimento automatico", per cui l'applicazione della "verifica preventiva" dovrebbe essere esclusa in radice. Inoltre, anche nei casi in cui tale professione potrebbe ritenersi estranea al beneficio del "riconoscimento automatico", la Commissione sottolinea che la medesima dovrebbe ritenersi estranea, in generale, al campo della salute e della sicurezza e che, comunque, la mancanza della relativa qualifica professionale, in capo all'esercente transfrontaliero di un tale servizio, difficilmente potrebbe sottoporre al rischio di un danno grave la salute e la sicurezza dei destinatari, atteso che il professionista in questione non opererebbe a diretto contatto con i destinatari dei servizi.

La Commissione, pertanto, invita la Repubblica italiana a rettificare i dati forniti alla banca delle professioni regolamentate, depennando le professioni in ordine alle quali sono state sollevate le eccezioni sopra illustrate.

Stato della Procedura

Il 16 dicembre 2024 è stata formulata una messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2020/4118 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Contrasto con il diritto europeo della legislazione nazionale in materia di assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. "concessioni balneari")"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero per la protezione civile e le politiche del mare

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana – quanto alla disciplina nazionale circa le "concessioni" di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per l'esercizio di attività ricreative e turistiche (c.d. "concessioni balneari") – risulti responsabile della violazione sia dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "direttiva servizi"), sia dell'articolo 49 del TFUE, sia, infine, del principio generale UE di "leale collaborazione" tra le autorità europee e quelle dei singoli Stati membri, sancito dal paragrafo 3 dell'articolo 4 del TUE.

Il citato articolo 12 della "direttiva servizi" indica la disciplina da applicarsi in presenza di una situazione caratterizzata da entrambi i seguenti elementi: 1) quello per cui l'esercizio di una data attività economica sia consentito solo a soggetti titolari di un'apposita "autorizzazione" (intendendo per tale qualsiasi titolo abilitativo, a prescindere dalla terminologia utilizzata nei singoli casi concreti) rilasciata dalle autorità pubbliche; 2) quello per cui il numero delle relative "autorizzazioni" risulti "limitato", a causa della "scarsità" o delle "risorse naturali", o delle "capacità tecniche utilizzabili". Quindi, ove ricorrano tali circostanze, il paragrafo 1 del citato articolo 12 impone che le "autorizzazioni", di cui si tratta, vengano attribuite solo a soggetti selezionati mediante procedure assistite da garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché adeguatamente pubblicizzate. Ciò significa, pertanto, che le predette autorizzazioni debbano essere rilasciate solo ai soggetti individuati tramite procedure di evidenza pubblica "aperte": infatti queste ultime sono, tra le diverse modalità di attribuzione delle "autorizzazioni" pubbliche all'esercizio di un determinata attività, quelle maggiormente improntate ai predetti valori di imparzialità e trasparenza, dal momento che vi possono partecipare "tutti" gli operatori interessati, senza discriminazioni tra quelli aventi la nazionalità dello stesso Stato membro che rilascia le autorizzazioni in questione (operatori "interni") e quelli aventi la nazionalità di altri Stati membri (operatori "transfrontalieri"). Quindi, coerentemente, il paragrafo 2 dello stesso articolo 12 stabilisce che le autorizzazioni in oggetto debbono avere una durata "limitata adeguata" e che non è consentito un loro rinnovo automatico attraverso una proroga *ex lege* disposta in favore dell'attuale titolare: infatti, è necessario che, alla scadenza della concessione esistente, la medesima venga riaffidata tramite la predetta procedura concorsuale, al fine, da una parte, di aprire segmenti importanti del mercato a operatori differenti (con la conseguente valorizzazione del principio della libera concorrenza) e, dall'altra, di assicurare che l'operatore affidatario sia sempre in condizioni di soddisfare nel modo migliore l'interesse della pubblica amministrazione autorizzatrice, il quale, con il trascorrere del tempo, può configurarsi diversamente rispetto al momento dell'affidamento dell'autorizzazione scaduta.

Il citato articolo 49 TFUE, invece, sancisce il principio della "libertà di stabilimento delle imprese" in tutta l'area dell'Unione: in base a esso, ciascuno Stato membro deve applicare - agli operatori aventi la cittadinanza di altri Stati membri (operatori transfrontalieri), i quali intendano ubicare nel territorio del primo Stato una "stabile organizzazione" della loro impresa (sede principale o secondaria, stabilimento, agenzia, etc.) – la stessa normativa nazionale prevista, in condizioni oggettivamente comparabili, nei riguardi degli operatori aventi la cittadinanza del medesimo Stato (operatori interni).

La situazione italiana attuale, quanto alle concessioni dei beni demaniali costieri marittimi, lacuali e fluviali utilizzati per scopi turistico/ricreativi, si presenta come il risultato finale degli

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

interventi normativi di seguito indicati: l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009 (convertito con legge n. 25 del 2010) prorogava automaticamente, fino al 31 dicembre 2015, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative già in essere all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge. Tale termine veniva ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 (articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 come modificato dalla legge di conversione), come ribadito anche dal successivo articolo 24, comma 3-*septies*, del decreto-legge n. 113 del 2016. In seguito, la "legge di bilancio" n. 145 del 2018 disponeva: a) all'articolo 1, commi da 675 a 677, che si sarebbe dovuto emanare, entro 120 giorni dal 1° gennaio 2019, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una ricognizione di tutte le concessioni del demanio costiero marittimo e un riordino generale e organico del loro regime giuridico, con obbligo delle amministrazioni coinvolte di dare attuazione allo stesso decreto entro due anni; b) al comma 682 dell'articolo 1, una proroga di 15 anni, dal 1° gennaio 2019, delle concessioni balneari già in essere al 30 dicembre 2018 e, al comma 683 dello stesso articolo, una proroga anch'essa di 15 anni, con uguale decorrenza, per le concessioni balneari le quali, alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 194 del 2009, già fossero in essere o fossero state prorogate o il cui procedimento di autorizzazione fosse già pendente. Quindi, il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020 vietava alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti di evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni demaniali balneari, lacuali e fluviali. L'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 estendeva la proroga automatica di 15 anni – già prevista con riguardo alle concessioni del demanio marittimo a uso turistico-ricreativo (vedi sopra) – alle concessioni a scopo turistico-ricreativo del demanio costiero lacuale e fluviale. A questo punto, la Commissione apriva la presente procedura di infrazione 2020/4118 inviando all'Italia una "messa in mora", con cui asseriva che la normativa italiana vigente – da una parte, ripetutamente prorogando le predette concessioni demaniali in modo automatico *("ex-lege")* e quindi prescindendo da una riattribuzione delle stesse mediante procedure di evidenza pubblica, dall'altra vietando alle amministrazioni competenti di espletare le medesime procedure – risultava incompatibile con l'articolo 12 della già citata "direttiva servizi" nonché con l'articolo 49 TFUE.

A seguito della predetta "messa in mora", il legislatore italiano emanava la legge n. 118 del 2022 ("legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"), la quale: a) con il comma 5 dell'articolo 3 abrogava, tra l'altro, il comma 2 dell'articolo 182 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (che paralizzava i procedimenti di evidenza pubblica per l'attribuzione e la riattribuzione delle concessioni di cui si tratta), nonché i commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (i quali, come sopra precisato, avevano prorogato automaticamente di 15 anni le concessioni del demanio marittimo per scopi turistici-ricreativi) e l'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 (il quale estendeva tale proroga automatica quindicennale anche alle concessioni del demanio lacuale e fluviale per gli stessi scopi); b) con gli articoli 3 e 4 ha stabilito che la proroga automatica delle concessioni, fissata in 15 anni dalle abrogate disposizioni, non si estendesse oltre il 31 dicembre 2023; c) con l'articolo 4, infine, attribuiva al Governo una delega ad adottare, entro mesi 6 dall'entrata in vigore della medesima legge n. 118 del 2022, uno o più decreti legislativi volti al riordino della normativa di tutte le concessioni demaniali in questione.

Dopo quest'ultimo intervento normativo, tuttavia, il legislatore italiano ritornava sui suoi passi: infatti, la legge n. 14 del 2023 (che ha convertito, con modifiche, il decreto-legge n. 198 del 2022), ha: 1) modificato il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 118 del 2022, prorogando fino al 31 dicembre 2025 le "concessioni balneari" (marittime, lacuali e fluviali) già in essere; 2) previsto, circa le medesime concessioni, un'ennesima proroga implicita di durata potenzialmente illimitata, in quanto: a) ha introdotto, nel corpo dell'articolo 4 della precedente e già citata legge n. 118 del 2022, il nuovo comma 4 bis, che vieta, agli enti competenti per il rilascio delle concessioni stesse, di emanare nuovi bandi per la loro assegnazione fino a quando il Governo non eserciterà la delega legislativa attribuitagli dall'articolo 4 della succitata legge n.118 del 2022 (la delega, cioè – da esercitarsi entro mesi 6 dall'entrata in vigore della predetta legge n. 118 del 2022 – a emanare uno o più decreti legislativi volti al riordino della normativa concernente le concessioni in argomento). In proposito, si sottolinea che tale delega veniva in scadenza senza che il Governo si attivasse, per cui, essendo il Governo stesso impossibilitato, di fatto, all'emanazione dei decreti legislativi citati, gli enti deputati al rilascio delle concessioni si venivano a trovare, a tempo indefinito, interdetti dall'espletare le procedure per le riassegnazioni delle concessioni medesime; b) ha inserito, nel

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

decreto-legge n. 198 del 2022 (di cui costituisce la legge di conversione), l'articolo 10 quater, il quale dispone che le concessioni già in essere vengano automaticamente prorogate sino all'emanazione dei nuovi provvedimenti concessori (che, come già precisato, non possono essere adottati prima dell'emanazione dei suddetti decreti legislativi, la quale risulta al momento impossibile in ragione dell'avvenuta scadenza della relativa delega).

A seguito dell'ultimo intervento del legislatore italiano, come testé riassunto, la Commissione ha inviato all'Italia il presente "parere motivato", con il quale ha replicato agli argomenti di difesa addotti dalle autorità nazionali: queste ultime hanno addotto, in primo luogo, che le c.d. "concessioni" dei beni demaniali costieri marittimi, lacuali e fluviali a scopo turistico-ricreativo, non sarebbero – a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione UE – riconducibili alla fattispecie disciplinata dall'articolo 12 della "direttiva servizi", in quanto non sarebbero qualificabili come "autorizzazioni" disponibili in numero "limitato" a causa della "scarsità" relativa alle risorse naturali disponibili: tali "concessioni", infatti, dovrebbero intendersi come atti con i quali le pubbliche amministrazioni decidono in ordine alla gestione del proprio patrimonio – nel caso di specie, dei beni demaniali costieri marittimi, lacuali e fluviali – risolvendosi, nello specifico, a concederlo "in locazione" a privati dietro pagamento di un canone. Pertanto, tali concessioni non sarebbero interpretabili come decisioni della pubblica amministrazione in ordine all'accesso dei privati all'esercizio di un'attività (o di un servizio, che dir si voglia) – nel caso concreto dell'attività di sfruttamento imprenditoriale turistico/ricreativo dello stesso bene pubblico - dal momento a tale attività la pubblica amministrazione sarebbe assolutamente indifferente, non essendone né la destinataria né avendo interesse alcuno a suo riguardo. In proposito, tuttavia, la Commissione replica che, nel caso di specie, risulta incontrovertibile che, in mancanza di uno specifico atto di assenso da parte della pubblica amministrazione competente (a prescindere dalla sua denominazione formale, come autorizzazione o "atto di concessione in locazione"), i privati sarebbero esclusi dalla possibilità di sfruttare a fini economici i beni demaniali in oggetto, per cui le "concessioni balneari" in oggetto sarebbero l'unico strumento idoneo a consentire, ai soggetti dell'ordinamento, di esercitare un'attività economica sui predetti beni. In altri termini, tali atti pubblici attribuiscono, ai privati loro destinatari, la prerogativa "esclusiva" di svolgere un'attività economica sui beni demaniali di cui si tratta: tali caratteristiche, per la Commissione, sarebbero sufficienti a riportare gli atti emessi dalla pubblica amministrazione come legittimanti in via esclusiva lo sfruttamento economico del demanio costiero, alla categoria delle "autorizzazioni" di cui al predetto articolo 12 della "direttiva servizi". Di tali "autorizzazioni", peraltro, le concessioni di cui si tratta presenterebbero, per la Commissione, anche l'elemento relativo al fatto di essere disponibili in numero limitato in ragione della "scarsità delle risorse naturali". Circa i criteri che dovrebbero guidare la valutazione in ordine alla sussistenza, o meno, di detta "scarsità delle risorse naturali", la Commissione riprende le sentenze della Corte di giustizia UE sui rinvii pregiudiziali riuniti C-458/14 e C- 67/15 (c.d. sentenza "Promoimpresa") e sul rinvio pregiudiziale C- 348/22 (sentenza "Comune di Ginosa"): nell'ambito di tali pronunciamenti, la CGUE ha statuito che tali criteri possono essere individuati, con una certa discrezionalità, dai legislatori nazionali dei singoli Stati membri, ma debbono in ogni caso: a) conformarsi ai principi UE di "obiettività", "non discriminatorietà", "trasparenza" e "proporzionatezza"; b) consentire di valutare la "scarsità delle risorse naturali" da un punto di vista integrato, cioè considerando, in materia di concessioni balneari, non solo le direttive fissate a livello nazionale-unitario, ma anche l'attuazione che ne viene fatta a livello di singolo Comune, nonché la legislazione delle singole Regioni (essendo un dato di fatto che le singole Regioni non stabiliscono lo stesso tetto massimo alla percentuale di suoli demaniali costieri oggetto di possibili concessioni a titolo turistico-ricreativo), sia l'attuazione degli obiettivi nazionali come realizzati a livello di singolo Comune; c) consentire una valutazione della "scarsità" non solo avendo riguardo alla "quantità" dei suoli demaniali costieri (marittimi, lacuali e fluviali), ma anche alla loro "qualità": infatti – oltre al fatto della progressiva erosione del litorale – risulta, dai dati forniti dalle stesse autorità italiane, in particolare dal Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID) del Ministero delle infrastrutture, che molte porzioni di demanio costiero sono inutilizzabili, per le loro caratteristiche geomorfiche, a scopo di esercizio di attività turistico-ricreative. Pertanto, la Commissione osserva che, se la percentuale di coste marittime, lacuali e fluviali attualmente utilizzate a titolo di concessioni turistico-ricreativo si aggira, a livello nazionale, intorno a una percentuale del 50% (con picchi del 70% per alcune Regioni), ciò non depone, necessariamente,

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

nel senso che esistano ancora molte aree demaniali ancora inutilizzate e concretamente disponibili per essere affidate in concessione al titolo predetto. In realtà, sostiene la Commissione, le aree demaniali costiere non ancora affidate in sfruttamento ai privati per l'installazione di imprese turistico-ricreative, sono assai scarse: quindi, dal momento che le concessioni già attualmente assegnate – e ripetutamente prorogate – esauriscono pressoché tutto il territorio demaniale disponibile per le concessioni di cui si tratta, se ne deriva che la situazione delle concessioni balneari, in Italia, è senz'altro riconducibile alla fattispecie *ex* articolo 12 della direttiva servizi, connotata dalla limitatezza del numero delle autorizzazioni disponibili a causa della "scarsità delle risorse naturali". A conforto, invece, della tesi dell'assenza di "scarsità" dei beni demaniali (risorse naturali) disponibili per le concessioni in parola – con la conseguenza della non riconducibilità del caso italiano alla fattispecie di cui all'articolo 12 della "direttiva servizi" – la Repubblica italiana ha pubblicato, il 5 ottobre 2023, i risultati dei lavori di un Tavolo Tecnico istituito ai sensi dell'articolo 10 quater del già indicato decreto-legge n. 198 del 2022, in base ai quali risulta che la quota dele aree occupate dalle attuali concessioni demaniali balneari si aggira intorno al 33% delle aree disponibili allo stesso fine, per cui, essendovi una cospicua quantità di zone demaniali costiere non ancora utilizzate a titolo di concessioni balneari, non potrebbe registrarsi una "scarsità" delle stesse risorse naturali e, di conseguenza, verrebbe meno uno dei presupposti fondamentali per l'applicazione dell'articolo 12 della "direttiva servizi". A tal proposito, la Commissione UE osserva che le autorità italiane, nell'individuazione del 70% ancora disponibile per essere affidato in "concessione balneare", hanno escluso dalla stessa quota soltanto le aree "militari e secretate", ma non altre proprietà demaniali che, parimenti, sarebbero inidonee al posizionamento di stabilimenti balneari per ragioni geologico-fisiche (come tutte le parti della "costa rocciosa"), o perché finalizzate ad altri obiettivi (come le aviosuperfici, il totale dei porti con funzioni commerciali, il totale delle aree industriali relative a impianti petroliferi, industriali e di produzione di energia, le aree marine protette e i parchi nazionali). Inoltre, la Commissione ritiene che le autorità italiane non avrebbero considerato che la normativa di molte Regioni ha istituito un quantitativo massimo di costa demaniale affidabile in concessione balneare, il quale coincide sostanzialmente con il totale delle concessioni balneari già rilasciate: con ciò, risulterebbe vieppiù ribadito, per la Commissione, che la percentuale di aree demaniali costiere in Italia, non costituente ancora oggetto di concessione balneare, sarebbe ben al di sotto del 70%, e addirittura "scarsa".

La Commissione, pertanto – avendo dimostrato, dal suo punto di vista, che le "concessioni balneari" rilasciate dalle amministrazioni italiane hanno la natura sostanziale di "autorizzazioni" e che il loro numero risulta limitato in ragione della asserita "scarsità" delle risorse naturali – ritiene che le stesse concessioni rientrino pienamente nella fattispecie di cui all'articolo 12 della "direttiva servizi" e che, pertanto, debbano andare soggette alla disciplina che a quest'ultima viene riservata dallo stesso articolo: ne deriva che, come da tale articolo 12 della succitata direttiva 2006/123/CE ("direttiva servizi"), tali "concessioni balneari" non potrebbero essere rinnovate automaticamente, dovendo piuttosto essere sostituite, alla loro scadenza, da nuove concessioni aggiudicate mediante procedure di evidenza pubblica aperte a tutti gli operatori interessati, interni e transfrontalieri. Per questo motivo, la Commissione ritiene incompatibile, con il predetto articolo 12 della "direttiva servizi", la normativa italiana sopra richiamata: questa, infatti, da una parte dispone il rinnovo automatico delle stesse concessioni balneari per una durata tendenzialmente illimitata – tali concessioni sono state infatti prorogate *"ex lege"* sino al verificarsi di un evento oggettivamente impossibile, rappresentato dall'emanazione di provvedimenti normativi in base a una delega attualmente scaduta e quindi non più utilizzabile - e, dall'altra, sospende a tempo parimenti indeterminato i bandi per la riassegnazione delle medesime concessioni. Circa la violazione di tale articolo 12 in ragione della normativa italiana in sintesi sopra riportata, la Commissione rileva, da ultimo, che se anche sussistessero zone del demanio costiero italiano in cui, nello specifico, rimanesse ancora non assegnata una rilevante quota di concessioni balneari – per cui, non sussistendo l'elemento della "scarsità delle risorse naturali", non dovrebbe applicarsi la normativa UE di cui all'articolo 12 della "direttiva servizi"- non per questo verrebbe meno l'incompatibilità, con tali disposizioni UE, della normativa italiana in oggetto. Quest'ultima, infatti, si riferisce in generale a tutte le concessioni balneari in Italia, non essendo limitata, dal legislatore italiano, a quelle, tra le concessioni in parola, riguardo alle quali non sussiste il presupposto della "scarsità delle risorse naturali". Pertanto, dal momento che la normativa italiana in questione concerne

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

anche la quota (che la Commissione ritiene maggioritaria) di concessioni balneari relative a zone demaniali costiere "scarsamente" utilizzabili allo stesso titolo, essa deve intendersi, nel suo complesso, come contraria all'ordinamento UE.

La Commissione ritiene che la normativa italiana in oggetto – laddove, con riguardo alle concessioni balneari attualmente in essere, prevede una proroga esplicita delle stesse fino al 1° gennaio 2025, nonché laddove, stabilendo un blocco implicito sostanzialmente perpetuo delle loro riassegnazioni in base a procedure pubbliche aperte, le proroga ulteriormente e implicitamente a tempo indefinito – contrasti, altresì, con l'articolo 49 TFUE relativo al principio della "libertà di stabilimento delle imprese" in tutta l'area UE (con la mera eccezione di alcuni casi ai quali non sarebbe effettivamente applicabile il citato articolo 12 della "direttiva servizi").

Con riguardo a tale aspetto, la Commissione riprende il ragionamento già articolato dalla CGUE nella sentenza sui rinvii pregiudiziali riuniti C-458/14 e C-67/15 (sentenza "Promoimpresa"): ai casi residuali di concessioni balneari, cui il citato articolo 12 della "direttiva servizi" non trova applicazione in quanto carenti dell'elemento della "scarsità delle risorse naturali", potrebbe essere applicato l'articolo 49 TFUE, dal momento che una "concessione balneare" implica l'installazione, da parte del destinatario della stessa, di impianti e attrezzature che costituiscono, nel loro complesso, una "stabile organizzazione" imprenditoriale, cioè una forma di "stabilimento" di impresa. Ai fini dell'applicazione diretta di detto articolo 49 TFUE alle concessioni di beni demaniali costieri a scopo turistico-ricreativo, tuttavia, non risulta sufficiente la circostanza della non applicabilità del predetto articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, ma occorre altresì che la concessione, nel singolo caso concreto, rivesta un "interesse transfrontaliero certo" (da valutarsi, tra l'altro, alla stregua dei criteri cumulativi relativi all'ubicazione geografica, al valore della concessione stessa, etc). Tali casi residuali di "concessioni balneari", quindi – caratterizzati sia dall'inapplicabilità dell'articolo 12 della "direttiva servizi", sia dalla presenza di un "interesse transfrontaliero certo" – sostanziano uno "stabilimento di impresa" soggetto all'articolo 49 TFUE. Quest'ultimo, come già precisato, impone a ciascuno Stato membro di estendere alle attività di stabilimento di impresa, che i cittadini di altri Stati membri compiono nel territorio del primo Stato, lo stesso regime giuridico che quest'ultimo prevede per le analoghe attività di stabilimento condotte, nello stesso territorio, dai propri cittadini: ora, poiché tutte le "concessioni balneari", attualmente assegnate, sono escluse dal mercato (in quanto prorogate automaticamente e rese più stabili dal blocco dei procedimenti di riassegnazione), ne deriva che quelle, tra di esse, cui si applica il predetto articolo 49 TFUE, risultano disciplinate in modo da favorire nettamente gli attuali concessionari, prevalentemente italiani, e da pregiudicare gli operatori di altri Stati membri, in quanto impossibilitati a subentrare agli attuali titolari. I principi di uguaglianza e non discriminazione, alla base del principio della "libertà di stabilimento di impresa" come riconosciuto dal predetto articolo 49 TFUE, risultano pertanto violati.

Infine, la Commissione ritiene che il comma 4 bis dell'articolo 4 della citata legge n. 118 del 2022, (introdotto dalla legge n. 14 del 2023 adottata in conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 198 del 2022) – il quale vieta alle competenti amministrazioni, per un periodo sostanzialmente indefinito (vedi sopra), di avviare o proseguire le procedure di riassegnazione delle "concessioni balneari" attualmente in essere – contrasti altresì con il paragrafo 3 dell'articolo 4 del TUE. Quest'ultimo, infatti, impone alle autorità nazionali di cooperare lealmente con quelle dell'Unione, in particolare adottando ogni misura di natura generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione delle norme dei Trattati UE e degli atti posti dalle istituzioni della stessa Unione. Tale obbligo, pertanto, sarebbe stato violato dall'Italia laddove il legislatore nazionale ha, in sostanza, imposto alle competenti amministrazioni, attraverso il divieto sopra rappresentato, di non dare esecuzione alle prescrizioni di cui al citato articolo 12 della "direttiva servizi".

Stato della Procedura

Il 16 novembre 2023 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Alla fine del II semestre 2024, le autorità italiane, ai fini del superamento della presente procedura di infrazione, avevano introdotto l'articolo 1 del decreto-legge n. 131 del 2024, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive": nell'ambito delle disposizioni di cui a tale articolo, veniva previsto

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

espressamente – con opportune modifiche della legge n. 118 del 2022 - che le concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. "concessioni balneari") venissero prorogate, nella loro durata, al 30 settembre 2027, allo scopo di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di riaffidamento e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con obbligo, per le amministrazioni concedenti, di avviare le procedure di riaffidamento in ogni caso entro il 30 giugno 2027. Si precisa, tra l'altro, che il comma 9 attribuiva, al concessionario uscente (laddove la concessione fosse stata riattribuita a un nuovo operatore), un indennizzo pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, nonché pari a quanto necessario per garantire al medesimo concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano al momento impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2017/4092 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Non conformità con il diritto dell'Unione della normativa italiana relativa all'attività di intermediazione in materia di diritto d'autore"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della salute

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, con la normativa nazionale di cui all'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del "diritto d'autore" e di altri diritti connessi al suo esercizio (c.d. LDA) – come successivamente modificata dal decreto legislativo n. 35 del 2017 e dal decreto-legge n. 148 del 2017 – abbia violato la normativa UE recata dall'articolo 56 TFUE e concernente la "libera prestazione dei servizi" e dalla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 inerente alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

Si precisa che il "diritto d'autore", avente a oggetto materiale le "opere dell'ingegno" e spettante a determinati soggetti tra cui, in primis, l'autore della stessa opera, attribuisce a tali titolari, in via del tutto esclusiva, una serie di "facoltà" (o, preferendo, "diritti" connessi), tra le quali rientrano, a titolo di esempio, quelle di eseguire e/o recitare l'opera medesima, nonché di radiodiffonderla, di comunicarla al pubblico anche via satellite e di riprodurla meccanicamente e cinematograficamente. I titolari del diritto in questione, peraltro, possono delegarne la "gestione" concreta – cioè il concreto esercizio delle facoltà sopra citate – ad altri soggetti che professionalmente prestano il servizio di cui si tratta. Tali gestori vengono identificati come "organismi di gestione collettiva" o "entità di gestione indipendenti" e possono avere una natura privata ovvero pubblica (come, in quest'ultimo caso, la Società italiana degli autori ed editori - SIAE, per la Repubblica italiana).

Nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione, l'articolo 56 TFUE sancisce il fondamentale principio generale della "libera prestazione dei servizi": tale principio comporta che le imprese aventi la nazionalità di qualsiasi Stato membro – il che significa, per un'impresa, che essa è "stabilita", cioè ha la "sede legale" in uno Stato membro– possano prestare i propri servizi in qualsiasi altro Stato membro. Il potere delle imprese di svolgere la propria attività, oltre che nello Stato membro di stabilimento, anche negli altri Stati dell'UE, implica che, laddove la normativa nazionale del diverso Stato unionale in cui le stesse imprese esercitano (vale a dire la normativa nazionale dello Stato membro "ospitante") ponga dei "limiti" allo svolgimento del tipo di servizio da queste esplicato, tali limiti risultino accettabili solo ove rispondano ai seguenti requisiti: i) assenza di discriminatorietà (nel senso per cui detti limiti debbono essere imposti sia alle imprese degli altri Stati membri sia alle imprese "interne" o "domestiche" (cioè stabilite nello stesso Stato membro ospitante); ii) finalizzazione al soddisfacimento di un interesse imperativo di ordine generale (del tipo: ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità pubblica, protezione dei beni artistici e culturali, protezione dell'ambiente, etc.); iii) oggettiva funzionalità del limite stesso al soddisfacimento della finalità imperativa collettiva di cui sopra; iv) "necessità" di tale limite, nel senso che non risulti possibile tutelare la finalità prioritaria predetta se non mortificando la "libera prestazione dei servizi" attraverso l'apposizione del limite stesso; v) "proporzionatezza" del limite in questione, che ricorre solo quando il medesimo non ecceda quanto strettamente necessario al soddisfacimento dell'istanza generale prioritaria di cui si tratta. Nel contesto dell'ordinamento UE, inoltre, la citata direttiva 2014/26/UE sviluppa nel dettaglio, con riferimento al campo specifico del servizio consistente nella gestione dei diritti d'autore, lo stesso principio generale della "libera prestazione dei servizi", stabilendo infatti che, in linea di massima, quando un'impresa viene legittimata alla prestazione del predetto servizio in forza di un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, risulta per ciò stesso legittimata a erogarlo in qualsiasi altro Stato dell'Unione. Ora: la normativa italiana in tema di "diritto d'autore" stabilisce, segnatamente all'articolo 4, comma 2, del decreto

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

legislativo n. 35 del 2017 che – salvo l'ultimo inciso, come infra rappresentato – i titolari dei diritti d'autore possono affidare la gestione dei medesimi diritti a "organismi di gestione collettiva" o a "entità di gestione indipendenti", quale che sia lo Stato membro di stabilimento degli uni o delle altre: limitatamente a tali disposizioni, come si vede, la disciplina nazionale italiana risulta in linea con la normativa UE sopra indicata. Tuttavia, il legislatore italiano precisa – con un ultimo inciso – che la libertà, per le imprese di gestione dei diritti di autore stabilite in qualsiasi Stato membro, di erogare i loro servizi in ciascun altro Stato membro, incontra il "limite" stabilito dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941, per quanto specificatamente concerne l'attività di gestione relativa all'"intermediazione" degli stessi diritti d'autore. Tale limite, come definito dal menzionato articolo 180 della legge n. 633 del 1941, opera, come già precisato, con riguardo all'attività di gestione che si esplica nell'"intermediazione" per l'esercizio dei diritti (intrinseci al diritto d'autore) di rappresentanza, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nonché di riproduzione meccanica e cinematografica: con riferimento, quindi, alla gestione dei diritti d'autore che si esprime nell'attività specifica di "intermediazione", le disposizioni in esame stabiliscono che, in Italia, la medesima attività possa essere esercitata soltanto dalla SIAE e dagli "organismi di gestione collettiva" indicati dal decreto legislativo n. 35 del 2017. Pertanto, dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e dell'articolo 180 della legge n. 633 del 1941, risulta che possono erogare servizi di gestione dei diritti di autore, in Italia, oltre alla SIAE, anche altri "organismi di gestione collettiva" e le "entità di gestione indipendenti", sia italiani, sia di qualsiasi altro Stato membro; tuttavia, laddove tali servizi di gestione dei diritti di autore si connotino, in particolare, come un'attività di "intermediazione", gli stessi possono essere eseguiti, in Italia, solo dalla SIAE e da altri "organismi di gestione collettiva", e non da "entità di gestione indipendenti" italiane o di altri Stati membri.

In proposito, la Commissione osserva che l'estromissione assoluta di tutte le "entità di gestione indipendenti", sia italiane sia transfrontaliere, dalla possibilità di accedere al mercato italiano dei servizi di "intermediazione" nella gestione dei diritti di autore, è incompatibile con l'articolo 56 TFUE e con la direttiva 2014/26/UE sul diritto d'autore: infatti, la normativa in oggetto viene a sottoporre a un penetrante limite la "libera prestazione dei servizi", in Italia, delle "entità di gestione indipendenti" di altri Stati membri, laddove impedisce in modo assoluto a queste ultime di esplicare, sul territorio italiano, il servizio di gestione dei diritti d'autore in forma di "intermediazione". Al riguardo, come già precisato, i limiti imposti dalla normativa nazionale di uno Stato membro alla libertà degli operatori di altri Stati membri di prestare i propri servizi nel primo Stato, sono ammessi dall'Unione solo ove presentino tutti i requisiti in precedenza indicati: ora, la restrizione di cui si tratta presenta il requisito della "non discriminatorietà", in quanto viene imposta, dalla normativa italiana, sia alle "entità di gestione indipendenti" italiane (cioè che abbiano stabilito in Italia la sede legale), sia a quelle di altri Stati membri. Ricorrerebbe anche l'ulteriore requisito della funzionalità di detta restrizione alla protezione dell'interesse imperativo generale a che i diritti d'autore vengano saldamente protetti, in quanto le "entità di gestione indipendenti" non presentano un'organizzazione rigorosa quanto quella di cui sono dotati gli "organismi di gestione collettiva". Tuttavia, alla restrizione in oggetto difetterebbe il già citato requisito della "proporzionatezza", in quanto l'esigenza pubblica di tutelare gli intestatari dei diritti d'autore potrebbe essere protetta, secondo la Commissione, anche con misure meno dirompenti di quella relativa al divieto assoluto, per le "entità di gestione indipendenti", di rendersi intermediarie nella gestione dei diritti medesimi: infatti, sarebbe parimenti efficace, ai fini della protezione dei titolari dei diritti d'autore, ammettere che in Italia i suddetti servizi di "intermediazione" vengano erogati anche dalle "entità di gestione indipendenti", sempre che le medesime si impegnino, in ogni caso, a rispettare condizioni rigorose funzionali alla tutela degli interessi prioritari in questione.

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2024 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

SALUTE

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Stato invariato
Scheda 2 2014/2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico.	SC	Sì	Stato invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Salute

Procedura di infrazione n. 2016/2013 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della salute

Violazione

La Commissione ritiene che la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il decreto legislativo n. 26 del 2014. Si sottolinea, ancora, come l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta direttiva ha consentito a ogni Stato membro di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali, le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato decreto legislativo 26/2014, con le prescrizioni della direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato membro, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato membro nel rispetto dei criteri definiti dalla direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purché essa avvenga nel rispetto della direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della direttiva in oggetto). Il citato decreto legislativo n. 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva definisce una "procedura" come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata. Al riguardo, l'articolo 3, paragrafo, 1 lettera a) del citato decreto legislativo n. 26 del 2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata "con fenotipo sofferente". Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della direttiva 2010/63/UE di cui si tratta, avrebbe escluso dalla nozione di "procedura", come rilevante per la stessa direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un "fenotipo sofferente". L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE, poi, definisce un "progetto" come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del decreto legislativo n. 26 del 2014, attuativo di detto articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme della direttiva in questione: articolo 3, paragrafi 2 e 5; articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3; articolo 6, paragrafi 3 e 5; articolo 7, paragrafi 1 e 1a); articolo 8, paragrafo 1; articolo 9, paragrafo 3; articolo 10, paragrafi 1 e 3; articolo 11, paragrafi 1 e 2; articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4; articolo 16, paragrafi 1 e 2; articolo 17, paragrafo 2; articolo 20, paragrafi 1 e 3; articolo 23, paragrafo 1; articolo 24, paragrafi 1, 1b, 1c e 2; articolo 28; articolo 31, paragrafi 1 e 1d; articolo 33, paragrafo 3; articolo 34, paragrafo 3; articolo 36, paragrafo 2; articolo 37, paragrafo 1; articolo 38, paragrafi 2a, 2b, 2e, 3 e 4; articolo 39, paragrafo 1; articolo 41, paragrafo 1; articolo 41, paragrafo 4; articolo 44, paragrafo 1; articolo 44, paragrafo 2; articolo 45, paragrafo 1; articolo 59, paragrafo 1; articolo 61, paragrafo 1; articolo 64, paragrafo 1; articolo 64, paragrafo 2; Allegato II, III punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2; Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Stato della Procedura Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/2125 – *ex* articolo 258 del TFUE.

"Qualità dell'acqua destinata al consumo umano"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della salute

Violazione

La Corte di giustizia UE ha ritenuto la Repubblica italiana inadempiente ad alcuni fondamentali obblighi previsti, a carico degli Stati membri, dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 dicembre 1998 sull'acqua destinata al consumo umano: segnatamente, agli obblighi istituiti, rispettivamente, dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e dall'articolo 8 della medesima direttiva.

L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1: in base a tali disposizioni, ciascuno Stato membro è obbligato ad adottare le "misure necessarie" a garantire che le acque destinate al consumo umano siano "salubri e pulite": sono tali, le "acque" che presentino i "requisiti minimi" indicati all'allegato I della medesima direttiva, parti A e B (parametri "microbiologici" e "chimici"), i quali si sostanziano nel fatto che alcune sostanze (come l'arsenico e il fluoruro), rilevabili nelle acque destinate al consumo umano, non presentino concentrazioni eccedenti le soglie massime indicate dal citato allegato I (10 mg/l in ordine all'arsenico e 1, 5 mg/l in ordine al fluoruro). L'articolo 5 stabilisce che i massimali predetti non possano essere abbassati dalle norme nazionali di recepimento della stessa direttiva 98/83/CE.

L'obbligo di cui all'articolo 8 della stessa direttiva 98/83/CE: in base a tali disposizioni, ciascuno Stato membro è obbligato - laddove constati che, malgrado le misure adottate ai sensi del già citato articolo 4, paragrafo 1, lettera b), alcune sostanze sono presenti, nelle acque destinate al consumo umano, in concentrazioni superiori ai massimali *ex* allegato I – ad adottare, "quanto prima", le misure correttive idonee a riportare "sotto-soglia" i valori concreti.

Per quanto riguarda il termine, entro cui uno Stato membro deve adempiere all'obbligo stabilito dal citato articolo 4, paragrafo 1, lettera b) – ovverossia l'obbligo di garantire che la concentrazione di alcune sostanze, nelle acque destinate al consumo umano, non superi i massimali di cui all'allegato I della direttiva 98/83/CE – la Corte di giustizia UE ha osservato quanto segue: a) che l'articolo 17 della direttiva predetta assegna a ogni Stato membro, ai fini dell'adozione di una normativa nazionale di recepimento della stessa direttiva, un periodo di "due anni" dall'entrata in vigore della medesima (quindi, fino al 25 dicembre 2000); b) che l'articolo 14 assegna a ciascuno Stato membro, per garantire che "in concreto" le acque del proprio territorio destinate al consumo umano non contengano concentrazioni di sostanze chimiche in eccesso sui massimali indicati dall'allegato I, fino al compimento di "cinque anni" dalla predetta entrata in vigore (quindi, fino al 25 dicembre 2003) Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il tempo a disposizione di tale Stato membro per realizzare, in concreto, una situazione di conformità ai massimali predetti, è stato prolungato fino al 31 dicembre 2012 in grazia di diverse proroghe accordate ai sensi dell'articolo 9 della direttiva in oggetto.

Pertanto, la Corte di giustizia UE ha sottolineato che la Repubblica italiana – per essere ritenuta adempiente rispetto agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 98/83/CE – avrebbe dovuto, inderogabilmente a partire dal 31 dicembre 2012, presentare una situazione in cui i valori di alcune sostanze chimiche, presenti nelle acque destinate al consumo umano, fossero inferiori alle soglie previste all'allegato I della stessa direttiva 98/83/CE. In merito, tuttavia, la Corte di giustizia ha osservato che, alla predetta data (1° gennaio 2013) e anche in seguito, le concentrazioni di arsenico e di fluoruro nelle acque a uso umano, presso alcuni comuni della provincia di Viterbo, erano in eccesso rispetto alle soglie massime indicate dalla direttiva. Tali superamenti si sono poi perpetuati, in modo costante e sistematico, fino a qualche giorno precedente al 25 marzo 2019 (vedi sotto), per poi ripresentarsi subito dopo e perpetuarsi, ancora, fino alla stessa presente sentenza della Corte. Quindi, la Corte di giustizia UE rileva che l'Italia non

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

ha osservato l'obbligo di cui al predetto articolo 4, paragrafo 1, lettera b). La Corte di giustizia UE sottolinea, inoltre, che l'obbligazione in questione deve essere intesa come "di risultato" e non "di mezzo", per cui, se la situazione si presenta di fatto non in regola, l'obbligazione in oggetto deve ritenersi inadempiuta, quali siano state le iniziative correttive eventualmente assunte dallo Stato membro interessato. Quanto alla succitata data del 25 marzo 2019, la stessa coincide con il termine che la Commissione – nel "parere motivato" già inviato, in passato, alla Repubblica italiana nell'ambito della presente procedura – aveva assegnato, all'Italia stessa, per rispondere allo stesso documento UE: per consolidata giurisprudenza dell'Unione si ritiene che, laddove la Corte di giustizia UE debba pronunciarsi la prima volta in ordine all'inadempimento, o meno, agli obblighi unionali da parte di uno Stato membro, essa debba avere riguardo alla situazione, di non conformità o meno alle norme dell'Unione, come la stessa si definiva al momento della scadenza del termine predetto (cioè, si ribadisce, del termine assegnato, nel "parere motivato", allo Stato membro per replicare ai rilievi della Commissione nello stesso atto). In generale, pertanto, il pronunciamento della Corte non dovrebbe essere sensibile ai fatti intervenuti dopo la scadenza del termine predetto. Tuttavia, esiste un robusto orientamento giurisprudenziale, presso la Corte di giustizia UE, in base al quale si ritiene che in casi di inadempimento "continuato e persistente" possano essere allegati nel giudizio di fronte alla stessa Corte, per essere presi in considerazione, anche fatti intervenuti successivamente alla scadenza del termine predetto, purché i medesimi risultino della stessa natura di quelli considerati nel medesimo "parere motivato" e configurino lo stesso comportamento. Ritornando, quindi, alla contestazione nei riguardi dell'Italia, circa la mancata osservanza degli obblighi sopra descritti come sanciti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 98/83/CE, si precisa che la Corte di giustizia UE ha riconosciuto la fondatezza di tale contestazione in quanto: 1) in primo luogo, la Repubblica italiana non risultava in regola, rispetto ai massimali predetti, alla data a decorrere dalla quale avrebbe dovuto presentare una situazione "a norma", cioè al 31 dicembre 2012; 2) in secondo luogo, la situazione irregolare predetta si perpetuava costantemente, dalla data citata, fino a pochi giorni prima della scadenza del termine, assegnato dalla Commissione nel "parere motivato", del 25 marzo 2019. Quindi, pur venendo meno per un brevissimo periodo intorno a tale seconda data - nel corso del quale i valori delle concentrazioni di sostanze, come l'arsenico e il fluoruro, presenti nelle acque destinate a uso umano nella provincia di Viterbo, scendevano sotto le "soglie" previste dalla direttiva 98/83/CE - si ripresentava, subito dopo, con andamento sostanzialmente costante fino al momento dell'emissione della presente sentenza.

Con riferimento, invece, all'articolo 8 della stessa direttiva 98/83/CE, lo stesso stabilisce che laddove si presenti una situazione come quella riscontrata in Italia e sopra descritta – caratterizzata dalla presenza di alcune sostanze chimiche, nelle acque destinate a uso umano, in concentrazioni eccedenti i massimali stabiliti dalla direttiva – lo Stato membro interessato deve attivarsi, "quanto prima", per riportare tali concentrazioni entro i limiti in questione (nonché per informare dei relativi rischi la popolazione interessata e, infine, se del caso, per imporre divieti e limitazioni all'uso di tali acque). Nella sentenza di cui si tratta, la Corte ha asserito – premesso che il citato articolo 4, paragrafo1, obbliga ogni Stato membro a garantire che entro una certa data (che per l'Italia è quella del 1° gennaio 2013 (sopra)) i massimali stabiliti dalla direttiva risultino rispettati – che quando, per converso, al maturare della data predetta i massimali in questione risultino di fatto non osservati, allora insorge l'obbligo, a carico dello Stato membro interessato, di riportare a norma, "quanto prima" a decorrere dalla data in questione, la situazione esistente (nonché a informare la popolazione sui rischi esistenti circa l'uso di tali acque e, se del caso, a vietare o limitare detto uso).

A tal proposito, la Corte di giustizia UE ha osservato come risulti evidente che l'Italia non abbia, "quanto prima" dalla citata data del 1° gennaio 2013, riportato a norma i valori delle concentrazioni di alcune sostanze presenti nelle acque destinate a uso umano in alcuni comuni della Provincia di Viterbo, come deporrebbero gli stessi fatti addotti a prova della violazione dell'articolo 4, paragrafo 1 e sopra descritti: infatti, dalla predetta data del 1° gennaio 2013 – come sopra già precisato – i massimali indicati dalla direttiva hanno registrato sforamenti sostanzialmente costanti, i quali sono rientrati solo per la durata di un breve lasso temporale intorno alla scadenza del termine assegnato dalla Commissione nel parere motivato (25 marzo 2019), per poi riprendere in modo persistente fino alla presente sentenza. Per tali motivi, quindi, la sentenza di cui si discute

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

ha stabilito che la Repubblica italiana, oltre agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, avrebbe violato anche quelli sanciti dall'articolo 8 della direttiva 98/83/CE.

Stato della Procedura

Il 7 settembre 2023 (C-197/22), la Corte di giustizia UE ha dichiarato l'Italia, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, inadempiente agli obblighi derivanti allo stesso Stato dall'appartenenza all'Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all'adozione di misure adeguate di contrasto all'inquinamento dell'acqua.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

TRASPORTI

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2024/2235	Presunta incompatibilità della legislazione italiana con il regolamento CE n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Procedura per la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate durante i controlli su strada dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci su strada.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2024/2091	Presunta violazione del regolamento CE n. 550/2004 e del regolamento di esecuzione UE 2019/317 della Commissione relativamente agli obblighi in materia di gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2024/0161	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e UE 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 4 2020/2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MM	No	Stato invariato
Scheda 5 2019/2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	PM	No	Stato invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2024/2235 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Presunta incompatibilità della legislazione italiana con il regolamento CE n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Procedura per la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate durante i controlli su strada dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci su strada."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana abbia violato l'articolo 16 del regolamento CE n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il quale reca norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada: l'articolo citato impone, a ciascuno Stato membro, di stabilire norme volte a dettagliare maggiormente le disposizioni del medesimo regolamento e, in particolare, di stabilire la disciplina volta a specificare le "sanzioni" da applicarsi in caso di violazione degli obblighi sanciti dal regolamento stesso. Inoltre, detto articolo 16 stabilisce che la disciplina di dettaglio nazionale, una volta individuate le sanzioni da comminarsi in caso di violazione delle norme istituite dal regolamento in questione, debba altresì indicare tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione concreta delle suddette sanzioni, assicurando che le medesime misure non implichino discriminazioni fondate sulla "nazionalità" o "sul luogo di stabilimento del trasportatore".

Ora, la Commissione è stata informata della circostanza per cui, in Italia, i trasportatori di merci che, in occasione dei controlli effettuati su strada, vengono colti in violazione degli obblighi sanciti dal predetto regolamento CE n. 1072/2009 – e, pertanto, vengono assoggettati alle sanzioni previste al riguardo dalla disciplina nazionale – sono tenuti, ai sensi di quest'ultima, a pagare tali sanzioni esclusivamente con denaro contate o con "bonifico bancario", senza poter ricorrere né a carte bancarie né a carte di credito. Interpellate in proposito, le autorità italiane hanno sottolineato che il pagamento con carte bancarie o carte di credito, alternativo a quello con denaro contante o tramite bonifico bancario, viene pacificamente ammesso dalla normativa italiana in riferimento alle violazione di norme del "Codice della strada", ma rimane escluso in rapporto alla violazione di norme estranee a tale Codice, come quelle recante dal regolamento CE di cui si tratta e dalla corrispondente disciplina nazionale attuativa.

L'obbligo, per l'autotrasportatore di merci su strada in Italia, di pagare esclusivamente in contanti o con bonifico bancario le sanzioni pecuniarie comminate in ragione delle violazioni alle norme sancite dal predetto regolamento CE n. 1072/2009, è stato previsto, dalla disciplina nazionale italiana, a prescindere dalla nazionalità o dallo stabilimento dell'autotrasportatore e, pertanto, non soltanto nei riguardi degli autotrasportatori di nazionalità straniera o "stabiliti" (cioè avente una stabile organizzazione di impresa) in un Paese estero, ma, parimenti, nei riguardi degli autotrasportatori italiani e/o aventi stabilimento in Italia: tuttavia, la Commissione osserva che, nonostante la parità di trattamento sancita a livello formale, l'esclusione della possibilità, per gli autotrasportatori, di pagare le sanzioni predette tramite carte bancarie o di credito, penalizza maggiormente gli operatori di nazionalità straniera, o che sono comunque stabiliti in un paese straniero, rispetto agli operatori di nazionalità italiana e/o stabiliti in Italia. Infatti, si consideri il fatto che, spesso, l'autotrasportatore non è provvisto di contanti per pagare la sanzione contestualmente e che, ove ricorra all'alternativa del bonifico bancario, il suo autoveicolo viene sottoposto a fermo sino a quando le autorità di riferimento non ottengano l'effettiva riscossione dello stesso bonifico: la Commissione rileva, dunque, che i tempi di riscossione di un bonifico emesso su un conto presso una banca estera sono più lunghi dei tempi di riscossione di un analogo bonifico su un conto presso una banca italiana. Ne deriva, pertanto, che gli operatori che pagano, tramite bonifico emesso su un conto presso una banca estera, le sanzioni loro inflitte a causa della violazione degli obblighi di cui al citato regolamento CE n. 1072/2009, debbono subire, rispetto agli operatori che pagano mediante bonifico su conto italiano, un più lungo sequestro del rispettivo

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

automezzo (con le perdite economiche che ne derivano) e, inoltre, spese maggiori per il relativo parcheggio obbligatorio. Pertanto, la Commissione – considerando che la possibilità di emettere bonifici su conti esteri, con tutte le complicazioni sopra indicate, sarà di gran lunga maggiore per gli autotrasportatori di nazionalità estera o comunque stabiliti all'estero, piuttosto che per gli analoghi operatori italiani o stabiliti in Italia – ha dedotto che la normativa italiana ha posto i primi in una condizione di maggior svantaggio, rispetto ai secondi. La Commissione, quindi, ha ravvisato nella disciplina nazionale italiana – la quale prevede indifferentemente, sia per gli autotrasportatori di merci su strada di nazionalità italiana o stabiliti in Italia, sia per quelli di nazionalità estera o stabiliti all'estero, che il pagamento delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 avvenga esclusivamente in contanti o tramite bonifico bancario – un trattamento che, pur ponendo formalmente sullo stesso piano gli operatori italiani e quelli stranieri, di fatto finisce per penalizzare i secondi rispetto ai primi, integrando, pertanto, una discriminazione "indiretta" basata sulla diversa "nazionalità" degli operatori o della loro impresa.

La Commissione si è riservata, infine, di avviare ulteriori accertamenti per verificare se, del caso, un similare obbligo di pagare esclusivamente in contati o con bonifico bancario – con esclusione, pertanto, del pagamento con carte bancarie o carte di credito – sia previsto, in Italia, anche per le sanzioni irrogate a seguito della violazione delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che disciplina il trasporto su strada dei passeggeri: in tal caso, verrebbe accertato uno speculare trattamento deteriore nei riguardi degli operatori stranieri – più inclini a emettere bonifici su conti presso banche estere piuttosto che su conti presso banche italiane – rispetto agli operatori italiani.

Stato della Procedura

Il 16 dicembre 2024 è stata inviata alla Repubblica italiana una messa in mora *ex* articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 2 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2024/2091 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Presunta violazione del regolamento (CE) n. 550/2004 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione relativamente agli obblighi in materia di gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia osservato alcune prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione in materia di traffico aereo nel cielo unico europeo e, segnatamente, le norme inerenti alla definizione delle "tariffe" per i servizi di navigazione aerea.

La disciplina delle tariffe, che gli utenti dei servizi di navigazione aerea debbono corrispondere agli operatori in corrispettivo dei servizi stessi, è stata in primo luogo inserita nel regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 (che costituisce, in materia, il regolamento "di base"). In particolare, l'articolo 15, paragrafo 1, stabilisce che tali tariffe vengano essenzialmente quantificate in rapporto ai "costi" sostenuti dagli operatori per la fornitura dei relativi servizi. Di seguito, il paragrafo 2, lettera f), del medesimo articolo dispone che il calcolo delle tariffe in oggetto debba essere improntato a criteri di "trasparenza". La lettera e) dello stesso paragrafo 2 del citato articolo 15 dispone, inoltre, che non sono ammesse, in linea di massima, "sovvenzioni trasversali" tra servizi "diversi" di navigazione aerea (come possono essere i "servizi di rotta", da una parte, e i "servizi presso i terminali", dall'altra). La Commissione ritiene che dalle disposizioni UE testé citate si desuma l'obbligo di ripartire correttamente, tra le diverse tipologie di servizi, i "costi" rispettivamente sostenuti. Una puntuale imputazione dei "costi" ai servizi determinati, in funzione dei quali sono stati effettivamente sostenuti, risponde all'esigenza di trasparenza in precedenza indicata e inoltre, evitando che i costi relativi a un certo settore di attività svengano scaricati su un settore diverso, impedisce che, in favore del primo, si determinino forme indirette di sovvenzione.

La Commissione menziona anche il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione dell'11 febbraio 2019, il quale contiene norme più dettagliate, rispetto al citato regolamento "base", circa i criteri di determinazione delle tariffe dei servizi di navigazione aerea. Le norme di tale regolamento (UE) 2019/317 dovevano essere applicate anche al periodo comprensivo degli anni civili dal 2020 al 2024 (c.d. "terzo periodo di riferimento" o RP3). In particolare, nell'ambito di detto regolamento di esecuzione, la Commissione richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5, il quale ribadisce e specifica ulteriormente l'obbligo degli operatori di ripartire rigorosamente i "costi" tra le diverse "zone tariffarie" e tra le due generali tipologie di servizi – i servizi di rotta e quelli presso i terminali – in relazione alle quali sono stati rispettivamente sostenuti.

La Commissione sottolinea inoltre, nell'ambito del citato regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la previsione di obbligo, a carico degli operatori, di "comunicazione" delle tariffe definite come dai regolamenti in questione e dei criteri adottati ai fini della formulazione delle tariffe stesse. In particolare, la Commissione fa riferimento all'articolo 10, paragrafo 2, dal quale – letto in combinato disposto con l'allegato II, punto 3.3, lettera d) e con l'allegato VII, punto 2.1, lettera e) – si desume l'obbligo, a carico delle competenti autorità di ciascuno Stato membro, di apprestare un "piano di miglioramento nazionale" relativo ai servizi aerei, il quale deve necessariamente recare una serie di informazioni nel cui novero rientra, tra l'altro, l'indicazione della metodologia adottata per l'imputazione dei "costi" rispettivamente ai "servizi di rotta" e ai "servizi presso i terminali", nonché alle diverse "zone tariffarie" in cui si trova diviso lo spazio aereo.

Anche l'articolo 24 stabilisce obblighi di comunicazione: almeno quattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento, le competenti autorità interne di ciascuno Stato membro

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

definiscono i costi compresi nelle basi di calcolo, rispettivamente e distintamente, delle "tariffe per i servizi aerei "di rotta" e per quelli "presso i terminali": circa la determinazione di tali "costi", deve essere assunto un parere dei fornitori di servizi di navigazione aerea, dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e, se opportuno, dei gestori e dei coordinatori aeroportuali. Affinché tali soggetti possano esprimere il loro parere con cognizione di causa, debbono essere ragguagliati, circa le metodologie di computo di tali costi, almeno tre settimane prima della data stabilita per la loro consultazione. Tali informazioni debbono altresì essere comunicate, contestualmente, alla Commissione, cui gli stessi Stati membri debbono partecipare, altresì, le informazioni relative ai risultati della consultazione.

Quanto alla posizione della Repubblica italiana in ordine agli obblighi sopra descritti, la Commissione esprime delle perplessità. Infatti, dal definitivo "piano di miglioramento" presentato da tale Stato membro in relazione al succitato "terzo periodo di riferimento" o RP3, risulta che la ripartizione dei "costi" tra, rispettivamente, la base di calcolo delle tariffe per i "servizi di rotta", da una parte, e quella delle tariffe per i "servizi presso i terminali", dall'altra, non sarebbe conforme alle prescrizioni di cui sopra. Detta ripartizione, come rappresentata nel succitato "piano di miglioramento", risulta essere stata eseguita in base a un modello contabile elaborato dall'ENAV, il quale regola la distribuzione di detti costi sull'applicazione di parametri diversi, uno dei quali è costituito dal riferimento allo spazio aereo gestito entro un raggio di 20 chilometri dall'aeroporto. In proposito, la Commissione ha osservato che tale criterio condurrebbe a un'opinabile ripartizione dei "costi" relativi al servizio aereo indicato come "di controllo di avvicinamento", il quale consta della gestione, da parte di un apposito controllore, sia del traffico in partenza dall'aeroporto sino al punto in cui gli aeromobili iniziano la navigazione aerea "di rotta", sia del traffico in arrivo allo stesso aeroporto, dal momento in cui gli aeromobili abbandonano la navigazione "di rotta" stessa. A tale proposito, la Commissione ritiene infatti che, in base al citato parametro del raggio di 20 chilometri dall'aeroporto, i "costi" dei servizi "di controllo di avvicinamento", ove espletati a una distanza superiore a tale raggio (vale a dire la maggior parte dei servizi di tale tipo), verrebbero automaticamente imputati alla base di calcolo delle tariffe dei servizi "di rotta", mentre, laddove fossero correttamente ripartiti, dovrebbero per lo più essere attribuiti alla base di calcolo delle tariffe dei servizi "in prossimità dei terminali".

La Commissione sostiene in generale, pertanto, che i criteri in ragione dei quali, nell'ordinamento italiano, i costi totali degli operatori aerei vengono imputati alla base di calcolo delle tariffe per i servizi di rotta, ovvero a quelle delle tariffe per i servizi presso i terminali, non diano ragione, in modo trasparente, della "ratio" di tale ripartizione. Pertanto, la normativa italiana in questione si porrebbe in contrasto: 1) in primo luogo, con le disposizioni sostanziali di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 del citato regolamento (CE) n. 550/2004 e all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, i quali impongono una corretta e trasparente ripartizione dei costi tra le tariffe applicate per le diverse attività; 2) in secondo luogo – considerato che i medesimi criteri, ritenuti opinabili, sono stati rappresentati nel "piano di miglioramento" apprestato dall'Italia per il periodo RP3 – con le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 5, e all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, le quali impongono di inserire in tale piano, e in altri atti informativi previsti in favore della Commissione stessa, informazioni e giustificazioni adeguate circa la metodologia applicata per la ripartizione dei costi, rispettivamente, tra le basi di calcolo tariffarie per i servizi di rotta e per i servizi presso i terminali.

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2024 è stata inviata alla Repubblica italiana una messa in mora *ex* articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 3 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2024/0161 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Mancato recepimento della direttiva UE 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e UE 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito nel proprio ordinamento la direttiva UE 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1999), 1999/37/CE (del Consiglio del 29 aprile 1999) e UE 2019/520 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019) per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva UE 2022/362, gli Stati membri pongono in essere, entro e non oltre il 25 marzo 2024, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della citata direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le erano stati ancora comunicati alla data del 23 maggio 2024, la Commissione ha deciso, alla medesima data, di inviare alla Repubblica italiana una "messa in mora" ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Successivamente – precisamente con lettera del 29 luglio 2024 – il Governo italiano comunicava alla Commissione che le attività, finalizzate alla predisposizione della normativa nazionale di recepimento della direttiva in oggetto, al momento erano in corso. Tuttavia, la Commissione, non essendo stata più informata circa il seguito di tale iniziativa, e non potendo assumere da altri fonti la certezza che i provvedimenti attuativi della citata direttiva UE 2022/362 fossero stati effettivamente adottati dalla Repubblica italiana, ha concluso che gli stessi provvedimenti non siano stati ancora emessi, per cui ha inviato il presente parere motivato.

Stato della Procedura

Il 16 dicembre 2024 è stato deciso l'invio di un parere motivato alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 4 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2020/2318 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Violazione

La Commissione ritiene violate, in Italia, alcune disposizioni della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e della decisione 2009/750/CE della Commissione del 6 ottobre 2009, inerenti al "Servizio Europeo di Telepedaggio" (c.d. SET). In base ai predetti atti normativi, i servizi di telepedaggio "interni" ai singoli Stati membri, c.d. "nazionali" (o "locali"), debbono essere integrati da un servizio di telepedaggio di rango europeo, le cui articolazioni a livello di singolo Stato membro risultino interoperabili e i cui utilizzatori possano avvalersi di un abbonamento unico per tutta la UE. Ogni Stato membro deve annotare, in un apposito registro elettronico, i settori del SET situati nel proprio territorio, che "ripartisce" tra i singoli operatori deputati all'"esazione dei pedaggi" nello stesso Stato. Ora: gli operatori che intendano accreditarsi come prestatori del SET debbono: 1) preliminarmente, possedere i prerequisiti stabiliti dall'articolo 3 e dall'allegato II, n. 3 della stessa decisione 2009/750/CE (vedi infra); 2) quindi "stabilirsi" in un singolo Stato membro e stipulare tanti "contratti" quanti sono gli "esattori dei pedaggi" operanti nello stesso Stato. L'articolo 5, paragrafo 3, della decisione impone, a ciascun esattore dei pedaggi, di accettare "in maniera non discriminatoria" di contrattare con qualsiasi impresa che richieda di essere accreditata alla fornitura del SET negli ambiti posti sotto la responsabilità dello stesso esattore. Il requisito *ex* allegato II, n. 3, della suddetta decisione concerne il necessario possesso, in capo agli operatori SET, delle tecnologie idonee a porre in comunicazione i dispositivi di bordo, presenti nelle autovetture degli utenti del servizio di telepedaggio SET, e le apposite apparecchiature poste, lungo le strade, dagli esattori dei pedaggi: in proposito, dette norme UE stabiliscono che gli operatori SET dispongano non solo della tecnologia DSRC (che consente le "comunicazioni specializzate a corto raggio"), ma anche della più evoluta tecnologia GNSS ("sistema globale di comunicazione via satellite"), sia per i "veicoli pesanti" che per i "leggeri". Ora, la situazione in Italia: 1) al momento della presente "messa in mora" (3 dicembre 2020), in Italia nessun operatore risultava ancora abilitato a prestare il SET, né per i "veicoli pesanti" né per quelli "leggeri": al riguardo, si precisa che l'operatore Telepass non è effettivamente abilitato a erogare il SET ma solo il servizio di telepedaggio "nazionale" (c.d. "locale"). La Commissione, pertanto, sollecita la contrattazione tra gli aspiranti operatori SET e gli "esattori dei pedaggi" presenti in Italia, sottolineando che i contratti in oggetto debbono essere stipulati da ogni esattore non oltre i 24 mesi dalla registrazione elettronica dei settori SET di propria competenza; 2) in ordine al servizio di telepedaggio "nazionale" o c.d. "locale", sia relativo ai veicoli pesanti che a quelli leggeri, la Commissione rileva che lo stesso risulta, al momento, in appannaggio esclusivo all'operatore Telepass, cui la normativa italiana consente di erogare tale servizio avvalendosi solo della tecnologia DSRC (e, pertanto, evitandogli di dotare gli apparecchi, a bordo delle automobili, della più evoluta e costosa tecnologia GNSS). Ora, la Commissione osserva che lo specifico segmento del mercato nazionale del telepedaggio, il quale attiene ai "veicoli pesanti", risulta aperto, dalla normativa italiana, anche ad altri operatori diversi da Telepass, tra l'altro in condizioni di parità rispetto a quest'ultimo: infatti, si richiede a tali diversi operatori, quale prerequisito per l'accreditamento, di avvalersi solo della tecnologia DSRC, senza necessità di dotarsi della più costosa tecnologia GNSS; 3) invece, quanto al segmento, dello stesso mercato del servizio di telepedaggio "nazionale", il quale attiene ai "veicoli leggeri", la Commissione rileva che lo stesso risulterebbe chiuso all'ingresso di operatori diversi da Telepass: infatti, gli operatori intesi a fornire in Italia un servizio di telepedaggio per i veicoli leggeri, debbono garantire, oltre all'utilizzo di tecnologie DSRC, anche quello delle più costose tecnologie GNSS. Tali operatori, quindi, risultano discriminati rispetto a Telepass. Tale situazione, peraltro, sarebbe discriminatoria anche in danno dei prestatori del servizio "SET": questi ultimi, infatti – in ordine al mercato del telepedaggio per i

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

"veicoli leggeri" – debbono subire la concorrenza "sleale" di Telepass, il quale può fornire il medesimo servizio a un costo significativamente più ridotto, in quanto, laddove i primi debbono dotarsi della più onerosa tecnologia GNSS, il secondo può offrire lo stesso servizio avvalendosi della mera tecnologia DSRC. Il tutto in deroga al predetto articolo 5, paragrafo 3, della decisione (vedi sopra).

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata comunicata all'Italia una messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 5 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2019/2279- *ex* articolo 258 del TFUE
"Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Violazione

La Commissione ritiene violate alcune disposizioni della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. L'articolo 3, paragrafo 1 di essa impone in generale, agli Stati membri, di conformare le "gallerie" (definite dall'articolo 1, paragrafo 2) ai "requisiti minimi di sicurezza" di cui all'allegato I. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2, consente che alcuni, dei requisiti di cui al predetto allegato I, vengano sostituiti con misure "alternative" di riduzione dei rischi, a condizione che: a) gli stessi requisiti di cui all'allegato I non siano "tecnicamente" realizzabili, o lo siano solo a un "costo sproporzionato"; 2) le misure sostitutive garantiscano una protezione equivalente, o accresciuta, rispetto ai requisiti predetti; 2) la galleria, cui si applicano dette misure alternative, sia "vecchia" e non "nuova", intendendosi, per "vecchie", le gallerie già aperte al traffico al 1° maggio 2006. Peraltro, un'ulteriore possibilità di deroga ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato I è prevista dal punto 1.2.1 del medesimo: ivi, è ammesso che, in ordine a "tutte" le gallerie ("vecchie" e "nuove"), gli Stati membri deroghino ai "requisiti minimi di sicurezza" indicati nei paragrafi successivi dell'allegato, purché in misura "lieve", a "certe condizioni" e assicurando una protezione equivalente o maggiore rispetto a quella garantita dai requisiti derogati. L'adeguamento alle regole tecniche fin qui descritte deve essere realizzato nei seguenti termini: A) dall'apertura stessa della "galleria" per le gallerie "nuove" (cioè non ancora aperte al traffico al 1° maggio 2006), *ex* articolo 9; B) entro il 30 aprile 2014, prorogabile fino al 30 aprile 2019, per le gallerie "vecchie" (cioè già aperte al traffico al 1° maggio 2006), *ex* articolo 11. Ora: risulterebbero attualmente in esercizio, in Italia, n. 395 tra "vecchie" e "nuove" gallerie, di cui: 1) 102 sarebbero, per le autorità italiane, del tutto conformi ai requisiti di cui al già citato allegato I; 2) 7 recano applicazione di "misure alternative di riduzione dei rischi", come dal predetto articolo 3, paragrafo 2. Circa 6 di tali gallerie, l'Italia avrebbe disatteso l'obbligo, previsto dalla direttiva, di fornire alla Commissione i documenti dimostrativi dell'esistenza delle condizioni in difetto delle quali, per il già menzionato articolo 3, paragrafo 2, non è consentito sostituire i requisiti dell'allegato I; 3) 251 gallerie, non ancora conformi, verrebbero messe a norma dalle autorità italiane entro il 2025. Di tali 251 gallerie, si precisa, quelle "vecchie" dovevano essere regolarizzate al massimo entro il 30 aprile 2019 (vedi sopra), mentre quelle "nuove" dovevano risultare a norma sin dall'apertura; 4) per altre 35 gallerie, dichiarate anch'esse non ancora conformi alla direttiva, l'Italia non disporrebbe ancora di nessun calendario di adeguamento. Riguardo a tali 35 gallerie, si precisa che le stesse, "vecchie" o "nuove", dovevano risultare già conformi alla direttiva in oggetto. La Commissione, per il momento, non si pronuncia su n. 41 gallerie: queste ultime, in origine non rientranti nell'applicazione della direttiva 2004/54/CE, vi sono state inserite dal regolamento n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013. La Commissione, pertanto, ritiene che l'Italia abbia violato: A) l'articolo 3, paragrafo 1, e il n. 1.2.1 della direttiva, non informando la Commissione, circa n. 6 gallerie, dei presupposti giustificativi dell'adozione delle "misure alternative di riduzione dei rischi", o dei lievi scostamenti rispetto ai requisiti *ex* allegato I; B) l'articolo 9 e 10, non garantendo che le gallerie "nuove", tra quelle non ancora a norma, fossero conformi alla direttiva sin dalla loro entrata in esercizio; C) l'articolo 11, ove non ha garantito che, tra le gallerie non ancora a norma, quelle "vecchie" fossero regolarizzate entro il 30 aprile 2019.

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020, è stato comunicato all'Italia un parere motivato, *ex* articolo 258 del TFUE. Le autorità italiane, per superare la presente procedura di infrazione, hanno introdotto l'articolo 8 del decreto-legge n. 131 del 2024.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Impatto finanziario nel breve/medio periodo La presente procedura non dispiega, al momento, effetti finanziari.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

TUTELA DEI CONSUMATORI

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2023/0022	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE	MM	No	Stato invariato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Scheda 1 – Tutela dei consumatori

Procedura di infrazione n. 2023/0022 - *ex* articolo 258 del TFUE

"Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle imprese e del made in Italy

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009.

Ai sensi dell'articolo 24 di tale direttiva UE 2020/1828, gli Stati membri della UE sono tenuti, entro e non oltre il 25 dicembre 2022, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Tuttavia, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene gli stessi non ancora adottati, decidendo pertanto di inviare la presente messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2023 è stata emessa una messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva 2020/1820 tramite il decreto legislativo n. 28 del 2023.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 30 ottobre 2025 Prot: 2025/0001803/TN